



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo (approvato dalla Camera dei
deputati)

Ed. provvisoria

Schede di lettura

A.S. n. 2853

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

giugno 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 484/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 567/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	11
Articolo 1 (<i>Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – split payment</i>)	13
Articolo 1-bis (<i>Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata</i>)	19
Articolo 1-ter (<i>Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure</i>)	25
Articolo 1-quater (<i>Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi</i>)	29
Articolo 2 (<i>Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA</i>)	31
Articolo 2-bis (<i>IVA vitto e alloggio per gli istituti per il diritto allo studio universitario</i>)	33
Articolo 3 (<i>Contrasto delle indebite compensazioni</i>)	35
Articolo 3, commi 4-ter-4-sexies (<i>Vittime del terrorismo e loro familiari</i>)	39
Articolo 4 (<i>Regime fiscale delle locazioni brevi</i>)	41
Articolo 4-bis (<i>Cessione delle detrazioni per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini</i>)	47
Articolo 5 (<i>Disposizione in materia di accise sui tabacchi</i>)	51
Articolo 5-bis (<i>Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo</i>)	55
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di giochi</i>)	57
Articolo 6-bis (<i>Riduzione degli apparecchi da divertimento</i>)	61
Articolo 7 (<i>Rideterminazione delle aliquote dell'ACE</i>)	63
Articolo 8 (<i>Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari</i>)	67
Articolo 9 (<i>Clausole di salvaguardia IVA e accise</i>)	69
Articolo 9-bis (<i>Indici sintetici di affidabilità fiscale</i>)	71
Articolo 9-ter (<i>Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria</i>)	81
Articolo 9-quater (<i>Compensazione di somme iscritte a ruolo</i>)	83
Articolo 10 (<i>Reclamo e mediazione</i>)	85
Articolo 11 (<i>Definizione agevolata delle controversie tributarie</i>)	89
Articolo 11-bis (<i>Disposizioni in materia di giustizia contabile</i>)	97

Articolo 11-ter (<i>Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>)	99
Articolo 12, comma 1 (<i>Rimodulazione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno</i>)	101
Articolo 12, comma 1-bis (<i>Sviluppo infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno</i>)	103
Articolo 12-bis (<i>Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere</i>)	107
Articolo 13, comma 1 (<i>Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri</i>)	109
Articolo 13, commi 1-bis e 1-ter (<i>Incremento delle risorse per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica</i>)	113
Articolo 13-bis (<i>Modifiche all'articolo 7 del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90</i>)	115
Articolo 13-ter (<i>Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza</i>)	117
Articolo 13-quater (<i>Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi</i>)	119
Articolo 14 (<i>Riparto del Fondo di solidarietà comunale</i>)	121
Articolo 14-bis (<i>Acquisto di immobili pubblici</i>)	127
Articolo 14-ter (<i>Norme in materia di sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2012</i>)	129
Articolo 15 (<i>Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari</i>)	131
Articolo 16 (<i>Riparto del concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane</i>)	133
Articolo 17 (<i>Riparto del contributo a favore degli enti di area vasta delle Regioni a statuto ordinario</i>)	137
Articolo 18 (<i>Disposizioni in materia di bilanci di Province e Città metropolitane</i>)	139
Articolo 19 (<i>Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto</i>)	145
Articolo 20 (<i>Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario</i>)	147
Articolo 21 (<i>Disposizioni in favore delle fusioni di comuni</i>)	151
Articolo 21-bis (<i>Semplificazioni per i comuni</i>)	155
Articolo 21-ter (<i>Contributo per sperimentazioni nella banca dati SIOPE</i>)	157

Articolo 22, commi 1-3 (<i>Assunzioni nei comuni</i>).....	159
Articolo 22, comma 3-bis (<i>Spese del personale di polizia locale impiegato in servizi per conto di terzi</i>).....	163
Articolo 22, commi 3-ter e 3-quater (<i>Lavoro straordinario nel comune di Matera</i>).....	165
Articolo 22, comma 4 (<i>Incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive regionali e locali</i>).....	167
Articolo 22, comma 5 (<i>Dirigenti delle Province</i>).....	169
Articolo 22, commi 5-bis e 5-ter (<i>Unioni di Comuni: trasferimento di capacità assunzionali e di personale</i>).....	171
Articolo 22, comma 5-quater (<i>Spese per mostre realizzate da regioni ed enti locali</i>).....	173
Articolo 22, comma 5-quinquies (<i>Accesso di veicoli elettrici e riscio nei centri storici</i>).....	175
Articolo 22, commi 6, 7 e 7-bis (<i>Disposizioni riguardanti gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale</i>).....	177
Articolo 22, commi 7-ter e 8-bis (<i>Risorse per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>).....	185
Articolo 22, comma 7-quater (<i>Fondo per l'incremento di efficienza dei sistemi bibliotecari e la promozione della lettura</i>).....	189
Articolo 22, comma 7-quinquies (<i>Dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>).....	191
Articolo 22, comma 8 (<i>Contributo al Teatro Eliseo</i>).....	193
Articolo 22, commi 8-ter-8-quinquies (<i>Attività culturali in favore delle comunità istriane, fiumane e dalmate in Italia e delle minoranze italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro</i>).....	197
Articolo 22-bis (<i>Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali</i>).....	199
Articolo 22-ter (<i>Incremento dell'organico dell'autonomia</i>).....	203
Articolo 23 (<i>Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province della Sardegna e Siciliana</i>).....	205
Articolo 24 (<i>Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni</i>).....	207
Articolo 24, comma 2-bis (<i>Modalità di finanziamento di funzioni regionali previste dal D.Lgs. n.68 del 2011</i>).....	211
Articolo 25 (<i>Attribuzione quota investimenti alle regioni, province e città metropolitane</i>).....	213

Articolo 25, comma 2-ter (<i>Spazi finanziari per gli enti locali per investimenti nell'edilizia scolastica</i>)	217
Articolo 26 (<i>Modifiche al prospetto di verifica del pareggio di bilancio</i>).....	221
Articolo 26-bis (<i>Disposizioni concernenti l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per l'estinzione anticipata di prestiti</i>).....	225
Articolo 27, commi 1-8-octies (<i>Misure sul trasporto pubblico locale</i>)	227
Articolo 27, commi 9-11 (<i>Rinnovo del materiale rotabile</i>)	237
Articolo 27, commi 11-bis-11-quinquies (<i>Disposizioni per l'innovazione del trasporto pubblico locale</i>)	239
Articolo 27, commi 12-12-sexies (<i>Servizi di linea interregionali e ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale</i>)	243
Articolo 28 (<i>Conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni</i>).....	247
Articolo 29 (<i>Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche</i>).....	249
Articolo 30 (<i>Altre disposizioni in materia di farmaci</i>).....	253
Articolo 30-bis (<i>Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza</i>)	257
Articolo 31 (<i>Edilizia sanitaria</i>)	259
Articolo 32 (<i>Trasferimento di competenze in materia sanitaria per stranieri</i>)	261
Articolo 33 (<i>Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni</i>)	263
Articolo 33-bis (<i>Modifica della disciplina per le cessione gratuita di beni mobili non d'armamento del ministero della Difesa</i>)	265
Articolo 34 (<i>Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale</i>)	267
Articolo 34-bis (<i>Programma operativo straordinario Regione Molise</i>).....	271
Articolo 35 (<i>Misure urgenti in tema di riscossione</i>)	275
Articolo 36 (<i>Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro</i>).....	279
Articolo 37, comma 1 (<i>Modifiche all'articolo 1, comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232</i>)	285
Articolo 37, comma 1-bis (<i>Neutralizzazione della componente rifiuti nel riparto del FSC</i>).....	287
Articolo 38, comma 1 (<i>Pagamenti dal bilancio dello Stato all'INPS</i>)	289
Articolo 38, comma 2 (<i>Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici</i>)	291

Articolo 38, comma 3 (<i>Investimenti degli enti previdenziali</i>)	295
Articolo 39 (<i>Trasferimenti regionali per funzioni conferite a province e città metropolitane</i>)	297
Articolo 40 (<i>Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane</i>)	299
Articolo 40-bis (<i>Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri</i>)	301
Articolo 41 (<i>Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017</i>)	303
Articolo 41-bis (<i>Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico</i>)	311
Articolo 42 (<i>Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016 e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione</i>)	315
Articolo 43, commi 1-5 (<i>Ripresa della riscossione e rateizzazione tributi sospesi</i>)	321
Articolo 43, comma 5-bis (<i>Impianti a fune della regione Abruzzo</i>)	325
Articolo 43, comma 5-ter (<i>Imprese agricole danneggiate dalle gelate</i>)	327
Articolo 43-bis (<i>Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali colpiti da eventi sismici</i>)	329
Articolo 43-ter (<i>Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione</i>)	331
Articolo 43-quater (<i>Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti nel sisma di agosto 2016</i>)	333
Articolo 44 (<i>Proroga incentivi</i>)	335
Articolo 44, commi 1-bis e 1-ter (<i>Imprese nel settore turistico</i>)	337
Articolo 45 (<i>Compensazione perdita gettito TARI</i>)	339
Articolo 45-bis (<i>Erogazione ai comuni terremotati del 90% del FSC 2017</i>) ...	343
Articolo 46 (<i>Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia</i>)	345
Articolo 46-bis (<i>Imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi 2013-2015</i>)	349
Articolo 46-ter (<i>Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017</i>)	351
Articolo 46-quater (<i>Incentivi per l'acquisto di case antisismiche</i>)	353
Articolo 46-quinquies (<i>Personale uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila e dei comuni del cratere</i>)	357

Articolo 46-sexies (<i>Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012</i>)	359
Articolo 46-septies (<i>Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanità</i>)	361
Articolo 46-octies (<i>Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 8 del 2017</i>)	363
Articolo 46-novies (<i>Incremento del contingente di personale delle FFAA da destinare alle esigenze di sicurezza del G7</i>)	365
Articolo 47, commi 1-5 (<i>Interventi per il trasporto ferroviario</i>)	369
Articolo 47, comma 6 (<i>Finanziamento Grandi Stazioni</i>)	373
Articolo 47, comma 7 (<i>Ferrovie Sud Est</i>)	375
Articolo 47, comma 8 (<i>Prestazione di servizi di trasporto pubblico locale ferroviario nella regione siciliana e servizi interregionali</i>)	379
Articolo 47, comma 9 (<i>Trasporto ferroviario Torino-Lione</i>)	381
Articolo 47, commi 10 e 11 (<i>Fondo per l'ammodernamento dei carri merci</i>)	385
Articolo 47, commi 11-bis (<i>Collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il Continente</i>)	387
Articolo 47, commi 11-ter e 11-quater (<i>Trasporto merci in ambito ferroviario e portuale</i>)	389
Articolo 47, comma 11-quinquies (<i>Formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria</i>)	393
Articolo 47-bis (<i>Disposizioni in materia di trasporto su strada</i>)	395
Articolo 48 (<i>Misure urgenti per la promozione della concorrenza, la lotta all'evasione tariffaria e il miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale</i>)	399
Articolo 49 (<i>Disposizioni urgenti in materia di riordino di società</i>)	409
Articolo 50 (<i>Alitalia</i>)	419
Articolo 51 (<i>Contenimento dei costi del trasporto aereo</i>)	421
Articolo 52 (<i>Ciclovie turistiche</i>)	423
Articolo 52-bis (<i>Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma</i>)	427
Articolo 52-ter (<i>Pareri dell'ANAC</i>)	429
Articolo 52-quater (<i>Organizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione</i>) ..	433
Articolo 52-quinquies (<i>Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25</i>)	435
Articolo 53 (<i>APE</i>)	441

Articolo 53-bis (<i>Prepensionamento dei giornalisti</i>)	447
Articolo 53-ter (<i>Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa</i>)	451
Articolo 54 (<i>Documento unico di regolarità contributiva</i>)	453
Articolo 54-bis (<i>Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto famiglia. Contratto di prestazione occasionale</i>)	455
Articolo 55 (<i>Premi di produttività</i>)	461
Articolo 55-bis (<i>Fondo per il diritto al lavoro dei disabili</i>)	463
Articolo 55-ter (<i>Disposizione interpretativa relativa agli interventi del fondo bilaterale costituito nel settore della somministrazione di lavoro</i>)	465
Articolo 55-quater (<i>Trattamenti di integrazione salariale in deroga</i>)	467
Articolo 55-quinquies (<i>Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri</i>)	469
Articolo 56 (<i>Patent Box</i>)	471
Articolo 56-bis (<i>Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera</i>)	477
Articolo 57 (<i>Attrazione per gli investimenti</i>)	479
Articolo 57, comma 3-bis (<i>Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione</i>)	489
Articolo 57, comma 3-ter (<i>Start-up</i>)	491
Articolo 57, comma 3-quater (<i>Piano Industria 4.0</i>)	493
Articolo 57, comma 3-quinquies (<i>Incentivi ai bioliquidi sostenibili</i>)	495
Articolo 57-bis (<i>Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione</i>)	497
Articolo 57-ter (<i>Modifica in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili</i>)	499
Articolo 57-quater (<i>Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici</i>)	501
Articolo 58 (<i>Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve IRI presenti al momento della fuoriuscita dal regime</i>)	505
Articolo 59 (<i>Transfer pricing</i>)	507
Articolo 60 (<i>Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori</i>)	511

Articolo 60-bis (<i>Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti</i>)	515
Articolo 60-ter (<i>Semplificazione per progetti di Social Innovation</i>)	517
Articolo 60-quater (<i>Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'Amministrazione della giustizia</i>)	519
Articolo 60-quinquies (<i>Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in</i>).....	521
Articolo 60-sexies (<i>Cartolarizzazione di crediti</i>)	523
Articolo 61 (<i>Eventi sportivi di sci alpino</i>)	529
Articolo 62 (<i>Costruzione di impianti sportivi</i>)	541
Articolo 63 (<i>Misure per la Ryder Cup 2022</i>)	553
Articolo 64 (<i>Servizi nelle scuole</i>)	553
Articolo 64, comma 5-bis (<i>Mense biologiche</i>)	559
Articolo 64-bis (<i>Sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica</i>).....	561
Articolo 65 (<i>Finanziamento dell'Autorità di regolazione del settore postale</i>)	565
Articolo 65-bis (<i>Interventi di restauro e di risanamento conservativo</i>)	569
Articolo 65-ter (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	571
Articolo 66 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	573
Articolo 67 (<i>Entrata in vigore</i>).....	577

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – split payment)

L'**articolo 1**, modificato durante l'**esame parlamentare**, reca disposizioni volte a **estendere** l'ambito applicativo dello *split payment*, ovvero del meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta; in tal caso le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'IVA addebitata loro dai fornitori.

Per effetto delle norme in esame (**comma 1**), tale modalità di versamento è **estesa** all'IVA dovuta per **tutte le operazioni** (prestazioni di servizi e cessioni di beni) **effettuate** nei confronti **delle Pubbliche Amministrazioni** inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT.

Si prescrive che lo *split payment* si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti, tra cui **le società controllate** dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri e dagli enti territoriali, nonché le **società quotate**. Si dispone l'applicazione dello *split payment* ai **compensi per prestazioni di servizi** assoggettati a **ritenute alla fonte** a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei **professionisti**).

Per effetto delle **modifiche** apportate durante l'**esame parlamentare**, a richiesta, i cessionari o i committenti devono rilasciare un **documento** che attesti la loro **ricongiungibilità** ai soggetti cui si applicano le norme sullo *split payment*; i **cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione** devono **applicare tale modalità** di versamento dell'IVA. Sempre per effetto delle modifiche parlamentari, sono stati esclusi dall'applicazione delle norme sullo *split payment* gli **enti pubblici gestori di demanio collettivo**, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei **diritti collettivi di uso civico**.

Si affida ad un **decreto (modificato comma 3)** del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il **23 maggio 2017** (trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, **non ancora emanato**), il compito di individuare le disposizioni così introdotte in materia di estensione **dell'obbligo di applicazione** dello *split payment*. Ai sensi del **comma 4**, le nuove norme **si applicano** alle operazioni per le quali è stata emessa **fattura a partire dal 1° luglio 2017**. Durante l'esame parlamentare sono stati **introdotti i commi da 4-bis a 4-quinquies**, che prevedono:

- a partire dal 1° gennaio 2018, una **accelerazione dei rimborsi da conto fiscale** per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo *split payment*, con erogazione diretta da parte di Equitalia, sui **fondi di bilancio** resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, eliminando così i tempi **per l'accredito di specifici fondi** da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- un'**interpretazione autentica delle prestazioni qualificate come accessorie a fini IVA**, cui si applica il **medesimo trattamento dell'operazione**

principale alle condizioni di legge, con particolare riferimento al **settore dei trasporti**;

- l'estensione delle **disposizioni in tema di solidarietà nel pagamento dell'IVA** al settore dei **combustibili per autotrazione**.

Più in dettaglio il **comma 1, lettera a)** dell'**articolo 1** **amplia l'ambito applicativo** delle disposizioni concernenti lo *split payment*, estendendo tale meccanismo a **tutte** le operazioni effettuate nei confronti **delle Pubbliche Amministrazioni** inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT, in luogo di quelle effettuate nei confronti di enti ed organi individuati puntualmente dalla legge (a cui si applica il meccanismo dell'IVA a esigibilità differita, ai sensi dall'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972; in tali casi l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi).

Viene in particolare sostituito il comma 1 dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che ha introdotto tale meccanismo.

Per effetto delle **norme in commento**, il meccanismo dello *split payment* si applica a **tutte le operazioni** effettuate nei confronti della **Pubblica Amministrazione** inserite nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità pubblica).

Tale norma definisce amministrazioni pubbliche gli **enti e i soggetti** indicati **dall'ISTAT** a fini statistici nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel **conto economico consolidato** delle **Pubbliche Amministrazioni** (oggetto del comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni dei regolamenti dell'Unione europea), nonché le **Autorità indipendenti** e tutte le **pubbliche amministrazioni** individuate dall'articolo 1, comma 2, del **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**.

Ai sensi del menzionato articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie istituite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Agenzie fiscali). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, tale definizione si applica anche al CONI.

In sostanza, con le norme in esame, in luogo di applicarsi alle operazioni aventi come destinatari quelli specificamente individuati dalla legge di stabilità 2015, lo *split payment* trova applicazione **in generale** a tutte le operazioni rese nei confronti della **Pubblica Amministrazione**.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2015 aveva chiarito che, secondo le norme antecedenti, si dovevano ritenere **esclusi** dall’applicazione del meccanismo dello *split payment* gli enti previdenziali privati o privatizzati (essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l’applicazione della norma in commento), le aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e gli enti pubblici economici. Erano esclusi anche gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).

La **lettera b) del comma 1** introduce il **comma 1-bis e il comma 1-ter** all’articolo 17-ter. Durante **l’esame parlamentare** sono stati altresì introdotti i **commi 1-quater e 1-quinquies**.

Il **comma 1-bis** dell’articolo 17-ter **estende** ulteriormente l’ambito operativo del **meccanismo dello *split payment***.

In particolare, la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di alcuni soggetti che non rientrano nel menzionato conto consolidato ma – come riferisce il Governo nella relazione illustrativa – sono considerati ad “alta affidabilità fiscale”. Si tratta dei seguenti soggetti:

- a) società **controllate** direttamente **dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri**, ai sensi delle norme civilistiche (articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile; rispettivamente, le predette disposizioni definiscono “controllata” la società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; rispettivamente, controllo di diritto o di fatto) (**articolo 17-ter, introdotto comma 1-bis, lettera a)**);
- b) società **controllate** direttamente **dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni** (ai sensi del già richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, controllo di diritto) (**articolo 17-ter, introdotto comma 1-bis, lettera b)**);
- c) società **controllate direttamente o indirettamente**, ai sensi del richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle **società di cui alle lettere a) e b)**, ancorché queste ultime rientrino fra i soggetti qualificati come Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), ovvero siano società quotate (**articolo 17-ter, introdotto comma 1-bis, lettera c)**);
- d) **società quotate** inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le disposizioni affidano a un **decreto** del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (**articolo 17-ter, introdotto comma 1-bis, lettera d)**);

L'introdotta **comma 1-ter** chiarisce che le norme sullo *split payment* contenute nell'articolo 17-ter si applicano **fino al 31 dicembre 2017**, ovvero la data fissata dall'UE nella già menzionata decisione del Consiglio UE (decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, GUCE n. 217 del 18 agosto 2015) con la quale è stata autorizzata la scissione dei pagamenti.

Per effetto delle **modifiche** apportate durante l'**esame parlamentare** è stato aggiunto il **comma 1-quater**, ai sensi del quale, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un **documento** che attesti la loro **riconciliabilità** ai soggetti cui si applicano le norme sullo *split payment*. Si chiarisce che i **cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione** devono **applicare tale modalità** di versamento dell'IVA.

L'introdotta **comma 1-quinquies** **esclude** dall'applicazione delle norme sullo *split payment* gli **enti pubblici gestori di demanio collettivo**, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei **diritti collettivi di uso civico**.

La **lettera c)** del comma 1 dell'articolo 1 in esame **abroga il comma 2 dell'articolo 17-ter**, il quale esclude dall'applicazione dello *split payment* i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (comma 2 del nuovo articolo 17-ter).

Con l'abrogazione del comma 2, di conseguenza, anche detti **emolumenti** (dunque i compensi dei **professionisti**) sono assoggettati al meccanismo di *split payment* ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Per effetto delle **modifiche** apportate durante l'**esame parlamentare**, la **rubrica** dell'articolo 17-ter è stata sostituita con "**Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società**".

Il **comma 2** dell'articolo in esame apporta modifiche di coordinamento - conseguenti all'estensione operativa dello *split payment* - alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che regolano le conseguenze per l'omesso o ritardato versamento, da parte di cessionari e committenti, dell'IVA corrisposta con il meccanismo della scissione del pagamento.

In particolare si chiarisce l'applicabilità delle **sanzioni** previste dallo stesso comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell'imposta, a carico degli acquirenti di beni o servizi, a prescindere dalla forma giuridica che i medesimi rivestono. In tal caso si applicano le sanzioni previste per il ravvedimento operoso (30 per cento del *quantum* dovuto) e le somme dovute sono rimosse mediante atto di recupero dell'Agenzia delle entrate (di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Il **comma 3** dell'articolo 1 in esame, **modificato** durante l'esame alla Camera, affida ad un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il **23 maggio 2017** (30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame; la scadenza è peraltro decorsa senza che il decreto sia stato emanato), il compito di emanare le norme di attuazione dei già commentati commi 1 e 2 (in luogo delle disposizioni complessivamente introdotte dall'articolo in esame, come previsto dal testo originario del decreto-legge). La modifica sembra finalizzata ad affidare a un distinto provvedimento di rango secondario l'attuazione delle norme di cui al successivo comma 4-*bis*, in tema di accelerazione dei tempi per il rimborso IVA in conto fiscale (vd. *Infra*).

Il **comma 4** disciplina la **decorrenza** delle novelle di cui al comma 1. In particolare, le nuove norme **si applicano** alle operazioni per le quali è stata emessa **fattura a partire dal 1° luglio 2017**.

Il **comma 4-*bis***, **introdotto** durante l'esame parlamentare, prevede a partire dal **1° gennaio 2018** una **accelerazione dei rimborsi da conto fiscale** per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo *split payment*.

Per tali soggetti, i rimborsi sono pagati direttamente dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ovvero da Equitalia), sui **fondi di bilancio** resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (sulla contabilità speciale n. 1778), eliminando così i tempi **per l'accredito di specifici fondi** da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il **comma 4-*ter*** demanda a un decreto del MEF l'attuazione di tali disposizioni.

Anche il **comma 4-*quater*** è stato introdotto durante l'esame alla Camera: esso reca una **norma interpretativa** delle disposizioni che qualificano alcune **prestazioni come accessorie a fini IVA**, cui si applica il **medesimo trattamento dell'operazione principale** alle condizioni di legge. In particolare, le **prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri** sono **qualificate come accessorie** rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle **aliquote ridotte del 5 per cento** (prestazioni di **trasporto urbano di persone** effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare) e **del 10 per cento** (prestazioni di **trasporto di persone e dei rispettivi bagagli** al seguito), nonché, fino al 31 dicembre 2016, **esenti da imposta** (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante **veicoli da piazza**).

Il **comma 4-*quinqüies***, introdotto durante l'esame parlamentare, affida ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di **estendere** le disposizioni sulla **solidarietà nel pagamento dell'IVA** (di cui all'articolo 60-*bis* del citato D.P.R. n. 633 del 1972 e delle relative disposizioni di attuazione) anche al settore dei **combustibili per autotrazione**.

Il citato articolo 60-*bis* ha affidato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, il compito di individuare i

beni per i quali la responsabilità per il versamento dell'IVA grava solidalmente su cedente e **cessionario** soggetto agli adempimenti IVA, salva la possibilità di liberazione dall'obbligazione mediante prova documentale. Il D.M. 22 dicembre 2005 ha individuato le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni: *a)* autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; *b)* prodotti di telefonia e loro accessori; *c)* personal computer, componenti ed accessori; *d)* animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche; *d-bis)* pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori di gomma.

Articolo 1-bis
(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)

L'**articolo 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, prevede che le **società non residenti** che appartengono a gruppi **multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo** di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti possono accedere ad una **procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata** per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. In tal caso le **sanzioni amministrative sono ridotte** e il **reato di omessa dichiarazione non è punibile**.

In particolare, il **comma 1** prevede che le società e agli enti non residenti in Italia (società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, **non residenti** nel territorio dello Stato: art. 73, comma 1, lett. *d*), del TUIR), che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto di soggetti residenti (società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee e società cooperative europee: art. 73, comma 1, lett. *a*), del TUIR) o di stabili organizzazioni in Italia di società residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo in esame per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

Si ricorda che l'articolo 162 TUIR stabilisce che l'espressione **stabile organizzazione** designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. L'espressione comprende, in particolare, una sede di direzione, una succursale, un ufficio. Costituisce una stabile organizzazione dell'impresa il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

Il **comma 2** prevede che i soggetti sopra indicati interessati possono chiedere all'Agenzia delle entrate una **valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione** mediante un'istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo, disciplinato dal D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il regime dell'adempimento collaborativo

L'adempimento collaborativo è il regime agevolativo - introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2015, in attuazione della delega fiscale - che intende promuovere

l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate (*cooperative compliance*), basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari.

In fase di prima attuazione, al regime di *cooperative compliance* possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d'affari superiori ai 10 miliardi di euro. La soglia per partecipare al programma scende a un miliardo di euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin dall'avvio. Non sono previste soglie, invece, per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, ai sensi dell'articolo 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015 (si veda al riguardo la circolare 38/E del 16 settembre 2016 l'Agenzia delle entrate).

L'adempimento collaborativo comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia sia per i contribuenti ammessi. Nel corso della procedura può essere sottoscritto un accordo di adempimento collaborativo, che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute strategiche dall'impresa. Il contenuto dell'accordo vincola le parti per il periodo di imposta nel corso del quale è stata definita la soluzione condivisa e per i periodi di imposta successivi, salvo mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della comune valutazione.

Con il provvedimento del 14 aprile 2016 l'Agenzia delle entrate ha adottato le disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo: si segnala che nell'ambito del provvedimento è stato specificato che i contribuenti non residenti devono avere una stabile organizzazione in Italia.

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 128 del 2015 prevede diversi effetti di natura premiale per le imprese che intendono aderire al regime quali: i) la possibilità di accedere a una procedura abbreviata di interpello preventivo, nell'ambito della quale l'Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta; ii) l'applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell'impresa; iii) l'esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime; iv) la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia dell'elenco dei contribuenti che hanno aderito al regime.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016 è stato disciplinato l'interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo: sono indicati i termini e le modalità applicative attraverso le quali il contribuente può presentare l'istanza di interpello abbreviato, prima della scadenza dei termini previsti per l'assolvimento degli obblighi tributari.

Con il D.M. 30 dicembre 2016 è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo.

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 26 maggio 2017, ha emanato le disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo.

Il **comma 3** stabilisce che ai fini della **determinazione del fatturato consolidato** del gruppo multinazionale (che deve essere superiore a **1 miliardo** di euro), si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

Il **comma 4** prevede che ai fini della **determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** effettuate nel territorio dello Stato (che deve essere superiore a 50 milioni di euro), si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da soggetti, residenti o non residenti, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa destinataria della norma in esame, ne sono controllate o sono controllate dalla società che controlla l'impresa (situazioni contemplate dall'articolo 110, comma 7, del TUIR, in materia di *transfer pricing*: norma, tra l'altro, modificata dall'articolo 59 del provvedimento in esame).

Il **comma 5** dispone che nel caso in cui constati la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, l'Agenzia delle entrate invia al contribuente un **invito** al fine di **definire**, in contraddittorio, i **debiti tributari della stabile organizzazione** per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.

Il **comma 6** prevede che a coloro che, versando le somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 1997), estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, le **sanzioni** amministrative dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218 del 1997 sono **ridotte alla metà**.

La norma citata prevede che a seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella **misura di un terzo del minimo previsto dalla legge**, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 (controllo automatico), e dell'articolo 60, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (pagamento IVA accertata), nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Il **comma 7** dispone che a seguito del versamento previsto dal comma 6, comprensivo di sanzioni e interessi, e la conseguente estinzione del debito tributario, **il reato di omessa dichiarazione** (art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000) **non è punibile**.

Il **comma 8** prevede che **in caso di mancata sottoscrizione** dell'accertamento per adesione **ovvero di omesso o parziale versamento** delle somme dovute, **il reato** di omessa dichiarazione **rimane punibile**. Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. Tale accertamento si considera tempestivo anche **in deroga ai termini per l'accertamento** previsti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte sui redditi e dall'articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA (5 anni ovvero 7 anni in caso di omessa dichiarazione).

Il **comma 9** prevede che, in caso di versamento delle somme, l'Agenzia delle entrate comunica entro trenta giorni all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione, ai fini della non punibilità del reato di omessa dichiarazione.

Il **comma 10** stabilisce che i soggetti per i quali è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari con le modalità illustrate, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 128 del 2015.

Il **comma 11 esclude** dalla procedura di cooperazione e di collaborazione rafforzata le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza in esame. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle predette circostanze è stata acquisita da soggetti che svolgono le funzioni di supporto.

Il **comma 12 fa salva la facoltà** di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (in tema di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, c.d. **ruling internazionale**). Si ricorda che l'articolo 1, del D.Lgs. n. 147 del 2015 ha previsto una complessiva revisione della disciplina concernente gli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria, con l'introduzione di una nuova procedura che è stata ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare tramite tali accordi è possibile avere una valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una **stabile organizzazione** situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.

In estrema sintesi, il richiamato articolo 162 TUIR reca i principi e i criteri per l'individuazione di una stabile organizzazione di impresa; essa designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. In particolare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 162, il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o meno attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.

Il **comma 13** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame.

I **commi 14 e 15** stabiliscono che le entrate derivanti dall'articolo in esame affluiscono ad appositi capitoli del bilancio dello Stato e sono monitorate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le stesse **entrate** sono **destinate al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo per le politiche sociali** per un ammontare non inferiore a **100 milioni di euro annui**. La restante parte è destinata al **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**.

Si ricorda che il 4 maggio 2017 l'Agenzia delle entrate ha reso noto di aver siglato con **Google l'accertamento con adesione** per risolvere le potenziali controversie relative alle indagini fiscali, condotte dalla Guardia di finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, per il periodo tra il 2009 e il 2013. Google pagherà nel complesso oltre **306 milioni di euro**, comprensivi anche degli importi riferibili al biennio 2014 e 2015 e a un vecchio contenzioso relativo al periodo 2002-2006. Gli importi sono riferibili sia a Google Italy che a Google Ireland. Con Google sarà inoltre avviato un percorso per la stipula di accordi preventivi per la corretta tassazione in Italia in futuro delle attività riferibili al nostro Paese.

Si segnala che alla Commissione Finanze della Camera è assegnata la proposta di legge **A.C. 3076** Quintarelli volta a contrastare l'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica. La proposta di legge, oltre a modificare la definizione di stabile organizzazione, prevede una ritenuta fiscale del 25 per cento sui redditi derivanti dalle transazioni *on line* di prodotti o di servizi digitali presso un *e-commerce provider* estero (imprese senza stabile organizzazione in Italia). La proposta prevede che si considera in ogni caso sussistente una stabile organizzazione in Italia qualora si realizzi una presenza continuativa di attività *on line* riconducibili all'impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro.

Al Senato è in corso l'esame sul disegno di legge **A.S. 2526** recante "Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale".

Il decreto-legge n. n. 16 del 2014, abrogando il comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, ha eliminato l'obbligo ivi previsto di acquistare servizi di pubblicità *on*

line da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

Nel documento finale a seguito della riunione G7 dei Ministri delle Finanze, tenuta a Bari il 12 e 13 maggio 2017, si demanda all'OCSE (e in particolare alla Task Force on the Digital Economy - TFDE) di definire nel 2018 nuove opzioni di intervento sulla tassazione delle imprese digitali.

Articolo 1-ter
(Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure)

Inserisce l'articolo 1-bis, che apporta alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per la **collaborazione volontaria in materia fiscale** (cd. **voluntary disclosure**, articolo 5-octies del D.L. n. 167 del 1990).

Con un primo gruppo di modifiche (**comma 1, lettera a**) si dispone che, ai fini della collaborazione volontaria, se alla formazione del reddito complessivo concorrono **redditi di lavoro dipendente ed autonomo**, ad essi si applica la disciplina del **credito d'imposta per redditi prodotti all'estero** (detrazione dell'imposta pagata all'estero) anche **in caso di omessa presentazione della dichiarazione** o di **omessa indicazione dei redditi** prodotti all'estero. Tale disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione ed agli atti sanzionatori emanati in virtù della precedente *voluntary disclosure*, purché non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame) (**comma 2**).

Con una seconda modifica (**comma 1, lettera b**), sempre **ai fini della voluntary disclosure**, si **estende l'esonero** dagli **obblighi dichiarativi** previsto dalla legge anche con riferimento **all'IVIE** (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) **ed all'IVAFE** (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato), di cui all'articolo 19, rispettivamente commi 13 e 18, del D.L. n. 201 del 2011.

IVIE e IVAFE

L'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) è stata istituita con decorrenza dal primo gennaio 2012 e grava sugli immobili siti all'estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. I relativi soggetti passivo dell'imposta sono i proprietari dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili e non è dovuta se l'importo non supera la somma di euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.

L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del TUIR.

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

L'IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato) è stata istituita con decorrenza dal primo gennaio 2012. Essa è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione ed è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente dell'imposta si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

Con un terzo gruppo di modifiche (**comma 1, lettera c)**) si interviene sull'articolo 5-*octies*, comma 1, lettera g). Anzitutto si dispone che le **sanzioni** ivi previste non si applichino al caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, bensì all'ipotesi in cui non si provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini di legge. Sono

poi modificate le conseguenze **dell'insufficiente versamento** delle somme dovute. Fermo restando il recupero delle somme da parte dell'Agenzia delle entrate, con le modifiche in esame esso avviene non più sull'ammontare calcolato secondo quanto previsto per il mancato versamento (dunque con l'applicazione di una sanzione specifica), ma recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del dieci per cento. Viene inoltre introdotto **un limite all'importo delle somme da versare** in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello determinato per l'ipotesi di mancato spontaneo versamento in termini.

Articolo 1-quater
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi)

L'articolo **1-quater**, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che i certificati di regolarità fiscale siano rilasciati a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di voler accedere alla procedura di definizione agevolata dei debiti tributari di cui al D.L. 193/2016.

Il **comma 1** stabilisce che i certificati di regolarità fiscale, ivi compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto, ove il contribuente si intenda avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari di cui al decreto-legge n. 193 del 2016, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

Il **comma 2** chiarisce che la regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.

Il **comma 3** dispone che i rimborsi sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, limitatamente ai carichi definibili. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, l'erogazione del rimborso può essere sospesa.

Articolo 2 *(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)*

L'**articolo 2** è volto a modificare l'esercizio del **diritto alla detrazione dell'IVA**, che deve ora avvenire con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro Iva.

La modifica – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica - è finalizzata a determinare una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto, con l'obiettivo di favorire i controlli dell'amministrazione finanziaria e ridurre il *tax gap*.

Si ricorda che l'**articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972** (decreto IVA) stabilisce che dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate è detraibile l'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (vale a dire nel momento di effettuazione dell'operazione) e può essere esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa al secondo anno successivo** a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Con le modifiche introdotte all'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, quindi, la detrazione potrà essere esercitata **entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo** a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (data scadenza invio dichiarazione Iva) (**comma 1**).

Al riguardo occorrerebbe chiarire se la norma ha effetto anche sulle operazioni per le quali l'imposta era divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, ma per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non sarà ancora stato esercitato il diritto alla detrazione.

In tal caso, infatti, il nuovo termine potrebbe essere già decorso, rendendo così impossibile effettuare la detrazione.

Il **comma 2** modifica l'articolo 25, comma 1, del medesimo D.P.R. 633/72, stabilendo che i documenti di acquisto devono essere registrati nell'apposito registro Iva anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura, facendo, però, riferimento al medesimo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.

L'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA) prevede che il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati e deve annotarle nel registro Iva anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

La modifica specifica che la registrazione deve avvenire comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il nuovo comma 2-bis prevede l'applicazione delle norme commentate alle **fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017**.

Articolo 2-bis
(IVA vitto e alloggio per gli istituti per il
diritto allo studio universitario)

L'**articolo 2-bis**, introdotto durante l'esame parlamentare, **estende l'esenzione IVA** ai servizi di **vitto e alloggio** forniti agli studenti universitari dagli **istituti per il diritto allo studio universitario**.

In particolare, con una **norma di interpretazione autentica** - avente quindi carattere **retroattivo** – si chiarisce che tra i destinatari dell'esenzione IVA già prevista all'articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 per alcune prestazioni rese da **istituti o scuole riconosciuti** da pubbliche amministrazioni e da **ONLUS** rientrano anche i **servizi di vitto e di alloggio** resi in favore degli studenti universitari dagli **istituti** o enti per il **diritto alla studio universitario** istituiti dalle Regioni.

Attualmente, l'articolo 10, primo comma, n. 20), esenta da IVA le **prestazioni educative** dell'infanzia e della gioventù e quelle **didattiche** di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'**alloggio**, al **vitto** e alla **fornitura di libri e materiali didattici**, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le **lezioni relative a materie scolastiche e universitarie** impartite da insegnanti a titolo personale.

In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, **sono fatti salvi i comportamenti difformi** tenuti dagli istituti per il diritto allo studio universitario, per cui **non si dà luogo al rimborso dell'IVA** erroneamente applicata, né al recupero dell'IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta. Gli stessi soggetti devono operare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, ai sensi della norma che disciplina la rettifica della detrazione nei casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive (**comma 2**).

A copertura degli oneri conseguenti, la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (**comma 3**).

Articolo 3 ***(Contrasto delle indebite compensazioni)***

L'**articolo 3** riduce a **5.000** euro il limite oltre il quale è necessario il **visto di conformità** per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa **obbligatorio** l'uso dei **servizi telematici in tutti i casi di compensazione**.

Il **comma 1** modifica le disposizioni riguardanti il **visto di conformità** necessario per la **compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro** annui in materia di **imposte sui redditi e di IRAP** introdotto dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Si ricorda che attualmente il **comma 574** condiziona all'apposizione di **apposito visto di conformità**, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la **compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro** annui in materia di **imposte sui redditi e di IRAP** (disciplinata all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

La norma **ricalca quanto già previsto in ambito IVA** ai sensi dell'**articolo 10, comma 1, lett. a), n. 7) del decreto-legge n. 78 del 2009**, che condiziona l'utilizzo in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, all'obbligo di richiedere l'apposizione di apposito visto di conformità (di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, diretto ad attestare l'esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile (controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione), la presentazione di una **dichiarazione attestante l'esecuzione dei controlli**. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società (di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 322 del 1998), riguarda la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

In primo luogo si elimina il riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 relativo alle ritenute alla fonte oggetto di compensazione; inoltre il **limite** di 15.000 euro annui per la compensazione di crediti e debiti fiscali inerenti le imposte sui redditi e l'IRAP, oltre il quale è necessario il visto, **viene ridotto a 5.000 euro (lettera a)**.

La successiva **lettera b)** stabilisce che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in **violazione** dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle **sanzioni**.

Analogamente, il **comma 2** riduce da 15.000 a **5.000 euro annui** il limite dei crediti relativi all'**imposta sul valore aggiunto** da utilizzare in compensazione oltre il quale è necessario il **visto di conformità (lettera a), numero 1**, che modifica il citato articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

Anche in tal caso, il successivo **numero 2** stabilisce che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in **violazione** dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle **sanzioni**.

La **lettera b) del comma 2** provvede al **coordinamento formale** delle norme sul visto di conformità per le **start-up innovative**, specificando che per tali imprese, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la soglia per l'apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni è innalzata non più da 15.000 a 50.000 euro, ma dal nuovo limite di 5.000 sempre a 50.000 euro (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

Si ricorda che il **decreto legge n. 179 del 2012** ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di **nuove imprese innovative (start-up)**. La *start-up* deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato.

Il **comma 3** rende **obbligatorio** l'uso dei servizi **telematici in tutti i casi di compensazione**.

A tal fine è modificato il comma 49-*bis* dell'articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006, che consente **l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA** (annuali o infrannuali) superiori a una certa soglia **esclusivamente attraverso i servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, per effetto della norma in esame viene **eliminato il limite di 5.000 euro** oltre il quale l'utilizzo dei servizi telematici diveniva obbligatorio, rendendo quindi **obbligatorio** l'uso dei servizi **telematici in tutti i casi di compensazione di crediti IVA**; nello stesso tempo il predetto obbligo **si estende** ai crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**imposta regionale sulle attività produttive** nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il **comma 4**, infine, modifica le norme sulla **riscossione** coattiva dei **crediti d'imposta indebitamente utilizzati** in caso di inadempienza all'atto di recupero (articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), introducendo il **divieto di utilizzare la compensazione** per il pagamento delle somme dovute.

Si ricorda che i **commi 421-423 della legge finanziaria 2005** hanno introdotto norme sul recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati. In particolare, il comma 421 prevede che per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, anche parzialmente, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito **atto di recupero** motivato da notificare al contribuente. Il **comma 422** stabilisce che, in caso di **mancato pagamento**, anche parziale, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla **riscossione coattiva**. Il **comma 423** infine specifica che la **competenza** all'emanazione degli **atti di recupero**, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

Articolo 3, commi 4-ter-4-sexies
(Vittime del terrorismo e loro familiari)

I **commi 4-ter e 4-quater - inseriti dalla Camera** - recano norme in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari, con riferimento al collocamento obbligatorio ed ai trattamenti pensionistici. I **commi 4-quinquies e 4-sexies** recano le norme di copertura finanziaria e le clausole di monitoraggio e salvaguardia.

Il **comma 4-ter** estende il diritto all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio al coniuge e ad i figli di un soggetto vivente che abbia subito un'invalità permanente (di qualsiasi entità e grado) della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice¹; nella disciplina finora vigente, al coniuge ed ai figli suddetti è riconosciuto tale diritto solo nei casi in cui il soggetto sia deceduto (per qualsiasi causa).

Per i soggetti interessati dall'estensione la norma fa riferimento alle medesime modalità di applicazione del collocamento obbligatorio vigenti per le categorie in oggetto.

Il **comma 4-quater** concerne i trattamenti pensionistici sia dei soggetti che abbiano subito un'invalità permanente a causa degli atti summenzionati sia dei loro familiari (ivi compreso il trattamento in favore dei superstiti). La nuova norma sostituisce, a decorrere dal 2018, con un autonomo meccanismo di adeguamento annuale l'attuale criterio - vigente esclusivamente per i trattamenti diretti degli invalidi suddetti e per i trattamenti in favore dei loro superstiti -, costituito dall'adeguamento "costante" dell'importo al "trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità".

I **commi 4-quinquies e 4-sexies** recano le norme di copertura finanziaria e le clausole di monitoraggio e salvaguardia, con riferimento agli oneri derivanti dal **comma 4-quater**.

¹ Nella fattispecie rientrano anche, rispettivamente per il coniuge e per i figli, i casi in cui il matrimonio sia stato contratto o le nascite si siano verificate successivamente all'evento terroristico.

Articolo 4 *(Regime fiscale delle locazioni brevi)*

L'**articolo 4** consente di optare per l'applicazione della **cedolare secca con aliquota al 21 per cento** sui **redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo**, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche *on line*. Tali norme si applicano per i **contratti stipulati dal 1 giugno 2017**. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli **intermediari**; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una **ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito**, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.

Il **comma 1** definisce l'ambito di applicazione della nuova disposizione e a tal fine individua come **locazioni brevi** i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di **durata non superiore a 30 giorni**, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. La nuova disciplina è applicabile sia nel caso che i contratti vengano stipulati direttamente tra proprietari e locatari, sia nel caso che intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *online*. Riguardo alla modalità online, una **modifica introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati** specifica che le locazioni brevi possono essere stipulate anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Se le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione, si esclude tale tipologia contrattuale e si rientra nella casistica dei contratti stipulati nell'esercizio d'impresa.

Il **comma 2** dispone che sui **redditi** derivanti dai **contratti stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017** si applicano le disposizioni relative alla **cedolare secca** di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 confermando l'applicazione dell'aliquota del 21% in caso di opzione per l'impost sostitutiva nella forma della cedolare secca.

La c.d. "cedolare secca", introdotta dall'articolo 3 del citato D.Lgs. 23/2011 è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione di beni immobili. In caso di opzione non si paga l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta di questa imposta sostitutiva implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata

dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione. Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. L'opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze. L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E' però prevista un'aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe); per essi l'aliquota è del 15% , ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. È possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi.

Inoltre, in via generale si rammenta che per i contratti di locazione di durata inferiore ai 30 giorni non sussiste l'obbligo di registrazione². Tuttavia il comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 23/2011 stabilisce che "... *La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione*". Dunque, la legislazione previgente già prevede che nel caso di contratto di durata inferiore a 30 giorni il proprietario possa comunque optare per il regime della cedolare secca.

Il **comma 3** specifica che le disposizioni recate dal precedente comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

La norma parlando di corrispettivi lordi sembra includere nei redditi derivanti da sublocazione e da contratto del comodatario anche i rimborsi delle spese sostenute dal locatore; si evidenzia che nelle locazioni tipiche la base imponibile non comprende il rimborso documentato delle citate spese.

Il contenuto del comma in esame, per i soli contratti di sublocazione, si presenta innovativo rispetto alla previgente normativa; infatti i redditi derivanti da tali tipologie di contratti sono rientrati, finora, nei redditi diversi³ e pertanto esclusi dalla possibilità di applicazione del regime della cedolare secca che rappresenta un'imposta sostitutiva prevista per i soli redditi fondiari. In tale ottica e considerando che la cedolare secca è un regime opzionale occorre verificare che non si abbiano oneri per il bilancio dello stato a titolo di minor gettito.

Il **comma 3-bis, inserito durante l'esame presso la Camera**, demanda ad un regolamento ministeriale la possibilità di **definire**, ai fini dell'applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i **criteri in base ai quali l'attività di locazione** oggetto dello speciale regime si **presume svolta in forma**

² Al riguardo si ricorda che al fine di verificare o meno l'obbligo di registrazione, la durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione anche di durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell'anno con il medesimo locatario (Circolare n. 12 del 16 gennaio 1998).

³ Articolo 67 del TUIR 917/1986.

imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile (la disposizione richiama in l'art. 2082 c.c. che definisce la nozione di imprenditore) e di quelle fiscali che rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986, TUIR), anche avendo riguardo al **numero degli immobili locati** e della **durata delle locazioni nell'anno solare**.

Il **comma 4**, al fine di contrastare fenomeni evasivi⁴, dispone che i soggetti che svolgono attività di **intermediazione** immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici (secondo una specificazione introdotta in prima lettura in analogia alla modifica al comma 1), mettendo in contatto le parti della locazione, devono trasmettere (entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo una **modifica apportata dalla Camera**) **i dati relativi ai contratti** conclusi tramite il loro operato mediante la dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4, del D.P.R. 322/1998.

Sinteticamente il citato articolo 4 del D.P.R. 322/1998 dispone che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini INPS ed INAIL relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità a modelli approvati. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 471/1997⁵. E' prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Ai sensi del **comma 5** gli **intermediari** che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in qualità di sostituti d'imposta, effettuano una **ritenuta del 21 per cento** sull'ammontare dei **corrispettivi incassati all'atto dell'accredito**, provvedono al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello unico di versamento (F24) secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 e inviano la certificazione ai sensi dell'articolo 4 del citato D.P.R. 322/1998. La norma, che ha il chiaro intento di contrastare i fenomeni evasivi, specifica che nel caso di mancato

⁴ Sul punto la RT annessa al provvedimento in esame specifica che da un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia sull'attività di accertamento risulta che un soggetto su quattro di coloro che affittano la propria abitazione o una camera dichiara al fisco gli affitti percepiti.

⁵ Il comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 dispone la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

esercizio dell'opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata sarà considerata dal beneficiario (locatore) a titolo di acconto; qualora invece si opti per l'imposta sostitutiva la ritenuta opererà a titolo di imposta.

Con **modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera**:

- è riformulata la disposizione specificando che i soggetti operano la ritenuta del 21 per cento all'atto **del pagamento del beneficiario** (non più, come nel testo del decreto-legge, "all'atto dell'incasso"), **qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi**;
- è soppresso il riferimento alla finalità relativa al **contrasto all'evasione fiscale**;
- è specificato che i soggetti destinatari della norma sono quelli **residenti nel territorio dello Stato** che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

L'articolo 17 del citato D.Lgs. 241/1997 contiene le norme in materia di versamento unitario e di compensazione di debiti e crediti di tributi di diverso genere (in via generale imposte dirette, indirette, somme a titolo di INPS ed INAIL nonché tributi locali).

Durante l'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti i nuovi commi 5-bis e 5-ter. Con il comma *5-bis* si prevede che gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo di ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il **comma 5-ter** prevede che il soggetto che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Il **comma 6** prevede che la **disciplina attuativa** della nuova normativa, insieme a quella relativa alla trasmissione e conservazione dei dati da parte degli intermediari, saranno adottate con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto all'esame.

Secondo il **comma 7 del testo del decreto-legge**, l'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione *online* al

fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso le citate mediazioni.

Tale disposizione è stata espunta con una modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Il nuovo comma 7 consente, **a decorrere dal 2017**, ai comuni di **istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga** alle norme della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015, modificata dalla legge di bilancio 2017) che **sospendono**, per gli anni 2016 e 2017, **l'efficacia delle deliberazioni comunali** nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Si ricorda che l'articolo 4 del D.Lgs. 23 del 2011 attribuisce ai comuni la facoltà di istituire una **imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da: comuni capoluogo di provincia; unioni dei comuni; comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio comunale, è applicabile - secondo criteri di gradualità - in proporzione al prezzo, sino all'ammontare di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a: interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali; relativi servizi pubblici locali. L'articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 2010 ha consentito a Roma Capitale, tra le misure volte a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, di istituire un **contributo di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.

È stato infine aggiunto un nuovo comma 7-bis, che con una norma di interpretazione autentica chiarisce che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Articolo 4-bis
(Cessione delle detrazioni per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini)

L'**articolo 4-bis**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica la disciplina in materia di **cessione delle detrazioni** spettanti per interventi di **incremento dell'efficienza energetica nei condomini**. In primo luogo si estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. In secondo luogo si prevede che la **detrazione** può essere **ceduta** anche **ad altri soggetti privati**, con la facoltà di **successiva cessione del credito**.

L'**articolo 4-bis** modifica l'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 in tema di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica degli edifici.

In particolare il **comma 1, lett. a)** sostituisce il comma 2-ter prevedendo che i soggetti incapienti (pensionati, dipendenti e autonomi) possono cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al **31 dicembre 2021** (in luogo del previgente 31 dicembre 2017) per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Tra gli interventi interessati sono compresi quelli, disciplinati dalla legge di bilancio 2017, che danno luogo alle detrazioni maggiorate del 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e del 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (art. 14, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 63 del 2013)

Si prevede, inoltre, che è **possibile cedere il credito d'imposta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito**. Per tali soggetti viene quindi **eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari**.

La cessione è consentita purché le condizioni di incapacienza sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (modifiche all'articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).

Si ricorda che il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (introdotto dalla legge n. 208 del 2015), ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (prorogato al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 232

del 2016, art. 1, comma 2, lett. *a*) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella *no tax area* (pensionati, dipendenti e autonomi) possono cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell' Agenzia delle entrate. I soggetti incapienti a cui è stata attribuita tale facoltà sono quelli indicati dall'articolo 11, comma 2 (pensionati), dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*) (lavoratori dipendenti), e comma 5, lettera *a*) (lavoratori autonomi), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Si ricorda che in attuazione di tale norma l' Agenzia delle entrate ha adottato il provvedimento del 22 marzo 2016 che ha definito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.

Il comma 1, lett. *b*) sostituisce il comma 2-*quinquies* in materia dei controlli dell'ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70 per cento) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75 per cento). A seguito delle modifiche apportate si prevede che tali controlli siano effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per tali controlli da parte dell'ENEA è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all'articolo 14, comma 2-*quinquies*, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 1, lett. *c*) modifica il comma 2-*sexies* dell'articolo 14, (introdotto dalla legge n. 232 del 2016) al fine di **chiarire** che per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70 e del 75 per cento, a decorrere al 1° gennaio 2017, per i **soggetti beneficiari diversi da quelli che si trovano nella *no tax area*** (indicati al comma 2-*ter*) rimane ferma **l'esclusione della cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari** (abolita invece per gli incapienti). Tali soggetti possono quindi esercitare l'opzione per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile, ma non ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell'economia e finanze), nonché sul Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

Articolo 5 ***(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)***

L'**articolo 5** dispone la **variazione della tassazione sui tabacchi**, al fine di assicurare un **gettito** annuo non inferiore a **83 milioni di euro per il 2017** e a **125 milioni a decorrere dal 2018**, a tal fine affidando la modifica delle componenti dell'accisa ad apposito decreto ministeriale.

Più in dettaglio, le norme in esame (**comma 1**) dispongono la **variazione** di alcune **componenti e misure che costituiscono l'accisa sui tabacchi lavorati** (indicate all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188), in misura tale da **assicurare un gettito su base annua non inferiore a 83 milioni** di euro per il **2017** e a **125 milioni** a decorrere dal **2018**.

Il **comma 2** stabilisce che il **decreto ministeriale** con il quale è adottata **tale variazione** è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

L'articolo 1, comma 2, lettera *a*) sopra richiamato consente al **Ministro dell'economia e delle finanze**, con proprio **decreto** e su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di variare, tra l'altro:

- le **aliquote di base delle accise sui tabacchi lavorati** (di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995);
- la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera *a*) del medesimo articolo 39-*octies* che, per le sigarette, è una **quota dell'accisa** costituita da un **importo specifico fisso per unità di prodotto**, pari attualmente al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" (prezzo medio ponderato); gli importi di cui ai commi 5 (**accisa minima sui sigari e sigaretti**, pari attualmente a 25 euro per chilogrammo convenzionale, e **accisa minima sul tabacco trinciato a taglio**, pari a 115 euro il chilogrammo) e 6 (**onere fiscale minimo sulle sigarette**, attualmente pari ad euro 170,54 per chilogrammo convenzionale) del medesimo articolo.

Per quanto concerne più in particolare **la tassazione delle sigarette** occorre rammentare che la relativa disciplina di riferimento si rinviene innanzitutto in ambito comunitario e, in particolare, nella **Direttiva n. 2011/64**, il cui obiettivo è quello di fissare principi cardine cui gli Stati membri dell'Unione devono conformare i rispettivi ordinamenti, in modo da garantire una imposizione fiscale che non pregiudichi il corretto funzionamento del mercato interno e condizioni neutre di concorrenza.

In Italia l'imposizione fiscale sulle sigarette è disciplinata dal D.Lgs. n. 504/1995, le cui norme sono state più volte modificate dal legislatore (da ultimo, con il D.Lgs. n. 188/2014, in attuazione della delega fiscale). Del sopraccitato

decreto legislativo assumono rilievo gli articoli 39-*quinquies* e 39-*octies*, ove si prevede che:

- (i) l'ammontare dell'accisa applicata sulle sigarette è costituita dalla somma:
- a) dell'accisa "*specificata*", di importo fisso per unità di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP (art. 39-*octies*, comma 3 lett. a), che è «*determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette*» (art. 39-*quinquies*, comma 2);
 - b) e dell'accisa "*ad valorem*", di importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul PMP dell'accisa globale sul medesimo PMP, diminuita dell'importo di cui al precedente punto (i);
- (ii) l'importo percepito a titolo di "accisa globale" varia secondo il prezzo di vendita delle sigarette, essendo calcolata in base al PMP (art. 39-*octies*, comma 4);
- (iii) l'«*onere fiscale minimo*» è pari a € 170,54/kg (art. 39-*octies*, comma 6) e si applica alle sigarette con «*prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto [...] e dell'accisa [determinata nelle modalità di cui al precedente punto (i)] risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo*» (art. 39-*octies*, comma 7).

Il meccanismo di tassazione cui si è appena fatto riferimento è stato istituito, per effetto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 504/1995 dal d.lgs. n. 188/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La tassazione delle sigarette è inoltre disciplinata dall'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 188/2014, il quale dispone che, «*con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate*»:

- le aliquote di base applicate sulle sigarette fino allo 0,5 punti percentuali;
- la misura percentuale dell'aliquota specifica fino a 2,5 punti percentuali;
- la misura dell'OFM (attualmente pari a € 170, 54/kg), fino a € 5,00.

L'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 188/2014 conferisce al MEF il potere di modificare, con apposito decreto, i parametri fiscali. L'esercizio della prerogativa conferita al Ministero da tale norma di legge incontra tuttavia stringenti limiti. In primo luogo, il Ministero deve operare su proposta del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In secondo luogo, il decreto di modifica dei

Parametri Fiscali non può prescindere dall'andamento dei consumi e dal livello dei prezzi di vendita delle sigarette.

Infine, la variazione dei parametri fiscali deve:

- assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dall'imposizione fiscale sulle sigarette;
- essere conforme ai principi sottesi alla disciplina di riferimento che, come già precisato, deve garantire condizioni neutre di concorrenza e assicurare un sistema di prezzi che si formino liberamente.

Articolo 5-bis

(Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo)

Il presente articolo estende al settore dei tabacchi le procedure di rimozione dai siti web dell'offerta presentata in difetto di titolo valido o dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, finora operanti, alle medesime condizioni, per il settore dei giochi. Tale estensione riguarda anche l'apparato sanzionatorio. Viene poi sanzionata anche l'attività pubblicitaria inerente sia al settore dei giochi che a quello dei tabacchi, laddove i prodotti e i servizi pubblicizzati non rispondano ai requisiti di legge.

Il comma 1 aggiunge i seguenti commi all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Il **comma 50-bis** prevede che con le medesime modalità stabilite in attuazione del comma 50 (*i.e. quelle definite con il D.Dirett. 29 maggio 2007 e il D.Dirett. 10 giugno 2008*), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti *web* contenenti:

a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 6 del 2016 (requisiti per la vendita di sigarette elettroniche), o di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 (*sigari, sigarette, sigaretti, tabacchi da fumo, da fiuto, da masticare, da inalazione*), in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 6 del 2016 (*che vieta la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato*), e delle disposizioni di cui alla legge n. 1293 del 1957 (*inerenti alla distribuzione e vendita dei generi di monopolio*);

b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) e di cui al comma 50 della legge n. 296 del 2007 (*si tratta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione*);

c) *software* relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.

Il comma **50-ter** stabilisce che l'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo comma 50 (*da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata*), graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma **50-quater** prevede che, nei casi in cui nello stesso sito *web*, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 50-*bis*, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito *web* senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Articolo 6 ***(Disposizioni in materia di giochi)***

L'**articolo 6** incrementa la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, quali le cd. "new slot" (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.

Il **comma 1** fissa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*apparecchi idonei per il gioco lecito, con elementi di abilità, costo della partita non superiore ad 1 euro, durata minima della partita di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate*), in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate (*attualmente tale misura è pari al 17,5 per cento*).

La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico (*apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa*) è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate (*attualmente tale misura è pari al 5,5 per cento*).

Gli apparecchi riferiti all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono le c.d. "new slot" (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso è precluso ai minori d'età.

Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 17,5 per cento delle somme giocate (quindi al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede in aumento di un 1,5 punti percentuali (da 17,5% a 19%).

Si precisa che con l'articolo 1, comma 918, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208), la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 4,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 13% al 17,5%. Lo stesso comma, peraltro, ha previsto anche la riduzione della percentuale di vincita (*pay out*) dal 74% al 70% delle somme giocate.

In connessione con tali modifiche, il comma 920 dello stesso articolo 1 ha abrogato il comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), il quale aveva previsto un prelievo sulla filiera di 500 milioni annui.

In sostanza, considerato che la riduzione del prelievo di 500 milioni corrisponde a circa due punti di PREU, con la citata legge di stabilità per il 2016 l'incremento effettivo della tassazione gravante sulla filiera è stato di 2,5 punti percentuali, mentre la riduzione del *pay out* è stata, come detto, di 4 punti.

Poiché l'incremento del PREU ha avuto effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2016, mentre la sostituzione delle schede per la modifica del *pay out* è stata completata nel periodo giugno-luglio 2016, può ritenersi che la filiera abbia recuperato, nel corso dell'anno 2016, la maggiore tassazione di 2,5 punti percentuali, potendo traslare sui giocatori, a partire da agosto, minori vincite pari a 4 punti percentuali.

A partire dal 2017 la filiera, a parità di gettito, realizzerebbe un maggiore ricavo, costituito dalla differenza tra il minore *pay out* e la maggiore tassazione effettiva (i 500 milioni previsti dalla legge di stabilità per il 2015, infatti, erano espressamente posti a carico della filiera).

Alla luce di quanto sopra, con l'incremento di PREU previsto dalla norma in esame viene a riequilibrarsi il peso fiscale gravante sul giocatore e sulla filiera, nel senso che i 4 punti percentuali di minori vincite saranno destinati interamente all'Erario.

La norma prevede altresì l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicato sulla raccolta derivante dal gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si tratta delle c.d. VLT, che possono essere installate solo in sale in cui è precluso l'ingresso ai minori di età (Sale VLT, Sale Scommesse, sale Bingo).

Attualmente su tali apparecchi è applicato un prelievo erariale unico pari al 5,5 per cento delle somme giocate (al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5% a 6%).

Si precisa che con l'articolo 1, comma 919, della legge di stabilità per il 2016, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola è già stata incrementata di 0,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 5% al 5,5%.

Il **comma 2** fissa la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004, all'8 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017 (*l'aliquota attuale è al 6% e incide sull'intero valore della vincita*).

Il **comma 3** fissa al 12 per cento (*finora è al 6 per cento*), a decorrere dal 1° ottobre 2017, il prelievo erariale unico sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 (*che intendeva assicurare all'erario, attraverso un articolato disegno di interventi nel settore dei giochi, un gettito annuo non inferiore a 1,5 miliardi di euro a decorrere dal 2012*), trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Il **comma 4** fissa al 12 per cento (*finora è al 6 per cento*), a decorrere dal 1° ottobre 2017, il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3 in relazione ai seguenti giochi, anche se a distanza:

a) Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

b) Enalotto, Superstar.

Il **comma 4-bis**, modificando l'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, consente la deroga al divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga della concessione di gioco per la raccolta del Bingo, a quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 6-bis
(Riduzione degli apparecchi da divertimento)

L'articolo dispone la riduzione del numero di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo un crono-programma che prevede un numero di tali apparecchi pari a 265.000 alla data del 30 aprile 2018, in vista della loro completa dismissione per la fine del 2019.

Il **comma 1** dispone che la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, con elementi di abilità, costo della partita non superiore ad 1 euro, durata minima della partita di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate*), attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (*che prevede inoltre la loro dismissione entro il 31 dicembre 2019*), è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:

a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;

b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.

Il **comma 2** prevede che, a tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera *a*) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.

Il **comma 3** stabilisce che, qualora alle date di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi.

La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

Articolo 7
(Rideterminazione delle aliquote dell'ACE)

L'articolo 7 del decreto-legge modifica il regime **dell'ACE** (aiuto alla crescita economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del **rendimento nozionale**, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Le norme in commento dunque eliminano dalle vigenti norme il **riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010** e introducono, per il calcolo del beneficio, una **base di riferimento mobile**, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.

Tale articolo è stato modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati: sono state soppresse le norme che, per il calcolo del beneficio, introducevano una **base di riferimento mobile** (cd. criterio incrementale su base mobile); tale previsione viene sostituita da una **riduzione delle aliquote ACE**. È stata conseguentemente modificata la **rubrica** dell'articolo (che nel testo del decreto-legge così recita: "Rideterminazione della base ACE").

Il **comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge** in argomento modifica in più parti (commi 2, 5 e 6-*bis*) l'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo della disciplina dell'ACE.

Nella nuova versione, proposta dopo la prima lettura parlamentare, è modificato il solo comma 3 del citato art. 1.

Con l'articolo 1 del D.L. 201/2011 è stato introdotto, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, un trattamento fiscale agevolato (ACE: aiuto alla crescita economica) alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Tale regime agevolato introduce una deduzione dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio; in origine l'agevolazione ha trovato applicazione con modalità differenti per le società di capitale e per i soggetti IRPEF. Per gli esercizi 2011/2013 il rendimento nozionale è fissato al 3% e si applica all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 senza considerare l'utile conseguito in tale esercizio che quindi se non distribuito concorre quale incremento di capitale per tutto l'esercizio 2011. Per potenziare gli effetti della deduzione ACE l'articolo 1, commi 137 e 138 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto un innalzamento del rendimento portandolo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 al 4%, per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 al 4,5% e per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 al 4,75%. Successivamente, con l'articolo 1, comma 550, lettera c) della L 232/2016, è stato previsto che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l'aliquota si riduce al 2,3%, mentre dall'ottavo periodo di imposta l'aliquota è fissata al 2,7%; la medesima disposizione normativa ha poi previsto diverse altre modifiche in

tema di riportabilità delle perdite nelle operazioni straordinarie di gestione (fusioni, scissioni e conferimenti di attivo), nonché di definizione della variazione in aumento del capitale proprio per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione.

Per la parte che qui più interessa, in quanto soggetta alle modifiche in esame, si specifica che la citata L 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha cambiato le regole per il calcolo dell'ACE per i soggetti IRPEF, estendendo loro le regole previste per le società di capitali. Infatti per i soggetti IRPEF ed IRES, a partire dal periodo d'imposta 2016, rileva come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Quindi per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che nel 2016 applicano il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell'ACE di partenza la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quanto risultava al 31 dicembre 2010. Per questi soggetti quindi a tale differenza si sommano gli incrementi eventualmente registrati nel 2016, determinati con le regole previste per i soggetti IRES. Le nuove norme in esame invece hanno come obiettivo, così come peraltro evidenziato in relazione illustrativa, il definitivo abbandono del criterio differenziale per i soggetti IRPEF a favore dell'utilizzo esclusivo del solo criterio incrementale previsto per i soggetti IRES.

Con la **nuova versione del comma 1**, si dispone che **dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota** per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata **all'1,5 per cento** in luogo del 2,7 per cento. Inoltre la misura di aliquota è disposta per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017** è fissata nella misura **dell'1,6 per cento**, in luogo del 2,3 per cento.

Si propone inoltre la soppressione delle disposizioni vigenti qui di seguito illustrate.

Con la **lettera a) del comma 1 del testo del decreto-legge in conversione** si modifica sia il comma 2, sia il comma 5 del citato articolo 1 del D.L. 201/2011. La novella relativa al comma 2 pone quale valore base di riferimento, su cui calcolare l'incremento del capitale proprio, quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, eliminando così la base fissa che, precedentemente, era riferita la 31 dicembre 2010.

La relazione illustrativa sul punto evidenzia, a titolo esemplificativo, che la variazione del capitale proprio nel 2017 deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarà quello a fine 2013.

Si rammenta che applicando l'aliquota percentuale di cui al comma 3 del citato articolo 1 del D.L. 201/2011 alla variazione in aumento del capitale proprio, si ottiene il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

La novella relativa al comma 5, conseguentemente, specifica che il capitale proprio esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (e non più quindi quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010) è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Con la **lettera b)** si modifica il comma 6-bis del citato D.L. 201/2011 indicando, anche in tal caso, che la variazione in aumento del capitale proprio⁶ non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti nel bilancio relativo al quinto esercizio precedente (modificando quindi il riferimento temporale fisso previsto precedentemente nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010).

Rimangono ferme le disposizioni recate dal comma 2. Tale comma dispone che la nuova disciplina si applichi a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016; pertanto le novelle saranno applicabili dal 2017.

Si propone la soppressione del comma 3 del testo del decreto-legge

Il **comma 3** citato sostituisce il comma 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017); rispetto alla precedente disciplina, per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria⁷, si modifica, esclusivamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, il calcolo dell'incremento del capitale proprio per il quale rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica l'articolo 1, comma 7 del citato D.L. 201/2011.

In via esemplificativa e chiarificatrice la relazione illustrativa evidenzia che mentre per il 2016 la base ACE sarà calcolata secondo le disposizioni previgenti⁸, per il 2017 la base ACE dovrà essere calcolata come variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2017 rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2015 a cui si aggiungerà la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 (ossia gli anni che consentono di completare il quinquennio). A decorrere dal 2020 anche per tali soggetti il calcolo della base ACE avverrà in base al solo criterio "incrementale", cioè quello previsto per i soggetti IRES.

Il comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 201/2011 è stato sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dalla lettera e) dell'articolo 1, comma 550 della citata L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

La relazione illustrativa contiene infine una tabella, qui sotto riprodotta, che dà conto della progressiva sostituzione del criterio differenziale con quello incrementale per i soggetti IRPEF.

⁶ Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione.

⁷ Cioè i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 201/2011.

⁸ Cioè la citata l. 232/2016, legge di bilancio per il 2017.

Annualità d'imposta	Criterio Incrementale"	Criterio "Differenziale"
2016	2016	2015 - 2010
2017	2016 + 2017	2015 - 2012
2018	2016 + 2017 + 2018	2015 - 2013
2019	2016 + 2017 + 2018 + 2019	2015 - 2014
2020	2016+2017+2018+2019+ 2020	

Il nuovo comma 3, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, corrisponde al comma 4 del testo del decreto-legge. Esso definisce le modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017; ai fini dell'imposta sul reddito delle società il calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 8 *(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)*

L'**articolo 8**, modificato alla Camera, **amplia i limiti di pignorabilità degli immobili** da parte del **concessionario della riscossione**. In particolare, si prevede che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro. La norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione.

Durante l'esame parlamentare è stato inserito il comma 1-bis, volto a garantire la **validità dell'atto** avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la **mancanza** nell'atto del riferimento alle **planimetrie** o della dichiarazione di **conformità**, ovvero la mancanza **dell'attestazione di conformità** rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l'atto **con atto successivo** che contenga le menzioni omesse.

Si ricorda che l'articolo 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 (modificato da ultimo dall'articolo 52 del D.L. 69/2013) prevede la **impignorabilità dell'unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore**, escludendo la possibilità che l'agente possa avviare l'espropriazione forzata immobiliare. Nell'ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, è riconosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell'ordinamento processuale.

Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se **l'importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a centoventimila euro** (il precedente limite, modificato da ultimo dal D.L. n. 16 del 2012, era di ventimila euro). In tal caso **l'espropriazione può essere avviata** se è stata iscritta **ipoteca** e sono **decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione** senza che il debito sia stato estinto (comma 1, lett. b)).

Il **comma 2** dell'articolo 76 prevede, quindi, che **il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore "del bene"**, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è **inferiore all'importo** indicato nel comma 1 (ovvero **centoventimila euro**).

Con la norma in commento, pertanto, si prevede che **il limite di centoventimila euro** del valore, al di sotto del quale non si può procedere all'espropriazione, si considera in riferimento anche a **più immobili dello stesso debitore**. Pertanto, ferma restando l'impignorabilità dell'unico immobile (non di lusso) di proprietà del debitore, tutti gli altri immobili dello stesso, a prescindere dal loro singolo valore, risultano pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a centoventimila euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite.

Al riguardo la relazione governativa afferma che con la possibilità di agire in via esecutiva su più immobili, del valore complessivo superiore a centoventimila euro, dovrebbe determinarsi, ai fini della riscossione, un effetto deterrente nei confronti dei contribuenti sottoposti a procedura ipotecaria (preavviso di ipoteca e iscrizione di ipoteca).

Durante l'esame parlamentare è stato inserito **il comma 1-bis**, il quale a sua volta introduce il **comma 1-ter all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52**, volto a garantire la **validità dell'atto** avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la **manca**za nell'atto del riferimento alle **planimetrie** o della dichiarazione di **conformità**, ovvero la mancanza **dell'attestazione di conformità** rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l'atto **con atto successivo** che contenga le menzioni omesse.

L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce ed è dunque **esente** dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e soggetto a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di cinquanta euro (ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Si ricorda che il vigente articolo 29 impone, per gli atti di allegare, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, che può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

Articolo 9 (*Clausole di salvaguardia IVA e accise*)

L'**articolo 9** interviene sulla **clausola di salvaguardia** introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica **rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018**, che vengono in parte **posticipati** agli anni successivi.

Si ricorda che i commi 718 e 719 della **legge di stabilità 2015** hanno introdotto una nuova **clausola di salvaguardia** a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le **aliquote IVA** ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le **accise** su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate **non inferiori a 700 milioni** di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016.

Successivamente, la **legge di stabilità 2016** e la **legge di bilancio 2017** hanno **rinviiato** la **decorrenza** degli **aumenti IVA**, rispettivamente, al 2017 ed al **2018**; hanno inoltre **ridotto** gli aumenti dell'**accisa a 350 milioni di euro**.

La **legge di stabilità 2016** ha inoltre **disattivato la clausola di salvaguardia** prevista dalla legge di stabilità **2014**, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. *tax expenditures*) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

A legislazione **vigente** pertanto gli aumenti IVA e accise hanno le seguenti decorrenze:

- l'aumento dell'**aliquota IVA del 10 per cento** di tre punti percentuali (dal 10 al **13%**) decorre dal **2018**;
- l'aumento dell'**aliquota IVA del 22 per cento** di tre punti percentuali decorre dal **2018** (dal 22 al **25%**), mentre dal **2019** tale aliquota è ulteriormente incrementata di **0,9 punti percentuali** (dal 25 al **25,9%**).

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia prima del provvedimento in esame

	2017	2018	2019	2020
Aliquota Iva 10% al 13%	0	6.957	6.957	6.957
Aliquota Iva 22% al 25 %	0	12.264	12.264	12.264
Aliquota Iva al 25,9%	0	0	3.679	3.679
Incremento accise	0	350	350	350
TOTALE CLAUSOLE	0	19.571	23.250	23.250

L'**articolo 9** in esame modifica nuovamente il comma 718 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), rinviando parte degli aumenti agli anni successivi.

Con una prima modifica **l'aumento** di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata **Iva del 10%** viene diluito in tre anni: pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio **2018** (fino all'**11,5%**), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio **2019** (fino al **12%**), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio **2020** (fino al **13%**) (**comma 1, lettera a**)).

La **lettera b)** lascia **invariato l'aumento** dell'aliquota ordinaria **dal 22 al 25% nel 2018** e riduce da 0,9 punti percentuali a **0,4 punti percentuali** l'aumento previsto dal 1° gennaio **2019** (fino al **25,4%**). L'aliquota viene quindi **ridotta di 0,5 punti percentuali** a decorrere dal 1° gennaio **2020** (fino al **24,9%**) per **risalire al 25%** a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La **lettera c)**, infine, **rinvia al 2019** l'aumento dell'**aliquota dell'accisa sulla benzina** e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'**accisa sul gasolio** usato come carburante per maggiori entrate pari a **350 milioni di euro**.

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia modificata dall'articolo 9

	2017	2018	2019	2020
Aliquota Iva 10% al 13%	0	(11,5%) 3.479	(12%) 4.638	(13%) 6.957
Aliquota Iva 22% al 25 %	0	(25%) 12.264	(25,4%) 13.899	(24,9%) 11.855
Incremento accise	0	0	350	350
TOTALE CLAUSOLE	0	15.742,5	18.887	19.162

Articolo 9-bis
(Indici sintetici di affidabilità fiscale)

L'**articolo 9-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, disciplina l'**introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale** dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

L'istituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale ha l'obiettivo esplicito di **favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili** e di **stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente**. Si intende inoltre migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di **comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali**. Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso al regime premiale (**comma 1**).

Si segnala che l'articolo in esame riproduce sostanzialmente il contenuto della proposta di legge A.C. 4440, il cui esame è stato avviato alla Camera dalla Commissione Finanze.

Si ricorda che già l'**articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016** reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), **indici sintetici di affidabilità fiscale**, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. L'articolo in esame sostituisce e integra la disciplina prevista dal citato articolo *7-bis*, che viene abrogato dal comma 18.

Il **comma 2** prevede che gli indici sono **approvati con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni. Le eventuali integrazioni degli indici, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali,

sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Con un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono **individuare le attività economiche** interessate dagli indici. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'individuazione delle attività economiche interessate è operata con provvedimento da emanare **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il **comma 3** dispone che i dati rilevanti per la realizzazione e applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali e dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'INPS, l'INAIL, la Guardia di Finanza, nonché da altre fonti.

Il **comma 4** prevede che i contribuenti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale dichiarino **i dati economici, contabili e strutturali rilevanti** per l'applicazione degli stessi, sulla base della documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare tali dati. Nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, l'obbligo di dichiarazione si applica anche ai parametri e agli studi di settore. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento volto a individuare i dati è emanato entro il termine previsto per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.

Il **comma 5** prevede che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi **programmi informatici per la compilazione e la trasmissione dei dati**, nonché gli elementi derivanti dall'applicazione degli indici.

Il **comma 6** definisce alcune **cause di esclusione dell'applicazione degli indici** sintetici di affidabilità fiscale: qualora il contribuente abbia iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovi in condizioni di normale svolgimento della stessa (lettera *a*)); quando il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici (lettera *b*)).

Per le **imprese**, tra i **ricavi** sono **esclusi** i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari simili alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli (articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) Tuir), mentre per i **lavoratori autonomi** sono considerati i **compensi** in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili (ai sensi dell'articolo 54, comma 1, Tuir).

Con decreto ministeriale possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti (**comma 7**).

Il **comma 8** affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'istituzione di una **commissione di esperti** per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima che questi siano

approvati e pubblicati. I membri della commissione sono designati dal Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è **sentita nella fase di elaborazione** e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere anche sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso. Nelle more dell'istituzione della commissione le funzioni sono esercitate, in via transitoria, dalla commissione di esperti costituita per esprimere un parere in merito alla idoneità di singoli studi di settore a rappresentare la realtà cui si riferiscono (ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146 che ha istituito gli studi di settore).

La **commissione degli esperti per gli studi di settore** è stata designata per la prima volta con decreto ministeriale 10 novembre 1998 e, di seguito, modificata con decreti 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16 dicembre 2014 e 15 febbraio 2017. L'Organismo collegiale, al quale partecipano anche due rappresentanti dell'ANCI, come previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2009 - pdf, ha il compito di esprimere un parere, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, in merito all'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. La segreteria della Commissione degli esperti è stata individuata, da ultimo, con il Provvedimento del 17 novembre 2016 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 9** consente ai contribuenti interessati di **integrare i dati delle dichiarazioni** per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefici correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando **ulteriori elementi positivi di reddito**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle **imposte sui redditi**. Tali elementi rilevano anche ai fini **IRAP** e determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini **IVA**. Ai fini IVA, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato: ciò al fine di tener conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.

Il **comma 10** esclude che dalla dichiarazione integrativa possa derivare l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; è consentito il pagamento in rate mensili di uguale importo delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto (articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Il **comma 11** disciplina il **regime premiale** da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia. Si prevede, in particolare:

- a) l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** relativamente all'**IVA per la compensazione di crediti** non superiori a **50.000 euro** annui e alle **imposte sui redditi** e all'**IRAP** per un importo non superiore a **20.000 euro** annui;
 - b) l'**esonero** dall'apposizione del **visto di conformità** ovvero dalla prestazione della **garanzia** per i **rimborsi** dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
 - c) l'**esclusione** dell'applicazione della **disciplina delle società non operative** e in perdita sistematica (art. 30 della legge n. 724 del 1994 e comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);
 - d) l'**esclusione** degli **accertamenti** basati sulle **presunzioni semplici**; Ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento), e dell'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), l'Amministrazione finanziaria procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (articolo 2729 del codice civile).
 - e) **anticipazione di almeno un anno dei termini** di decadenza per l'attività di **accertamento**;
- Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia per quanto riguarda il **reddito di impresa e di lavoro autonomo** (ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), sia per le dichiarazioni IVA (sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
- f) **esclusione della determinazione sintetica del reddito** complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (articolo 38, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Il **comma 12** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali

indicati al comma 11. I termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

Il regime premiale per gli studi di settore

L'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2011, un regime premiale applicabile ai contribuenti congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore che limita i poteri di accertamento.

In particolare si prevede che nei confronti dei soggetti congrui e coerenti:

- sono preclusi gli accertamenti di tipo “analitico – presuntivo”, basati sulle presunzioni semplici;
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell'IVA;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:

- 1) dichiarare, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;
- 2) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- 3) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

La norma (comma 12), inoltre, demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, la possibilità di differenziare i termini di accesso alla disciplina premiale tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione. In attuazione di tale norma sono stati adottati: il Provvedimento 5 luglio 2013, il Provvedimento 25 giugno 2014, il Provvedimento 9 giugno 2015 e il Provvedimento 13 aprile 2016.

Il **comma 13** dispone che, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non si applicano le agevolazioni previste dalle lettere c), d), e), f) del comma 11 in riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali.

Il **comma 14** prevede che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, devono tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria nel definire le strategie dei controlli.

Il **comma 15** prevede l'affidamento alla Sose – mediante concessione – le attività relative all'elaborazione e alla revisione degli indici nonché ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione. La società deve inoltre sviluppare innovative tecniche

di elaborazione dei dati, aggiornare la mappatura del rischio di evasione fiscale e individuare le relative aree territoriali e merceologiche di intervento.

La società può stipulare **convenzioni non onerose** con le amministrazioni pubbliche o con altri soggetti per finalità attinenti allo svolgimento delle attività citate e per assicurare il coordinamento di queste con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni pubbliche. Si ricorda che la **Sose – Soluzioni per il Sistema Economico Spa** è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12 della legge 146 dell'8/5/1998. La Società, operativa dal 1999, svolge le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale.

Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'INPS, con l'INAIL e con il Corpo della guardia di finanza.

Le quote di partecipazione al capitale della Sose possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità ai principi stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

L'articolo 6 del predetto Testo unico reca i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Esse predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea. Esse inoltre valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con sistemi volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Il **comma 16** prevede che nei casi di **omissione della comunicazione dei dati rilevanti** ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di **comunicazione inesatta o incompleta** si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro** (prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997). L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitandolo a comunicare i dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi (invito alla *compliance*). Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

Nei casi di omissione della comunicazione è prevista per l’Agenzia delle entrate la possibilità di procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo ai sensi del dell’articolo 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1972 e dell’articolo 55 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il **comma 17** demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione delle ulteriori disposizioni attuative.

Il **comma 18** prevede la graduale **cessazione** dell'applicazione delle disciplina sui **parametri** e sugli **studi di settore**, con effetto dai periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati. È abrogata inoltre la norma che disciplina le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d’imposta antecedenti a quelli in cui si applicano gli indici si considerano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Sono abrogate le precedenti disposizioni concernenti le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento (art. 10-*bis* della legge n. 146 del 1998) e l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'abolizione degli studi di settore (art. 7-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016).

La **disciplina degli studi di settore** è contenuta all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 in base alla quale gli uffici del Dipartimento delle Finanze del MEF sentite le associazioni professionali e di categoria elaborano, in relazione ai vari settori economici, studi al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi.

Successivamente, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha disciplinato, ai commi da 181 a 189 dell'articolo 3, in estrema sintesi, le fattispecie individuate nelle more della determinazione degli studi di settore. In particolare, sono definiti i **parametri per determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari attribuibili al contribuente** in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della attività svolta. Si prevede l'identificazione, in riferimento a settori omogenei di attività, di campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile. Sulla base degli stessi vengono poi determinati parametri che tengono conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata.

Per approfondimenti sugli studi di settore si rinvia al sito della Sose, la Società che svolge, tra l’altro, tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore.

Dalle ultime **statistiche** disponibili relative agli studi di settore, pubblicate dal Dipartimento delle Finanze il 31 maggio 2016, sui dati trasmessi nel 2015 e relativi al periodo d’imposta 2014, emerge che l’applicazione degli Studi di settore nel 2014 ha riguardato **3,6 milioni di soggetti** (65% persone fisiche) mostrando una lieve diminuzione (-0,8%) rispetto all'anno precedente. I ricavi/compensi totali, pari a 713,7

miliardi di euro, presentano una contenuta riduzione rispetto al 2013 (-2,1%) con andamenti non particolarmente differenziati all'interno dei settori.

Il reddito totale dichiarato è pari a 101 miliardi di euro e mostra, a differenza dei ricavi/compensi, un andamento positivo (+3,1% rispetto al 2013); il **reddito medio dichiarato** è risultato pari a 25.900 euro per le persone fisiche (+2,2%), a 37.000 euro per le società di persone (+4,1%) e a 26.700 euro per le società di capitali ed enti (+12,3%).

In relazione all'attività esercitata, si registra il reddito medio dichiarato più elevato nel settore delle attività professionali (41.600 euro, anche se in flessione dell'1,2% rispetto al 2013), seguito dal settore delle attività manifatturiere (32.400 euro, con un aumento dell'11,7% sul 2013) e dal settore dei servizi (24.400 euro, in crescita del 3,9%), mentre il reddito medio dichiarato più basso risulta nel commercio (19.100 euro, comunque in aumento del 9,0%).

Il **comma 19** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il passaggio dal modello degli studi di settore a quello degli indici di affidabilità/compliance

Al fine di comprendere al meglio le novità che, potenzialmente, potrebbero essere introdotte con il nuovo approccio che vede il passaggio dal sistema degli studi di settore a quello degli indici di affidabilità/compliance, può essere utile riproporre quanto illustrato dalla Sose il 7 settembre 2016 ad associazioni di categoria ed ordini professionali in materia di innovazione metodologica nell'ambito del rapporto fisco-contribuente. Analoga presentazione si è svolta nel corso dell'audizione informale dell'Amministratore delegato di SOSE SpA, dottor Vieri Ceriani, sulle tematiche relative al superamento degli studi di settore e alla loro sostituzione con gli indici di affidabilità lo scorso 9 marzo presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Secondo quanto emerso in tali occasioni, il nuovo strumento, che consentirà il superamento degli studi di settore e l'abbandono del loro utilizzo come strumento di accertamento presuntivo, verrà messo a punto con gradualità.

In sostanza, l'**indicatore di compliance** è un dato sintetico che fornisce, su scala da uno a dieci, il grado di affidabilità del contribuente. Se il contribuente raggiunge un grado elevato avrà accesso al sistema premiale che prevede l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità.

Il nuovo indicatore sarà articolato in base all'attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività. Verrà costruito sulla base di una metodologia statistico-economica innovativa che prende in considerazione molteplici elementi:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi) diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità;
- invece dei soli ricavi saranno stimati anche il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
- il modello di regressione sarà basato su dati panel (8 anni invece di 1) con più informazioni e stime più efficienti;
- il modello di stima coglierà l'andamento ciclico senza la necessità di predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (cd correttivi crisi);

- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e assegnazione più robusta al cluster. Al singolo contribuente saranno comunicati, attraverso l’Agenzia delle entrate, il risultato dell’indicatore sintetico e le sue diverse componenti, comprese quelle che appaiono incoerenti. In questo modo il contribuente sarà stimolato ad incrementare l’adempimento spontaneo e incentivato a interloquire con l’Agenzia delle entrate per migliorare la sua posizione sul piano dell’affidabilità.

In estrema sintesi le 10 principali novità saranno:

- I** **INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ/COMPLIANCE**

Rappresenta il **posizionamento** di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori significativi (su una scala da 1 a 10)
- II** **INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA**

Finora utilizzati per la stima dei ricavi/compensi **diventano indicatori per il calcolo del livello di affidabilità/compliance**
- III** **STIMA DI PIÙ “BASI IMPONIBILI”**

Si stima il **valore aggiunto** e su questa base i **ricavi/compensi** e il **reddito**
- IV** **DATI PANEL**

Stima del modello di regressione su **dati panel (8 anni invece di 1)**, che contengono **più informazioni** e producono **stime più efficienti e più precise**
- V** **MODELLI ORGANIZZATIVI (CLUSTER)**

Nuova metodologia di **individuazione dei modelli organizzativi: tendenziale riduzione del numero, maggiore stabilità** nel tempo e **assegnazione più robusta** del contribuente al cluster
- VI** **UNICA REGRESSIONE**

Non più una regressione per ogni cluster ma **un’unica regressione** in cui la **probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative**
- VII** **NUOVO MODELLO DI STIMA**

Stima del **valore aggiunto per addetto** con utilizzo di una **funzione di produzione di tipo cobb-douglas** in forma logaritmica: maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità rispetto al valore aggiunto) e migliore aderenza dei risultati alla realtà economica
- VIII** **CICLO ECONOMICO**

Il nuovo modello di stima coglie l’andamento ciclico e quindi **non è più necessario** predisporre ex-post specifici **correttivi congiunturali (c.d. «correttivi crisi»)**
- IX** **EFFETTI INDIVIDUALI**

I **risultati** sono **personalizzati** per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima
- X** **SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO DATI**

Riduzione delle informazioni presenti nel modello dati

Il 7 marzo 2017 in occasione della Commissione degli esperti, sono stati presentati i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale. L’agenzia delle entrate e la Sose, in un comunicato

congiunto, hanno reso noto che i primi 70 Isa dovrebbero essere approvati entro dicembre 2017 e i restanti 80 entro il 2018. La sperimentazione degli Indici sintetici di affidabilità ha riguardato, in questa prima fase, 8 settori economici:

- Commercio all'ingrosso di macchine utensili - M84U
- Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori - M05U
- Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi Integrati di gestione agli edifici - K16U
- Attività degli studi di ingegneria - K02U
- Fabbricazioni di calzature, parti e accessori - D08U • Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria - D12U
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori - G31U
- Servizi di ristorazione commerciale - G36U.

A partire dalla annualità di imposta 2017 saranno operativi 70 Isa che riguarderanno circa un milione e mezzo di contribuenti. 29 indicatori sintetici di affidabilità saranno sviluppati per il settore del commercio, 15 per le manifatture, 17 per i servizi e 9 per i professionisti. Per il periodo d'imposta 2018 anche i contribuenti che rientrano nei restanti 80 settori economici avranno a disposizione questo nuovo strumento.

Articolo 9-ter
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria)

L'**articolo 9-ter**, inserito alla Camera, **proroga** dal 31 dicembre 2017 al **30 giugno 2018** il **termine** entro il quale le Agenzie fiscali possono **concludere** nuovi **concorsi** per dirigenti.

Proroga poi dal 30 settembre 2017 al **30 giugno 2018** il termine di scadenza delle **deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali** con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali

Più in dettaglio, il **comma 1, lettera a)** proroga al **30 giugno 2018** (superando la precedente data del 31 dicembre 2017) il **termine** entro il quale le Agenzie fiscali possono **concludere** nuovi **concorsi** per dirigenti, previsti dall'articolo 4-*bis*, comma 1 del D.L. 78/2015.

In particolare il richiamato articolo 4-*bis*, comma 1 dispone che, al fine di coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali possono annullare le procedure concorsuali per dirigente bandite, ma non ancora concluse, ed indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi pubblici, per soli esami. Con la norma in esame si estende al 30 giugno 2018 il termine per la conclusione dei concorsi per la copertura delle vacanze di organico dei dirigenti.

Il **comma 1, lettera b)** proroga al **30 giugno 2018** (superando la precedente data del 30 settembre 2017) il termine di **scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali** con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali (articolo 4-*bis*, comma 2 del D.L. 78/2015).

La norma prorogata prevede la possibilità per i dirigenti delle Agenzie fiscali, in relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e per esigenze di funzionalità operativa, di delegare a funzionari della terza area con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi della medesima norma e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti. Sono escluse dalla delega le attribuzioni riservate ai dirigenti per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque - nella formulazione vigente - non oltre il 30 settembre 2017. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle

deleghe affidate ai sensi della norma prorogata, ai funzionari delegati sono state attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative.

Articolo 9-quater
(Compensazione di somme iscritte a ruolo)

L'articolo 9-quater, inserito alla Camera, estende anche **al 2017** le norme che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti** commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati **nei confronti della pubblica amministrazione** e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Più in dettaglio, con le modifiche in esame viene prorogata al 2017 l'applicazione delle disposizioni contenute **nell'articolo 12, comma 7-bis del D.L. n. 145 del 2013**. Il richiamato comma *7-bis* ha consentito la **compensazione**, per il 2014, delle **cartelle esattoriali** in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., certificati secondo le modalità di cui ai D.M. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, ove la **somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato**.

Si ricorda che la validità di tale norma è stata estesa all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 19 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ed al 2016 dall'articolo 1, comma 129 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).

Con il **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze **del 24 settembre 2014** sono state disposte le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione; più in dettaglio, il decreto ha consentito la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.

Con il successivo **decreto del 13 luglio 2015** sono state definite per il 2015 le modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

Il **decreto del 27 giugno 2016** ripropone la disciplina secondaria degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016.

Le disposizioni in esame prevedano che, **per l'anno 2017**, il decreto ministeriale di attuazione sia adottato entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Articolo 10 **(Reclamo e mediazione)**

L'**articolo 10**, modificato alla Camera, **estende** l'ambito **operativo** dell'istituto del **reclamo/mediazione** nel **contenzioso tributario** alle **controversie** di **valore** sino a **cinquantamila euro**, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro (**comma 1**).

Le nuove norme si applicano agli **atti impugnabili notificati** a decorrere dal **1° gennaio 2018** (**comma 2**).

Il **comma 3** dispone che anche i **rappresentanti dell'agente della riscossione** i quali concludono la **mediazione** o **accolgono il reclamo** rispondano - in relazione alle azioni di **responsabilità** in materia di contabilità pubblica - solo in caso di **dolo**.

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il **comma 3-bis**, che **esclude dalla mediazione** i tributi che costituiscono **risorse proprie tradizionali UE**.

Viene in particolare modificato (**comma 1**) l'articolo 17-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, **innalzando** da ventimila a **cinquantamila euro** la soglia di valore delle controversie ivi specificata, rilevante ai fini dell'applicazione della mediazione / reclamo nel processo tributario.

La mediazione nel processo tributario

L'istituto del **reclamo/mediazione** nel processo tributario è uno strumento deflativo del contenzioso, volto a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. Esso è stato introdotto dall'articolo 39, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha inserito l'**articolo 17-bis** nel decreto legislativo n. 546 del 1992 (norma successivamente modificata nel tempo e, da ultimo, dall'articolo 9, comma 1, lettera *l*) del D.Lgs. n. 156 del 2015, che ha revisionato la disciplina del contenzioso tributario in ottemperanza alla legge di delega fiscale, legge n. 23 del 2014).

In estrema sintesi, nelle **controversie di modico valore** (fino a ventimila euro secondo le norme previgenti; fino a cinquantamila euro, per effetto delle modifiche in esame) il **ricorso** stesso produce gli effetti del reclamo e può contenere **una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa**. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

La mediazione tributaria si applica a tutti gli atti impugnabili, individuati dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 156 del 2015, la mediazione è applicabile anche alle controversie relative all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all'agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con l'impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di

impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti impugnabili. L'ufficio, all'esito dell'istruttoria, può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo ovvero può formulare una proposta di mediazione. È possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente **dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge**. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l'imposta del procedimento di mediazione.

L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24. In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Inoltre la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che le nuove norme così introdotte si applicano agli **atti impugnabili notificati** a decorrere **dal 1° gennaio 2018**.

Il **comma 3** modifica l'articolo 39, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; esso dispone, analogamente a quanto previsto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che i **rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo** rispondono - in relazione alle azioni di **responsabilità** in materia di contabilità pubblica - solo in caso di **dolo**.

Con le modifiche in esame, detta **limitazione di responsabilità** alla sola ipotesi di **dolo** viene estesa anche ai rappresentanti dell'**agente della riscossione** che perfezionano la mediazione o accolgono il reclamo.

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il **comma 3-bis**, che – inserendo il **comma 1-bis** nell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 – **esclude dalla mediazione** i tributi che costituiscono **risorse proprie tradizionali UE** ai sensi

dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio UE, del 26 maggio 2014.

In particolare, la citata lettera *a)* richiama le risorse proprie tradizionali costituite da **prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi** della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli **scambi con paesi terzi**, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato - ormai scaduto - che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché **contributi e altri dazi** previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati **nel settore dello zucchero**.

Articolo 11 *(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

L'**articolo 11**, modificato alla Camera, consente di **definire con modalità agevolate** le **controversie tributarie** in cui è parte l'**Agenzia delle entrate**, mediante pagamento degli **importi indicati nell'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo**, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Con le **modifiche** apportate durante l'esame parlamentare si consente a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente (**comma 1-bis**).

Sono definibili con tali modalità (**comma 3**, modificato alla Camera) i **giudizi** il cui **ricorso** sia stato **notificato** alla controparte entro il **24 aprile 2017** (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il **processo non si sia concluso con pronuncia definitiva**. Nella formulazione originaria si consentiva la definizione agevolata delle controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016.

Le somme sono **rateizzabili** secondo le norme in tema di dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a duemila euro. Il termine per il pagamento della **prima rata** o **del totale** è fissato al **30 settembre 2017**; la **seconda rata** – per il 2017 - scade il **30 novembre 2017**, mentre la **terza** e ultima **rata** può essere saldata entro il **30 giugno 2018**.

Si rammenta che in passato l'articolo 30, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha consentito di definire con il **pagamento di somme forfettarie** - dunque con modalità agevolate - le liti fiscali in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti al 31 dicembre 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario, in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Per la chiusura delle liti è stato necessario versare, in unica soluzione, il predetto importo agevolato e presentare/trasmettere la richiesta per la definizione del contenzioso. Il termine per effettuare il versamento e presentare la richiesta è stato fissato al 2 aprile 2012 e le liti fiscali così definibili sono state sospese fino al 30 giugno 2012. Analogamente sono stati sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Sull'esigenza di **definire celermente le controversie tributarie pendenti**, si ricorda che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nella Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, ha esposto dati allarmanti sulla lievitazione del contenzioso tributario di legittimità (mediamente 10.000 nuovi ricorsi in Cassazione ogni anno),

sostenendo l'esigenza che il legislatore appresti un piano straordinario di abbattimento dell'arretrato, imperniato sulla costituzione di una sezione Tributaria-bis, col simmetrico aumento di organico dei magistrati e del personale.

Si ricorda inoltre che è attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera una proposta di legge ([A.C. 3734](#)) che delega il Governo a una complessiva riforma della giustizia tributaria e che, in particolare, delega il Governo a prevedere la possibile nomina di giudici ausiliari di Cassazione, per procedere alla definizione del contenzioso pendente.

In particolare, il **comma 1** dispone che possano essere **definite con modalità agevolate le controversie**:

- attribuite alla **giurisdizione tributaria**;
- in cui è **parte l'Agenzia delle entrate**;
- pendenti in **ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

A **domanda del soggetto** che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, ovvero di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, tali controversie possono essere **definite** col pagamento di tutti gli **importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato **oggetto di contestazione in primo grado** e degli **interessi** da ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), calcolati **fino al sessantesimo giorno** successivo alla notifica dell'atto.

Si tratta degli interessi che si applicano (nella misura del **4 per cento annuo**), sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte.

Sono **esclusi** dal pagamento **le sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora**, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Decorso inutilmente il termine per adempiere all'intimazione di pagamento, ossia sessanta giorni dalla notifica della cartella o dell'atto esecutivo, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora. Il provvedimento del 4 aprile 2017 dell'Agenzia delle Entrate ha fissato la misura di tali interessi, a decorrere dal 15 maggio 2017, nel 3,50 per cento in ragione annuale. Fino a tale data, essi ammontano al 4,13 per cento in ragione annuale.

Il comma 1-bis, introdotto **alla Camera**, **consente a ciascun ente territoriale**, entro il 31 agosto 2017, di stabilire l'applicazione delle norme in tema di **definizione agevolata delle controversie tributarie** a quelle in cui è parte il medesimo ente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti.

Il **comma 2** stabilisce quali siano gli **importi** da versare per **specifiche tipologie** di controversie.

In particolare, per le **controversie relative solo agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi**, la misura da versare per la definizione agevolata viene fissata nel **quaranta per cento degli importi in contestazione**.

Per le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni** collegate ai tributi cui si riferiscono, **non è dovuto alcun importo per la definizione**, qualora il rapporto relativo ai **tributi sia stato definito**, anche con modalità diverse da quella agevolata disposte dalle norme in commento.

Il **comma 3, modificato** durante l'esame parlamentare, **estende l'applicazione temporale** della **definizione agevolata** delle controversie tributarie ai **giudizi** il cui **ricorso** sia stato **notificato** alla controparte entro il **24 aprile 2017** (data di entrata in vigore del decreto-legge), in luogo delle controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016, come previsto dalla norma originaria. Resta fermo che, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il **processo deve essersi concluso con pronuncia definitiva**.

Il **comma 4** chiarisce **le esclusioni** dalle norme in esame e, in particolare, prevede che non possono essere definite con modalità agevolate le controversie concernenti, anche solo in parte:

- a) le **risorse proprie tradizionali** UE, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (**dazi doganali e contributi** provenienti dall'imposizione di **diritti alla produzione dello zucchero** e dell'isoglucosio) e **l'IVA riscossa all'importazione**;
- b) le **somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato**, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Il **comma 5** dispone che gli importi così dovuti sono **rateizzabili** secondo le disposizioni previste (articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) per il versamento delle **somme dovute a seguito di accertamento con adesione**.

In sintesi, il richiamato articolo 8 dispone che dette somme possano essere rateizzate in un massimo di **otto rate trimestrali** di pari importo o in un massimo di **sedici rate trimestrali**, se le somme dovute **superano i cinquantamila euro**. L'importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell'atto. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento; l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Si dispone tuttavia che, nel caso in esame, il **numero massimo di rate** sia ridotto a **tre**; **non è ammesso** il pagamento **rateale** se gli **importi dovuti non superano duemila euro**.

Il **termine** per il pagamento degli **importi dovuti** per le controversie definite con modalità agevolate, o della **prima rata**, di importo **pari al 40 per cento** del totale delle somme dovute, **scade il 30 settembre 2017**.

Il contribuente deve attenersi ai seguenti criteri, indicati come **ulteriori**:

- a) per il **2017**, la scadenza della **seconda rata**, pari **all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute**, è fissata al **30 novembre**;
- b) per il **2018**, la scadenza della **terza e ultima rata**, pari al residuo **venti per cento** delle somme dovute, è fissata al **30 giugno**.

Per **ciascuna controversia** autonoma è effettuato un **separato versamento**.

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i **carichi affidati all'agente della riscossione**, definibili con modalità agevolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Il comma 5 prosegue chiarendo che, ove gli importi dovuti rientrino nell'ambito di applicazione della **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione**, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo **unitamente a quella di cui al predetto articolo 6**.

Si rammenta in breve che il **richiamato articolo 6** del decreto-legge n. 193 del 2016 consente la **definizione agevolata dei carichi** affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi **tra il 2000 e il 2016**. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare **solo** le somme iscritte a ruolo a titolo di **capitale**, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

A tal fine deve essere presentata un'apposita **dichiarazione**, entro il **21 aprile 2017** (termine così prorogato dall'articolo 11, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 8 del 2017) con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza-

La procedura - disciplinata ai **commi 5-7** - si estende, a specifiche condizioni, ai debitori che abbiano già **pagato parzialmente**, anche a seguito di **provvedimenti di dilazione** emessi dall'agente della riscossione.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999) ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono **escluse** dalla definizione agevolata le **multe**, le **ammende** e le **sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**, nonché le **altre sanzioni**, diverse da quelle irrogate per **violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi** e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. La definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli **interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada**.

La definizione si **perfeziona** con il **pagamento degli importi dovuti** ai sensi del presente articolo o della **prima rata**. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la **sola presentazione** della domanda.

Come chiarito nella relazione illustrativa, l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione; esso comporta l'applicazione dell'articolo 15-ter del D.P.R. n. n. 602 del 1973, richiamato dall'articolo 8, comma 4 del citato D.lgs. n. 218 del 1997, ai sensi del quale il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la **decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo** dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato, prevista per il ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Sembra quindi applicabile anche nel caso di specie l'ipotesi di **lieve inadempimento**, che esclude la decadenza dal beneficio della rateazione nei seguenti casi:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Si rammenta che il lieve inadempimento si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione. Nel caso di lieve inadempimento e di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione del trenta per cento dell'importo dovuto (menzionato articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997) e dei relativi interessi. E' fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, per evitare l'iscrizione a ruolo entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Ai sensi del **comma 6** deve essere presentata, entro il **30 settembre 2017**, per ciascuna controversia autonoma una **distinta domanda di definizione, esente** dall'imposta di **bollo**. Si chiarisce che per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il **comma 7** prevede che dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la suddetta definizione agevolata di cui al decreto-legge n. 193 del 2016.

In ogni caso, la definizione **non dà luogo alla restituzione delle somme già versate**, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli **effetti della definizione** perfezionata **prevalgono** su quelli delle eventuali **pronunce** giurisdizionali **non passate in giudicato** prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in commento).

Il successivo **comma 8** chiarisce che le **controversie** definibili **non sono sospese automaticamente**; per ottenere tale effetto, il contribuente deve fare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni delle norme in esame e, in tal caso, il processo è **sospeso fino al 10 ottobre 2017**. Ove entro tale data il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il **processo** resta **sospeso fino al 31 dicembre 2018**.

Ai sensi del **comma 9**, per le controversie definibili sono **sospesi per sei mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in esame) fino al 30 settembre 2017.

Il **comma 10** chiarisce che **l'eventuale diniego** della definizione va notificato entro il **31 luglio 2018** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. E' possibile impugnare il diniego entro sessanta giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il **processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse**. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, vale anche come istanza di trattazione.

Viene disciplinato anche il regolamento delle **spese** del giudizio, prendendo come riferimento la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi del successivo **comma 11**, la definizione perfezionata **dal coobbligato** giova **in favore degli altri**, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il **comma 12, modificato durante l'esame parlamentare**, affida a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione delle norme in esame.

Per effetto delle modifiche apportate alla Camera, tali norme attuative devono garantire il **riversamento** alle **regioni** dei proventi derivanti dalle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (articolo 9 del D.lgs. n. 68 del 2011).

In sintesi, detto articolo 9 assicura il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle

addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. La norma attribuisce alle regioni, in relazione ai principi di territorialità, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione regionale. Ove siano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi.

Il **comma 13** dispone che, ove a seguito dell'apposita attività di **monitoraggio sull'andamento delle entrate** (previsto dall'articolo 17, comma 12 della legge di contabilità pubblica, legge 31 dicembre 2009, n. 196) **non dovessero realizzarsi** in tutto o in parte le **maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo**, trova applicazione **la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa**, prevista dall'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater* della citata legge n. 196 del 2009 (introdotti dalla legge 4 agosto 2016, n. 163).

In sintesi, i citati commi dell'articolo 17 della legge di contabilità pubblica hanno disposto una **nuova procedura** per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in **superamento delle clausole di salvaguardia**. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il **Ministro dell'economia**, in attesa di successive misure correttive, provvede per **l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti** iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti **non siano sufficienti** alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con **DPCM**, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli **schemi** di entrambi i decreti vanno **trasmessi** alle Commissioni bilancio delle **Camere**, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti **non siano compensabili nel corso dell'esercizio**, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli **esercizi successivi** a quello in corso si provvede con la **legge di bilancio**.

In proposito può rilevarsi come il comma 13 in commento richiami una procedura della legge di contabilità che, benché concerna lo scostamento delle spese rispetto alle previsioni, sembra poter operare anche nel caso in esame, atteso che le maggiori entrate ascritte all'articolo 11 sono destinate al conseguimento dei nuovi saldi programmati dal Documento di Economia e Finanza 2017, che per effetto di quanto dispongono i commi 4 e 5 dell'articolo 66 del presente decreto-legge vengono ora incorporati nella legge di bilancio di quest'anno (legge n.232/2016). Ne deriva che un conseguimento di maggiori entrate inferiore a quello previsto dall'articolo 11 in esame determinerebbe un **onere** a carico della finanza pubblica **analogo a quello derivante da una spesa** eccedente le previsioni, con applicazione delle procedure di salvaguardia previste dalla legge di contabilità.

Ove invece vi fossero **ulteriori introiti** rispetto alle maggiori entrate previste, essi possono essere destinati:

- **prioritariamente**, a compensare **l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti** derivanti dal **rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze telefoniche GSM e UMTS** e dalla **riapertura dei termini** per la **collaborazione volontaria in materia fiscale** (di cui, rispettivamente, ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232). Si rammenta che il comma 575 quantifica in 2.100 milioni di euro per il 2017 i maggiori introiti derivanti dal rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, mentre il comma 633 quantifica in 1.600 milioni di euro per il 2017 le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale;
- per **l'eventuale eccedenza**, al **reintegro** - anche parziale - delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, **ridotte ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento in esame** (alla cui scheda di lettura si rinvia per ulteriori dettagli), da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 11-bis
(Disposizioni in materia di giustizia contabile)

L'articolo 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la Corte dei conti ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati contabili.

Più nel dettaglio il **comma 1**, al fine di assicurare la piena funzionalità della magistratura contabile, autorizza a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la Corte dei conti ad indire concorsi per l'assunzione fino a un massimo di 25 magistrati contabili, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente. La disposizione fa salva la dotazione organica della Corte.

Secondo i dati riportati nell'ultima relazione pronunciata dal Presidente della Corte dei Conti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, al 31 dicembre 2016 l'organico magistratuale, che prevede una dotazione pari a 611 posti, presenta una copertura effettiva di 379 unità, cui si aggiungono alcune unità in posizione di fuori ruolo e aspettativa. Si rileva quindi, una vacanza in organico di 227 magistrati (pari a circa il 37%) con un trend negativo (-4,3% rispetto al 2015). Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio dei magistrati, risulta che gli stessi esercitano la propria attività, in assegnazione principale, per il 75% presso le sedi regionali (numeri assoluti, 284) e per il 25% presso gli uffici di Roma (numeri assoluti, 95). I magistrati addetti ai diversi settori del controllo sono, a fine 2016, 167 (pari al 44%), 105 unità nelle sezioni regionali e 62 in quelle centrali; quelli con funzioni giudicanti 105 (pari al 28%), 84 unità nelle sezioni regionali e 21 in quelle centrali; i magistrati con funzioni requirenti si attestano su 107 unità (pari al 28%), 95 unità nelle procure regionali e 12 in quella centrale. La copertura sulla pianta organica ammonta, per quanto attiene all'attività deputata al controllo, a 90 posti complessivi, a 95 posti per quella giurisdizionale e a 42 posti per quella di Procura.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dalle assunzioni (calcolato in 1,65 mln di euro per il 2018 e 3,3 mln di euro a decorrere dal 2019), a valere, quanto al 2018, sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente e, quanto agli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 11-ter
(Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)

L'**articolo 11-ter**, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera**, **stabilizza nell'ordinamento l'istituto della mediazione obbligatoria**, cui devono ricorrere preliminarmente tutti coloro che intendono promuovere alcune specifiche controversie civili e commerciali (attualmente l'obbligatorietà della mediazione ha carattere sperimentale e transitorio, fino al 21 agosto 2017).

Le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione attengono alle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'art. 11-ter, a partire dal 2018, pone a carico del Ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.

Si ricorda che nella scorsa legislatura, in attuazione della legge n. 69 del 2009, è stato emanato il decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che ha previsto che per talune controversie il tentativo di mediazione fosse obbligatorio, ovvero rappresentasse una **condizione di procedibilità dell'azione**.

Sul punto è intervenuta la **Corte costituzionale**, con la sentenza n. 272 del 2012, che ha dichiarato questo aspetto della disciplina incostituzionale per **eccesso di delega**, in quanto la legge 69/2009 non aveva introdotto alcun principio o criterio direttivo sul punto dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione.

La sentenza della Consulta – che aveva depotenziato notevolmente il ruolo deflattivo assegnato dal Governo alla mediazione – è stata superata, nell'attuale legislatura, dal decreto-legge n. 69 del 2013, che ha reintrodotta le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione pur affermandone la **natura transitoria e sperimentale (per 4 anni, a partire dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto)**.

In particolare, l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 prevede, al **comma 1-bis**, che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è **condizione di procedibilità della domanda giudiziale**. Lo stesso comma 1-bis precisa attualmente che «la presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione» (**terzo e quarto periodo**).

L'articolo 11-*ter* sostituisce il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'art. 5:

- eliminando il carattere temporaneo dell'istituto;
- sostituendo al monitoraggio previsto per il secondo anno di vigenza della disposizione un **obbligo annuale di relazione alle Camere** sull'attuazione dell'istituto («sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma»).

Come si può apprezzare dai dati statistici forniti dalla Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia, nel **2016** sono state avviate **183.977 mediazioni** (196.247 nel 2015, 179.587 nel 2014); la percentuale di **successo** della mediazione obbligatoria è pari al **23% dei casi** (21,2% nel 2015, 21,4% nel 2014).

Articolo 12, comma 1
(Rimodulazione delle risorse per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno)

L'articolo 12, al comma 1, prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

In particolare le risorse stanziare per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).

La stessa norma motiva l'intervento allo scopo di conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziare per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

La relazione tecnica precisa che la predetta rimodulazione non è effettuata sulla quota parte di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sui fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale previsti nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo.

Si ricorda che la **legge di stabilità 2016** (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 milioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente

in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, **a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019**. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

L'articolo 7-*quater* del **decreto-legge n. 243 del 2016** ha introdotto alcune **modifiche** alla relativa disciplina. Oltre ad inserire la regione Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, è stato stabilito l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la **misura massima consentita** dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il **25 per cento** per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 **lett. a**) TFUE) e il **10 per cento** per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 **lett. c**) TFUE), individuati dalla Carta. Inoltre l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è **elevato** da 1,5 a **3 milioni** di euro per le **piccole** imprese e da 5 a **10 milioni** per le **medie imprese**, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; è **soppressa** la disposizione che prevede il **calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta** per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. Infine è **soppresso** il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

Articolo 12, comma 1-bis
(Sviluppo infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno)

Il comma 1-bis dell'articolo 12, **introdotto durante l'esame alla Camera**, è volto a consentire la **riprogrammazione** delle **risorse** del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2007-2013 già assegnate con la **delibera n. 78/2011** al Piano nazionale per il Sud – Sistema Universitario e destinate all'attuazione di interventi per lo **sviluppo infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno**.

In particolare, il comma prevede che le suddette **risorse** assegnate per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud - Sistema Universitario, sulle quali al **31 dicembre 2016 non risultino assunte** dalle amministrazioni beneficiarie **obbligazioni giuridicamente vincolanti**, vengano **riassegnate**, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, anche alle medesime **università** alle quali quei fondi erano stati inizialmente assegnati, **a fronte di specifici impegni** da parte delle università medesime ad adottare gli atti necessari all'avvio dei relativi progetti.

Con la **delibera** 30 settembre 2011, **n. 78**, il **CIPE** ha individuato e assegnato le risorse destinate ad interventi infrastrutturali di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale in ambito **universitario** per **complessivi 1.027,4 milioni**. Per finanziare tali interventi, la delibera ha disposto la riduzione delle assegnazioni a carico del FAS relative alla programmazione 2007-2013 già disposte a valere sulle risorse destinate ai programmi interregionali (PAIN) e sugli obiettivi di servizio (OdS), per l'importo di **349,75 milioni**; la restante quota di finanziamento è stata posta a valere sulle risorse dei cofinanziamenti dei programmi attuativi regionali (PAR), per complessivi **679,7 milioni**.

La delibera ha individuato tre **interventi strategici di carattere nazionale**, costituiti dai tre grandi **Poli integrati** di Ricerca - Alta formazione – Innovazione (Polo di eccellenza Calabria/Sicilia, Polo di eccellenza Campania, Polo di eccellenza Puglia), finanziati per **150 milioni** di euro complessivi.

Successivamente la delibera n. 7 del 2012 ha mantenuto lo stanziamento di 50 milioni per il polo di eccellenza della Puglia, ha annullato i 50 milioni destinati al polo di eccellenza Campania e ridotto da 50 a 33,9 milioni le risorse destinate al polo di eccellenza Calabria/Sicilia, assegnando i residuali 66,1 milioni a interventi sui rispettivi sistemi universitari.

La restante quota di finanziamento disposta con la delibera n. 78/2011 (**877,4 milioni**) è stata assegnata allo sviluppo dei **Sistemi Universitari** delle regioni del Mezzogiorno, per **interventi strategici regionali**, anche di carattere infrastrutturale.

Si segnala inoltre che la **delibera n. 89 del 2012** ha riprogrammato l'assegnazione delle risorse destinate all'Università di Reggio Calabria.

INFRASTRUTTURE UNIVERSITA'	
Poli Nazionali	150,0
Università Abruzzo	5,0
Università Basilicata	22,0
Università Calabria	77,6
Università Campania	68,7
Università Puglia	315,0
Università Sardegna	301,4
Università Sicilia	88,8
TOTALE	1.027,4

Con riferimento alla disciplina relativa all'assunzione delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti** (OGV) a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della **programmazione 2007-2013**, si ricorda che, successivamente, con la **delibera n. 21** del 30 giugno 2014⁹ ("Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse"), il CIPE aveva fissato al **31 dicembre 2015** il **termine ultimo** per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione 2007-2013, comprese quelle assegnate ai sensi della delibera n. 78/2011. Si stabiliva tuttavia che il mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre 2015 avrebbe comportato, per i primi sei mesi (entro il 30 giugno 2016), l'applicazione di una **sanzione** complessiva pari all'1,5% dell'importo. Decorso inutilmente tale termine, le risorse sarebbero state definitivamente **revocate**.

Tale termine è stato poi **prorogato** al **31 dicembre 2016** con la delibera 1 dicembre 2016, n. 57/2016 ("Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 - *Delibera n. 21/2014*: posticipo della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui al punto 6 e utilizzazione delle risorse derivanti dalle sanzioni già operate"), pena la revoca definitiva delle risorse, con l'applicazione della sanzione già prevista dell'1,5 per cento qualora l'OGV dovesse intervenire entro il primo semestre del 2016 e la previsione di un'ulteriore sanzione dell'1,5 per cento, per un totale del 3 per cento, qualora l'OGV dovesse intervenire nel secondo semestre del 2016.

Da ultimo, il **D.L. n. 244/2016** (proroga termini), all'art. 9, comma 8, proroga al **31 dicembre 2017** il termine per l'assunzione di obbligazioni **giuridicamente vincolanti** per le opere previste nell'ambito della programmazione del **Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013**, per le quali entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

In merito alla disposizione in esame, si segnala, infine, che in **Commissione bilancio** è stata approvata il **29 marzo 2017** una **risoluzione** (8-00228 Palese ed altri) - riguardante, in particolare, la destinazione al **sistema universitario pugliese** delle

⁹ Si ricorda che il termine per all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2007-2013 di cui alla delibera n. 78/2011 è stato via via esteso dal CIPE, prima al 31 dicembre 2013 (delibera 8 marzo 2013, n. 14), poi al 30 giugno 2014 (delibera 17 dicembre 2013, n. 94), infine, al 30 giugno 2015 (delibera 30 giugno 2014, n. 21).

risorse assegnate ai sensi della delibera CIPE n. 78/2011, con riferimento alle somme non spese al 31 dicembre 2016 – che impegna il Governo ad assumere iniziative affinché, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE dei fondi del FSC 2007-2013, di cui agli interventi della delibera n. 78/2011, “e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, vengano ricomprese oltre alle scuole superiori, anche le università alle quali quei fondi erano stati inizialmente assegnati, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l’avvio dei relativi progetti, al fine di evitare la perdita di fondi determinanti per lo sviluppo infrastrutturale delle università del Mezzogiorno con cui potrebbero essere realizzati degli interventi infrastrutturali fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti”.

Articolo 12-bis
(Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere)

L'articolo generalizza la possibilità per le imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 di accedere al credito d'imposta per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, aumentando però il numero di anni lungo i quali è preclusa, a pena di decadenza dal beneficio, la destinazione di tali beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

Il **comma 1**, sostituendo il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, conferma che il credito d'imposta di cui al comma 1 (30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro) in favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, eliminando però la diretta strumentalità di tali beni rispetto agli immobili destinatari di interventi di adeguamento degli standard ricettivi, e a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo (*finora tale termine era limitato al secondo periodo d'imposta*).

Si rappresenta che il riferimento dell'articolo, peraltro già presente nella vigente versione del testo, a finalità estranee genericamente all'esercizio di impresa, senza che si possa desumere dal tenore letterale del testo che si intenda l'esercizio dell'impresa alberghiera, potrebbe generare controversie in sede applicativa, potendosi ipotizzare il riconoscimento del credito d'imposta in esame anche nei casi in cui i beni oggetto del beneficio fiscale siano successivamente finalizzati ad attività d'impresa diversa da quella alberghiera.

Articolo 13, comma 1
(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)

L'articolo 13, modificato durante l'esame parlamentare, dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di **460 milioni** di euro. La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017.

L'allegato in questione riporta il totale delle riduzioni per ciascun Ministero, come nella tabella seguente, e – per ciascun Ministero – l'elenco dettagliato delle riduzioni per ciascuna missione e programma.

(in migliaia di euro)

<i>Ministero</i>	RIDUZIONI	DI CUI PREDETERMINATE PER LEGGE
ECONOMIA E FINANZE	246.975	23.638
SVILUPPO ECONOMICO	22.392	4.843
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	6.429	2.671
GIUSTIZIA	13.835	21
AFFARI ESTERI	4.505	1.334
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	38.758	24.759
INTERNO	23.185	8.335
AMBIENTE	6.602	4.331
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	41.458	33.040
DIFESA	31.041	358
POLITICHE AGRICOLE	5.171	3.735
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO	12.860	7.139
SALUTE	6.788	5.152
TOTALE	460.000	119.356

Le misure di riduzione in esame seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari già sperimentata in passato. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, le riduzioni sono state apportate

- per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri;
- per circa 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.

L'obiettivo di risparmio di ciascun Ministero è stato determinato in relazione all'entità e alla composizione della propria spesa per natura economica. La base "aggredibile" è stata formata tenendo conto delle sole risorse effettivamente disponibili al netto di risorse "già prenotate" in relazione all'assunzione di impegni pluriennali di spesa, escludendo la spesa la cui riduzione avrebbe determinato debiti fuori bilancio e quindi conseguenti effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

La relazione tecnica fornisce inoltre una tabella riassuntiva per categoria economica che riporta i tagli complessivi in termini di saldo netto da finanziare per il 2017.

(in migliaia di euro)

<i>Categorie economiche</i>	RIDUZIONI
CONSUMI INTERMEDI	91.912
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	61.853
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.599
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	25.297
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.690
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	120.412
ALTRE USCITE CORRENTI	6.775
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	33.230
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	24.056
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	22.029
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	190
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	205
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	60.752
TOTALE	460.000

Per assicurare alle amministrazioni la flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, la norma prevede comunque una procedura per rimodulare le riduzioni così disposte, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Si segnala, infine, che l'articolo 11 del presente decreto, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che – qualora dalla norma dovessero risultare **ulteriori introiti** rispetto alle maggiori entrate previste - essi possono essere destinati in via residuale¹⁰ al **reintegro - anche parziale** -

¹⁰ L'articolo 11, comma 13, prevede che gli eventuali ulteriori introiti debbano essere destinati prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti derivanti dal rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze telefoniche GSM e UMTS e dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale.

delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri. Per approfondimenti si rinvia alla cui scheda di lettura dell'articolo 11.

Durante l'esame parlamentare l'articolo 13 è stato modificato con l'obiettivo di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In particolare:

- è stato modificato l'elenco allegato all'articolo - che reca le riduzioni, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri - **eliminando** il **taglio** previsto alla dotazione del **Programma 2.2 "Istituzioni dell'alta Formazione artistica, musicale e coreutica"** del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 1,1 milioni, e **aumentando**, di pari importo, il **taglio della dotazione del Programma 2.3 "Sistema universitario e formazione postuniversitaria"**.

Si segnala, inoltre, che il Programma **"Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"** (AFAM) della Missione "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", dello stato di previsione del MIUR, viene altresì rifinanziato dal **comma 1-bis** dell'articolo 13 in esame di **€ 1,5 mln annui** a decorrere **dal 2017** (*cf.* al riguardo la relativa scheda di lettura).

Articolo 13, commi 1-bis e 1-ter
***(Incremento delle risorse per le Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica)***

I **commi 1-bis e 1-ter** dell'articolo 13, introdotti durante l'esame in prima lettura, **incrementano**, a decorrere **dal 2017**, gli **stanziamenti** del Programma **“Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica**.

Preliminarmente si ricorda che l'art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Qui l'elenco delle Istituzioni AFAM.

In particolare, si prevede l'**incremento di € 1,5 mln annui**, a decorrere **dal 2017**, degli stanziamenti relativi al Programma sopra indicato, collocato nella Missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” dello stato di previsione del MIUR.

In base al DM 102065 del 27 dicembre 2016 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019, il Programma dispone, per il 2017, di uno stanziamento pari a € 439.470.226 mln.

Al relativo onere si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica** (art. 10, co. 5, L. 282/2004-L. 307/2004).

Per completezza si ricorda che, sempre durante l'esame in prima lettura, è stato modificato l'elenco allegato all'articolo 13 - recante le riduzioni, per l'anno 2017, delle dotazioni delle Missioni e dei Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri - eliminando la riduzione di € 1,1 mln prevista per il citato Programma “Istituzioni dell'alta Formazione artistica, musicale e coreutica”, e aumentando, di pari importo, la riduzione disposta per il Programma “Sistema universitario e formazione postuniversitaria” (così aumentata da – € 8.412 mln a – € 9.523 mln).

Articolo 13-bis
(Modifiche all'articolo 7 del Decreto legislativo
12 maggio 2016, n. 90)

L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'iter alla Camera, è volto a precisare la **data** entro la quale devono essere completate le procedure per la riconduzione al regime di contabilità ordinaria, ovvero per la **soppressione** in via definitiva, delle **gestioni contabili** operanti a valere su **contabilità speciali** o conti correnti di **tesoreria**, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

Si ricorda che l'articolo 40, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) prevede, tra i principi e i criteri direttivi della **delega al Governo** per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in senso funzionale, la **progressiva eliminazione delle contabilità speciali (lett. p)**, operanti a valere sulle contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di risorse che in origine erano iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione dei seguenti casi:

- la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato);
- le altre gestioni fuori bilancio autorizzate per legge;
- i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati;
- casi di urgenza e necessità.

Il criterio di delega prevede altresì il contestuale **versamento** all'entrata del bilancio delle **disponibilità derivanti dalle contabilità speciali e dei conti correnti di tesoreria eliminati** e la loro assegnazione, in conto competenza, alle inerenti voci di spesa che hanno dato origine alle imputazioni contabili, ovvero, in mancanza di dette voci, qualora non più presenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite a tal fine.

L'articolo 44-ter della legge di contabilità – introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, che viene qui novellato – dispone, ai fini dell'attuazione del suddetto articolo 40, comma 2, lettera p), la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, prevedendo, a tal fine, l'emanazione di un apposito **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare le gestioni** operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni, ovvero da sopprimere in via definitiva. Il termine per la riconduzione in contabilità ordinaria o per la soppressione definitiva è stato fissato, dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 90/2016, entro **24 mesi dall'entrata in vigore** del D.Lgs. n. 90 medesimo (entro il 15 giugno 2018).

Con l'articolo 13-*bis* in esame, il suddetto termine di **24 mesi** viene fatto decorrere dalla **data di entrata in vigore del D.P.C.M.** che, ai sensi del susposto articolo 44-*ter*, **individua le gestioni di tesoreria interessate**, emanato in data **8 febbraio 2017** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2017, n. 91).

In particolare, l'**articolo 1** del D.P.C.M. individua, in attuazione del comma 1 dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, le **gestioni** operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria **da ricondurre al regime di contabilità ordinaria**. La lista delle gestioni è riportata nell'allegato 1. La riconduzione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.

L'**articolo 2** individua, in attuazione del comma 2 dell'art. 44-*ter*, le **gestioni** operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria **da sopprimere in via definitiva**. La lista è riportata nell'allegato 2. Le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della soppressione.

L'**articolo 3** definisce le modalità per la **soppressione** in via definitiva delle **contabilità** speciali afferenti ad **eventi calamitosi** alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La lista è riportata nell'allegato 3.

Si segnala, peraltro, che in ottemperanza a quanto disciplinato dall'articolo 2 del D.P.C.M. 8 febbraio 2017, la **soppressione** delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria è stata già operata con il **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 maggio 2017**, a far data **dal 30 giugno 2017**.

Articolo 13-ter
(Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza)

L'articolo 13-ter prevede che con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro del tesoro) da adottarsi nel termine di trenta giorni, siano determinati gli **obblighi di certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi**, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture "quietanzate".

Sono obblighi previsti **per i soggetti aggiudicatari** di risorse destinate alla **prima assistenza di migranti**.

La previsione è introdotta sotto forma di novella all'articolo 2 del decreto-legge n. 451 del 1995.

Quest'ultimo autorizzò - onde far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo della frontiera marittima connesse con l'immigrazione clandestina, coinvolgenti gruppi di stranieri privi di ogni mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione - la realizzazione di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi.

E demandò a decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari.

La novella attribuisce alla medesima fonte - il decreto del Ministro dell'interno - la determinazione degli obblighi per i soggetti aggiudicatari, circa la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso la rendicontazione puntuale (e documentazione con fatture munite di quietanza) della spesa effettivamente sostenuta.

Articolo 13-*quater*
(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi)

L'articolo 13-*quater* **sospende a decorrere dal 1° gennaio 2018 il conio delle monete da 1 a 2 centesimi** destinando i relativi risparmi di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

A tal fine, si prevede l'arrotondamento degli importi al multiplo di 5 centesimi più vicino, durante il periodo di sospensione, nel caso di pagamento in contanti di importi in euro che costituiscono un autonomo importo monetario complessivo da pagare (**comma 2**).

Ai sensi del **comma 3**, vengono autorizzati tutti i soggetti pubblici ad acconsentire al predetto arrotondamento. Resta impregiudicato il corso legale delle monete di 1 o 2 centesimi (**comma 4**).

Si affida al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare l'impatto delle disposizioni così introdotte che devono essere comunicate alla BCE entro un mese dalla loro entrata in vigore (**commi 5 e 6**).

Articolo 14
(Riparto del Fondo di solidarietà comunale)

L'**articolo 14** modifica la normativa vigente in materia di determinazione e riparto del **Fondo di solidarietà comunale (FSC)**, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Al **comma 1**, la **lettera 0a**), aggiunta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ridetermina la dotazione del FSC a decorrere dal 2018. Con una novella al comma 448 della legge n. 232/2016 viene confermata la dotazione del Fondo per il 2017 (pari a 1.197,2 milioni di euro, come previsto dalla norma vigente) e viene incrementata di 11 milioni di euro la dotazione a partire dal 2018 (pari a circa 6.208 milioni di euro).

La rubrica dell'articolo non tiene conto della modifica appena illustrata recante disposizioni sulla dotazione (e non solo sul riparto) del FSC.

La successiva **lettera 0b**), anch'essa introdotta dalla Camera dei deputati, interviene sui criteri di riparto del FSC, come disciplinati dal comma 449 della legge n. 232/2016.

La lettera **0b**):

1) riduce da 80 a 66 milioni l'importo del FSC in favore dei comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI sull'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato (ad aliquota di base);

2) riserva, nell'ambito del FSC, un ulteriore accantonamento:

- per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartire tra i comuni che presentino una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal successivo comma 450 (finalizzato a contenere il differenziale di risorse spettanti rispetto a quelle storiche di riferimento, come si dirà meglio oltre). L'importo complessivo di tale accantonamento:
 - è definito nel limite massimo di 25 milioni di euro;
 - è assegnato in misura proporzionale;
 - è ripartito in modo da evitare che la dotazione complessiva sia superiore a quella che sarebbe spettata al comune senza l'applicazione dei criteri perequativi.
- dal 2022, per l'incremento delle risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione. L'importo è pari a 25 milioni di euro.

La disposizione intende:

- la fusione attraverso la costituzione di un nuovo comune che succede ai comuni che si fondono (art.15, co. 3, TUEL);
- la fusione attraverso l'incorporazione di un comune da parte di un altro comune (art.1, comma 130, legge n.56).

La lettera a) interviene sulla disciplina (di cui all'articolo 1, comma 450, della legge di bilancio 2017) relativa alla **clausola di salvaguardia** volta a contenere il differenziale di risorse a disposizione dei comuni, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si potrebbe generare dall'applicazione del meccanismo della perequazione. Quest'ultimo, previsto al comma 449, lettera a), si fonda sulle capacità fiscali e sui fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

La novella in esame riduce il valore numerico della soglia del richiamato differenziale, oltrepassata la quale si attiva la clausola di salvaguardia. Tale soglia viene fissata al **4 per cento**, rispetto all'8 per cento previgente.

In altri termini, se le risorse complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequativo, sono inferiori al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento si attiva lo strumento compensativo che tende a ridurre tale differenziale.

Al contempo, se le risorse complessive del singolo comune crescono in misura superiore al 4 per cento rispetto all'anno precedente, una quota proporzionale di detta eccedenza è destinata ad alimentare uno specifico accantonamento nell'ambito del FSC.

Tale accantonamento - il cui limite complessivo non può eccedere le risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento - è **ripartito** proporzionalmente tra i **comuni** che registrano una **riduzione delle risorse** complessive che ecceda la richiamata soglia.

L'intervento in esame, nel dimezzare la soglia, è finalizzato ad attenuare ulteriormente l'impatto finanziario conseguente all'applicazione dei criteri perequativi nell'ambito del riparto del FSC, rispetto a quanto già precedentemente disposto nella manovra economica per il 2017. Tale impatto, come visto, è poi ulteriormente controbilanciato da quanto previsto al capoverso 2) della lettera *0b*).

Il FSC è stato istituito – in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU). Quest'ultima, introdotta dalla legge medesima, ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

A differenza del Fondo sperimentale di riequilibrio – che non presenta obiettivi di tipo perequativo – il FSC è ripartito in modo da tener conto sia di criteri perequativi (il riferimento è ai costi e fabbisogni *standard*), sia di criteri compensativi (il riferimento è

alle variazioni del gettito e delle risorse disponibili comunali conseguenti alla soppressione del fondo sperimentale). Va tuttavia rilevato che nel 2013 e nel 2014 il riparto del FSC è stato effettuato in base ai soli criteri compensativi.

Sulla disciplina del Fondo - recata dai commi da 380 a 380-*octies* dell'art. 1 della citata legge di stabilità 2013 - è da ultimo intervenuta la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

Nello specifico, l'articolo 1, comma 449, di detta legge prevede che il FSC sia ripartito:

- per 3.767,45 milioni di euro tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Tale criterio di riparto riguarda la quota incrementale del Fondo assegnata, nel richiamato importo, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna dalle esenzioni suddette (lettera *a*);
- nell'importo massimo di 80 milioni di euro (ridotti a 66 milioni dalla lettera *0b*), capoverso 1), introdotta dalla Camera dei deputati), tra i comuni per i quali il riparto dell'importo incrementale di cui sopra non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Si tratta di un accantonamento di risorse costituito, a partire dal 2016, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 17, lett. *f*), legge n. 208/2015), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI. Esso pertanto viene ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base (lettera *b*);
- per 1.885,6 milioni di euro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, dei quali quota parte da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente. La disposizione prevede un progressivo incremento negli anni della quota di risorse da ripartire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Tale quota, attribuita secondo criteri perequativi, è pari al 40 per cento per l'anno 2017, al 55 per cento per il 2018, al 70 per cento per il 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. Ai fini dell'applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del FSC dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo (lettera *c*);
- per 464,1 milioni ai comuni della Sicilia e della Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo FSC dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo complessivo (lettera *d*) (la lettera *0b*), capoverso 2, introdotta alla Camera introduce, come sopra illustrato, un ulteriore criterio di riparto).

Gli importi di cui alle lettere c) e d) possono essere eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita (relativa all'accantonamento di 80 milioni) e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari.

Al **comma 1, lettera b)**, dell'articolo in esame viene introdotto, dopo il comma 450 dell'art.1 della legge di bilancio 2017, un comma aggiuntivo diretto all'accantonamento di risorse, nel limite di 25 milioni di euro per il 2017, da attribuire in favore dei comuni che presentino contemporaneamente:

- una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni *standard* (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016).

Al riguardo si rileva che con il citato D.P.C.M. sono state adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativi: alle funzioni di istruzione pubblica; alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti; alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido; alle altre funzioni nel settore sociale (al netto dei servizi di asili nido); alle funzioni generali di amministrazione e controllo; alle funzioni di polizia locale; alle funzioni di viabilità e territorio; alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale);

- una variazione negativa della dotazione netta del FSC per l'anno in corso rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento (*Cfr.* commento del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo);
- una variazione negativa che ecceda l'1,3 per cento della dotazione netta del FSC per l'anno corrente rispetto alla dotazione netta del medesimo FSC riferita al 2016.

Il riparto è effettuato in proporzione al divario fra il -1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del FSC per l'anno corrente e la dotazione netta del medesimo Fondo riferita al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450 (*Cfr.* commento del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo).

Da quanto precede, e come del resto si legge nella relazione illustrativa, la disposizione è volta ad assicurare risorse ai comuni, per il solo 2017, a titolo di "correttivo statistico del meccanismo di perequazione". Nello specifico, essa "mira ad attenuare gli scostamenti negativi più ampi derivanti dall'applicazione della nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard* e delle variazioni introdotte al vettore delle capacità fiscali".

I richiamati accantonamenti, utilizzati a tale fine, derivano:

- dalla quota del riparto del FSC, eventualmente non distribuita, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, comma 449, della legge di bilancio 2017, nel limite di 14 milioni di euro.

In proposito, la citata lettera *b*) dispone che una quota del FSC, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, sia riservata ai comuni per i quali il riparto dell'importo a compensazione del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni IMU e TASI (secondo quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 449) non assicuri il completo ristoro del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

- dal contributo, pari a 155 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n.208 del 2015, per la parte non attribuita ai comuni, nel limite di 11 milioni di euro.

Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato precisato che tali importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al FSC.

Tale disposizione, di ordine contabile, consente l'utilizzo nell'esercizio finanziario 2017 di somme iscritte in bilancio nell'esercizio 2016, che, in quanto non pagate nei termini contabili previsti, sono destinate alla perenzione.

Tali risorse sono destinate per il ristoro della perdita di gettito sofferta dai comuni a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati aggiunti:

- il **comma 1-bis**, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento annuo del Fondo di solidarietà comunale pari a 11 milioni di euro. Essa è posta a valere sul contributo annuo di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge n. 208/2015, attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale;
- il **comma 1-ter**, secondo cui "le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis" (c'è da ritenere apportate in sede di conversione) dell'articolo in esame, non si applicano per il corrente anno (bensì a partire dal 2018).

Detta disposizione parrebbe necessitare di un coordinamento con:

- la lettera 0a), comma 1, che riformula l'art.1, comma 448, della legge n. 232/2016, dispone in ordine alla dotazione del FSC per l'anno 2017;

- la lettera b), che in sede di esame alla Camera dei deputati è stata riformulata, tenuto conto che la medesima lettera si applica per il solo 2017.

Articolo 14-bis
(Acquisto di immobili pubblici)

L'articolo 14-bis, introdotto alla Camera, modifica il comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, nel quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti territoriali e gli enti del SSN possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata l'indispensabilità e l'urgenza dal responsabile del procedimento di acquisto.

Con la modifica in commento si stabilisce che gli **enti locali possono acquistare** immobili anche senza prova **di indispensabilità e urgenza**, ove tali operazioni siano effettuate a valere su **risorse appositamente stanziati dal CIPE o cofinanziate dall'Unione Europea**, ovvero dallo **Stato e dalle Regioni** e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi.

Più precisamente, **l'articolo 14-bis in esame** aggiunge un periodo alla fine dell'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge n. 98 del 2011.

Il richiamato comma 1-ter prevede che, dal 1° gennaio 2014, per pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli **enti territoriali** e gli **enti del Servizio sanitario nazionale** effettuano **operazioni di acquisto di immobili** solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità, attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito *internet* istituzionale dell'ente.

Con le **modifiche** in esame, il **requisito della prova documentale di indispensabilità e indilazionabilità non si applica** agli **enti locali** che procedano alle operazioni di **acquisto di immobili** a valere su **risorse stanziati** con apposita delibera **del CIPE** - Comitato interministeriale per la programmazione economica o **cofinanziate dall'Unione europea** ovvero dallo **Stato** o dalle **regioni**, finalizzate all'acquisto degli immobili stessi.

Dalla lettera della disposizione in commento sembra tuttavia che in tale ipotesi trovi comunque operazione il rimanente disposto del comma 1-ter, ossia l'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del demanio e l'obbligo di dar preventiva notizia delle operazioni nel sito *internet* istituzionale dell'ente.

Articolo 14-ter

(Norme in materia di sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2012)

L'**articolo 14-ter** stabilisce i casi in cui **non si procede** alla **riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza** dei componenti degli organi di amministrazione delle Province, nonostante il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che la sanzione consistente nella riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori delle Province delle Regioni a statuto ordinario conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità non si applichi, o qualora applicata ne vengono meno gli effetti, in presenza delle seguenti condizioni:

- il **mancato rispetto** del Patto di stabilità sia avvenuto nell'esercizio finanziario riferito al **2012 o ad anni precedenti**;
- le violazioni siano **accertate successivamente al 31 dicembre 2014**.

La disposizione in esame è introdotta nell'ordinamento tramite una novella alla legge di bilancio 2017 (n.232/2016) consistente in un comma aggiuntivo all'articolo 1, dopo il comma 462-*bis*.

La normativa vigente (legge n.183/2011, art. 31, comma 26, richiamata dall'articolo in commento) prevede una serie di sanzioni qualora l'ente locale sia incorso nel mancato rispetto del Patto di stabilità.

Fra queste, al comma 26, lettera *e*), vi è la riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti ai sensi dell'art 82 del TUEL.

L'indennità di funzione e i gettoni di presenza negli enti locali sono regolati dal combinato disposto dell'art.82 del TUEL e della legge n.56 del 2014 (in particolare cfr. art.1, commi 24, 84 e 108). A partire dall'entrata in vigore della legge n.56, gli incarichi presso gli enti di area vasta (Province e Città metropolitane) e le unioni di comuni sono svolti a titolo gratuito. Pertanto l'indennità spetta ora al sindaco, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei comuni.

I gettoni di presenza sono riconosciuti invece per la partecipazione a consigli e commissioni comunali (con il vincolo che l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere non superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco), nonché ai consiglieri circoscrizionali dei comuni metropolitani (con il vincolo che l'ammontare non superi l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente).

La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto di determinati criteri (fra cui il rapporto con la dimensione demografica degli enti).

Articolo 15
(Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari)

L'articolo 15 dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.

Il **comma 1** attribuisce alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. La Regione Sardegna provvede a comunicare al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il contributo spettante a ciascun ente. Nel caso in cui la Regione Sardegna non adempia a tale comunicazione, il riparto del contributo avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

Il **comma 2** prevede che il citato contributo sia versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti beneficiari, di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Per tener conto in bilancio di tali contribuzioni gli enti interessati non iscrivono in entrata le somme relative al contributo attribuito mentre iscrivono in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. In tal modo, da un punto di vista contabile, non si iscrive alcuna somma dal lato delle entrate mentre dal lato delle spese si iscrive solo il concorso alla finanza pubblica di tali enti diminuito dell'importo del contributo assegnato.

Il comma 418 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 ha disposto il concorso al contenimento della spesa pubblica per le province e le città metropolitane. In particolare, la norma ha previsto una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione di tali riduzioni di spesa, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014.

Il **comma 3** provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2018, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla norma relativa al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27, comma 1 del presente provvedimento.

Articolo 16
***(Riparto del concorso alla finanza pubblica di province
e città metropolitane)***

L'**articolo 16, comma 1**, reca la **ripartizione** tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della **ulteriore riduzione della spesa corrente** che grava nei confronti di tali enti per l'anno **2017 e per gli anni seguenti**, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel 2016.

Il **taglio incrementale a decorrere dal 2017**, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal **comma 1**, nella misura di **650 milioni** a carico delle **province** e per i restanti **250 milioni** a carico delle **città metropolitane**.

Nel complesso, si ricorda, il concorso alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane è determinato in **complessivi 3.000 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2017, in termini di riduzione della spesa corrente, secondo quanto disposto dal citato comma 418.

A tal fine, è riformulato il terzo periodo del comma 418 della legge n. 190/2014.

Si ricorda che i commi 418-420 della legge n. 190/2014 definiscono l'importo e le modalità del concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica.

In particolare, il **comma 418** stabilisce una **riduzione della spesa corrente** di tali enti di **1.000 milioni** di euro per l'anno **2015**, di **2.000 milioni** di euro per l'anno **2016** e di **3.000 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2017**. Il **90%** delle riduzioni di spesa ivi richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario (**900 milioni**) e il restante **10%** a carico degli enti della **regione Siciliana** e della **regione Sardegna (100 milioni)**.

A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Sono **escluse** da tale normativa soltanto le **province** che risultano in stato di **dissesto finanziario** alla data del 15 ottobre 2014. Tale istituto si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).

La norma prevede che l'ammontare della **riduzione** della spesa corrente che **ciascun ente** deve conseguire sia definito con **decreto** di natura non regolamentare del Ministero dell'interno da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentita la **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali, con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

Si ricorda altresì la **procedura per il recupero delle somme** predette nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate in caso di mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato, che impegna l'Agenzia delle entrate, la quale vi

provvede, entro il 30 aprile di ciascun anno, a **valere** sui versamenti dell'**imposta sulle assicurazioni** contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (di cui all'articolo 60 del D.Lgs. n. 446/1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province e alle città metropolitane medesime **ovvero**, in caso di incapienza, a valere sui versamenti dell'**imposta provinciale di trascrizione**, in tal caso secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno (comma 419).

Nel corso dell'esame parlamentare, è stato inserito il **comma 1-bis** che attribuisce un contributo di **10 milioni** di euro per il 2017 in favore delle **province** che hanno dichiarato il **dissesto entro il 31 dicembre 2015**, e che pertanto non sono state escluse dal versamento delle somme di cui al comma 418 della legge n. 190/2014, quale concorso al contenimento della spesa pubblica.

Si ricorda, infatti, come sopra già sottolineato, che il comma 418 **esclude** dall'obbligo di riduzione della spesa corrente - e dal conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa - soltanto le **province** che risultano **in dissesto** alla data del **15 ottobre 2014**.

Il successivo **comma 1-ter** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma precedente, ponendoli a valere sulle somme destinate all'erogazione del contributo annuo di 155 milioni di euro autorizzato dal comma 24 della legge n. 208/2015, da attribuire ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull'accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale.

Il **comma 2** stabilisce la **riduzione della spesa corrente** che **ciascuna provincia** e **città metropolitana** deve conseguire complessivamente a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014, secondo gli importi indicati nella **Tabella 1** allegata al presente decreto-legge.

Come sopra già ricordato, si tratta di una riduzione complessiva della spesa corrente di **3 miliardi** di euro a decorrere **dal 2017**, di cui il 90% a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10% a carico degli enti della regione Siciliana e della regione Sardegna. In base alla tabella, dall'anno 2017 il concorso alla finanza pubblica dei vari enti del comparto è fissato in:

- 1.945,9 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario;
- 754,1 milioni per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;
- 197,5 milioni per gli enti della Regione siciliana;
- 102,6 milioni per gli enti della regione Sardegna.

Il **comma 3** è volto a **ripartire** tra ciascuna provincia e città metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli anni **2017** e **2018** ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi **516,7 milioni** di euro annui, in termini di **riduzione della spesa corrente**.

Tale concorso è fissato secondo gli importi indicati, per ciascun ente e per tipologia di spesa, nella **Tabella 2** allegata al presente decreto-legge.

Si ricorda che l'**articolo 47 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66** ("Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale") dispone in ordine al contributo alla finanza pubblica richiesto alle province e le città metropolitane (commi 1-7), nonché ai comuni (commi 8-13), in termini di risparmi da conseguire su determinate tipologie di spesa corrente negli anni 2014-2017, periodo successivamente esteso all'anno 2018, dall'art. 1, comma 451, della legge di stabilità per il 2015.

Nel definire il contributo, l'articolo 47, comma 2, indica espressamente le **fonti di spesa** che devono essere poste in **riduzione** da parte delle province e delle città metropolitane, ai fini del conseguimento dei risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato¹¹, come di seguito indicato:

(milioni di euro)

<i>Riduzioni spese</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Beni e servizi (art. 47, co. 2, lett a)	340,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Autovetture (art. 47, co. 2, lett b)	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Consulenze e studi servizi (art. 47, co. 2, lett c)	3,8	5,7	5,7	5,7	5,7
TOTALE CONCORSO	344,5	516,7	516,7	516,7	516,7

Il contributo delle province e città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica, per complessivi **516,7 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2017** e **2018**, viene ripartito tra i vari enti del comparto, in base agli importi indicati nella Tabella 2, in:

- 302,3 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario;
- 159,9 milioni per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;
- 32,8 milioni per gli enti subentranti alle province della Regione siciliana;
- 21,7 milioni per gli enti subentranti alle province della regione Sardegna.

Per quanto riguarda i criteri e la **metodologia applicata** ai fini della **ripartizione del contributo alla finanza pubblica** tra i singoli enti del comparto operata dall'articolo in esame - sia con riferimento al contributo richiesto ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 sia ai sensi dell'articolo 47 del D.L. n. 66/2014 – si rinvia a quanto definito nell'Accordo conseguito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del **23 marzo 2017**.

¹¹ I risparmi, da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono operati sulla base di una serie di criteri, ivi indicati:

- la riduzione della spesa per beni e servizi è operata proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE individuati nella tabella A allegata al D.L. n. 66;
- la riduzione della spesa per autovetture è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;
- la riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 17
***(Riparto del contributo a favore degli enti di area vasta
delle Regioni a statuto ordinario)***

L'**articolo 17** dispone che il **contributo** in favore delle **Province e delle Città metropolitane** per il finanziamento delle funzioni relative alla **viabilità e all'edilizia scolastica** (già previsto dalla normativa vigente) sia **ripartito** secondo gli importi contenuti nella **tabella 3** allegata al decreto-legge.

L'articolo opera il riparto in favore di ciascun ente di area vasta, per gli anni a partire dal 2017, del finanziamento (introdotto dall'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015) delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica spettanti ai medesimi enti.

Nel complesso, alle Province e alle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario spetta un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Tale contributo, ai sensi del comma 754, è così attribuito:

- alle Province, 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
- alle Città metropolitane, 250 milioni di euro annui.

Sebbene la disposizione originaria demandasse il riparto del richiamato contributo ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro per gli affari regionali, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, già l'articolo 8, comma 1-ter, del D.L. n-113 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) era intervenuto disponendo il riparto, per il 2016, in via legislativa, secondo quanto stabilito nella tabella 2 (recante gli importi spettanti a ciascun ente territoriale) allegata al medesimo decreto.

Con specifico riferimento alle Città metropolitane, da quanto risulta dalla richiamata tabella 3, a beneficiare maggiormente del contributo sono Napoli (circa 67,2 milioni di euro), Roma capitale (circa 53,2 milioni), Bari (circa 25,2 milioni) e Torino (circa 24,6 milioni). Quanto alle Province, ad usufruire maggiormente del contributo sono Salerno (circa 12,3 milioni di euro annui sino al 2020 e quasi 8,4 milioni a partire dal 2021), Brescia (circa 7,6 milioni di euro annui sino al 2020 e circa 5,2 milioni dal 2021), Alessandria (quasi 5,7 milioni di euro annui sino al 2020 e quasi 3,9 milioni dal 2021), Belluno (quasi 5,3 milioni di euro annui sino al 2020 e circa 3,6 milioni dal 2021), Pisa (oltre 5,1 milioni di euro annui sino al 2020 e circa 3,5 milioni dal 2021) e Catanzaro (circa 5,1 milioni di euro annui sino al 2020 e quasi 3,5 milioni dal 2021).

Articolo 18
(Disposizioni in materia di bilanci di Province e Città metropolitane)

L'articolo 18 estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane (commi 1-3).

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state inserite disposizioni ulteriori: per consentire agli enti di area vasta di **utilizzare i proventi** delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada per interventi **volti a migliorare la sicurezza stradale** (comma 3-*bis*); di modifica di **termini di approvazione del bilancio** degli enti locali oltre i quali si attiva il commissariamento (comma 3-*ter*); di modifica dei termini per l'approvazione del **conto economico** e lo **stato patrimoniale** (comma 3-*quater*).

I commi dall'1 al 3 sono volti a:

- consentire di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1);
- estendere al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina (di cui all'articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016 (comma 2);
- estendere al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse (comma 3).

Il comma 1, lettera a), prevede che le Province e le Città metropolitane possano predisporre il **bilancio di previsione** per il solo anno **2017**. Si tratta di una deroga alle norme di contabilità vigenti, che richiedono invece la predisposizione di un bilancio triennale.

Ai sensi dell'articolo 162 del TUEL, recante principi del bilancio, gli enti locali sono chiamati a deliberare "annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio". Quanto ai contenuti, il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi e deve essere redatto in osservanza dei principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Analogha deroga è stata peraltro già operata con riferimento agli anni 2015 e 2016:

- con l'articolo 1-ter, comma 1, del D.L. n. 78/2015 era stato disposto che, per l'esercizio 2015, gli enti di area vasta predisponessero il bilancio di previsione per la sola annualità riferita al 2015;
- con l'articolo 1, comma 756, lettera a), della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) era stata stabilita analoga deroga per l'esercizio 2016.

Il comma 1, lettera b), riconosce ai medesimi enti locali la possibilità - ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari - di **applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato**.

L'avanzo libero e quello destinato costituiscono due quote dell'avanzo di amministrazione annuale. Le altre due sono l'avanzo vincolato e quello accantonato, che pertanto non risultano utilizzabili ai fini della disposizione in commento (salvo quanto previsto al comma 3).

La disposizione in commento riproduce analoghe disposizioni intervenute con riferimento agli esercizi finanziari per il 2015 e per il 2016:

- con l'articolo 1-ter, comma 2, del D.L. n. 78/2015 era stato disposto che, per l'esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, avrebbero potuto applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, "l'avanzo destinato";
- con l'articolo 1, comma 756, lettera b), della legge di stabilità per il 2016 era stato disposto che tali enti locali avrebbero potuto, sempre per la medesima finalità, applicare al bilancio di previsione per il 2016 "l'avanzo libero e destinato".

Il **comma 2** introduce alcune novelle all'articolo **1-ter, comma 3, del D.L. n. 78/2015**, nel senso di **estendere** la disciplina in esso recata all'esercizio finanziario **2017**. Nello specifico, il richiamato comma 3 dell'articolo 1-ter, a seguito delle novelle, dispone quanto segue:

- le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del TUEL entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (parte non modificata);
- nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per gli anni 2016 e 2017, i medesimi enti di area vasta applicano l'articolo 163 del TUEL con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente (riclassificato secondo apposito schema allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

L'art. 163, comma 1, del TUEL stabilisce che qualora il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente locale deve svolgersi nel rispetto dei principi di contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Agli enti locali è consentito gestire gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuare i

pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze (art 163, comma 3, del TUEL). Nel corso dell'esercizio provvisorio: i) non è consentito il ricorso all'indebitamento; ii) possono essere impegnate solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, interventi di somma urgenza; iii) è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria (di cui all'art. 222 del TUEL).

Il **comma 3** estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge n.208 del 2015, **all'anno 2017**, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016. Il richiamato comma 758 dispone, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio di parte corrente degli enti di area vasta nel 2016, che:

- **le Regioni** - previa intesa in Conferenza Unificata - **possano svincolare i trasferimenti** (sia correnti, sia in conto capitale) già attribuiti alle Province e alle Città metropolitane e **confluiti nell'avanzo di amministrazione** vincolato del precedente anno;
- i predetti enti di area vasta hanno facoltà di **applicare tali quote dell'avanzo ai rispettivi bilanci di previsione**, previa approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
- i trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti tre ulteriori commi:

- il **comma 3-bis**, il quale consente alle **Province e alle Città metropolitane di utilizzare i proventi** delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, comprese quelle relative all'eccesso di velocità rilevato con autovelox e dispositivi analoghi, per **finanziare**, per gli anni 2017 e 2018, gli oneri relativi alle **funzioni di viabilità e polizia locale per migliorare la sicurezza stradale**. Tale norma deroga alla normativa vigente che prevede l'utilizzo di una quota dei proventi delle sanzioni spettanti agli enti locali per una serie di specifiche destinazioni, tra cui gli interventi relativi alla segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni stradali ed altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, nonché, per i proventi da violazioni ai limiti di velocità, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali;

- il **comma 3-ter**, il quale novella la disciplina relativa ai **termini di approvazione del bilancio** di comuni, province e città metropolitane, prima che si proceda allo scioglimento dell'ente inadempiente.

Con la disposizione in commento, il termine che l'organo regionale di controllo assegna al consiglio comunale e provinciale, che non abbia approvato nei termini di legge il **rendiconto della gestione**, può giungere sino a **50 giorni** (rispetto ai 20 previsti a legislazione vigente). Tale termine si applica esclusivamente:

- per l'anno 2017;
- per l'approvazione del rendiconto della gestione riferito al 2016.

La disposizione è da intendersi applicabile anche alle Città metropolitane istituite con la legge n.56/2014, che a partire dal 1 gennaio 2015 "subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni" (art.1, comma 16).

L'articolo 141 del TUEL disciplina i casi di "scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali".

Fra le ragioni dello scioglimento è prevista la mancata approvazione del bilancio. Al fine di evitare che si proceda allo scioglimento, è prevista una procedura la cui regia è affidata all'organo regionale di controllo che assegna un termine ai consigli non superiore a 20 giorni (50 per il rendiconto 2016 con la modifica legislativa in esame) entro cui approvare in via definitiva il bilancio.

Trascorso tale termine, l'organo regionale di controllo nomina un commissario *ad acta* che si sostituisce al Consiglio. In tal caso, il Prefetto è tenuto ad avviare la procedura di scioglimento dell'ente locale.

- Il **comma 3-quater** interviene sulla disciplina relativa ai termini per l'approvazione del **conto economico** e lo **stato patrimoniale** degli enti locali.

Il comma dispone, nello specifico, che il conto economico e lo stato patrimoniale degli enti locali relativi all'esercizio 2016 possano essere approvati entro il **31 luglio 2017** (e non il 30 aprile 2017 come prevede la normativa vigente) e poi trasmessi alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche.

L'art.227, comma 2, del TUEL prevede che il rendiconto della gestione - comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale - è approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo al quale si riferisce.

La Banca dati delle Amministrazioni pubbliche è stata istituita dall'articolo 13 della legge di contabilità n.196/2009 con l'obiettivo di svolgere il monitoraggio dei conti pubblici.

Il comma in esame stabilisce inoltre (al secondo periodo) che il mancato rispetto del suddetto termine determina l'attivazione della procedura (già commentata in sede di illustrazione del comma 3-ter) che prevede l'assegnazione di un termine di 20 giorni ai consigli degli enti locali per l'approvazione dei documenti di bilancio. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Commissione regionale di controllo nomina un commissario *ad acta* e il Prefetto avvia la procedura di scioglimento dell'ente.

In caso di inadempienza dell'ente si applica la sanzione relativa al divieto di assunzioni di personale e di stipula dei contratti di servizio (secondo quanto previsto all'articolo 9 del D.L. 113/2016).

L'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n.113/2016 stabilisce che qualora i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato (e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche) non siano rispettati, si applichi la sanzione del divieto:

- di procedere ad assunzioni di personale "a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto";
- di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi del divieto di assunzione di personale.

Articolo 19

(Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto)

L'**articolo 19** prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

In particolare, si introduce il comma 470-*bis* all'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, al fine di stabilire che gli enti locali dichiarati in dissesto e i cui termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono tenuti a inviare la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del rispetto degli obiettivi di saldo (pareggio di bilancio), non secondo quanto stabilito dal comma 470, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 ma entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione. Tale termine è previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il medesimo termine si applica anche all'analoga previsione di certificazione contenuta al comma 720, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015.

Il comma 470, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 dispone che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema *web*, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole sanzioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti dichiarati in dissesto i termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, mediante il quale si stabiliscono le prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

L'ipotesi di bilancio, si ricorda, è il documento con il quale l'amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio,

mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, in particolare, l'ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.

Articolo 20
*(Contributo a favore delle province delle regioni
a statuto ordinario)*

L'**articolo 20, come modificato** nel corso presso la Commissione bilancio della Camera, autorizza **contributi** in favore delle **province** e delle **città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario finalizzati all'esercizio delle **funzioni fondamentali** nonché alla manutenzione della **rete viaria** di competenza delle province.

Finanziamento delle funzioni fondamentali (commi 1, 1-bis, 2 e 4-bis)

Il **comma 1** destina un contributo alle **province** delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle **funzioni fondamentali**, di cui alla legge n. 56/2014.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame parlamentare, l'importo del contributo è stato rideterminato in **180 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2017 e 2018** (in luogo di 110 milioni per l'anno 2017 e di 80 milioni per il 2018) e in **80 milioni** a decorrere **dal 2019**, da **ripartire** - tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente - secondo criteri e importi da definire, **previa intesa** in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il **30 giugno 2017** (data così posticipata rispetto al 15 maggio previsto nel testo iniziale).

La nuova formulazione del comma 1 prevede altresì che, qualora **l'intesa non sia raggiunta entro 20 giorni** dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto possa comunque essere adottato, ripartendo il **contributo proporzionalmente** agli importi indicati per ciascuna provincia nella **tabella 3** allegata al decreto-legge in esame.

La citata **tabella 3**, si ricorda, reca la **ripartizione** tra le Province e le Città metropolitane del **contributo** per il finanziamento delle funzioni relative alla **viabilità e all'edilizia scolastica** (introdotta dall'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015) secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge in esame.

Con riguardo alle **funzioni fondamentali**, si rammenta che, secondo quanto dispone il comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014, le funzioni in questione sono le seguenti:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Ai sensi del comma 86, le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

Nel corso dell'esame parlamentare, è stato inserito il **comma 1-bis** che attribuisce un contributo in favore delle **città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario di **12 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per l'esercizio delle **funzioni fondamentali**, di cui alla legge n. 56/2014.

La **ripartizione** del contributo è affidata ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **previa intesa** in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **entro il 30 giugno 2017**, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.

In caso di **mancata intesa** entro 20 giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministro dell'interno può comunque essere adottato, ripartendo il **contributo in proporzione** agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al decreto-legge in esame.

Con riguardo alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, si rammenta che, secondo quanto dispongono i commi 44-46 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014, alle città metropolitane sono attribuite:

- le funzioni fondamentali delle province;
- le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;
- le **funzioni fondamentali** proprie della città metropolitana che sono: a) piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni; b) pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d'intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed

organizzare concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;

- ulteriori funzioni attribuite dallo Stato o dalle regioni, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

All'onere derivante dal contributo alle province di cui al comma 1, pari a 180 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 al 2018, si provvede:

- quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante **utilizzo dei risparmi di spesa** di cui all'articolo 27, comma 1, relativi alla rideterminazione del **Fondo** destinato al finanziamento del **trasporto pubblico locale** nelle Regioni a statuto ordinario.

La stabilizzazione del suddetto Fondo, si legge nella Relazione tecnica, determina risparmi di spesa pari a 70 milioni di euro per anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 che vengono utilizzati a copertura degli interventi di cui agli articoli 14 e 20 del decreto legge medesimo;

- quanto ai restanti 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni per il 2018, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per esigenze indifferibili** previsto dall'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel bilancio per il 2017, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di circa 84 milioni di euro.

All'onere derivante dal contributo alle città metropolitane di cui al comma 1-*bis*, pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente **riduzione del Fondo per esigenze indifferibili** previsto dall'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (**comma 4-*bis***).

Contributo per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali (commi 3 e 4)

Il **comma 3**, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, autorizza un contributo di **170 milioni di euro per l'anno 2017** (100 milioni nel testo iniziale), per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario.

Il **comma 4** prevede che il **riparto** del contributo autorizzato venga effettuato **secondo criteri e importi da definire**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con apposito **decreto ministeriale**, adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **entro il 30 giugno 2017** (data così posticipata rispetto al 15 maggio previsto nel testo iniziale).

La nuova formulazione del comma 4 prevede altresì che, qualora **l'intesa non sia raggiunta entro 20 giorni** dalla data della prima iscrizione della proposta di

riparto del contributo all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto possa comunque essere adottato ripartendo il **contributo proporzionalmente** agli importi già assegnati con il **D.M. 17 ottobre 2016**, di riparto dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2016.

Alla **copertura del relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Si fa notare che analogo contributo era stato autorizzato, per l'esercizio 2016, dall'art. 7-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 113/2016.

Prima ancora del D.L. n. 113/2016, il comma 656 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato l'ANAS a stipulare, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale. L'autorizzazione concessa opera nel limite di spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 68, della L. 147/2013.

Il comma 68 citato ha previsto uno stanziamento, poi rifinanziato dalla tabella E della legge di stabilità e confluito nel c.d. fondo unico ANAS (istituito dal comma 868 della L. 208/2015 e allocato nel capitolo 7002 del bilancio del MIT; *si rinvia* in proposito a quanto ricostruito nella scheda di commento riguardante l'art. 49 del decreto in esame), destinato ad assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A.

Nella stessa legge di stabilità 2016 è altresì presente una disposizione, contenuta nel comma 875, in base alla quale, nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, l'ANAS è autorizzata – mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri– ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.

L'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016 ha stabilito che le risorse di cui al succitato comma 656 sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria e previsto un riparto secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. Interno 17 ottobre 2016 (pubblicato nella G.U. 24 ottobre 2016, n. 249) .

In risposta all'interrogazione 5-07672, nella seduta del 6 ottobre 2016, il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti ha ricordato che “su impulso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nell'ambito dei rapporti istituzionali con le regioni, le province e l'ANAS, si sta procedendo al trasferimento dalle province ad ANAS di 7.000 chilometri di strade provinciali proprio per supportare le province nel loro compito di manutenzione e cura delle strade”.

Articolo 21 ***(Disposizioni in favore delle fusioni di comuni)***

L'**articolo 21**, modificato nel corso dell'esame parlamentare, incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il contributo per i comuni che danno luogo alla fusione, limita in favore di tali enti alcuni vincoli in materia di assunzioni e spese di personale, e consente alcune differenziazioni in tema di applicazione di tributi e tariffe.

Si ricorda che, al fine di favorire la fusione dei comuni, l'**articolo 15, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000** dispone che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono¹².

Successivamente, con il **D.L. n. 90/2014** (art. 23, co. 1, lettera *f-ter*) il contributo straordinario in questione è stato **esteso** anche alle **fusioni per incorporazione**, previste dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 56/2014¹³.

Per quanto concerne l'entità del contributo, l'**articolo 20 del D.L. n. 95/2012** come più volte modificato nel corso degli anni, da ultimo dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 447, legge n. 232/2016) – stabilisce che a decorrere **dal 2017**, per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi, tale contributo straordinario sia commisurato al **50 per cento dei trasferimenti erariali** attribuiti per l'anno 2010¹⁴, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, e comunque in misura **non superiore a 2 milioni** di euro per ciascun beneficiario.

Le modalità ed i termini per il riparto e per l'attribuzione dei contributi sono definite con il **decreto del Ministero dell'interno del 26 aprile 2016**.

In particolare, il decreto precisa che la quantificazione del contributo annuale spettante a ciascuno dipende dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, nel limite massimo dei suddetti fondi. Qualora le richieste di contributo erariale, determinato nelle modalità normative richiamate, risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianità pari a dieci anni. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al

¹² Agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali.

¹³ La norma citata dispone che i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del TUEL, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

¹⁴ Ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale.

fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Per quanto concerne i **fondi erariali stanziati** in favore delle **fusioni** di comuni, si sottolinea che le risorse di cui al comma 1 dell'articolo in esame si aggiungono a quelle già autorizzate per tale finalità dalle seguenti norme di legge:

- articolo 1, comma 164, della legge n. 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), per un importo pari a **1,5 milioni di euro** destinato ad incentivare sia la fusione che le unioni di comuni¹⁵;
- articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che ha stabilito la destinazione, nell'ambito della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, di una quota non inferiore a **30 milioni di euro** in favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 95/2012¹⁶.

Le risorse finanziarie stanziato per le fusioni di comuni sono allocate sul **capitolo 1316** (Fondo ordinario) dello stato di previsione della spesa del **Ministero dell'interno**.

Il **comma 2** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri recati dall'incremento del contributo per le fusioni di comuni di cui al comma precedente, pari a 1 milioni di euro per il 2017 e per il 2018, a valere sulle risorse del **Fondo** per l'erogazione di contributi per **l'estinzione anticipata di mutui** e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, istituito dall'articolo 9-ter del D.L. n. 113/2016 con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018, di cui 14 milioni di euro per l'anno 2016 e 48 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (cap. 1387/Interno).

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 2-bis, il quale modifica l'articolo 1, comma 450, della L. 190/2014, che ha introdotto disposizioni in favore delle unioni e fusioni di comuni, volte a limitare, in particolare, l'applicazione a tali enti dei **vincoli in tema di spese di personale** e di facoltà di **assunzioni** di personale, stabiliti per gli enti locali dalla normativa vigente.

In particolare, modificando la lettera *a*) del richiamato comma 450, si prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusioni non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni mediante contratti a tempo determinato, fermi restando il divieto di superamento della somma **della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio** (e non più, come attualmente previsto, della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno) precedente alla fusione e il rispetto

¹⁵ I fondi di cui al comma 164 della legge finanziaria 1997 sono ripartiti tra le fusioni e le unioni sulla base dell'intesa a suo tempo raggiunta in sede di Conferenza Unificata (1 marzo 2006). In particolare, le predette risorse sono assegnate in via prioritaria alle fusioni di comuni.

¹⁶ Quota analoga è stanziata per le unioni di comuni. Tali contributi, previsti inizialmente per il solo triennio 2014-2016, sono stati consolidati a decorrere dal 2016 dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 17, lett. *b*), legge n. 208/2015).

del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Nel corso dell'esame parlamentare, è stato altresì inserito il **comma 2-ter** che consente ai **comuni** risultanti da **fusione** di **mantenere tributi e tariffe differenziati** per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, **anche ove non istituiscano municipi**, e **non oltre il quinto** (in luogo dell'ultimo) **esercizio** finanziario del nuovo comune.

A tal fine, è sostituito l'articolo 1, comma 132, della legge n. 56/2014.

Il citato comma 132 stabilisce che i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

Si precisa altresì che ai fini di tale disposizione non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali risulta sospesa in virtù di previsioni legislative.

Articolo 21-bis
(Semplificazioni per i comuni)

L'**articolo 21-bis**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, dispone la disapplicazione di talune misure di contenimento della spesa per i comuni che abbiano nell'anno precedente rispettato il saldo di equilibrio del proprio bilancio. In particolare l'articolo in esame fa riferimento a quei comuni ed alle rispettive forme associative che abbiano **approvato il rendiconto 2016** entro il 30 aprile 2017 e che abbiano **rispettato** nell'anno precedente il **saldo** tra le entrate e le spese finali previsto dall'articolo 9 della legge n.243/2012: tale norma, si rammenta, prevede che il bilancio si consideri in equilibrio quanto, sia nella fase di previsione che di rendiconto, presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per tali enti si dispone (**comma 1**), **per l'anno 2017**, la **disapplicazione delle misure di contenimento** previste per le spese per **studi ed incarichi** di consulenza nonché per la **spesa per la stampa delle relazioni** e di ogni altra pubblicazione.

L'articolo fa in particolare riferimento ai commi **7, 8, 9 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge n.78/2010**, che rispettivamente prevedono che a decorrere dal 2011:

- la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009;
- non possono effettuarsi spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre¹⁷, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- non possono effettuarsi spese per sponsorizzazioni;
- la spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

Il **comma 2** stabilisce poi che a decorrere **dal 2018**, le suddette misure si applicano esclusivamente ai **comuni** e alle loro forme associative che abbiano **approvato il bilancio di previsione** dell'esercizio di riferimento entro il **31 dicembre** dell'anno precedente e che abbiano **rispettato** nell'anno precedente il **saldo** tra le entrate e le spese finali.

¹⁷ L'articolo 21-bis in esame dispone tuttavia che il richiamo ai limiti di spesa stabiliti dal comma 7 in questione non ricomprenda quella per mostre. Tale esclusione è da mettere in relazione a quanto dispone sulla medesima questione il comma 5-quater del successivo articolo 22 del decreto-legge in esame.

Articolo 21-ter
(Contributo per sperimentazioni nella banca dati SIOPE)

L'**articolo 21-ter**, inserito durante l'esame parlamentare, con cui si dispone uno stanziamento di **1 milione** di euro per il **2017** in favore degli enti che partecipano alla **sperimentazione degli adempimenti** previsti dal **comma 533 della legge 232/2016** (legge di bilancio 2017), nel quale si prescrivono alcune regole di gestione del bilancio volte a **migliorare il monitoraggio** del ciclo completo **delle entrate e delle spese** delle amministrazioni pubbliche.

A tal fine il **comma 533** suddetto ha inserito nell'articolo 14 della legge di contabilità **n. 196/2009** i **commi 8-bis e 8-ter** con i quali - al fine di consentire al sistema **SIOPE** (*Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici*) di evolvere per tracciare tutte le fasi del ciclo passivo di spesa, dall'impegno e/o dall'ordine fino all'estinzione del debito -si dispone rispettivamente che:

- per favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche debbano ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere, utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo *standard* definito dall'**AGID** (Agenzia per l'Italia Digitale) e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, e che i tesoriere e i cassieri possano accettare soltanto disposizioni di pagamento emesse e trasmesse nei predetti modi. Le modalità di trasmissione degli ordinativi informatici da parte dei tesoriere delle amministrazioni pubbliche all'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite "regole di colloquio", stabilite congiuntamente con AGID e disponibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nelle Sezioni dedicate al SIOPE;
- la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione delle disposizioni suddette viene demandata a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati acquisito il parere della Conferenza unificata e dell'Agid.

Le modalità di ripartizione del contributo stanziato dall'articolo 21-ter in esame sono definite con decreto del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata (**comma 1**).

All'onere derivante dall'articolo, pari ad 1 milione di euro per il 2017, si provvede a carico del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, a valere sull'accantonamento relativo al medesimo Ministero (**comma 2**).

Articolo 22, commi 1-3
(Assunzioni nei comuni)

L'**articolo 22, commi 1-3, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, interviene sulle facoltà assunzionali **delle regioni e dei comuni**, prevedendo, in particolare, la possibilità di assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale da parte dei comuni in deroga alla normativa vigente, e diminuendo le limitazioni al *turn over* per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni e nei comuni aventi determinate caratteristiche.

Più specificamente, il **comma 1** prevede la **facoltà** per i **comuni** di **assumere personale a tempo determinato a carattere stagionale**, in deroga alla normativa vigente in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale¹⁸ (ma salvaguardando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica), a **condizione** che:

- gli oneri derivanti da tali assunzioni siano **integralmente a carico** di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, **derivanti da contratti di sponsorizzazione** ed accordi di **collaborazione** con soggetti privati;
- le assunzioni siano **finalizzate** esclusivamente alla **fornitura di servizi aggiuntivi** rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

In materia di limitazioni assunzionali, l'**articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010** ha previsto, in via generale, dal 2011, che le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono previste specifiche eccezioni a tali limiti. Tali disposizioni, inoltre, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del S.S.N..

Dal 2013¹⁹ gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006)²⁰.

¹⁸ Di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010.

¹⁹ Così come previsto dall'articolo 4-ter, comma 12, del D.L. 16/2012, che ha novellato il richiamato comma 28.

²⁰ In tema di riduzione delle spese per il personale, il richiamato articolo 1, comma 557, della L. 296/2006, ha disposto che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stato introdotto il comma 1-bis, il quale interviene sull'articolo 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nel quale si prevede che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato.

In particolare, si dispone che per le **regioni** che nell'anno precedente rilevino una **spesa di personale inferiore al 12%** al titolo I delle entrate correnti (entrate tributarie), al netto delle entrate a destinazione vincolate, la suddetta percentuale sia **aumentata per il biennio 2017-2018 al 75%**.

Rimane fermo il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio, nonché il parametro di spesa previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della L. 296/2006, in cui si prevede che, ai fini dell'applicazione del precedente comma 557²¹, dal 2014 gli enti debbano assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

I successivi **commi 2 e 3** recano disposizioni sulle **limitazioni al turn over nei comuni** aventi determinate caratteristiche.

Più specificamente:

- si prevede che il limite del contingente di personale che può essere assunto dai comuni con meno di 10.000 abitanti, non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno²² ed aventi un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno

occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

²¹ L'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006 ha stabilito che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

²² In base all'articolo 1, commi 465 e ss., della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), sono assoggettati alla regola del pareggio di bilancio (che ha sostituito il patto di stabilità interno) - vale a dire del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali - le regioni e le province autonome, le

precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica corrispondente²³, pari al **75%** della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, **sia esteso** ai comuni con popolazione **superiore a 1.000** abitanti (fermi restando i vincoli del rapporto dipendenti-popolazione) ed operi **solamente per il biennio 2017-2018**. **Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati**, è stato altresì disposto lo **sblocco totale del *turn over*** per i **comuni** con popolazione compresa tra **1.000 e 3.000 abitanti** che rilevino, nell'**anno precedente**, una spesa di personale **inferiore al 24%** della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (**comma 2**);

- si innalza dal 75% al **90%** la richiamata percentuale di limitazione al *turn over* nei comuni che rispettino (ai sensi dell'articolo 1, comma 479, lettera d), della L. 232/2016) un particolare saldo non negativo tra entrate finali e spese finali (vedi *infra*) (**comma 3**).

In generale, per il triennio 2016/2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata ridotta, dall'**articolo 1, commi 227-228, della L. 208/2015** (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Tale percentuale è innalzata al 75%²⁴ per i comuni con meno di 10.000 abitanti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno, in presenza di un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica (come definito triennialmente con specifico decreto del Ministro dell'interno²⁵).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'**articolo 1, comma 562, della L. 296/2006**, per i comuni fino a 1.000 abitanti, per le unioni dei comuni e per le comunità montane (enti che non assoggettati ai vincoli del patto di stabilità) è possibile dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta nel 2016.

Da ultimo, l'**articolo 1, comma 479, lettera d), della L. 232/2016** (legge di bilancio 2017) ha ulteriormente derogato alla disciplina generale prevedendo, per i comuni che rispettino il saldo non negativo tra entrate finali e spese finali²⁶, senza superarlo dell'1% (ovvero lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo), l'innalzamento,

città metropolitane, le province e i comuni, senza alcuna esclusione. Anche gli enti di nuova istituzione e i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o gli enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2016, sono assoggettati all'obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del D.L. 210/2015.

²³ Ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della L. 208/2015.

²⁴ Così come disposto dall'articolo 16, comma 1-bis, del DL 113/2016, che ha integrato in tal senso il richiamato comma 228

²⁵ Per il triennio 2014-2016 la determinazione del rapporto è contenuta nel D.M. 24 luglio 2014, il quale ha stabilito i seguenti rapporti medi dipendenti-popolazione per i comuni: fino a 499 abitanti 1/78; da 500 a 999 abitanti 1/103; da 1.000 a 1.999 abitanti 1/123; da 2.000 a 2.999 abitanti 1/137; da 3.000 a 4.999 abitanti 1/143; da 5.000 a 9.999 abitanti 1/151; da 10.000 a 19.999 1/145; da 20.000 a 59.3999 1/133; da 60.000 a 99.999 1/107; da 250.000 a 499.999 1/79 e da 500.000 ed oltre 1/75.

²⁶ Di cui all'articolo 1, comma 466, della L. 232/2016.

nell'anno successivo, della percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25% al 75% qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica degli enti deficitari o dissestati, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno (richiamato in precedenza).

Articolo 22, comma 3-bis
(Spese del personale di polizia locale impiegato in servizi per conto di terzi)

L'articolo 22, comma 3-bis, prevede che - a decorrere dal 2017 - siano interamente **a carico del soggetto privato** promotore od organizzatore di un evento, le relative **spese del personale di polizia locale impiegato** per l'espletamento dei **servizi** in conto terzi (cfr. l'articolo 168 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali) **in materia di sicurezza e polizia stradale** necessari per lo svolgimento dell'evento medesimo, posta la sua incidenza sulla circolazione e sicurezza nel territorio.

Inoltre dispone che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione di tali eventi, non siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale.

In sede di contrattazione integrativa sono definite le modalità di utilizzo del personale e la relativa remunerazione.

Articolo 22, commi 3-ter e 3-quater
(Lavoro straordinario nel comune di Matera)

I **commi 3-ter e 3-quater**, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, intervengono sui **compensi straordinari** del **personale** non dirigenziale del comune di **Matera** direttamente impiegato nelle attività relative al governo e alla gestione del ruolo di "**Capitale della Cultura**".

In particolare, il **comma 3-ter** – novellando l'art. 1, comma 346, della L. 208/2015 – riconosce al comune di **Matera**, fino al 31 dicembre 2019, la possibilità di autorizzare la corresponsione, al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività relative al governo e alla gestione del ruolo di "**Capitale della Cultura**", di compensi per **lavoro straordinario** effettivamente reso, nel limite massimo complessivo di **30 ore pro capite mensili** e oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del CCNL del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999²⁷.

Viene altresì consentita l'instaurazione di un **rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato**, ai sensi della disciplina generale recata dall'articolo 110 del TUEL, anche in deroga alle percentuali ivi previste per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale (ossia non oltre il 30% della dotazione organica).

Infine, viene **umentato di 1 milione** di euro annui (da 0,5 a 1,5 milioni di euro) lo stanziamento previsto in favore del Comune di Matera in quanto "**Capitale europea della cultura**" per gli anni dal 2017 al 2019.

Il comma **3-quater** dispone che alla **copertura degli oneri** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il comma 346 dell'articolo 1 della L. 208/2015 dispone che, per le esigenze connesse al ruolo di Capitale europea della cultura riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applichino, fino al 31 dicembre 2019 e nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento, le norme in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nonché le limitazioni di assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili (di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010). Le spese per lo svolgimento dell'evento non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale previsto dall'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di

²⁷ Il richiamato art. 14 dispone che, per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, gli enti possono utilizzare, dal 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nel 1998, al Fondo per il compenso del lavoro straordinario (di cui all'art. 31, c. 2, del CCNL del 6 luglio 1995) per la parte che residua dopo l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 15, c. 1, che prevede la destinazione di determinate risorse per migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

stabilità interno. A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019.

Articolo 22, comma 4
(Incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive regionali e locali)

L'articolo 22, comma 4, consente la **remunerazione** degli **incarichi professionali** conferiti da pubbliche amministrazione a **titolari di cariche elettive regionali e locali**.

Tale previsione si pone in **deroga** rispetto a previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione (fatto salvo il rimborso spese) di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive.

L'esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un **ambito territoriale diverso** dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva.

Il **divieto** di conferimento dell'incarico **permane**, invece, qualora conferente sia il medesimo Comune presso il quale il professionista sia titolare di carica elettiva, o sia ente pubblico a carattere associativo, consortile e convenzionale (volontario od obbligatorio) del quale quel Comune sia parte.

Inoltre, il conferimento dell'incarico, e la relativa remunerazione, devono rispettare i **limiti di spesa** previsti dalla normativa vigente.

La disposizione in esame reca dunque una specifica deroga alla disciplina generale che vieta la remunerazione di incarichi di qualsiasi tipo conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive.

Dal punto di vista soggettivo, la norma si applica esclusivamente ai titolari di **cariche elettive di "Regioni"** (quindi presidenti e componenti dei Consigli regionali) ed **"enti locali"** (quali sindaci, sindaci metropolitani, presidenti di provincia e consiglieri comunali, metropolitani e provinciali, titolari di cariche elettive di forme associative di Comuni) e non anche ai titolari di cariche elettive nazionali (parlamentari e deputati del Parlamento europeo), per i quali permane il divieto di remunerazione.

Inoltre, la deroga non riguarda tutti gli incarichi, ma esclusivamente "quelli aventi ad oggetto **prestazioni professionali**".

Il soggetto che conferisce l'incarico e l'ente di elezione devono trovarsi in ambiti territoriali diversi.

Nel testo originario del decreto-legge, era inoltre previsto che in caso di carica elettiva comunale, l'ambito territoriale in cui operi la pubblica amministrazione dovesse essere diverso da quello della Provincia (o Città metropolitana) in cui sia il Comune considerato. Tale previsione è stata espunta nel corso dell'iter di conversione presso la Camera dei deputati.

L'articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010, nell'ambito di una serie di interventi in materia di riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2009, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

La L. 196/2009 prevede che l'ISTAT provveda annualmente alla ricognizione delle amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre.

L'art. 1 della suddetta legge 196 stabilisce che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

L'ultimo elenco delle amministrazioni pubbliche è stato adottato dall'ISTAT il 30 settembre 2016 (si veda il comunicato pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale*).

Il D.L. 78/2010 reca una limitazione analoga per la partecipazione agli organi collegiali della pubblica amministrazione (art. 6, comma 1) e degli enti che ricevono contributi dallo Stato (art. 6, comma 2). Anche in questo caso la partecipazione a tali organi è stata resa puramente onorifica, prevedendo la corresponsione del solo rimborso spese con un limite all'importo unitario del gettone di presenza pari anch'esso a 30 euro.

Successivamente, è intervenuto l'art. 35, comma 2-*bis* del D.L. 5/2012 che ha precisato che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

In materia è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 151/2012) affermando che il principio di gratuità introdotto dal comma 5 dell'art. 5 del D.L. n. 78/2010 "risponde alla *ratio* di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l'equilibrio della finanza pubblica complessiva. L'impugnata normativa è, pertanto, espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e, nel contempo, a ridurre gli oneri della finanza pubblica. Costituisce, quindi, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica".

Quali altri riferimenti normativi, cfr. il testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), spec. articoli 78 e 68; e il decreto legislativo n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Articolo 22, comma 5
(Dirigenti delle Province)

Introduce una **deroga** al **divieto** posto in capo alle **Province delle Regioni a statuto ordinario** di procedere ad **assunzioni** di personale a tempo **indeterminato**.

Consente infatti la copertura delle **posizioni dirigenziali** che richiedono **professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili** in relazione allo svolgimento delle **funzioni fondamentali** delle medesime Province.

Il divieto all'assunzione di personale da parte delle Province è posto dall'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che, nell'ambito di una serie di disposizioni volte al concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, dispone che dal 1° gennaio 2015, alle Province delle Regioni a statuto ordinario è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità.

Le funzioni fondamentali delle Province, cui fa riferimento la disposizione in commento, sono quelle definite dall'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 56/2014.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle Province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni.

Le Città metropolitane sostituiscono le Province in dieci aree urbane del paese; il loro territorio corrisponde a quello delle Province.

Per quanto riguarda il riordino delle Province, per esse è previsto un assetto ordinamentale semplificato: sono organi della Provincia: il presidente della Provincia (che però è organo elettivo di secondo grado), il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci.

La legge definisce altresì le funzioni fondamentali, rispettivamente, di Città metropolitane e Province, riconoscendo un contenuto più ampio alle prime, e delinea, con riferimento alle sole Province, la procedura per il trasferimento delle funzioni non fondamentali ai Comuni o alle Regioni.

In particolare, i commi da 85 a 97 disciplinano il riordino delle funzioni delle province. Innanzitutto sono individuate le seguenti **funzioni fondamentali** (comma 85):

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione

regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- gestione dell'edilizia scolastica;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Alle Province montane confinanti con Stati stranieri sono inoltre attribuite funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle Province, riguardanti la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo e la cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (comma 86).

Con l'inizio del 2016 **tutte le Regioni** a statuto ordinario **hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni** delle Province in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell'11 settembre 2014.

Per un'analisi delle disposizioni regionali di attuazione della L. 56/2014, si rinvia al *Rapporto 2015-2016 sullo stato della legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati (vol II, p. 241 ss.).

Nell'ambito della riforma degli enti locali disposta dalla legge 56/2014 la citata legge di stabilità 2015 introduce disposizioni volte a definire le procedure di mobilità del personale. In particolare, i commi da 421 a 428 dell'articolo 1 dispongono, in primo luogo, la riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane (che comunque possono deliberare una riduzione superiore - nel rispetto di divieti specificamente individuati per le province delle regioni a statuto ordinario - a decorrere dal 1° gennaio 2015) con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Con la circolare n. 1 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono dettate disposizioni di chiarimento in ordine all'attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane di cui ai citati commi da 418 a 430 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 22, commi 5-bis e 5-ter
(Unioni di Comuni: trasferimento di capacità assunzionali e di personale)

Secondo la normativa vigente (ossia l'articolo 32, comma 5 del Testo unico degli enti locali) i Comuni conferiscono all'unione di Comuni cui partecipino le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite all'unione medesima.

La novella che ora viene introdotta prevede che i singoli Comuni partecipanti possano cedere, anche parzialmente, le proprie **capacità assunzionali** all'unione di Comuni di cui fanno parte.

Così il **comma 5-bis**.

Inoltre si prevede - da parte del **comma 5-ter** - la disapplicazione di una disposizione del decreto legislativo n. 267 del 2001 nel caso di **passaggio di personale tra l'unione di Comuni e i Comuni ad essa aderenti nonché tra i Comuni medesimi**.

La disposizione che **non si applica** in tal caso è quella (posta dall'articolo 30, comma 1 del citato decreto legislativo che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dell'**obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, per un periodo pari almeno a 30 giorni, un bando** in cui siano indicati i posti che si intendono ricoprire mediante passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere, fissando preventivamente tali requisiti e le competenze professionali richieste.

Dunque la disposizione pone una deroga a tale obbligo.

La deroga si applica anche quando il passaggio di personale avvenga in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

Articolo 22, comma 5-quater
(Spese per mostre realizzate da regioni ed enti locali)

Il comma 5-quater, inserito durante l'esame parlamentare, esclude le spese per la realizzazione di **mostre** effettuate da **regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza** dall'applicazione dei **vincoli di contenimento della spesa pubblica** previsti dall'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge n. 78/2010.

Il richiamato comma 8 pone un limite alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza effettuate dalle pubbliche amministrazioni iscritte nell'elenco ISTAT (il 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità). Il comma 11 dispone che anche le società inserite nell'elenco ISTAT devono conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7 (che pone il medesimo limite del comma 8 per spese relative a studi ed incarichi di consulenza), 8 e 9 (divieto di spese per sponsorizzazioni). Pertanto, in sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono corrispondentemente ridotti.

Il comma 5-quater in commento precisa che tale esclusione dai vincoli di spesa ha la finalità di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale.

Articolo 22, comma 5-quinquies
(Accesso di veicoli elettrici e riscio nei centri storici)

Il comma 5-quinquies dell'art. 22, introdotto alla Camera, prevede la possibilità dei **comuni, d'intesa con la regione** e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di adottare **delibere per regolare l'accesso e la circolazione nei centri storici di veicoli elettrici e di velocipedi,** che siano **utilizzati a fini turistici.**

La disposizione riguarda **esclusivamente** i veicoli (ad esempio i **riscio**) **che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino almeno tre persone** compreso il conducente.

In base alla formulazione della norma, che si riferisce ai velocipedi con almeno tre ruote, si evince che **sono esclusi** dall'applicazione **i velocipedi con sole due ruote,** come le biciclette a pedalata assistita, a meno che non trasportino almeno tre persone compreso il conducente (il riferimento potrebbe essere ai c.d. tandem).

Andrebbe valutata l'opportunità di precisare che, nel campo di applicazione della disposizione, rientrano anche i velocipedi che, oltre al conducente, trasportino anche una sola persona, qualora gli stessi siano idonei al trasporto di almeno tre persone.

Si ricorda che, per quanto riguarda i **velocipedi,** negli **artt. 68 e 50 del Codice della Strada** (D.Lgs. 285 del 1992) e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 1992), sono disciplinate le **caratteristiche costruttive e funzionali** dei velocipedi: si tratta di una categoria nella quale rientrano i veicoli con due o più ruote, azionati a pedale, o con dispositivi analoghi, dalle persone che si trovano sul veicolo.

Relativamente alla **circolazione,** l'**art. 182 del CdS** prevede che sui velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone non si possano trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti.

Articolo 22, commi 6, 7 e 7-bis
(Disposizioni riguardanti gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale)

I **commi 6, 7 e 7-bis dell'articolo 22** recano disposizioni riguardanti gli istituti e i luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. In particolare, il **comma 6**, modificato durante l'esame in prima lettura, prevede la possibilità per gli stessi di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi. Il **comma 7** prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore dei medesimi istituti o luoghi della cultura, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale, mentre il **comma 7-bis** - introdotto durante l'esame in prima lettura - dispone, con una norma definita di **interpretazione autentica**, che a tali procedure **non si applicano i limiti di accesso** ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche per i **cittadini non italiani**, di cui all'art. 38 del d.lgs. 165/2001.

Le previsioni dei commi 6 e 7 sono dichiaratamente finalizzate a potenziare i sistemi museali cittadini²⁸ e a promuovere l'interazione e la collaborazione fra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali.

Preliminarmente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono **istituti e luoghi della cultura**:

- il **museo**, ossia la struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- la **biblioteca**, ossia la struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- l'**archivio**, ossia la struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

²⁸ L'art. 7 del DM 23 dicembre 2014 (v. *infra*, testo) dispone che del **sistema museale nazionale** - finalizzato alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attività museali - fanno parte i musei statali, nonché, tramite apposite convenzioni stipulate con il direttore del Polo museale regionale territorialmente competente, ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici, che sia organizzato in coerenza con le disposizioni dello stesso DM, con il DM 10 maggio 2001, recante «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei», e con il Codice etico dei musei dell'International Council of Museums (ICOM). **Il sistema museale nazionale si articola in sistemi museali regionali e sistemi museali cittadini**, la cui costituzione è promossa e realizzata dai direttori dei poli museali regionali. Le modalità di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale sono stabilite dal Direttore generale Musei del Mibact, sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici.

- l'**area archeologica**, ossia il sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- il **parco archeologico**, ossia ogni ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- il **complesso monumentale**, ossia l'insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica²⁹.

In particolare, il **comma 6** dispone che, **fino al 31 dicembre 2018**, ciascun **istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale** può avvalersi, al fine di sostenere il buon andamento dello stesso istituto o luogo della cultura, di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, mediante il conferimento, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, di incarichi individuali con **contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa**³⁰, per una **durata non superiore a 9 mesi**, entro i limiti di spesa di € 200.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

A tal fine, ciascun istituto o luogo della cultura provvede con le risorse disponibili sul proprio bilancio. Lo stesso istituto o luogo della cultura assicura, inoltre, il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

La **relazione illustrativa** all'A.C. 4444 precisava che la previsione è finalizzata alla costituzione di **segreterie tecniche** che consentano di far fronte alla specifica carenza di personale, specialmente quello con **competenze amministrative e**

²⁹ Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

Le strutture espositive e di consultazione, nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale.

³⁰ L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da **professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo**, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003, **ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.**

gestionali, che non permette di sviluppare appieno l'offerta culturale e di servizi al pubblico.

Al riguardo, richiamava il precedente costituito dalla segreteria tecnica di progettazione costituita, ai sensi dell'art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), presso la (allora) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, al fine di accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei.

Si valuti, dunque, l'opportunità di specificare anche nel testo che i contratti sono finalizzati alla costituzione di una segreteria tecnica.

In base all'**all. 1 del DM 23 dicembre 2014**, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali – come modificato dall'art. 2, co. 1, del **DM 14 ottobre 2015**, dall'art. 1, co. 1, lett. f), del **DM 23 gennaio 2016**, dall'art. 10, co. 1, del **DM 9 aprile 2016** e, da ultimo, dagli artt. 3, co. 2, lett. a) e 4, co. 1, lett. a), n. 1), del **DM 12 gennaio 2017 – i musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale sono 32**. Si tratta dei seguenti: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo di Capodimonte; Museo Nazionale Romano; Parco archeologico del Colosseo; Parco archeologico di Pompei; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Complesso monumentale della Pilotta; Galleria dell'Accademia di Firenze; Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale dell'Umbria; Gallerie Estensi di Modena; Gallerie azionari d'arte antica di Roma; Musei reali di Torino; Museo delle Civiltà; Museo archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo Nazionale del Bargello; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Parco archeologico di Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, quantificati in € 700.000 per l'anno 2017, € 1,5 mln per l'anno 2018 ed € 750.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali³¹.

Il **comma 7** dispone che, per le medesime finalità, gli **incarichi di direttore** di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, conferiti (per 4 anni) a seguito delle procedure di **selezione pubblica**

³¹ Il Fondo, istituito dall'art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 (L. 189/2008), è finalizzato specificamente a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative. Nel bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 (cap. 7593/Economia), il Fondo presenta una dotazione di sola cassa pari a € 362,5 mln per il 2017, € 320,2 mln per il 2018 ed € 294 mln per il 2019.

internazionale di cui all'art. 14, co. 2-*bis*, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), possono essere **rinnovati una sola volta, per ulteriori 4 anni**, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti.

Si tratta di una specifica rispetto a quanto disposto dallo stesso art. 14, co. 2-*bis*, di cui il **comma 7-bis** reca un'interpretazione definita autentica.

In particolare, quest'ultimo dispone che alle procedure di selezione pubblica internazionale sopra citate **non si applicano i limiti di accesso** ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche per i **cittadini non italiani**, di cui all'art. 38 del d.lgs. 165/2001.

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 14, co. 2-*bis*, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha disposto che, **al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali** in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, fra l'altro, i **poli museali** e gli **istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale** che costituiscono uffici di livello dirigenziale, nei quali i relativi incarichi possono essere conferiti, con **procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni**, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Mibact.

Su questa base, l'art. 3 del DM 27 novembre 2014, recante la disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, ha previsto, in particolare, che, a tal fine, il Ministro può svolgere **apposite procedure di selezione**, distinte da quelle dirette al conferimento degli altri incarichi dirigenziali, ricorrendo ad una o più commissioni composta, ciascuna, da tre a cinque membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

Conseguentemente, sono state indette 4 procedure di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore in 31 dei 32 musei e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale (ossia, tutti tranne, allo stato, il Parco archeologico di Pompei). Tutti i bandi hanno previsto che **l'incarico è conferito per la durata di 4 anni**.

In particolare, l'8 gennaio 2015 è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore dei seguenti 20 musei: Galleria Borghese, Gallerie degli Uffizi, Galleria dell'Accademia di Venezia, Galleria Estense di Modena³², Galleria Nazionale delle Marche, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Gallerie dell'Accademia di Firenze, Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Museo Nazionale del Bargello, Museo di Capodimonte, Palazzo Ducale di Mantova, Galleria

³² Ora, in base al DM 14 ottobre 2015, Gallerie Estensi di Modena. [Qui](#) il comunicato stampa del Mibact.

Nazionale dell'Umbria, Palazzo Reale di Genova, Parco archeologico di Paestum, Pinacoteca di Brera, Polo Reale di Torino³³, Reggia di Caserta.

Qui la pagina dedicata alla procedura, conclusasi nel mese di agosto 2015.

Il 27 maggio 2016 è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore dei seguenti 9 musei: Complesso monumentale della Pilotta; Museo delle Civiltà; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Villa Adriana e Villa D'Este.

Il 2 agosto 2016 è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore Museo Nazionale Romano.

Le due procedure si sono concluse l'8 febbraio 2017. Qui la pagina dedicata.

Il 27 febbraio 2017 è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore del Parco archeologico del Colosseo, che si concluderà entro il 30 giugno 2017. Qui la pagina dedicata.

Con riferimento al **comma 7-bis**, si ricorda che, con le sentenze nn. 6170/2017 e 6171/2017, pubblicate il 24 maggio 2017, il TAR del **Lazio** – in esito ai ricorsi n. 12941 (presentato il 6 novembre 2015) e n. 1117 (presentato il 27 gennaio 2016) – ha **annullato** i provvedimenti di nomina dei direttori dei seguenti musei: Palazzo ducale di Mantova, Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo archeologico nazionale di Taranto, Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Gallerie Estensi di Modena. I motivi dell'annullamento sono stati, in un caso, l'accesso alla procedura di selezione consentito a cittadini non italiani, e, in tutti, la trasparenza della procedura e i criteri di valutazione..

In particolare, per quanto qui interessa, nella sentenza 6171/2017 il TAR ha evidenziato che, mentre l'art. 14, co. 2-*bis*, del D.L. 83/2014 ha previsto la deroga a quanto disposto dall'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 – in materia di limiti al contingente di incarichi dirigenziali da affidare a soggetti esterni all'Amministrazione – non ha, viceversa, previsto la deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 38 dello stesso d.lgs.

In base all'art. 38 del d.lgs. 165/2001- che ha ripreso il contenuto dell'art. 37 del d.lgs. 29/1993 - i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere (solo) ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Sulla base dell'art. 37 del d.lgs. 29/1993, con DPCM 174/1994 sono stati individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana. In particolare, si tratta, in base all'art. 1, co. 1, lett. *a*), del DPCM, dei posti di livello dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, in base all'art. 2, co. 1, tra le tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il

³³ Ora, in base al [DM 23 gennaio 2016](#), Musei reali di Torino.

cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana vi sono quelle che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi.

Al riguardo, si vedano le precisazioni fornite dal Mibact nel comunicato del 25 maggio 2017 – che preannunciava anche la presentazione dell'appello al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva – e il comunicato stampa del 26 maggio 2017, in base al quale il Ministro ha designato come direttori *ad interim* i direttori dei 5 poli museali regionali.

Con decreti n. 2304 e 2305 del 30 maggio 2017, il Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato ha fissato al 15 giugno 2017 la trattazione collegiale delle domande cautelari avanzate dal Mibact, respingendo le istanze dello stesso Mibact, volte all'emanazione di una favorevole misura cautelare monocratica, "Considerato che, con riferimento al periodo che intercorre tra la data odierna e il giorno 15 giugno 2017, in questa sede non emergono elementi tali che inducano ad accogliere l'istanza del Ministero appellante, sia perché non risulta opportuna la modifica della situazione attuale (il che condurrebbe ad un incongruo alternarsi degli organi titolari di funzioni pubbliche), sia perché le delicate questioni oggetto del giudizio – approfondite con la sentenza impugnata e con l'atto d'appello – esigono il dovuto esame nell'ordinaria sede collegiale, nel rispetto del principio del contraddittorio".

Con sentenza C-270/13, del 10 settembre 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ricordato che l'articolo 45, paragrafi da 1 a 3, del TFUE sancisce il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori e l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri. L'articolo 45, paragrafo 4, del TFUE prevede tuttavia che le disposizioni di tale articolo non siano applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione. Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «pubblica amministrazione», ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del TFUE deve ricevere un'interpretazione e un'applicazione uniformi nell'intera Unione e non può pertanto essere rimessa alla totale discrezionalità degli Stati membri. Inoltre, tale deroga deve ricevere un'interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi che essa consente agli Stati membri di tutelare.

A tale proposito la Corte ha già dichiarato che la nozione di «pubblica amministrazione» ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del TFUE riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza. Per contro, la deroga di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del TFUE non trova applicazione a impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta.

La sentenza della Corte di giustizia C 270/13 è stata emessa sulla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dal Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio poi definito con la sentenza n. 1210 del 2015.

In particolare, nella citata sentenza il Consiglio di Stato ha osservato che, per il tramite dell'art. 11 Cost., le disposizioni sulla libertà di circolazione all'interno dell'Unione, poste dall'art. 45 del TFUE, siano da considerarsi recepite nell'ordinamento interno, nell'ambito del quale il diritto dei cittadini dell'Unione di accedere a posti di lavoro nel nostro Paese è assistito dalla garanzia generale dell'art. 45 citato. Deve pertanto dirsi che l'art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiché va piuttosto letto in conformità all'art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone *ex* art. 45 TFUE, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo nella ricordata sentenza della Corte di giustizia.

È alla luce delle disposizioni dell'art. 45 ricordato, come interpretato dalla Corte di giustizia, che, in definitiva, deve essere interpretata, applicata e, occorrendo, integrata la normativa dettata al riguardo dal legislatore nazionale (art. 37 del d.lgs. n. 29 del 1993, indi art. 24 del d.lgs. n. 80 del 1998, indi ancora art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174).

Articolo 22, commi 7-ter e 8-bis
(Risorse per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

I **commi 7-ter e 8-bis dell'articolo 22**, introdotti durante l'esame in prima lettura, stanziavano risorse per esigenze concernenti i beni e le attività culturali, a valere su autorizzazioni di spesa già afferenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, il **comma 7-ter** autorizza una spesa complessiva pari a **€ 5 mln per l'anno 2017**, così ripartita:

- **€ 3 mln** per le esigenze di funzionamento delle **Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio**.
L'art. 1 del **DM 23 gennaio 2016** – con il quale, ai sensi dell'art. 1, co. 327, della L. 208/2015, si è proceduto ad una ulteriore riorganizzazione del Mibact – ha istituito le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, quale risultato dell'operazione di fusione e accorpamento, su tutto il territorio nazionale, delle Soprintendenze Archeologia e delle Soprintendenze Belle arti e paesaggio³⁴.
Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio sono **39** (v. all. 2 del DM sopra indicato);
- **€ 1,5 mln** per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 1142, della legge di stabilità 2007 (L. 296/2006), destinata ad esigenze varie, fra le quali quelle relative ad **interventi urgenti** resisi necessari a seguito di **emergenze** che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.
Oltre a tale finalità, l'autorizzazione di spesa è finalizzata a realizzare progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.
Gli interventi e i progetti cui destinare le somme sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
A fini di snellimento del testo, si potrebbero sopprimere, le parole da “al fine di consentire” fino alla fine del periodo. Si tratta, infatti, esattamente, delle finalizzazioni già testualmente presenti nell'art. 1, co. 1142, della L. 296/2006, esplicitamente richiamato;
- **€ 0,5 mln** da destinare ai **comitati nazionali** per le celebrazioni o manifestazioni culturali, nonché alle **edizioni nazionali**, di cui alla L. 420/1997.

³⁴ Conseguentemente, ha disposto la fusione della Direzione generale Archeologia e della Direzione generale Belle arti e paesaggio in una sola struttura dirigenziale di livello generale, denominata Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Con riferimento alle ultime due autorizzazioni di spesa, si ricorda che le stesse erano state ridotte, rispettivamente, di € 1 mln annui e di € 0,5 mln annui, a decorrere dal 2017, a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dall'art. 11, co. 3-*quater*, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) che, sopprimendo il termine finale del 31 dicembre 2017 previsto per lo svolgimento delle attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo³⁵, ha autorizzato, al fine della prosecuzione delle attività della medesima, la spesa di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2017.

Si ricorda che l'autorizzazione di spesa relativa ai comitati e alle edizioni nazionali, di cui alla L. 420/1997 (disposta, a decorrere dal 2000, dall'art. 6, co. 1, della L. 237/1999) è allocata sul **cap. 3631/pg. 2** dello stato di previsione del Mibact che, in base al Decreto 102065 del 27 dicembre 2016 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 -, recava per il 2017 una dotazione in conto competenza pari a € 1.463.256.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 1142, della L. 296/2006 è, invece, allocata sul **cap. 1321** dello stato di previsione del Mibact che, in base al sopra citato Decreto 102065 del 27 dicembre 2016, recava per il 2017 una dotazione in conto competenza pari ad € 10.858.733.

All'onere derivante dalle autorizzazioni di spesa sopra indicate – pari, complessivamente, a € 5 mln per il 2017 –, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante **riduzione per € 10 mln dell'autorizzazione di spesa** disposta per consentire l'**assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT di 500 funzionari**, pari a € 20 mln annui a decorrere dal 2017 (art. 1, co. 330, L. 208/2015).

Al riguardo si ricorda che la procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari, per diversi profili professionali (antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, per la promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte) è stata disciplinata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 15 aprile 2016.

L'art. 1 del decreto ha disposto (co. 3) che per ciascuno dei profili professionali il bando sarebbe stato pubblicato entro il 10 maggio 2016 sul sito del Mibact, con l'indicazione del numero di posti a concorso e della loro distribuzione per regioni e (co. 6) che la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2016, fatta salva la possibilità, per ciascuna commissione esaminatrice, di chiedere all'Amministrazione, ove ciò fosse risultato necessario per motivate ed imprescindibili esigenze legate ai propri lavori, una proroga del termine per un periodo non superiore a 60 giorni (qui la pagina con i bandi, pubblicati il 24 maggio 2016).

³⁵ Originariamente istituita, con l'art. 67 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), come Fondazione di Studi universitari e di perfezionamento sul turismo e trasformata in Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo con l'art. 5, co. 1-*bis*, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), che ne aveva differito le attività fino al 31 dicembre 2017. Qui la pagina dedicata sul sito del Mibact.

Successivamente, però, la proroga del termine di conclusione dei lavori è stata disposta in via legislativa: l'art. 1, co. 11, del già citato D.L. 244/2016, ha infatti prorogato il termine al **28 febbraio 2017**.

Al 1° giugno 2017, la procedura di concorso è ancora inclusa nella [pagina del sito del Mibact dedicata ai concorsi non ancora scaduti o non completamente espletati](#).

Il **comma 8-bis** autorizza, a decorrere dal **2018**, la spesa annua di **€ 300.000** quale contributo del MIBACT alle spese di **gestione** e di **funzionamento** della **Fondazione Real Sito di Carditello**.

Lo scopo è quello di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli **interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche**, di cui all'art. 1, co. 13, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), con particolare riferimento al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello.

Si stabilizza così, a livello legislativo, anche nell'importo, a partire dal 2018, l'impegno finanziario assunto dal Mibact per il 2016 e il 2017, come risultante dall'atto costitutivo della Fondazione.

Si ricorda, infatti, che la **Fondazione Real Sito di Carditello** è stata costituita tra il **Mibact**, la **regione Campania** e il **comune di San Tammaro** – ai sensi dell'art. 112, co. 5, del d.lgs. 42/2004 e in attuazione dell'art. 5 co. 1, lett. *a*) e *b*), dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 – il 25 febbraio 2016, con Atto notarile repertorio n. 462, raccolta n. 292³⁶.

Come si legge nell'atto costitutivo, la Fondazione, nel perseguimento delle finalità di promozione della conoscenza, della protezione, del recupero, della valorizzazione del complesso di beni culturali, e delle relative aree annesse, denominato “Il Real sito di Carditello”³⁷, è stata costituita allo **scopo di elaborare ed attuare il piano strategico di sviluppo turistico-culturale** e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni culturali e delle aree annesse, **avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residenze borboniche** attraverso un'azione programmatica condivisa nell'individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative”.

Sempre dall'atto costitutivo risulta che, per assicurare alla Fondazione i mezzi necessari per la sua attività, il Mibact ha conferito al Fondo di dotazione della stessa € 300.000 per il 2016 e si è impegnato a conferire il medesimo importo per il 2017, da imputare al **cap. 5650/pg. 7** (Spese per acquisto di beni e servizi).

Per completezza, si ricorda che, da ultimo, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione Complementare (Pac 2014-2020) – che costituisce l'ultima *tranche* del Piano operativo nazionale 'Cultura e sviluppo' (Pon cultura) del Mibact –, approvato dal CIPE il 10 agosto 2016, **€ 5 mln** sono stati destinati alla prosecuzione dei lavori di restauro

³⁶ Al riguardo, si rammenta che, nel gennaio 2014, a seguito di asta giudiziaria, il sito reale, fino ad allora di proprietà del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno, era stato aggiudicato dalla SGA, società controllata dal MEF, che l'aveva trasferita al Mibact.

³⁷ Il Real Sito di Carditello [faceva parte di un gruppo di 22 siti della dinastia reale dei Borbone di Napoli](#) posti nella Terra di Lavoro ed è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, co. 1, lett. *c*), del d.lgs. 42/2004, con [D.D. 2 ottobre 2013](#).

conservativo e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale, della Reggia di Carditello.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente **riduzione** dell'autorizzazione di spesa relativa al **funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale** (art. 1, co. 354, L. 208/2015), pari, a decorrere dal 2016, a € 10 mln annui.

In base alla relazione tecnica all'A.S. 2111, le risorse sono state allocate sul medesimo **cap. 5650** dello stato di previsione del Mibact, a valere sul quale, come si è visto, sono state prelevate le risorse per la Fondazione Real Sito di Carditello per il 2016 e il 2017.

Articolo 22, comma 7-quater
(Fondo per l'incremento di efficienza dei sistemi bibliotecari
e la promozione della lettura)

Il **comma 7-quater dell'articolo 22**, introdotto durante l'esame in prima lettura, prevede l'istituzione, a decorrere dal 2018, di un nuovo **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, destinato alla **promozione della lettura**, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla **riorganizzazione** e al **miglioramento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari**.

In base all'*incipit* del comma, si tratta, in particolare, di potenziare il funzionamento dei **sistemi bibliotecari locali**.

Come evidenziato nel corso dell'esame del decreto-legge, nella seduta della VII Commissione della Camera del 9 maggio 2017, l'esigenza deriva dagli effetti delle misure di riforma delle province e dei tagli sul finanziamento dei sistemi bibliotecari. In particolare, il declassamento della provincia a ente di secondo livello ha creato serie difficoltà a mantenere attivi i servizi fino ad allora assicurati.

In materia, si ricorda che l'**art. 16, co. 1-quater**, del **D.L. 78/2015** (L. 125/2015) aveva previsto l'adozione, **entro il 31 ottobre 2015**, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del Demanio e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di un **piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura fino ad allora facenti capo alla competenza delle province**. Tra tali istituti della cultura, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004, rientrano le **biblioteche**. In particolare, per quanto qui interessa, il piano – oltre a poter prevedere il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, fatta esclusione per quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della L. 56/2014, e l'eventuale trasferimento al Mibact degli immobili demaniali di proprietà delle stesse province adibiti a sede o deposito degli archivi – poteva **individuare altri istituti e luoghi della cultura da trasferire al Mibact** mediante la stipula di **accordi di valorizzazione** tra lo Stato e gli enti competenti, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 42/2004.

Il 17 dicembre 2015, rispondendo all'interrogazione 5-06441 nella VII Commissione della Camera, il rappresentante del Governo, dopo aver ricordato che l'art. 47 del D.P.R. 616/1977 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in tema di musei e biblioteche di enti locali, aveva evidenziato che, a seguito degli interventi di riforma in materia di province, il Mibact riteneva che le regioni dovessero rivedere con urgenza le rispettive normative al riguardo per ridefinire le competenze istituzionali sui servizi culturali del territorio di pertinenza.

Aveva peraltro evidenziato che “Risulta tuttavia che la realtà delle biblioteche di enti locali sia assai variegata a livello nazionale. Non esistono sistemi provinciali in tutte le Regioni, in alcune zone le reti bibliotecarie sono di ambito interprovinciale o di area vasta, in altri casi ancora le biblioteche di ente locale fanno capo a sistemi regionali”.

“Per questo motivo la competente Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero ha avviato un'indagine conoscitiva, impegnando proprie risorse tecnologiche e umane, al fine di arrivare a una conoscenza più approfondita della realtà bibliotecaria provinciale in termini di servizi e di patrimonio. I dati inizialmente disponibili, forniti dall'Anagrafe delle biblioteche italiane alimentata dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, coordinatore del Servizio Bibliotecario Nazionale, censiscono complessivamente **112 istituti bibliotecari di appartenenza provinciale**. In alcuni casi le biblioteche provinciali costituiscono il centro di estese reti territoriali, aperte anche a istituti bibliotecari di varia appartenenza (istituti culturali, scuole, enti religiosi), che forniscono servizi culturali integrati alla cittadinanza. Con questo lavoro si è voluto contribuire a definire il quadro delle biblioteche provinciali particolarmente meritevoli di salvaguardia, a valutarne le relazioni con gli altri istituti bibliotecari del territorio, ad appurare i costi umani e finanziari di gestione del patrimonio, degli immobili, dei servizi integrati e delle connesse reti informative, al fine di valutare le migliori iniziative da intraprendere, in condivisione con gli enti territoriali, per garantire il funzionamento degli istituti che rappresentano la cultura libraria sul territorio”.

Aveva, infine, evidenziato che il piano previsto dall'art. 16, co. 4-*bis*, del D.L. 78/2015 era di “prossima adozione”.

Il piano non risulta, allo stato, intervenuto.

Il Fondo, la cui dotazione annua è pari a € **1 mln**, è ripartito secondo le modalità stabilite con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Al riguardo si segnala che, alla luce dell'art. 117, terzo comma, Cost. il quale attribuisce alla competenza legislativa concorrente la materia “promozione e organizzazione di attività culturali”, sembra opportuno valutare la possibilità che, ai fini dell'adozione del decreto, sia prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Anche in tal caso, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al **funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale** (art. 1, co. 354, L. 208/2015), pari, a decorrere dal 2016, a € 10 mln annui (v. *ante*, scheda relativa all'art. 22, co. 7-*ter* e 8-*bis*).

Articolo 22, comma 7-quinquies
(Dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

Il **comma 7-quinquies** dell'**articolo 22**, introdotto durante l'esame in prima lettura, prevede l'**incremento di una unità dirigenziale di livello generale** nella dotazione organica del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**.

Finalità dell'incremento è quella di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016³⁸ e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione.

Per effetto dell'incremento, il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il Segretario generale, del Mibact passa (da 24) a **25**.

A tal fine, si modifica l'art. 54, co. 1, del d.lgs. 300/1999 – che ne stabilisce il numero massimo – e si prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con DPCM si provvede a modificare, conseguentemente, il regolamento di organizzazione del Mibact, adottato con DPCM 171/2014.

La previsione di modificare il DPCM 171/2014 con ulteriore DPCM implica una deroga implicita alla procedura prevista dall'art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988 per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

In base all'art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988, infatti, l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti adottati, ai sensi del co. 2, con **DPR**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

³⁸ Con **DM 483 del 24 ottobre 2016** si è proceduto, ai sensi dell'art. 54, co. 2-bis, del d.lgs. 300/1999 - introdotto dall'art. 14, co. 1, lett. b), del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) - alla **riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Mibact nelle aree colpite dal sisma** del 24 agosto 2016. In particolare, al fine di assicurare unitarietà di gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione, è stato istituito, con sede in Rieti, **fino al 30 settembre 2021**, l'Ufficio del **Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, ufficio di livello dirigenziale non generale**.

In base allo stesso DM, l'Ufficio del Soprintendente speciale **si avvale del personale assegnato alle altre strutture periferiche del Mibact** già operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici.

In seguito, tuttavia, l'**art. 15-bis, co. 6, lett. a)**, del **D.L. 189/2016** (L. 229/2016) ha previsto che, per accelerare la realizzazione degli interventi, l'Ufficio del Soprintendente speciale si avvale di una **segreteria tecnica di progettazione**, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Mibact e composta da **non più di 20 unità** di personale, alle quali possono essere conferiti **incarichi di collaborazione** per la **durata massima di 24 mesi**, entro il limite di spesa di **€ 500.000 annui**; ai componenti della segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento.

Da ultimo, l'**art. 18, co. 2**, del **D.L. 8/2017** (L. 45/2017) ha disposto, senza novellare l'art. 15-bis sopra citato, che le unità di personale della segreteria tecnica sono incrementate fino a **ulteriori 20**, nel limite dell'ulteriore importo di **€ 1 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021**.

Eccezionalmente, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, l'art. 16, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) – come modificato dall'art. 2, co. 4-*bis*, del 90/2014 (L. 114/2014) –, ha previsto che, **fino al 15 ottobre 2014**, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri potevano essere adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.

In base alla stessa disposizione, i DPCM in questione erano soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e, sugli stessi, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Tale possibilità non è stata esercitata per l'adozione del DPCM 171/2014.

Agli **oneri** derivanti dall'incremento, quantificati in **€ 140.000 per il 2017**, ed **€ 214.000 annui dal 2018**, si provvede mediante corrispondente **riduzione** dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, co. 349, della L. 208/2015, relativa al **funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact**, pari a € 30 mln a decorrere dal 2016.

Articolo 22, comma 8 ***(Contributo al Teatro Eliseo)***

Il **comma 8** dell'**articolo 22**, modificato durante l'esame in prima lettura, autorizza la spesa di € **4 milioni** per ciascuno degli anni **2017 e 2018** in favore del **Teatro Eliseo**, per **spese ordinarie e straordinarie**.

La finalità è quella di garantire la continuità delle attività del Teatro in occasione del **centenario dalla sua fondazione come "Teatro Eliseo"**, avvenuta nel 1918. Si tratta di risorse ulteriori rispetto a quelle assegnate allo stesso Teatro ai sensi del DM 1 luglio 2014, recante i nuovi criteri per l'erogazione dei **contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo** di cui alla L. 163/1985.

Per la concessione dei contributi ai diversi settori dello spettacolo dal vivo, l'art. 3 del DM 1 luglio 2014 prevede la presentazione di un **progetto triennale** (a partire dal triennio 2015-2017) e di un **programma annuale** per coloro le cui istanze triennali sono state approvate.

Inoltre, in base all'art. 46, co. 2, del medesimo DM, su esclusiva iniziativa del Ministro, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, possono essere sostenuti finanziariamente **progetti speciali, a carattere annuale o triennale**.

Al Teatro Eliseo – già riconosciuto di interesse culturale³⁹ – sono stati corrisposti contributi quale **teatro di rilevante interesse nazionale** (ai sensi dell'art. 11 del DM 1 luglio 2014), nonché **contributi per progetti speciali** (ai sensi dell'art. 46, co. 2, del medesimo DM).

In particolare, in qualità di **teatro di rilevante interesse nazionale**, con D.D. 538 del 12 giugno 2015 sono stati corrisposti € **481.151** per il 2015, mentre con D.D. 1413 del 7 novembre 2016 sono stati corrisposti € **514.831** per il 2016.

Inoltre, con DM 497 del 3 novembre 2016 sono stati corrisposti, sempre per il 2016, € **250.000** per il **progetto speciale Generazioni**.

Al riguardo, con comunicato stampa del 15 marzo 2017 il Mibact aveva reso noto che "La Direzione Generale Spettacolo del Mibact precisa che, secondo quanto previsto dal sistema normativo, il sostegno alla prosa avviene tramite l'approvazione di progetti triennali da parte di una commissione consultiva indipendente composta da esperti e di criteri oggettivi attraverso un sistema comparativo tra soggetti appartenenti a categorie omogenee su tutto il territorio nazionale. Nel 2015, primo anno del triennio, la nuova gestione del teatro Eliseo afferente alla Casanova S.r.l. ha riaperto il teatro solo il 29 settembre, potendo esibire, quindi una programmazione e un calendario molto più breve di quello degli altri analoghi organismi". Il comunicato proseguiva affermando che, ciò nonostante, la Direzione Generale dello spettacolo, sentita la Commissione, aveva assegnato i sopra citati contributi e che si trattava dello stanziamento in assoluto più

³⁹ Con comunicato stampa del 17 novembre 2014 il Mibact aveva reso noto che, con provvedimento della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, l'immobile del Teatro Eliseo e Piccolo Eliseo di Roma era stato **dichiarato di interesse culturale** e sottoposto alle disposizioni di tutela previste dalla normativa vigente.

consistente fra i 13 progetti speciali approvati nel 2016 che portava il sostegno del Ministero ad oltre 1,2 milioni di euro in due anni e collocava l'Eliseo nella media degli altri Teatri di Rilevante Interesse Culturale per finanziamenti ricevuti. Concludeva, quindi, dichiarando che **“Tali risorse nel 2017 potranno ulteriormente essere incrementate nella parte ordinaria e accresciute nell'ambito di eventuali altri progetti speciali”**.

L'art. 11 del DM 1 luglio 2014, come modificato dall'art. 1, co. 6, del DM 5 febbraio 2016, dispone che, agli effetti e per i soli fini dello stesso decreto, sono definiti **teatri di rilevante interesse culturale** gli organismi che svolgono **attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza**.

Il contributo, secondo i criteri indicati dall'art. 5, è concesso al teatro che effettui complessivamente nell'anno un minimo di 160 giornate recitative di produzione e di 6.000 giornate lavorative - come definite nell'All. D - a condizione che:

- vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al 40% del contributo statale;
- gestisca direttamente in esclusiva una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno 400 posti, con una sala di almeno 200 posti;
- almeno il 40% del personale artistico coincida con quello dell'annualità precedente e almeno il 30% del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;
- ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente e venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;
- almeno il 40% del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva; al massimo il 20% di tali giornate recitative può essere costituito da matinée per le scuole⁴⁰;
- non più del 50% del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza, con esclusione delle recite all'estero;
- le recite in coproduzione non superino il 40% delle recite programmate; tale limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali⁴¹.

Ai fini della concessione del contributo, il Mibact richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella stessa regione, con particolare riferimento alla continuità dell'attività del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere è trasmesso dalla regione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del Mibact, trascorsi i quali si ritiene non espresso.

Al relativo onere si provvede, anzitutto, quanto a € 2 mln per il 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle somme derivanti dall'eventuale **minor utilizzo** degli stanziamenti destinati al **credito di imposta per il cinema** (di cui all'art. 24, co. 1, della L. 183/2011), che restano acquisite all'erario.

⁴⁰ Tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di teatro per ragazzi.

⁴¹ Disposizioni particolari sono previste per i teatri di minoranze linguistiche.

Tali somme sono attualmente destinate al **rifinanziamento del (nuovo) Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, di cui all'art. 13 della L. 220/2016.

Preliminarmente si ricorda che l'**art. 24, co. 1**, della **L. 183/2011** (legge di stabilità 2012) ha disposto che le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziare per le agevolazioni fiscali in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico, previste dalla legge finanziaria 2008 (art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007) e successivamente prorogate, sono individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze e riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Mibact, per essere destinate (prima dell'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'art. 12 del d.lgs. 28/2004, operata dall'art. 39, co. 1, lett. b), della L. 220/2016) al **rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche**⁴². In base allo stesso art. 24, co. 1, della L. 183/2011, il **riparto delle risorse è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali**.

In seguito, gli artt. da 15 a 21 della **L. 220/2016** hanno ridisegnato la regolamentazione del tax credit per il cinema e, conseguentemente, l'art. 39 ha previsto, tra l'altro, l'abrogazione, dal 1° gennaio 2017, del citato art. 1, co. 325- 327 e 329-337, della L. 244/2007⁴³. In base all'art. 21, co. 5, della L. 220/2016, le modalità applicative del nuovo sistema dei crediti d'imposta devono essere definite con uno o più decreti interministeriali (Mibact, MEF, MISE), che dovevano essere emanati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

A sua volta, il co. 6 dello stesso art. 21 ha disposto che le risorse stanziare per il finanziamento dei crediti d'imposta, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del **Fondo per il cinema e l'audiovisivo, secondo le modalità previste dall'art. 24, co. 1, della L. 183/2011**. Ai sensi dell'art. 13 della L. 220/2016, nello stesso nuovo Fondo per il cinema e l'audiovisivo confluiscono, per il 2017, le risorse dell'abrogato Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

⁴² Il Fondo era destinato:

- al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;
- alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;
- alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
- alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;
- alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

⁴³ Il co. 328 era stato precedentemente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015.

Per completezza, si ricorda che alle stesse risorse ha attinto anche l'art. 11, co. 3, quarto periodo, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) che, in particolare, ha previsto che, per l'anno 2017, quota parte delle somme in questione, nel limite massimo di € 12 mln, può essere destinata al sostegno dello spettacolo dal vivo: di tali somme, una quota non superiore a € 4 mln è ripartita, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.

E' stato, dunque, adottato il DM 30 maggio 2017, n. 241, il cui testo sarà disponibile dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Alla copertura dell'onere per ulteriori € 2 mln per il 2017 ed € 4 mln per il 2018 si provvede, invece, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica** (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004).

Articolo 22, commi 8-ter - 8-quinquies
(Attività culturali in favore delle comunità istriane, fiumane e dalmate in Italia e delle minoranze italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro)

I **commi da 8-ter a 8-quinquies - introdotti dalla Camera** - contengono misure per implementare le attività culturali promosse in favore delle comunità istriane, fiumane e dalmate in Italia, nonché delle minoranze italiane in Slovenia, Croazia e Montenegro.

In particolare, il **comma 8-ter** integra le tipologie dei progetti specifici di sostegno del patrimonio culturale delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, includendovi anche:

- i restauri di monumenti (novella al comma 2, lett. b) dell'art. 1 della legge n. 72/2001);
- l'erogazione di borse di studio (inserimento di una nuova lettera d-bis nel citato comma 2, dell'articolo 1 della legge n. 72/2001).

Il **comma 8-ter** include poi l'Università popolare di Trieste nell'ambito dei soggetti stipulanti la Convenzione per l'utilizzo delle risorse stanziare per i progetti di sostegno del patrimonio culturale delle citate comunità. L'Università svolge inoltre le attività di supporto amministrativo e gestionale, mediante anche atti integrativi alle convenzioni in essere (novella al comma 4, dell'art. 1 della legge n. 72/2001).

La disciplina attualmente vigente prevede che la predetta Convenzione debba essere stipulata tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Il **comma 8-quater** dispone che la Convenzione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione è integrata in conformità a quanto sopra previsto dal comma 8-ter.

Infine, il **comma 8-quinquies** novella fin dal titolo la legge n. 73 del 21 marzo 2001 al fine di estendere gli interventi in essa previsti in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia anche alla minoranza in Montenegro. In particolare, il comma in esame interviene sull'utilizzo del finanziamento degli interventi (articolo 1, comma 2 della legge n. 73/2001):

- includendo il richiamo alla minoranza in Montenegro;
- specificando che il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività indicati dall'Unione italiana di concerto con il MAECI e di concerto (anziché in collaborazione) con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- eliminando il limite massimo del 20% dello stanziamento annuo per gli interventi nel campo socio-economico.

Articolo 22-bis
(Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali)

L'**articolo 22-bis**, introdotto durante l'esame in prima lettura, dispone che, a decorrere dal 2017, **una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie di belle arti non statali**, finanziate in misura prevalente dagli enti locali (di cui all'art. 19, co. 4 e 5-*bis*, del D.L. 104/2013 – L. 128/2013)⁴⁴, individuati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono oggetto di **graduali processi di statizzazione e razionalizzazione**, nei limiti delle risorse appositamente stanziare.

Gli **Istituti superiori di studi musicali non statali** sono **18**, presenti nelle città di Aosta, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate, Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Trinese, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia e Castelnuovo Ne' Monti, Ribera, Rimini, Siena, Taranto, Terni.

Le **Accademie di belle arti non statali**, finanziate in misura prevalente dagli enti locali (c.d. Accademie storiche) (di cui al co. 5-*bis* dell'art. 19 del D.L. 104/2013) sono **5**: "Carrara" di Bergamo, "Ligustica" di Genova, "Pietro Vannucci" di Perugia, "Cignaroli" di Verona, Accademia di Ravenna.

I processi in questione sono definiti con i medesimi **decreti interministeriali** sopra indicati, nel rispetto di alcuni principi previsti dalla L. 508/1999, di riforma delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM). Si tratta dei seguenti:

- possibilità di **accorpamenti e fusioni**, e definizione delle **modalità di convenzionamento** con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati (art. 2, co. 7, lett. *d*);
- valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché **definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale** (art. 2, co. 8, lett. *a*);

⁴⁴ L'art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha autorizzato la spesa di € 5 mln per il 2014 per gli Istituti superiori di studi musicali non statali. In seguito, l'art. 1, co. 170, della L. 190/2014 ha autorizzato pari spesa per il 2015, incrementata per lo stesso anno di € 2,9 mln dall'art. 1, co. 54, della L. 107/2015, che ha anche stabilizzato il finanziamento di **€ 5 mln annui a decorrere dal 2016**, nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, co. 7, della L. 508/1999. Da ultimo, l'autorizzazione di spesa per il 2016 è stata incrementata € 5 mln dall'art. 1, co. 369, della L. 208/2015. Le risorse sono appostate sul **cap. 1781 dello stato di previsione del MIUR** e, per il 2016, sono state ripartite con i criteri indicati nel [DM 8 agosto 2016, n. 633](#).

L'art. 19, co. 5-*bis*, del D.L. 104/2013 ha autorizzato, invece, la spesa di € 1 mln per il 2014 a favore delle Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali. Analogo importo è stato stanziato per il 2015, dall'art. 1, co. 170, della L. 190/2014. Da ultimo, l'art. 1, co. 358, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di **€ 4 mln annui dal 2016**. Le risorse sono appostate sul **cap. 1782 dello stato di previsione del MIUR** e, per il 2016, sono state ripartite con i criteri indicati nel [DM 20 giugno 2016 n. 489](#).

- rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative (art. 2, co. 8, lett. b);
- **programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali** e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e **strumenti di raccordo tra i tre sistemi** su base territoriale (art. 2, co. 8, lett. c);
- **verifica periodica** del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse (art. 2, co. 8, lett. l).

Si prevede, inoltre, il rispetto del principio di cui all'**art. 2, co. 8, lett. e)**, della citata L. 508/1999, che ha indicato la possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una **graduale statizzazione, su richiesta**, degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

Poiché, dunque, la citata lett. e) verte proprio nello stesso ambito dell'intervento proposto con l'art. 22-bis in commento, si valuti il senso del richiamo.

Gli **enti locali** devono continuare ad assicurare l'**uso gratuito degli spazi e degli immobili** e a farsi carico delle **situazioni debitorie pregresse** alla statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, già vi erano tenuti, **previa convenzione** da stipulare fra ciascun ente locale e il MIUR.

Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti **criteri per:**

la **determinazione delle dotazioni organiche**, nei limiti massimi del personale in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

il **graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente** in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ai fini di tale inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.

Al riguardo si ricorda, anzitutto, che il 1° aprile 2017 è stato avviato un **percorso sperimentale per la statizzazione di tre Accademie storiche** (Perugia, Genova e Verona). In particolare, nella data indicata, come evidenzia il comunicato stampa del MIUR, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha firmato a Perugia il primo dei tre Accordi, che coinvolge l'Accademia "P. Vannucci" e

impegna MIUR, regione ed enti locali a lavorare congiuntamente per la progressiva statizzazione di questa istituzione. In base al comunicato, il percorso sperimentale riguardante Perugia, Genova e Verona prevede uno **stanziamento di € 2 mln annui per il triennio 2016-2018** (di cui € 815 mila all'Accademia di Verona, € 670 mila all'Accademia di Genova, € 515 mila all'Accademia di Perugia), **che si sommerà al finanziamento ordinario**. Gli **enti locali** che sostengono le tre Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e **assicurare il sostegno finanziario e la messa a disposizione di locali e spazi** che hanno mantenuto finora. **Il finanziamento ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Afam**. “Gli accordi prevedono che **solo qualora entro il 2018 si realizzino le condizioni normative necessarie per la statizzazione**, e fatto salvo il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi, **si procederà a consolidare il finanziamento accordato**”.

In argomento, rispondendo, il 18 maggio 2017, all'interrogazione a risposta immediata 5 -11377 nella VII Commissione della Camera, il rappresentante del Governo – fatto presente che al finanziamento del percorso preordinato alla statizzazione delle Accademie storiche di Perugia, Genova e Verona sono stati destinati **€ 4 mln annui disponibili a regime** (a fronte dei 2 indicati dal comunicato stampa) – ha evidenziato che “si è potuto procedere solo su 3 delle 5 Accademie non statali, in quanto le due **Accademie di Bergamo e Ravenna non hanno personalità giuridica, non hanno uno statuto, né un bilancio né organi propri, ma sono entrambe articolazioni rispettivamente del Comune di Bergamo e Ravenna**, da cui dipende anche il personale docente e non docente ivi impiegato (3 unità per Ravenna e nessuna per Bergamo, che utilizza esclusivamente contratti di insegnamento)“.

Inoltre, ha fatto presente che “Con riferimento all'obiettivo del riassetto complessivo del sistema, l'intenzione del MIUR è di individuare forme flessibili e criteri oggettivi per consentire un riordino qualificato e sostenibile dell'intero sistema AFAM che tenga conto di diverse esigenze. Tra queste, vanno menzionate:

- la valorizzazione e la qualificazione ulteriore di quelle Istituzioni che hanno una massa critica, un bacino di utenza e una storia che le colloca in posizioni di attrattività per il sistema Paese anche a livello internazionale;
- la definizione di un modello di Politecnico delle Arti (tipologia già prevista dalla legge n. 508/99) che consenta l'aggregazione in un unico soggetto giuridico di Conservatori e Accademie laddove le condizioni territoriali favoriscano tale aggregazione;
- la stimolazione di un processo di statizzazione che non sia una semplice trasformazione di un soggetto giuridico da non statale a statale ma che, in un percorso graduale pluriennale, possa portare ad almeno 3 modelli:
 - o semplice trasformazione da Istituto non statale a Istituto statale;
 - o fusione per incorporazione dell'Istituto non statale in un Istituto statale già esistente;
 - o creazione dei Politecnici delle Arti”.

Per l'attuazione dei processi di graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno di essi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti – si prevede l'istituzione di un apposito **fondo**,

con uno stanziamento di **€ 7,5 mln nel 2017**, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, **da ripartire**, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.

Occorre indicare se il fondo è istituito nello stato di previsione del MIUR o del MEF.

Alla copertura degli oneri si provvede:

- quanto a € 0,51 mln nel 2017, € 1,2 mln nel 2018, € 1,37 mln nel 2019 ed € 1,54 mln annui dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli Istituti superiori di studi musicali (art. 19, co. 4, D.L. 104/2013-L. 128/2013);
- quanto ad € 1,9 mln nel 2017 ed € 4 mln annui dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali (art. 1, co. 358, L. 208/2015).
- quanto ad € 5,09 mln nel 2017 ed € 11,80 mln nel 2018, mediante corrispondente riduzione del «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015);
- quanto ad € 13,13 mln nel 2019 ed € 14,46 mln annui dal 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dello stanziamento relativo al «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca» disposta dallo stesso articolo in commento.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento delle attività base di costituisce un'apposita sezione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituita dalla legge di bilancio 2017. In particolare, l'art. 1, co. 295-302, della L. 232/2016 ha disposto che il Fondo, destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali, dispone di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.

A fronte del quadro vigente, si dispone ora che la disponibilità del Fondo è ridotta a € 31,87 mln nel 2019 ed € 30,54 mln annui dal 2020. Conseguentemente, a decorrere dal 2019 il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all'importo complessivamente disponibile, fermo restando l'importo individuale di € 3.000.

A tal fine, si novella l'art. 1, co. 295 e 298, della L. 232/2016.

Articolo 22-ter
(Incremento dell'organico dell'autonomia)

L'**articolo 22-ter**, introdotto durante l'esame in prima lettura, **aumenta la disponibilità del Fondo destinato all'incremento dell'organico (docente) dell'autonomia**, istituito dall'art. 1, co. 366, della L. 232/2016.

Il Fondo è allocato sul **cap. 1280** dello stato di previsione del MIUR.

In particolare, a fronte della disponibilità prevista a legislazione vigente – pari a € 140 mln per il 2017 ed a € 400 mln annui a decorrere dal 2018 –, dispone – *senza novellare la norma istitutiva* – che il Fondo è incrementato dei seguenti importi:

(milioni di euro)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	dal 2026
40,7	132,1	131,6	133,8	136,7	140,5	145,8	153,9	166,4	184,7

In base alla disciplina recata dall'art. 1, co. 366 e 373-374, della L. 232/2016, il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'incremento dell'organico dell'autonomia avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta, in misura numericamente pari, dall'ulteriore contingente di posti, non facenti parte dell'organico dell'autonomia, costituito annualmente per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia (c.d. "organico di fatto": art. 1, co. 69, L. 107/2015).

In base alla **relazione tecnica** che accompagnava l'emendamento, il Fondo così incrementato sarà sufficiente a coprire il maggior onere che si verificherà sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del **consolidamento nell'organico dell'autonomia (c.d. organico di diritto) di 15.100 posti provenienti dall'organico di fatto**. In particolare, il riferimento è alla spesa annuale per retribuzione base, ricostruzione di carriera, progressione economica e carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Con comunicato stampa del 10 maggio 2017, il MIUR aveva reso noto il raggiungimento dell'intesa con il MEF sulla trasformazione, a seguito di quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, di 15.100 posti dell'organico di fatto, assegnati ogni anno a supplenti, in altrettanti posti dell'organico di diritto.

Alla **copertura dell'onere** recato dall'incremento del Fondo si provvede:

- a) quanto a € 40,7 mln per il 2017, mediante **riduzione** del finanziamento destinato dall'art. 1, co. 365, lett. b), della L. 232/2016 ad **assunzioni di**

- personale a tempo indeterminato** nell'ambito delle **amministrazioni dello Stato**, compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, co. 4, del d.lgs. 165/2001;
- b) quanto a € 132,1 mln per il 2018, € 71,0 mln per il 2019, € 60,7 mln per il 2020, € 80,5 mln per il 2021, € 107,5 mln per il 2022, € 60,5 mln per il 2023, € 59,2 mln per il 2024, € 44,9 mln per il 2025, € 41,8 mln per il 2026, € 8,0 mln annui a decorrere dal 2027, mediante **riduzione del Fondo «“La Buona Scuola”** per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015);
- c) quanto a € 20,6 mln per il 2019, € 27,7 mln per il 2020, € 15,5 mln per il 2021, € 14,6 mln per il 2022, € 33,0 mln per il 2023, € 34,2 mln per il 2024, € 40,6 mln per il 2025, € 43,6 mln per il 2026, € 77,4 mln annui dal 2027, mediante **riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica** (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 – L. 307/2004);
- d) quanto a € 40,0 mln per il 2019, € 45,5 mln per il 2020, € 38,0 mln per il 2021, € 18,5 mln per il 2022, € 40,5 mln per il 2023, € 40,5 mln per il 2024, € 48,5 mln annui dal 2025, mediante **riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** (art. 1, co. 200, L. 190/2014);
- e) quanto a € 2,8 mln per il 2021, € 11,9 mln per il 2023, € 20,0 mln per il 2024, € 32,5 mln per il 2025, € 50,8 mln dal 2026, **in termini di solo saldo netto da finanziare**, mediante **riduzione** delle somme iscritte nella Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”- **Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte”** dello stato di previsione del **MEF**.

A partire **dall'a.s. 2018/2019**, le dotazioni dei Fondi menzionati alle lett. *b)*, *c)* e *d)* possono essere re-incrementate, con la legge di bilancio, in misura proporzionale alle riduzioni ora previste, in relazione ai risparmi derivanti dall'eventuale riduzione del numero effettivo di supplenze fino al termine dell'attività didattica (30 giugno). Detti risparmi sono calcolati sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 64, co. 7, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) e delle previsioni relative al numero di supplenze da attivare fino al termine dell'attività didattica, entrambi da effettuare entro il 15 settembre di ogni anno.

Resta fermo che la spesa per supplenze brevi del personale docente e ATA, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di € 565 mln annui (art. 1, co. 129, L. 311/2004).

Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili “per essere utilizzate a seguito del monitoraggio”.

Articolo 23
(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province della Sardegna e Siciliana)

L'**articolo 23** dispone il consolidamento a decorrere dall'anno 2017 dei trasferimenti erariali ricevuti dalle province delle regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016.

In particolare, la norma dispone la conferma dei valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali dell'anno 2016 da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio.

Analogamente per la regione Siciliana sono confermati i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali dell'anno 2016 da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della regione Siciliana.

La legge regionale n. 2 del 2016 della regione Sardegna ha disciplinato il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, prevedendo una nuova architettura che si fonda sulle aggregazioni tra più centri vicini. La legge ha provveduto: ad istituire la città metropolitana di Cagliari; a dare corso alla liquidazione e al trasferimento dei beni, del personale e dei procedimenti delle province di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio; a disciplinare, in via transitoria, le funzioni delle province, in attesa della loro definitiva soppressione. Per effetto dell'attuazione della citata legge regionale n. 2 del 2016 le precedenti otto province sono confluite in quattro province (Sassari, Oristano, Nuoro e Sud Sardegna) e nella città metropolitana di Cagliari.

La legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana numero 32 del 7 agosto 2015, ha ridisegnato l'assetto istituzionale della Sicilia attraverso l'istituzione dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. La norma disciplina l'organizzazione e le funzioni dei nuovi enti e ne stabilisce le disposizioni sul personale. Le città metropolitane e i liberi consorzi di comuni hanno sostituito, senza variazioni territoriali, le preesistenti province.

Articolo 24 ***(Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni)***

L'**articolo 24** prevede a decorrere dall'anno 2017 la predisposizione, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, delle metodologie per la determinazione dei **fabbisogni e delle capacità fiscali** standard delle **Regioni** a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Stabilisce inoltre che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime.

A tal fine l'articolo 24 in esame **introduce due nuovi commi, 534 bis e ter**, all'articolo 1 della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017).

In particolare, con il primo di tali commi (**534-bis**) si dispone che a decorrere **dall'anno 2017** la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard** (istituita dall'articolo 1, comma 29, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015)⁴⁵ provveda – sulla base delle elaborazioni predisposte dalla [SOSE](#) S.p.a.⁴⁶, in collaborazione con l'Istat ed avvalendosi anche del Centro interregionale di studi e documentazione presso la Conferenza delle regioni e province autonome ([CINSEDO](#)) – all'approvazione dei **metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e di capacità fiscali standard** delle **regioni** a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo n.68/2011⁴⁷, nelle materie diverse dalla sanità.

⁴⁵ Tale Commissione è stata istituita contestualmente alla soppressione della previgente Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (di cui all'articolo 4 della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009). La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

⁴⁶ Società Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Tale società opera tra l'altro ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di comuni, province, città metropolitane e regioni a statuto ordinario, ai sensi sia del D.Lgs. n.210 del 2016 che del D.Lgs. n. 68 del 2011, entrambi emanati in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009.

⁴⁷ Recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Fabbisogni standard e capacità fiscali

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 68/2011 prevede che **per le regioni**, nei settori interessati al finanziamento dei fabbisogni standard, la legge statale – al momento non ancora intervenuta – stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (ai sensi del secondo comma, lettera m), dell'articolo 117 Cost.) **nelle materie diverse dalla sanità**. Tali Lep sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento (sanità assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale), per ciascuna delle quali sono definiti i costi e i fabbisogni standard (nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti), anche con l'obiettivo di la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo. Per queste finalità la SOSE provvede alla ricognizione dei Lep medesimi e, fino alla determinazione degli stessi con legge, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Quanto alle **capacità fiscali**, tenuto conto che il D.Lgs. 210/2016 reca le procedure di determinazione dei soli fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n.133 del 2014, è stata introdotta la procedura per l'individuazione delle capacità fiscali dei **comuni**, da operarsi con una nota metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle commissioni competenti per materia. Sono finora intervenuti due provvedimenti, entrambi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze: - il [D.M. 11 marzo 2015](#) con cui sono state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la **stima delle capacità fiscali per** singolo **comune** delle regioni a statuto ordinario. Si tratta, in sintesi, del gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale; - il [D.M. 13 maggio 2016](#) di integrazione della suddetta nota metodologica, reso necessario per effetto dei cambiamenti normativi in materia tributaria, in particolare per le variazioni intervenute in materia di IMU/TASI, e per tener conto dei nuovi redditi imponibili che costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscali dei comuni.

Il comma 534-*bis* medesimo precisa che all'approvazione delle suddette metodologie si proceda **previo aggiornamento** da parte della Conferenza Unificata degli oneri (“effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento” recita il comma) posti a carico dei diversi livelli di governo per il **concorso** degli stessi al consolidamento dei conti pubblici stabilito dalle **manovre di finanza pubblica**: aggiornamento che concerne sia gli oneri risultanti fino all'annualità 2016, sia quelli previsti per il triennio 2017-2019.

Con il successivo comma 534-*ter* si interviene sulle modalità di **ripartizione del concorso** alla finanza pubblica delle regioni e province autonome stabilito dall'**articolo 46**, comma 6, del **decreto-legge n.66 del 2014**, nonché di quello stabilito dall'articolo 1, **comma 680** della **legge n. 208/2015**.

La **prima** norma dispone per le regioni a statuto ordinario un contributo pari a 500 milioni per il 2014 ed a 750 milioni annui dal 2015 e seguenti; la **seconda**

norma stabilisce per il complesso delle regioni e province autonome un contributo pari a 3.980 milioni per il 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Entrambe dispongono che il **contributo va sancito con intesa** della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, prevedendo nel contempo l'intervento con apposito D.P.C.M. in assenza di tale intesa.

Il **comma 534-ter** in esame **stabilisce ora**, al comma 1, che a **decorrere dal 2018, in caso di mancata intesa** il concorso annuale previsto dalle suddette disposizioni è ripartito con D.P.C.M. tenendo anche conto dei **fabbisogni standard** come approvati ai sensi del precedente comma 534-bis nonché delle **capacità fiscali** standard elaborate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia.

Dispone inoltre che in caso di mancata approvazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali medesimi, il **concorso alla finanza pubblica è ripartito** dal predetto **D.P.C.M.** tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil; il medesimo provvedimento individua altresì le modalità di acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato.

In relazione alla **nuova disciplina** ora prevista in ordine ai criteri di **ripartizione del contributo** alla finanza pubblica da parte delle **regioni in caso di mancata intesa** tra le stesse – criteri incentrati su fabbisogni e capacità fiscali standard - il **comma 2** dell'articolo 24 in esame **sopprime a decorrere dal 1° gennaio 2018**, nelle due disposizioni sopra citate che determinano l'ammontare del contributo medesimo, **le norme che regolano i criteri di riparto da seguire in mancanza dell'intesa**. Si tratta in particolare:

- del secondo e del quinto periodo dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014;
- del secondo periodo dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 208/2015(stabilità 2016).

Entrambe le disposizioni prevedono, con formulazione sostanzialmente simile, che in assenza dell'intesa entro i termini stabiliti, entro i successivi venti giorni, con D.P.C.M. l'importo del contributo stabilito dalle norme è assegnato ad ambiti di spesa ed attribuito alle singole regioni (e province autonome nel caso del comma 680), tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono conseguentemente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati, nonché le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte degli enti interessati, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 24, comma 2-bis
(Modalità di finanziamento di funzioni regionali previste dal D.Lgs. n.68 del 2011)

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, **rinvia di un anno, dal 2018 al 2019**, l'entrata in vigore dei nuovi **meccanismi di finanziamento** delle **funzioni regionali** relative ai **livelli essenziali** di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni (ai sensi dell'articolo 117 Cost.), come attualmente disciplinati dal **D.Lgs. n. 68 del 2011**, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n.42/2009.

Si rammenta che la **finalità del decreto legislativo n. 68/2011** medesimo⁴⁸ è quella di assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. Il decreto provvede pertanto ad individuare le compartecipazioni delle regioni (a statuto ordinario) al gettito di tributi erariali ed i tributi delle regioni medesime, nonché ad introdurre una disciplina dei meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

Il **nuovo regime** di alimentazione delle **risorse regionali** delineato dal provvedimento è **basato principalmente**: a) su una rideterminazione dell'addizionale regionale Irpef che assicuri un gettito corrispondente sia al gettito in essere che anche ai trasferimenti statali da sopprimere in base al medesimo decreto legislativo; b) su una nuova articolazione della compartecipazione regionale all'IVA; c) sulla soppressione (c.d. fiscalizzazione) di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni; d) sulla istituzione di un fondo perequativo regionale

Il rinvio disposto dal comma 2-bis in esame deriva dalla circostanza che la **definizione dei nuovi meccanismi** sopra indicati – che nel testo iniziale del decreto legislativo n.68/2011 era previsto divenissero operativi dall'anno 2013 - richiede che siano **previamente individuati i livelli essenziali delle prestazioni** (Lep) e dei costi standard nelle materie diverse dalla sanità e che sia stato attuato il principio della **territorialità** nella **compartecipazione Iva** suddetta, oltre che si siano esattamente individuati i trasferimenti statali fiscalizzabili.

A tali fini l'emendamento **interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15** del suddetto decreto legislativo - relativi rispettivamente alle nuove modalità di determinazione dell'addizionale regionale Irpef, alla nuova configurazione della

⁴⁸ Decreto legislativo 6-5-2011 n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

compartecipazione Iva basata sulla territorialità della riscossione del gettito, sulla soppressione di talune categorie di trasferimenti statali ed, infine, all'istituzione di un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese Lep - **stabilendo**:

all'**articolo 2** che la rideterminazione dell'**addizionale regionale Irpef** sulla base di nuovi criteri stabiliti dall'articolo 2 medesimo **decorra dal 2019**, anziché che dal 2018, e che la contestuale **riduzione** delle aliquote **Irpef di competenza statale** (tale da mantenere inalterato il prelievo fiscale per il contribuente) operi dall'anno di imposta 2019;

all'**articolo 4** che le **vigenti** modalità di determinazione della **compartecipazione regionale** al gettito **IVA** operino **fino al 2018** (invece che fino al 2017) e che, conseguentemente, la compartecipazione sulla base del **nuovo criterio di territorialità** decorra dal 2019;

all'**articolo 7** che la **soppressione dei trasferimenti statali** indicati dall'articolo – vale a dire quelli aventi carattere di generalità e permanenza destinati all'esercizio delle competenze regionali - **decorra dal 2019** invece che dal 2018, e che il DPCM per l'individuazione dei trasferimenti medesimi debba intervenire entro il 31 luglio 2018, invece che entro il 31 luglio 2017;

all'**articolo 15**, che le **fonti di finanziamento** previsti dal comma 1 per delle **spese regionali** destinate ai livelli essenziali delle prestazioni (**Lep**) operino non più dal 2018 ma dal 2019, con eguale rinvio a tale anno dell'**istituzione del Fondo perequativo** previsto al comma 5 per garantire il finanziamento integrale dei Lep medesimi.

Per quanto concerne l'articolo 15 suddetto, che costituisce sostanzialmente la norma di completamento del nuovo sistema, si rammenta che lo stesso dispone che le fonti di finanziamento delle spese delle regioni per le funzioni Lep delle stesse sono costituite: dalla compartecipazione all'IVA, dalle quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, dall'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi, da quote del fondo perequativo istituito dallo stesso articolo e da talune entrate proprie. Il fondo è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni della sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale ed, inoltre in ulteriori materie che potranno successivamente essere individuate.

Articolo 25
*(Attribuzione quota investimenti alle regioni, province
e città metropolitane)*

L'**articolo 25** attribuisce, ai primi due commi, quote del **Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF:

- alle **regioni**, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di **investimenti nuovi e aggiuntivi** nel 2017;
- alle **province e alle città metropolitane**, da parte del **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, per il finanziamento degli interventi in materia di **edilizia scolastica**, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.

In aggiunta a tali risorse, **nel corso dell'esame parlamentare** è stato introdotto il **comma 2-bis**, con cui si è autorizzata la spesa di **15 milioni** di euro per il **2017** in favore delle province per gli interventi di **edilizia scolastica**.

In particolare, il **comma 1** integra la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), che ai commi da 140 a 142 dell'articolo 1 ha istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Il Fondo è finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a:

- a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
- b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
- c) ricerca;
- d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
- e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
- f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
- h) prevenzione del rischio sismico;
- i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- j) l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Il riparto del Fondo dovrà avvenire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

In proposito, si segnala che l'[A.G. 409](#), su cui le competenti Commissioni parlamentari hanno reso nel corso del mese di maggio il proprio parere, provvede, ad una prima

ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019) per il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015). E' inoltre stato recentemente trasmesso alle Camere il 30 maggio un ulteriore schema di decreto di ripartizione ([A.G. 421](#)) anche esso assegnato all' esame delle Commissioni medesime, che non si sono ancora espresse.

Alla legge di bilancio viene quindi aggiunto il **comma 140-bis**, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario 400 milioni di euro per l'anno 2017 del Fondo, ripartiti secondo gli importi indicati nella seguente tabella:

(importi in euro)

<i>Regioni</i>	PERCENTUALE ATTRIBUITA	QUOTA ASSEGNATA DEL FONDO	QUOTA INVESTIMENTI NUOVI O AGGIUNTIVI
ABRUZZO	3,16%	12.650.315,79	4.187.920,33
BASILICATA	2,50%	9.994.315,79	3.308.644,54
CALABRIA	4,46%	17.842.315,79	5.906.745,60
CAMPANIA	10,54%	42.159.368,42	13.956.969,86
EMILIA-ROMAGNA	8,51%	34.026.315,79	11.264.501,39
LAZIO	11,70%	46.813.263,16	15.497.653,96
LIGURIA	3,10%	12.403.157,89	4.106.098,06
LOMBARDIA	17,48%	69.930.105,26	23.150.545,37
MARCHE	3,48%	13.929.473,68	4.611.388,92
MOLISE	0,96%	3.828.842,11	1.267.548,25
PIEMONTE	8,23%	32.908.842,11	10.894.558,78
UMBRIA	1,96%	7.848.210,53	2.598.170,75
PUGLIA	8,15%	32.610.736,84	10.795.870,25
TOSCANA	7,82%	31.269.263,16	10.351.771,86
VENETO	7,95%	31.785.473,68	10.522.664,71
TOTALE	100,00%	400.000.000,00	132.421.052,63

L'ultima colonna della tabella riporta la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi che le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare, per un importo complessivo **almeno pari a 132.421.052,63** euro nell'anno 2017.

A tal fine, **entro il 31 luglio 2017**, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione.

Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati **nuovi o aggiuntivi** qualora sia rispettata **una** delle seguenti condizioni:

- a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza;
- b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti **entro il 31 marzo 2018**, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione, qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo del pareggio di bilancio (comma 466 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017), si applicano le relative sanzioni (commi 475 e 476 della medesima legge).

Il comma 1 in esame **aggiunge** inoltre alla legge di bilancio il **comma 140-ter**, in cui si prevede che una quota del Fondo (64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020) venga attribuita **dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane**, per il finanziamento degli interventi in materia **di edilizia scolastica** coerenti con la programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio.

La norma riduce corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 140 relativa al Fondo.

Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti **entro il 31 marzo** successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Il **comma 2** contiene una **norma di coordinamento**, che va ad integrare il comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio, relativo al monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. 229/2011

Il citato decreto - che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1) -

introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).

Tale monitoraggio viene dunque previsto, oltre che per gli interventi relativi ai commi 140 e 141, anche per i commi 140-*bis* e 140-*ter* introdotti dalla norma in esame.

Nel corso dell'esame parlamentare è stato aggiunto all'articolo 25 in esame il comma 2-*bis*, con il quale autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2017 in favore delle province per gli interventi di edilizia scolastica, in aggiunta alle risorse già attribuite ai sensi del comma 140-*ter* sopra illustrato a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF.

Sempre durante l'esame parlamentare è stato introdotto il **comma 2-*ter***, che apporta numerose modifiche alla disciplina recata dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sull'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per interventi di riqualificazione dell'**edilizia scolastica** di cui necessitano gli enti locali, alla cui scheda specifica si rinvia per approfondimenti.

Articolo 25, comma 2-ter
(Spazi finanziari per gli enti locali per investimenti
nell'edilizia scolastica)

Il **comma 2-ter** dell'articolo 25, **inserito** nel corso dell'esame presso la Camera, **interviene sulla disciplina** introdotta dalla legge di bilancio 2017 **della concessione degli spazi finanziari agli enti locali** per l'effettuazione di investimenti per interventi sull'edilizia scolastica, aggiungendo ulteriori criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi medesimi, ampliando il novero dei comuni che possono essere ricompresi in talune delle priorità medesime e semplificando alcune fasi procedurali della disciplina di concessione.

Il comma interviene in particolare sui commi da **487 a 493 della legge n.232/2016**, che dettano i criteri e le regole per l'assegnazione di quanto stabilito nel comma 485 della medesima legge, con il quale sono stati previsti per gli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di **700 milioni annui, di cui 300** milioni di euro destinati ad interventi di **edilizia scolastica**. Gli spazi in questione sono assegnati **nell'ambito dei patti nazionali**, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012⁴⁹ (su cui vedi *ultra*).

In primo luogo il comma 2-ter in esame **modifica il comma 487 specificando che la comunicazione** della necessità degli spazi da effettuare entro il 20 febbraio di ciascun anno ora prevista dal comma medesimo: a) debba avvenire secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; b) **debba essere corredata** delle informazioni relative al Fondo di cassa al 31 gennaio dell'anno precedente e dell'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata al Fondo crediti dubbia esigibilità (analogamente a quanto già prevede il comma 491 per le richieste di spazi finanziari non riferiti all'edilizia scolastica).

In secondo luogo **modifica il comma 488** relativamente all'ordine di **priorità con cui la struttura assegna gli spazi finanziari agli enti locali**, aggiungendo dopo le tre priorità già previste⁵⁰, **due ulteriori priorità** riferite, nell'ordine:

⁴⁹ Recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

⁵⁰ Vale a dire :interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016; interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data del 1° gennaio 2017; c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data del 1° gennaio 2017.

- agli interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico di quelli esistenti per i quali gli enti dispongono già del Codice Unico di Progetto (CUP);
- ad altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.
 - Ulteriori modifiche al comma 488 in questione non incidono sulle priorità vigenti, limitandosi sostanzialmente ad aggiornare alcuni riferimenti normativi previsti per esse nel comma, ovvero ad introdurre in aggiunta ai requisiti già richiesti per avvedere alla concessione degli spazi finanziari l'ulteriore requisito del possesso anche del CUP.
 - Il comma 2-ter in commento **inserisce** poi un **nuovo comma 488-bis** nella legge n. 232/2016 - mediante il quale si prevede la **possibilità**, per i **comuni** facenti parte di una **unione** di comuni, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, di poter richiedere **spazi finanziari** per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa **per interventi di edilizia scolastica**. Gli spazi in questione sono assegnati nell'ambito dei **patti nazionali**, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012, vale a dire il meccanismo di assegnazione di spazi finanziari che interviene per le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali di assegnazione di spazi.
 - Viene inoltre **reformulato il comma 489** della legge n. 232/2016, che reca la **procedura per la concessione degli spazi finanziari**, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri comunichi alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 febbraio di ciascun anno, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale richiedente. La nuova formulazione del comma prevede ora che **l'individuazione degli enti beneficiari** degli spazi finanziari e dell'**importo** degli stessi sia effettuata direttamente **con decreto del Presidente del Consiglio** dei Ministri entro il **15 febbraio** di ogni anno (anziché comunicata al Ministero dell'economia e finanze entro il 5 febbraio), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il medesimo termine, la Presidenza del Consiglio - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione (analogamente a quanto già prevede il comma 493 per l'attribuzione di spazi non riferibili all'edilizia scolastica).
 - Un ulteriore intervento è operato sul **comma 492**, nel quale viene **posticipato al 20 febbraio** (in luogo del 15) il termine previsto dal comma per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che determina l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a

ciascun ente locale: attribuzione che, si rammenta, dovrà seguire di criteri di priorità nell'assegnazione stabiliti nel comma 492 medesimo.

- Sono altresì modificati i **criteri prioritari di assegnazione** degli spazi finanziari agli enti locali previsti dal comma 492 medesimo.
- Criteri che, si rammenta, prevedono, per la parte che interessa ai fini delle modifiche operate dal comma in esame: **0a)** investimenti finalizzati alla ricostruzione nei comuni colpiti da alcuni eventi sismici *“per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa”*; **a)** investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa; **b)** *interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489”*.
- La modifica, con la chiara finalità di ridurre gli elementi documentali richiesti ai comuni colpiti dagli eventi sismici e di ricomprendere nel criterio di priorità previsto dalla lettera a) un più ampio novero di comuni, **sopprime le parti** che si sono sopra indicate **in corsivo** e sostituisce le parole “inferiore a 1.000” con le parole **“fino a 5.000”**.
- Il comma **coordina** infine con la modifica il riferimento al comma 492 recato dal **comma 493**.
-

I patti di solidarietà nazionale

Tali patti costituiscono uno strumento di flessibilità di **livello nazionale introdotto** con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese **esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale**. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Tale disciplina è stata di recente ridefinita ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/ 2012 in precedenza citata, il quale, come modificato dalla legge 12 agosto 2016,

n.264, dispone che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (*d'ora in avanti*: regioni) dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite **intese concluse in ambito regionale** che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Infine le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei **patti di solidarietà nazionali**, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali. In attuazione di tale disciplina è intervenuto il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21**.

Articolo 26

(Modifiche al prospetto di verifica del pareggio di bilancio)

L'**articolo 26**, reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, volte da un lato ad estendere il novero delle variazioni di bilancio (poi modificate **durante l'esame parlamentare**) cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio di bilancio e, dall'altro, con riguardo alle Regioni, a rendere più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stanziamenti di bilancio

L'articolo opera a tale fine **due diversi interventi**, con il **primo** dei quali **si aggiungono due ulteriori voci** all'elenco delle variazioni di bilancio cui è necessario **allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio**: ciò, come precisa la relazione illustrativa, allo scopo di migliorare gli strumenti di natura contabile volti a garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali.

Con tale finalità le **lettere a) e b)** del comma 1 dell'articolo in esame **intervengono sul comma 468** dell'articolo 1 della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017), il quale, nel disporre che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio (vale a dire un saldo non negativo in termini di competenza, tra entrate e spese finali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n.243 del 2012⁵¹), stabilisce altresì che nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, **il prospetto è allegato alle variazioni di bilancio** approvate dal Consiglio e **ad altre tipologie di variazioni** indicate dal comma 468 medesimo.

Si tratta, in sintesi, delle variazioni: **a)** approvate dalla Giunta riguardanti il fondo pluriennale vincolato; **b)** effettuate dai responsabili della spesa e riguardanti il fondo pluriennale vincolato; **c)** effettuate dai responsabili della spesa su stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate; **d)** approvate dalla Giunta per l'istituzione di nuove tipologie di bilancio; **e)** effettuate dai dirigenti responsabili della spesa e riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

L'articolo in esame inserisce ora – al fine di estendere l'obbligo del prospetto a tutte le possibili variazioni di bilancio che possono modificare il saldo di equilibrio - **due ulteriori variazioni** cui allegare il prospetto dimostrativo in questione, costituite:

- dalle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa (previste dall'articolo 175, comma 5-quater, lettera c del TUEL). A tale scopo viene inserita al comma 468 una lettera *b-bis*;

⁵¹ Recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012.

- dalle variazioni riguardanti le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa, modificandosi in tal senso la lettera e) del comma 468.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata operata sul comma una modifica, con riferimento alla **lettera d)** del comma, laddove questa stabilisce (mediante rinvio all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g) del D.Lgs.118/2011) che il **prospetto dimostrativo** del rispetto del saldo **vada allegato alle variazioni** determinate dall'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore (lettera a), **ed alle variazioni** necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti (lettera g) .

La modifica sostituisce la lettera d), stabilendo ora che le **variazioni di bilancio cui allegare il prospetto dimostrativo** in questione previste dalla lettera a) suddetta **debbono essere solo** quelle costituite dalle “*variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti*”, rimanendo quindi escluse dall'obbligo di predisposizione del prospetto le variazioni “relative a nuove assegnazioni vincolate da iscrivere nell'esercizio in corso” (precisa la relazione all'emendamento che ha introdotto la modifica in commento) tali ultime variazioni non comportano modifiche del saldo. Rimane invece fermo il riferimento alla lettera g)

Al riguardo, pur risultando chiara la finalità della modifica recata dall'emendamento approvato, si rileva che la definizione delle variazioni di bilancio che esso utilizza non coincide con quella attualmente prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera a) dl D.Lgs. 118/2011.

Il secondo intervento contenuto nell'articolo, alla lettera c) dello stesso, risponde all'esigenza di **rendere più flessibile**, da parte delle regioni e province autonome, la **gestione degli stanziamenti di bilancio finanziati dall'avanzo di amministrazione**, salvaguardando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

A tal fine nell'articolo 1 della legge n.232/2016 sopra citata viene introdotto, dopo il comma 468, il **comma 468-bis**, mediante cui si dispone che i suddetti enti possono utilizzare le quote **dell'avanzo di amministrazione accantonato** risultanti dall'ultimo consuntivo e le quote dell'avanzo di amministrazione **vincolato** iscrivendole nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti) al bilancio di previsione, accantonandolo in appositi fondi che nel bilancio gestionale non rilevano (in quanto, precisa la norma in esame, “*distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio*”) ai fini delle verifiche del rispetto del pareggio di bilancio. **L'utilizzo** effettivo di tali risorse è disposto con successive **variazioni di bilancio** di competenza della Giunta regionale, previa verifica del rispetto del vincolo del pareggio: ciò dovrebbe comportare, secondo quanto precisato nella relazione tecnica, che l'utilizzo dei fondi in questione avverrebbe in quota parte solo nel momento in cui nel bilancio regionale si

liberassero spazi finanziari coerenti con i vincoli (saldo di equilibrio) di finanza pubblica.

La norma precisa infine che **gli utilizzi degli accantonamenti** finanziati dall'avanzo di amministrazione siano effettuati con **delibera della Giunta** cui è allegato il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio previsto dal comma 468, di cui si è sopra detto; precisa altresì che la Giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni di bilancio, anche in deroga alla disciplina sulle variazioni medesime prevista dall'articolo 51⁵² del D.Lgs. n.118/2011.

⁵² L'articolo 51 concerne le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

Articolo 26-bis
(Disposizioni concernenti l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per l'estinzione anticipata di prestiti)

L'articolo 26-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica l'articolo 187 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), intervenendo in particolare sul comma 2 dello stesso, laddove questo prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione – quota che, si rammenta, costituisce una delle componenti del risultato di amministrazione, che si articola in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati – possa essere utilizzata per l'estinzione anticipata dei prestiti (oltre che per gli altri impieghi previsti dal comma).

L'articolo aggiunge ivi una ulteriore disposizione, con cui si precisa che per le operazioni di estinzione anticipata in questione l'ente interessato possa ricorrere, ove non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, all'utilizzo di quote di avanzo destinato ad investimenti, qualora l'ente medesimo abbia accantonato in bilancio uno stanziamento pari al 100 per cento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Inoltre, l'ente deve comunque garantire un "pari livello" (presumibilmente, pari all'avanzo utilizzato per l'estinzione dei prestiti) di investimenti aggiuntivi.

Com'è noto il FCDE, introdotto nell'articolo 167 del TUEL dalla nuova disciplina dell'armonizzazione contabile degli enti territoriali prevista dal D.Lgs. n.118/2011, ha la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante un accantonamento al FCDE il cui ammontare è determinato in relazione dell'importo delle entrate di dubbia e difficile esazione. L'accantonamento è stabilito dover essere pari al 36% nel 2015, per poi aumentare progressivamente fino a risultare a regime (100% del Fondo) dal 2019.

La modifica al TUEL ora introdotta dall'articolo 26-bis sembrerebbe volta ad agevolare l'estinzione anticipata dei prestiti da parte di quegli enti locali che già hanno messo a regime l'accantonamento al FCDE.

Articolo 27, commi 1-8-octies
(Misure sul trasporto pubblico locale)

L'**articolo 27, commi 1-8-octies**, reca misure per il finanziamento del trasporto pubblico locale, nonché in materia di contratti di servizio stipulati dalle imprese che gestiscono questo servizio.

Più nel dettaglio il **comma 1** inserisce due nuovi commi (534-*quater* e 534-*quinqües*) all'articolo 1 della legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).

Il comma 534-*quater* **ridetermina** - nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale - **la dotazione** del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.932,6 milioni a decorrere dall'anno 2018, in tal modo disapplicando il meccanismo di alimentazione del Fondo mediante il gettito delle accise su benzina e gasolio.

La dotazione del Fondo è allocata sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: rispetto allo stanziamento previsto dal bilancio 2017, la norma in esame comporta una riduzione di 70 milioni per il 2017 e una riduzione di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Il Fondo, infatti, è **alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina**. Nel Fondo confluiscono anche ulteriori risorse (stanziato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011). L'aliquota di compartecipazione viene determinata anno per anno con D.P.C.M. ed è stata fissata con il D.P.C.M. 26 luglio 2013 nella misura: del 19,7 per cento per il 2013; del 19,6 per cento per l'anno 2014; del 19,4 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 4 dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. 26 luglio 2013 prevede che la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è rideterminata sulla base dell'andamento del gettito effettivo dell'accisa, effettuando i necessari conguagli, in termini di competenza e cassa, negli anni successivi. Il comma 534-*quater* fissa lo stanziamento del Fondo anche al fine di **sterilizzare i conguagli** di cui al suddetto comma 4. Ai sensi del comma 534-*quinqües*, non trova applicazione, a decorrere dal 2017, il medesimo D.P.C.M. 26 luglio 2013. Con una **modifica formale** apportata durante l'esame presso la Camera dei deputati, sono stati specificati gli estremi di pubblicazione del DPCM (G.U. n. 195 del 21 agosto 2013).

Il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario è stato inizialmente istituito dall'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Esso prevedeva che il Fondo, allocato presso il Ministero dell'economia e

delle finanze, avesse una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro, il cui utilizzo era escluso dai vincoli derivanti dal Patto di stabilità.

L'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) – che ha abrogato il richiamato comma 3 – prevede, al comma 1, che i criteri e le modalità con cui ripartire fra le regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 11 marzo 2013 “Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”, modificato dal D.P.C.M. 7 dicembre 2015). su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281 del 1997, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013. Detti criteri sono volti a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e favorire un incremento dell'efficienza nella programmazione e gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, puntando su: un efficientamento dell'offerta di servizio intesa a soddisfare la domanda di trasporto pubblico; un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; una progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e un corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; la definizione di livelli occupazionali appropriati; la predisposizione di strumenti di monitoraggio e di verifica.

Si veda anche il relativo Tema web sul sito della Camera.

Il comma 2 detta nuovi criteri per il riparto del Fondo. Si stabilisce che, a decorrere dal 2018, il riparto del Fondo è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, **con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata.** Qualora detta intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri può provvedere con deliberazione motivata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 (recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”).

I commi 2 e seguenti dell'articolo 26 in esame riprendono alcune disposizioni contenute nell'articolo 23 dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (A.G. n. 308). A tale proposito si veda anche il dossier n. 339 (giugno 2016).

Il comma 2 esplicita, inoltre, i seguenti criteri per il riparto del Fondo:

- il dieci per cento dell'importo del Fondo viene assegnato sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato tra il 2014, preso come anno base, e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio per il trasporto pubblico locale (di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). La percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. La disposizione prevede che, in sede di distribuzione delle risorse, si debba tenere conto dell'articolo 19, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 422 del 1997: tale disposizione stabilisce l'obbligo di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura).

Dalle relazioni illustrativa e tecnica non si evincono le ragioni che hanno indotto ad individuare il 2014 come anno base per la valutazione dell'incremento dei proventi, e non invece una media, eventualmente ponderata, di più annualità che avrebbe potuto assorbire eventuali effetti esogeni circoscritti all'annualità di riferimento⁵³.

- per il primo anno, **il dieci per cento dell'importo del Fondo è assegnato in base al criterio dei costi standard**, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo.

L'art. 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) - richiamato dalla disposizione in esame - demanda a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione, entro il 31 marzo 2014, secondo criteri di uniformità a livello nazionale, dei costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. La citata disposizione stabilisce altresì che nella "determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile". Il decreto non è stato emanato. Si ricorda che il costo *standard* rappresenta uno strumento funzionale alla determinazione dei corrispettivi per il servizio pubblico in condizioni di efficienza, efficacia e omogeneità su tutto il territorio nazionale. Il costo *standard* è utilizzato, infatti, per la determinazione delle compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi pubblici, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

⁵³ Ad esempio, non si può escludere che fatti esogeni, quali eventuali episodi di astensione dal lavoro di dipendenti, possono aver inciso sull'entità dei proventi potenziali nell'anno base con un effetto premiante in sede di riparto del Fondo per gli anni futuri, senza che rilevi alcun incremento di efficienza gestionale.

- **la quota residuale del Fondo**, dopo aver dedotto le quote calcolate sulla base dei proventi da traffico (lettera a)) e dei costi *standard* (lettera b)), è distribuita, il primo anno, sulla base della **tabella** allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) 11 novembre 2014 (“Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario”); **a partire dal secondo anno, la ripartizione sarà svolta sulla base dei livelli adeguati di servizio** di cui al **comma 6** (*cf.* oltre), comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso.

Il decreto interministeriale n. 486 dell'11 novembre 2014 ha ripartito per il 2014 le risorse del Fondo nazionale.

Le percentuali regionali ivi riportate sono le seguenti:

Abruzzo	2,69%
Basilicata	1,55%
Calabria	4,31%
Campania	11,11%
Emilia-Romagna	7,35%
Lazio	11,68%
Liguria	4,09%
Lombardia	17,30%
Marche	2,18%
Molise	0,71%
Piemonte	9,84%
Puglia	8,10%
Toscana	8,81%
Umbria	2,03%
Veneto	8,24%
Totale	100,00%

- è prevista una **penalizzazione** in termini di riduzione delle risorse - in sede di ripartizione delle risorse fra le regioni - nei casi in cui, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riparto, i servizi di trasporto pubblico locale e regionale **non siano affidati con procedure di evidenza pubblica ovvero non risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara**. La medesima decurtazione è contemplata qualora siano bandite gare non conformi alle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette misure, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si rammenta che la lettera *f*) dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce che l'Autorità provvede a "definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio".

Si segnala la Delibera n. 49 del 2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti concernente "Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento".

La disposizione in esame **non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017** (per tutto il periodo della loro vigenza), a condizione che siano **affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007** (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia), nonché per i servizi ferroviari regionali, nel caso di avvenuta pubblicazione **alla medesima data** ai sensi dell'art. 7, co. 2, del medesimo Regolamento (CE).

Con detta precisazione, si prevede, tra l'altro, di non penalizzare gli affidamenti diretti alle società *in house* che siano vigenti al 30 settembre 2017, considerato che il citato regolamento, all'art. 5, consente detta forma di affidamento.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 7, comma 2 del citato Regolamento n. 1370 del 2007, prevede che le autorità competenti prendano i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate le seguenti informazioni sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione;
- d) data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico.

Le autorità competenti possono decidere di non pubblicare queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50.000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

La riduzione in sede di riparto è pari al **quindici per cento** del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati secondo le previste procedure. Le eventuali ulteriori risorse derivanti da tali penalizzazioni sono ridistribuite tra le altre Regioni con le modalità stabilite alle lettere *a*), *b*) e *c*)

La disciplina recata alla lettera *d*) interviene ai fini di incentivare, a regime, l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica, attraverso una penalizzazione economica a forme di affidamento diretto a società in *house*, nonché di promuovere il rispetto delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di estensione dei bacini di gara, schemi di bandi di gara e convenzioni da inserire nei capitolati di gara, nomina delle commissioni aggiudicatrici, contratti di servizio stipulati con società affidatarie in *house* del servizio di TPL, insussistenza di condizioni discriminatorie nei bandi di gara relativi al trasporto ferroviario regionale.

- è introdotta una clausola di salvaguardia volta a far sì che, a seguito del riparto delle risorse del Fondo, nessuna regione possa essere penalizzata per una quota complessiva che ecceda il 5 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente. Qualora risulti che l'importo del Fondo sia inferiore a quello dell'anno precedente, il suddetto limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Inoltre: nei primi cinque anni il riparto non può comportare una riduzione annua superiore al 10% rispetto ai trasferimenti riferiti all'anno 2015; anche in questo caso, qualora l'importo del Fondo sia inferiore a quello del 2015, il limite è rideterminato in misura proporzionale tra le Regioni. Scopo dichiarato di tali norme è quello di assicurare una ragionevole certezza delle risorse disponibili.

Il **comma 3** stabilisce che gli effetti finanziari - derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 2 - sul riparto del Fondo sono **verificati nell'anno successivo a quello di riferimento**. La finalità dichiarata di tale comma è quella di favorire un'efficace **programmazione delle risorse**.

Il **comma 4** stabilisce che, in attesa dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riparto del Fondo di cui al comma 2, una quota pari all'**80 per cento** delle risorse del Fondo è ripartita (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia, da emanarsi entro il 15 gennaio di ciascun anno) tra le Regioni, a titolo di anticipazione, ed erogata con una cadenza mensile. La ripartizione dell'anticipazione è formulata sulla base delle quote attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le anticipazioni, erogate alle Regioni a statuto ordinario a cadenza mensile, possono essere oggetto di integrazione, saldo, compensazione.

Ai sensi del **comma 5**, allo scopo di poter disporre di dati istruttori uniformi, le amministrazioni competenti si avvalgono dell'Osservatorio per il trasporto pubblico locale (di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi di trasporto pubblico espletati, indispensabili per lo svolgimento di indagini e approfondimenti, i cui esiti sono funzionali all'attività di pianificazione e monitoraggio. Le amministrazioni sono a tal fine tenute a trasmettere, con cadenza semestrale, all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico.

L'Osservatorio è stato istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), presso il Ministero dei trasporti, "al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma". All'Osservatorio partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale (la Relazione per l'anno 2015, Doc. CCXXII, n. 2, è stata trasmessa alle Camere in data 5 gennaio 2016).

Il **comma 6** demanda alle regioni a statuto ordinario la **definizione dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistico e ferroviario**, che, ai sensi del comma 1, lettera c), rappresentano un parametro per il riparto del Fondo a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore dello schema di decreto. Le regioni sono chiamate ad operare sulla base dei criteri che saranno introdotti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e previa intesa in Conferenza sede di unificata, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. **La Camera dei deputati ha integrato il procedimento per l'emanazione del decreto ministeriale, prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari.** La determinazione dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico dovrà avvenire tenendo presente il perseguimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché l'esigenza di evitare duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici e di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale (articolo 34-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.221 del 2012), privilegiando soluzioni innovative e più economiche per la fornitura di servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, "quali scelte di sostituzione modale". Le regioni sono tenute a provvedere entro e non oltre centoventi giorni dall'adozione del decreto ministeriale, avendo al contempo cura di procedere ad una riprogrammazione dei servizi anche attraverso una revisione del piano di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

L'**articolo 34-*octies* del D.L. 179/2012** disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale (di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997), stabilendo che esso deve avvenire con procedure ad evidenza pubblica. Al riguardo, si segnala che sono esclusi dall'applicazione dell'articolo i servizi sostitutivi ed integrativi che hanno un carattere temporaneo che sono resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore, nonché i servizi resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio da essi integrato.

Il **comma 4 dell'articolo 16-*bis* del D.L. n. 95/2012** stabilisce che, entro quattro mesi dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata) di definizione dei criteri e modalità di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, “le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto (...), all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione”.

Nel caso in cui le Regioni non provvedano nel termine indicato, il Governo può esercitare il **potere sostitutivo** ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”).

La citata disposizione disciplina l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione da parte del Governo nei confronti delle regioni e degli enti locali. Si prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato a partecipare il Presidente della Giunta della Regione interessata al provvedimento.

Il **comma 7** reca **novelle** o **abrogazioni** di alcune norme dell'art. 16-*bis* del D.L. 95/2012 ai fini del coordinamento con le disposizioni dettate dai commi in epigrafe nei medesimi ambiti, che, peraltro, almeno in parte, ne recepiscono il contenuto. In particolare:

- a decorrere dal 1° gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'articolo 16-*bis* riguardante l'anticipazione di una quota del Fondo alle regioni in attesa del riparto;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 3 (relative all'adozione del DPCM recante criteri e modalità di riparto del Fondo) e 5 (recante modalità di riparto annuale) del medesimo articolo 16-*bis*;
- al comma 4, primo periodo, è soppresso di ogni riferimento al decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 16-*bis*, comma di cui – come si è detto – si

dispone l'abrogazione; al comma 9 si dispone, parimenti, l'abrogazione del riferimento al comma 3 e si apporta un'ulteriore modifica di carattere formale.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 sui criteri di riparto del Fondo conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2018 (comma 8)**.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state inserite ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (commi da *8-bis* a *8-sexies*). Tali disposizioni riproducono le norme di cui all'articolo 22, commi 6-10, dell'AG 308 (c.d. decreto Madia sui servizi pubblici locali), non pubblicato a seguito di una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale.

Più nel dettaglio il comma **8-bis** impone agli enti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, con riferimento ai contratti da stipulare successivamente al 31 dicembre 2017, di determinare le compensazioni economiche e i corrispettivi da porre a base d'asta sulla base dei costi standard. La norma specifica inoltre che compensazioni e corrispettivi sono definiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, in modo da tener conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore.

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997 prevede che le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità.

Il **comma 8-ter, lett. a)** prevede la possibilità di superare l'obbligo generalizzato di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi (al netto dei costi di infrastruttura), demandando a tal fine ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, una eventuale ridefinizione della percentuale stessa al fine di tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali. Tale disposizione è destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame (**comma 8-quater**).

Il comma **8-ter, lett.b)**, abroga il comma 6 dell'articolo 19 della legge n. 422 del 1997, in base al quale i contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legge sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con le disposizioni ivi indicate, in occasione della prima revisione annuale.

Il comma **8-quinquies** prevede che con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari (e anche a quelli in essere alla predetta data) le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe solo nel caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione, per i contratti già in essere, del corrispettivo del medesimo contratto per un importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, salvo il caso in cui la fattispecie sia già disciplinata dal contratto di servizio. Tale intervento è volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi tramite i ricavi del traffico. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il **comma 8-sexies** stabilisce, poi, che nei casi in cui i proventi tariffari non coprano i costi di gestione del servizio a domanda individuale, il gestore è tenuto ad esplicitare, nella carta dei servizi e nel sito istituzionale, in modo sintetico e chiaro, la percentuale del costo di erogazione del servizio posta a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale.

I commi **8-septies** e **8-octies**, **inseriti durante l'esame presso la Camera dei deputati**, recano disposizioni concernenti l'erogazione di un **contributo straordinario in favore della Regione Umbria** per far fronte ai debiti verso società partecipate che gestiscono il trasporto pubblico regionale.

Nel dettaglio, il **comma 8-septies** conferisce alla Regione Umbria un contributo straordinario per consentire il riallineamento nei pagamenti dei corrispettivi annui non ancora versati dalla Regione alla **società partecipata Busitalia Sita Nord Srl e alle sue controllate**, deputate alla gestione del sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale. L'entità del contributo straordinario è quantificato complessivamente **in 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2017 ed i restanti 25,82 milioni di euro per l'anno 2018**.

Come previsto dal **comma 8-octies**, l'onere finanziario derivante dal contributo straordinario è coperto mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a valere sulle risorse del ciclo di programmazione 2014-2020 non ancora erogate alla Regione Umbria e specificatamente su quelle relative agli anni 2017 e 2018, in ragione degli importi sopra descritti. Il comma **8-octies** specifica inoltre che i predetti contributi debbano essere portati in prededuzione delle quote del Fondo ancora da assegnare alla Regione Umbria, intendendo in tal senso la preliminare identificazione di un vincolo di destinazione delle somme, sul totale di quelle complessivamente trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020.

Articolo 27, commi 9-11
(Rinnovo del materiale rotabile)

L'**articolo 27**, ai **commi da 9 a 11**, reca alcune disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali.

In particolare, il **comma 9** consente alle imprese affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale di ricorrere alla locazione di materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente di veicoli per il trasporto su gomma. In tale ultimo caso, occorre che i veicoli abbiano un'anzianità non superiore ai 12 anni e che la locazione abbia una durata pari o superiore ad un anno.

Il comma riprende testualmente l'articolo 22, comma 3, dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (A.G. n. 308). A tale proposito si veda il dossier n. 339.

Il **comma 10** modifica l'art. 84 del nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, disponendo che possano essere destinati alla locazione senza conducente anche i veicoli di cui all'art. 87, comma 2, del Codice stesso, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone.

Tale disposizione corrisponde all'art. 37, co. 3, dell'A.G. n. 308.

Il **comma 11** stabilisce che le aziende affidatarie del TPL, sempre al fine di rinnovare il materiale rotabile, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionali. Resta ferma la destinazione dei mezzi acquistati.

Si ricorda che nell'Allegato A alla deliberazione n. 49/15 (concernerete le misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale), l'Autorità di regolazione dei trasporti ha individuato le categorie di beni immobili strumentali all'effettuazione del servizio di TPL. In particolare, la Misura n. 1, lettera b) stabilisce che sono riconducibili alla nozione di *Materiale rotabile (o carrozzabile)* "tutti i mezzi dotati di ruote di qualsiasi tipo per trasportare persone o cose, quali veicoli, carrozze e carri, motrici, locomotive, locomotori, automotrici e ricambi di prima scorta tecnica e altre dotazioni patrimoniali strettamente pertinenti allo stesso trasporto".

Articolo 27, commi 11-bis-11-quinquies
(Disposizioni per l'innovazione del trasporto pubblico locale)

I commi da 11-*bis* a 11-*quinquies* dell'articolo 27, inseriti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, recano disposizioni per l'innovazione del trasporto pubblico locale, ridefinendo alcuni obblighi contrattuali in capo alle imprese che gestiscono tale servizio.

Tali disposizioni riproducono sostanzialmente le norme di cui all'articolo 22, commi 1-5 dell'A.G. 308 (decreto Madia sui servizi pubblici locali), non pubblicato a seguito di una pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale.

Più in particolare il **comma 11-*bis*** prevede che i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l'affidatario del servizio di trasporto regionale o locale possa avvalersi di veicoli a motore appartenenti alle categorie M2 e M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1. Resta comunque fermo quanto previsto dai decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) di disciplina dei casi di esclusione dal divieto, ivi recato, di circolazione dei veicoli a motore EURO 0, per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari. La disposizione demanda, poi, a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei casi di esclusione, dal predetto divieto, di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.

Il **comma 11-*ter*** stabilisce che i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 debbano prevedere, altresì, le seguenti obbligazioni a carico dell'affidatario del servizio stesso:

- i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico regionale e locale devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione;
- i medesimi veicoli e quelli adibiti al trasporto pubblico regionale dovranno essere dotati di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio.

I contratti di servizio, nella definizione del corrispettivo, dovranno tener conto degli oneri, in termini di investimenti, sostenuti per adempiere ai predetti obblighi di servizio, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La relativa copertura sarà assicurata con quote annuali corrispondenti agli

ammortamenti degli investimenti. Le previsioni dei contratti di servizio dovranno essere formulate nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1370/2007, in materia di servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti degli Stati membri, “allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico” (art.1, paragrafo 2).

Il **comma 11-*quater*** demanda ai comuni l'individuazione, nell'ambito dei Piani urbani del traffico (Put), di specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), fra cui l'allocazione di specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea in investimenti in nuove tecnologie per il trasporto.

L'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) impone l'obbligo di adottare il Put ai comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, nonché ai comuni con popolazione inferiore, sulla base di un elenco predisposto dalla regione di appartenenza, qualora l'ente locale registri, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica; risulti interessato da elevati fenomeni di pendolarismo; ovvero sia coinvolto nella soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale.

Con riferimento al richiamato Piano nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti, esso è stato adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.44 del 2014, sulla base delle direttive ministeriali impartite ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il **comma 11-*quinquies*** stabilisce, facendo in ogni caso salve le procedure di scelta del contraente già avviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che i contratti per il trasporto regionale e locale, stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 debbano disporre che gli oneri per il mantenimento e il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica, siano posti a carico delle imprese affidatarie.

La disposizione prevede inoltre che le imprese siano vincolate sulla base dei medesimi contratti di servizio a destinare almeno il 10 per cento del corrispettivo contrattuale al rinnovo del parco mezzi sulla base di un piano economico finanziario da loro predisposto. E' inoltre stabilito che i contratti di servizio prevedano l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica. Anche di tali costi, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard, si

dovrà tenere conto nella definizione del corrispettivo al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dell'investimento.

Articolo 27, commi 12 - 12-sexies
(Servizi di linea interregionali e ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale)

L'articolo 27, comma 12, sopprime alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. Il comma 12-*bis* interviene sulle nozioni di riunione e raggruppamento di imprese nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale. I commi da 12-*ter* a 12-*sexies* recano ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale.

L'**articolo 27, comma 12**, riscrive il comma 2-*bis* dell'articolo 9 del D.L. n. 244 del 2016 ("Proroga termini"). Tale comma 2-*bis*, novellando l'art. 1, co. 615, della legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016), operava principalmente due modifiche: la prima consisteva in una proroga - al 31 gennaio 2018 - del termine per l'emanazione del decreto ministeriale relativo alle misure per la competitività delle imprese della filiera del trasporto pubblico su gomma; la seconda modifica chiariva la nozione di "riunione di imprese", applicabile ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di linea con autobus.

La disposizione in esame conferma il termine del 31 gennaio 2018, per l'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - per la disciplina degli interventi finalizzati ad **aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto**. Si tratta del decreto previsto dal comma 615, ultimo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) per il sostegno agli investimenti produttivi di tali imprese, finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa. Il termine per l'emanazione del decreto era fissato al 31 dicembre 2017.

Il comma 615 della legge di Bilancio 2017 ha infatti previsto l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, per disciplinare gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile istituito dal comma 613 primo periodo, destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi

finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata (dal comma 613) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il **comma 12** del testo del decreto-legge in esame espunge alcune disposizioni del citato art. 9, comma *2-bis*, sulla disciplina ai servizi di linea interregionali di competenza statale. **Con la modifica al comma 12 e l'inserimento del comma 12-bis durante l'esame presso la Camera dei deputati si intende sostanzialmente ripristinare la norma previgente.**

Il **comma 12, come modificato dalla Camera**, ripropone le disposizioni previgenti (espunte dal decreto-legge in conversione) che impongono ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale di adeguarsi alle previsioni del comma *2-bis* più volte richiamato entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al MIT. Il Ministero effettua le opportune verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione. In caso di mancato adeguamento, il Ministero dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

Il **comma 12-bis, inserito dalla Camera**, ripropone una disposizione (parimenti soppressa dal decreto-legge) di modifica dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 2005 sui **servizi automobilistici interregionali di competenza statale**. Con la citata novella al decreto legislativo n. 285 si chiarisce che con la dicitura **“riunione di imprese” si intende il raggruppamento verticale o orizzontale.**

Per raggruppamento di tipo **verticale** si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada, i mandanti quelle indicate come secondarie.

Per raggruppamento **orizzontale** quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

L'art. 9, comma *2-bis*, del D.L. "proroga termini" modificava il D.Lgs. n. 285 del 2005 che disciplina i **servizi automobilistici interregionali di competenza statale, cioè i servizi di linea di trasporto di persone mediante autobus**, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti. Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente termine massimo di validità di cinque anni (art. 3 del D.Lgs. n. 285/2005), che viene rilasciata alle imprese in presenza di una serie di condizioni fissate dal comma 2 dell'art. 3. Ed il comma 3 dello stesso art. 3 stabilisce che se l'esercizio sia richiesto da **una riunione di imprese**, alcune delle condizioni di cui al comma 2 (come il possesso dei requisiti di autotrasportatore, la certificazione aziendale, l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, la separazione contabile se si svolgono anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed il non aver commesso più di due infrazioni considerate molto gravi), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese.

Il comma 12-bis in esame (come il testo del comma 12 del decreto-legge) **mantiene ferme le disposizioni in materia di accertamenti sulla sicurezza.** Queste stabiliscono che gli **accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi** - previsti dall'art. 3, comma 2, lettera g), del D.Lgs 285/2005 - cioè la necessità di ottenere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il nulla osta di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state aggiunte ulteriori disposizioni all'articolo in questione.

Più nel dettaglio il **comma 12-ter** modifica il comma 866 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015 avente ad oggetto il Fondo finalizzato all'acquisizione di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Si prevede che il Fondo sia finalizzato all'acquisto diretto "anche" (anziché "ovvero") tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; aggiunge poi alle finalità del Fondo (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) la riqualificazione energetica degli stessi (**lettera a**). Il comma, alla **lettera b**), prevede che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che attua le disposizioni fissate dal comma 866 individui modalità "anche" sperimentali e innovative per l'attuazione delle stesse (nella vigente formulazione invece le modalità sperimentali ed innovative erano contenuto essenziale del decreto).

Il successivo **comma 12-quater** stabilisce il principio di separazione delle funzioni di regolazione, indirizzo, organizzazione e controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Stabilisce inoltre l'obbligo per l'ente locale o la regione affidante di avvalersi obbligatoriamente di un'altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto sopra indicati qualora il gestore uscente ovvero uno dei concorrenti sia controllato o partecipato dall'ente affidante ovvero sia affidatario del servizio in via diretta ovvero *in house*.

Il **comma 12-quinquies** abroga a far data dal primo rinnovo del contratto di lavoro del settore del trasporto locale (e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge), il R.D. n. 148/1931 e la L. n.1054/1960 aventi ad oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale rispettivamente di ferrovie, tranvie e servizi di navigazione, di portieri e addetti alla pulizia di immobili urbani degli IACP o di cooperative edilizie a contributi statali e del personale degli autoservizi extraurbani.

Il **comma 12-sexies** modifica il decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale, introducendo un comma *4-quater* all'articolo 8 del

citato decreto legislativo, volto a consentire il trasferimento gratuito (al netto cioè di ogni imposta e tassa, in particolar modo l'imposta di registro) alle società costituite dalle ex gestioni governative, a totale partecipazione delle regioni conferenti, degli immobili, delle opere e degli impianti di linee ferroviarie dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario (indicati all'articolo 3, commi 7, 8 e 9 della legge n. 385 del 1990) trasferiti alle regioni medesime ai sensi del comma 4 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997.

Articolo 28
***(Conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
da parte delle Regioni)***

L'**articolo 28** interviene, modificandole, sulle **modalità** mediante cui si prevede il conseguimento degli **obiettivi di finanza pubblica** assegnati alle **regioni**, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208/2015.

La norma cui fa riferimento l'articolo in esame è costituita **dall'articolo 1, comma 680 della legge di stabilità 2016** (L.n.208/2015), mediante cui si stabilisce per il complesso delle regioni e province autonome un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni per il 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Lo stesso comma dispone che la ripartizione del **contributo va recepita con intesa** sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, prevedendo nel contempo - **in assenza di tale intesa** - l'intervento di un apposito **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**. Questo dovrà assegnare gli importi del contributo alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e rideterminare i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati ai fini del contributo e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, *“inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate”*, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

L'**articolo 28** in esame **sopprime le parole sopra evidenziate**, escludendo in tal modo, tra le modalità previste dal comma 680 in questione, quella che prevede il versamento da parte delle Regioni delle somme dovute all'entrata del bilancio statale.

Articolo 29

(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche)

L'**articolo 29** prevede che l'AIFA - per monitorare la spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfondamento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del *pay-back* farmaceutico per lo stesso biennio - , si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio. Dal 2018, viene poi introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di Autorizzazione all'Immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Le fatture dovranno essere messe a disposizione dell'AIFA. Un decreto Economia/Salute dovrà disciplinare le caratteristiche tecniche di indicazione dell'AIC e le modalità di accesso ai dati da parte di AIFA.

Si ricorda che l'art. 1, commi 397-408, della legge di bilancio 232/2016, ha revisionato parzialmente la *governance* farmaceutica: la percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale è rimasta fissata al 14,85 per cento, ma sono cambiate le percentuali delle sue componenti. Infatti, la **farmaceutica territoriale**, che ha assunto la denominazione di “**tetto** della spesa farmaceutica convenzionata”, è scesa dall'11,35 al **7,96 per cento** mentre la **farmaceutica ospedaliera**, ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata “**tetto** della spesa farmaceutica per acquisti diretti”, è salita dal 3,5 al **6,89 per cento**. I procedimenti di ripiano della spesa farmaceutica sono avviati dall'AIFA in presenza dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e/o del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, a livello nazionale. Nella sezione del sito dell'AIFA dedicato al Monitoraggio della spesa farmaceutica è possibile consultare la documentazione relativa ai monitoraggi annuali della spesa farmaceutica regionale, nei quali sono quantificati gli importi degli eventuali sfondamenti della spesa rispetto al valore in corrispondenza del tetto di finanziamento programmato. Attualmente, il monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale è condotto dall'AIFA sulla base dei dati di spesa convenzionata dell'OsMed⁵⁴ e delle Distinte Contabili Riepilogative (DCR) acquisite dalle Regioni, nonché dei dati acquisiti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, relativi alla tracciabilità del farmaco (DM 15 luglio 2004⁵⁵) ed alla distribuzione diretta e per conto (DM 31 luglio 2007⁵⁶ modificato dal DM 13 novembre 2008).

⁵⁴ L'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali (OsMed), presso Aifa, assicura il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata a livello nazionale e regionale tramite l'elaborazione di oltre 500 milioni di ricette prescritte dai medici di medicina generale e inviate da circa 18.000 farmacie del territorio. È lo strumento per la determinazione dello sfondamento del tetto di spesa programmato e per l'adozione delle misure di ripiano.

⁵⁵ Per quanto riguarda le attuali regole di identificazione delle confezioni di medicinali, si ricorda che ogni confezione di medicinale riporta un'etichetta adesiva (bollino), prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su richiesta dell'azienda farmaceutica titolare dell'AIC. I bollini adesivi contengono la numerazione progressiva da applicare sulle confezioni di medicinali in commercio. Il bollino indica:

Si ricorda che, recentemente, a seguito del contenzioso avviato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC dinanzi al TAR Lazio e alle conseguenti declaratorie di illegittimità da parte del giudice amministrativo dei Procedimenti di ripiano avviati dall'AIFA, volti a determinare le quote di ripiano imputabili a ciascuna azienda farmaceutica titolare AIC e i relativi importi dovuti a titolo di *payback*, l'art. 21 del decreto legge 113/2016⁵⁷ ha disciplinato le procedure di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica (territoriale e ospedaliera) relativo agli anni 2013, 2014 e 2015. AIFA ha reso noti sul proprio sito istituzionale, attraverso la piattaforma dedicata dal titolo Ripiano Spesa Farmaceutica DL113/2016, gli elenchi contenenti gli importi dovuti a titolo di ripiano per gli anni 2013, 2014 e 2015 dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

Più in particolare, per accertare lo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica per gli anni 2016 e 2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del *payback* farmaceutico, nonché ai fini del monitoraggio complessivo della spesa ospedaliera sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti, l'articolo 29, al **comma 1**, stabilisce che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche recati dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio⁵⁸, disponibili - come specificato dalla Relazione al provvedimento - presso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Le modalità di utilizzo devono essere definite dall'AIFA con i Ministeri economia/ salute.

La legge finanziaria 2008 (legge 244/2007), all'art. 1, commi da 209 a 214, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della PA. A tal fine, è stato

-
- codice A.I.C. (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) del medicinale attribuito dall'Agenzia Italiana del farmaco;
 - denominazione del medicinale;
 - titolare dell'autorizzazione o legale rappresentante del titolare estero;
 - codice recante la numerazione progressiva (Targa) della confezione;
 - datamatrix, che riassume le informazioni relative a codice AIC e numerazione progressiva (D.M. del 30 maggio 2014).

L'art. 40 della legge comunitaria 2001 (legge 39/2002¹, con l'inserimento dell'art. 5-bis nel D.Lgs. 540/1992 *Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano*, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una Banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati dei prodotti medicinali, raccoglie e registra i movimenti delle singole confezioni. L'art. 40 ha stabilito, inoltre, che tutti gli attori della filiera (produttori, depositari, grossisti, farmacie aperte al pubblico, centri sanitari autorizzati all'impiego di medicinali, aziende sanitarie locali e smaltitori) sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale Banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo (numerazione progressiva del bollino) di ciascun pezzo venduto/uscito e la relativa destinazione, mentre coloro che ricevono sono tenuti ad archiviare il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo ricevuto. Il Decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2004⁵⁵ ha istituito la Banca dati definendone le regole per l'alimentazione, in attuazione del modello teorico definito dalla Legge 39/2002 (per maggiori informazioni: sezione del sito del Ministero della salute dedicato a [Tracciabilità del farmaco](#)).

⁵⁶ Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto.

⁵⁷ Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

⁵⁸ Decreto 7 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze.

istituito il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate tramite la Sogei, quale punto di passaggio obbligato per tutte le fatture della PA. L'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica è finalizzato all'elaborazione dei dati per il monitoraggio della finanza pubblica.

Il **comma 2** stabilisce l'obbligo, a decorrere dal 2018, di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per acquisti di prodotti farmaceutici, le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in commercio (AIC)⁵⁹ e il corrispondente quantitativo. Sempre dal 2018, le fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per acquisti di prodotti farmaceutici, dovranno essere rese disponibili all'AIFA. Un decreto del Ministero dell'economia/salute dovrà disciplinare:

- le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura;
- le modalità di accesso da parte di AIFA ai dati contenuti nelle fatture ai fini della loro acquisizione per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia.

Infine, agli enti del SSN viene posto il divieto di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni relative all'AIC e ai quantitativi forniti.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

⁵⁹ Nessun medicinale può essere commercializzato senza aver ottenuto l'AIC da parte dell'AIFA. L'AIC è la carta di identità del farmaco, poiché stabilisce: il nome del medicinale; la sua composizione; la descrizione del metodo di fabbricazione; le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse; la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione; le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale e per la sua somministrazione ai pazienti; il riassunto delle caratteristiche del prodotto; un modello dell'imballaggio esterno; il foglio illustrativo; la valutazione dei rischi che il medicinale può comportare per l'ambiente. Ogni successiva modifica nel dosaggio o nella forma farmaceutica, nella presentazione o nella via di somministrazione del farmaco, comporta la richiesta di un'ulteriore autorizzazione.

Articolo 30 *(Altre disposizioni in materia di farmaci)*

L'**articolo 30**, modificato alla Camera, chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata, ai sensi della Determinazione AIFA 519/2017, sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali ma, come specificato dalla Camera dei deputati, non accedono per un periodo massimo di diciotto mesi ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. Inoltre, come stabilito nel corso dell'esame alla Camera, le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401, non impiegate per le finalità previste, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 400-406, della legge 232/2016) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. Entrambi i fondi hanno una dotazione di 500 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Le somme dei Fondi sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi.

Più in particolare, la disposizione recepisce, per quanto riguarda i benefici economici collegati ai farmaci innovativi, quanto stabilito dalla Determinazione AIFA 519/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 1, co. 402, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), sono stati individuati i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività. La disposizione in esame ha chiarito che i **farmaci a innovatività condizionata** sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali e, come **specificato dalla Camera dei deputati** in linea con quanto stabilito dalla Determinazione AIFA 519/2017, **non accedono, per un periodo massimo di diciotto mesi, ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017**, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. Inoltre, **come stabilito nel corso dell'esame alla Camera**, le risorse dei **Fondi di cui ai commi 400 e 401, non impiegate per le finalità previste, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato** (fissata, ai sensi dell'art. 1, comma 392, della legge di bilancio

2017 in 113.000 milioni di euro per il 2017 e in 114.000 milioni di euro per il 2018)

La Determinazione AIFA 519/2017 ha stabilito che, al termine della procedura di valutazione, i possibili esiti per i farmaci sono:

- riconoscimento dell'innovatività (a cui sono associati l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, oppure nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici) e l'inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali;

Negli anni, la definizione dell'innovazione terapeutica è stata fonte di continui dibattiti, a cui ora la Determinazione AIFA 519/2017 sembra aver messo fine. Molti dei farmaci innovativi, e fra questi soprattutto i farmaci oncologici ed antivirali, sono utilizzati nelle strutture ospedaliere, e pertanto sono medicinali di fascia H acquistati, o resi disponibili all'impiego, da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN. Dopo il rilascio dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) un farmaco di fascia H diviene disponibile nelle singole regioni a seguito del suo inserimento nel Prontuario terapeutico regionale. Tale procedura, con tempi e modalità diverse a seconda delle regioni di riferimento, ha provocato profonde difformità regionali nell'accesso ai farmaci ospedalieri, e fra questi, a quelli oncologici e innovativi.

Per questo, l'Accordo sull'accesso ai farmaci innovativi, stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni nel 2010, ha previsto che le Regioni garantiscano agli assistiti l'immediata disponibilità dei farmaci innovativi, anche senza il loro formale inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali. L'articolo 10, commi da 2 a 6 del decreto legge 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), ha poi introdotto l'obbligo di erogare e utilizzare uniformemente sul territorio nazionale i medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo così la parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali. Più precisamente, il decreto legge 158/2012 ha ribadito quanto disposto dall'Accordo del 2010 circa l'obbligo per le regioni e per le province autonome di assicurare l'immediata disponibilità dei medicinali di fascia H a carico del SSN che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, possiedono, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della innovatività terapeutica importante, ovvero innovatività terapeutica potenziale.

- riconoscimento dell'innovatività condizionata (o potenziale), che comporta unicamente l'inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali con almeno una rivalutazione obbligatoria a 18 mesi dalla sua concessione. Nel corso della rivalutazione, la disponibilità di nuove evidenze, valutate positivamente, può portare al riconoscimento dell'innovatività piena, con il conferimento dei benefici per il tempo residuo di durata prevista;
- mancato riconoscimento dell'innovatività.

L'intervento legislativo è attuato aggiungendo il comma 402-*bis* nel corpo della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016).

Con la Determinazione 519/2017, l'AIFA, previo parere della CTS, ha stabilito che per l'attribuzione del carattere di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) nel trattamento di una patologia grave (intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che

induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita).

Il modello di valutazione dell'innovatività è unico per tutti i farmaci ma, in caso di bisogno, possono essere utilizzati ulteriori indicatori specifici. Il modello di valutazione proposto prevede un approccio multidimensionale, che tiene conto di tre elementi fondamentali:

1. il bisogno terapeutico;
2. il valore terapeutico aggiunto;
3. la qualità delle prove ovvero la robustezza degli studi clinici (per la valutazione di questo parametro l'AIFA ha adottato il metodo GRADE - *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*).

Il giudizio di innovatività è formulato in base al profilo derivante dall'insieme delle valutazioni dei suddetti parametri.

Possono essere considerati innovativi i farmaci ai quali siano stati riconosciuti un bisogno terapeutico e un valore terapeutico aggiunto entrambi di livello "Massimo" o "Importante", ed una qualità delle prove "Alta". L'innovatività non può, invece, essere riconosciuta in presenza di un bisogno terapeutico e/o di un valore terapeutico aggiunto giudicati come "Scarso" o "Assente", oppure di una qualità delle prove giudicata "Bassa" o "Molto bassa". Situazioni intermedie dovranno essere valutate caso per caso, tenendo conto del peso relativo dei singoli elementi considerati. Per i farmaci con indicazione per malattie rare, o comunque con tassi di prevalenza ad esse assimilabili, nella valutazione delle qualità delle prove si terrà conto della oggettiva difficoltà di condurre studi clinici gold standard e di adeguata potenza. In tali casi, pertanto, in presenza di un elevato bisogno terapeutico e di forti indicazioni di un beneficio terapeutico aggiunto, è possibile attribuire l'innovatività anche sulla base di prove di qualità "Bassa".

Come stabilito dalla legge di bilancio 2017, il riconoscimento dell'innovatività ed i benefici conseguenti hanno una durata massima di trentasei mesi per il farmaco *first in class* (farmaci che operano con meccanismi di azione diversi da quelli esistenti sul mercato), mentre eventuali *followers* riconosciuti come innovativi possono beneficiarne per il periodo residuo.

La permanenza del carattere di innovatività attribuito ad un farmaco viene riconsiderata nel caso emergano evidenze che ne giustifichino la rivalutazione. In presenza di evidenze che smentiscono quelle che ne avevano giustificato il riconoscimento o ne ridimensionano l'effetto, l'innovatività può non essere confermata, e i benefici ad essa connessi decadono, con conseguente avvio di una nuova negoziazione del prezzo e delle condizioni di rimborsabilità.

Articolo 30-bis
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza)

L'articolo 30-bis - inserito dalla Camera - concerne le procedure di acquisto e di applicazione di **alcuni dispositivi di assistenza protesica** per gli assistiti con disabilità grave e complessa.

Più in particolare, si demanda alle regioni di adottare procedure di acquisto ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato per l'applicazione di alcuni ausili, mediante l'individuazione e la personalizzazione (ivi compresa l'introduzione delle modifiche necessarie) degli stessi; tale norma viene posta con riferimento ad alcuni dei dispositivi di assistenza protesica classificati - nella disciplina sui livelli essenziali di assistenza (LEA)⁶⁰ - come ausili di serie (il riferimento è sia ad alcuni ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato sia ad alcuni ausili di serie pronti per l'uso)⁶¹.

Si prevede, inoltre, una procedura di revisione specifica, ai fini dell'eventuale trasferimento di alcuni dei suddetti ausili nell'ambito di quelli classificati come ausili su misura (i quali devono essere fabbricati appositamente, in base alla prescrizione redatta da un medico specialista). Tale trasferimento, insieme con la fissazione delle relative tariffe, può essere proposto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al Ministero della salute da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, qualora, trascorsi sedici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, essa verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le suddette procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze in oggetto.

⁶⁰ Come ridefinita dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

⁶¹ In particolare, l'elenco 2A dell'allegato 5 di cui al suddetto D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concerne gli ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato, mentre l'elenco 2B riguarda gli ausili di serie pronti per l'uso. In tale ambito, i dispositivi oggetto della norma in esame sono quelli identificati dai codici inseriti nell'allegato 1-bis di cui al presente decreto-legge.

Articolo 31 ***(Edilizia sanitaria)***

L'**articolo 31** recepisce quanto stabilito dall'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017 in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria. Conseguentemente, la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di garantire il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017. Pertanto, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016, sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

Più in particolare, l'articolo 31 dispone, in deroga a quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 118/2011⁶², che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017⁶³.

L'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017 relativa al contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 680 e 682, della legge di stabilità per il 2016 - legge n. 208 del 2015) ha stabilito che le Regioni contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle Regioni per un ammontare pari a circa 485 milioni. E' stato quindi raggiunto un accordo per la riduzione, tra le altre voci di spesa, delle risorse destinate all'edilizia sanitaria, per un ammontare pari a 100 milioni di euro. Più in

⁶² Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

L'art. 20, comma 3, primo periodo, dispone che, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento.

⁶³ La legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) ha disposto che gli Accordi di Programma sottoscritti dalle Regioni e dalle Province Autonome, decorsi 18 mesi dalla data della firma, si intendano risolti limitatamente agli interventi per i quali la richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della Salute entro tale termine, con conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La norma ha disposto che i provvedimenti di revoca siano emanati anche per i casi in cui la domanda di finanziamento risulti presentata ma valutata "non ammissibile al finanziamento" entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi. Inoltre è prevista la revoca di interventi già ammessi a finanziamento, nei casi in cui entro 9 mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento, gli Enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della Salute. La stessa normativa ha disposto, altresì, che le risorse rese disponibili dall'applicazione dei provvedimenti di revoca, effettuati con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a seguito di periodiche ricognizioni, siano utilizzate per nuovi Accordi o per le altre linee di finanziamento previste dal Programma di investimenti.

particolare, come stabilito nella citata Intesa, “le Regioni non iscrivono nel bilancio 2017 le entrate relative ad eventuali ammissioni al finanziamento che intervengano nel corso del 2017 con riferimento agli accordi di programma sottoscritti nel 2016, rinviandone l’iscrizione nel 2018”.

Articolo 32

(Trasferimento di competenze in materia sanitaria per stranieri)

L'**articolo 32** prevede e disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, di cui all'articolo 35, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*). La disposizione si è resa necessaria in seguito al trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo di bilancio 2359, concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui sopra.

Il **comma 1** dispone il trasferimento di competenze sopracitato a decorrere dal 1° gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziato nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.

Viene previsto (comma 2) che il Ministero della salute si faccia carico del pregresso a seguito di una ricognizione che deve essere effettuata da parte delle Regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, e le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero entro il 30 aprile 2017.

A tale proposito la relazione tecnica chiarisce che le funzioni ad oggi svolte a livello decentrato presso le Prefetture verranno accentrate presso il Ministero della salute che le gestirà a livello centrale nell'ambito delle attività demandate alla direzione generale della programmazione sanitaria, cui è riferibile il programma 1.3 "Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA" e che gestirà il capitolo di spesa 2359.

Il finanziamento (comma 3) avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286/1998, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato.

I commi 3 e 4 del citato articolo 35 prevedono che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme per l'ingresso ed il soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Vengono in particolare garantiti la tutela sociale della gravidanza e maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Le prestazioni di cui sopra sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

Va inoltre ricordato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) rappresenta lo strumento di riferimento per le misure di qualità, efficienza e appropriatezza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), attraverso la disponibilità di informazioni che per completezza, consistenza e tempestività, supportano le Regioni e il Ministero nell'esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, il Ministero nella sua funzione di garante dell'applicazione uniforme dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.

Esso trova il suo fondamento normativo nell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed è attuato attraverso l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001.

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo qualitativo del NSIS sono state attribuite dall'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001 ad un organismo paritetico Stato-Regioni, denominato “Cabina di regia per la realizzazione del NSIS”.

Viene infine stabilito che alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provveda, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna regione e provincia autonoma, effettuata in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 33 *(Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni)*

L'**articolo 33** stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.

A tale scopo, l'**articolo 33** in esame inserisce nella legge di bilancio 2017 il **comma 495-bis**, al fine di **derogare** per l'anno 2017 alle **modalità di attribuzione e ripartizione degli spazi finanziari** concessi alle regioni dalla medesima legge di bilancio 2017 al fine di favorire (per il triennio 2017-2019) gli investimenti.

Il comma 495 della suddetta legge di bilancio (n. 232 del 2016) assegna alle regioni spazi finanziari nel limite complessivo di **500 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2017, 2018 e 2019**, al fine di consentire alle regioni la **realizzazione di investimenti** attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. La concessione degli spazi finanziari è realizzata nell'ambito dei cosiddetti 'patti nazionali di solidarietà', con i quali viene consentito alla regione, a determinate condizioni e per determinati importi e per la sola finalità di spese di investimenti, di non rispettare il pareggio di bilancio.

La procedura per la richiesta e l'attribuzione alle regioni degli spazi finanziari è dettata ai commi 496 – 500 della legge n.232/2016.

Il comma 496 stabilisce che gli enti suddetti non possano richiedere spazi qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso a risorse proprie, vale a dire con riferimento all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio. Quanto alla procedura, si dispone (comma 497) il termine annuale del 20 gennaio (20 febbraio nel 2017) per la comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato degli spazi finanziari di cui necessitano, completa delle informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente. Entro il 15 febbraio di ogni anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell'economia vengono attribuiti gli spazi finanziari agli enti interessati, secondo il seguente ordine prioritario: a) investimenti finalizzati all'adeguamento antisismico degli immobili, e b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, in entrambi i casi finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa (commi 498 e 499). In presenza di richieste che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione (comma 500).

In deroga alle modalità di richiesta e attribuzione degli spazi finanziari disciplinata dalla legge di bilancio 2017, il **comma 495-bis** inserito dalla norma in esame, **stabilisce la ripartizione dei 500 milioni stanziati per il 2017** sulla base di una **tabella** in cui è riportata la quota spettante a ciascuna regione a statuto ordinario.

La tabella e le norme correlate sono state concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito dell'Intesa concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, in data 23 febbraio 2017 (Repertorio atti n. 29/CSR del 2 febbraio 2017). L'intesa ha come oggetto la realizzazione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, come stabilito dall'art. 46, comma 6 del decreto legge n. 66 del 2014 e il comma 680 della legge n. 208 del 2015. Le parti hanno tra l'altro concordato su alcuni emendamenti alla legislazione vigente, riportati in Allegato all'Intesa. La norma in esame riproduce testualmente l'articolo 7 del suddetto Allegato.

La norma stabilisce che le regioni utilizzano gli spazi finanziari indicati per effettuare **investimenti nuovi o aggiuntivi negli anni 2017 – 2021**. Oltre il riparto dei complessivi 500 milioni, la tabella riporta infatti per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 la corrispondente quota di competenza. **Entro il 31 luglio** di ciascun anno la regione dovrà adottare gli atti necessari all'impiego delle risorse e ad assicurare l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno della quota indicata in tabella. **Entro il 31 marzo dell'anno successivo** le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti (attraverso apposita comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato). In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti si applicano le sanzioni previste per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio

La norma specifica, inoltre, che gli **investimenti sono considerati nuovi o aggiuntivi** nel caso in cui venga rispettata una delle seguenti condizioni:

- la regione procede a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti della cifra indicata nella tabella per l'anno di riferimento;
- gli investimenti per l'anno di riferimento sono superiori, per un importo pari alla cifra indicata nella tabella, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse quelle del Fondo pluriennale vincolato.

La norma in esame stabilisce infine che la **tabella può essere modificata** con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa da recepire in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 luglio 2017.

Articolo 33-bis
(Modifica della disciplina per le cessione gratuita di beni mobili non d'armamento del ministero della Difesa)

L'articolo 33-bis- introdotto dalla Camera- reca modifiche all'articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare, consentendo al Ministero della difesa di cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, anche alle Amministrazioni dello Stato operanti nell'ambito di Progetti di riconversione e riqualificazione produttiva di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale.

La disposizione concerne le crisi industriali di cui al D.L. n. 83/2012, art. 27, ovvero le crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, anche a seguito di istanza della regione interessata, che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa ed i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono stati disciplinati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 gennaio 2013, in attuazione del comma 8 dell'art. 27 del D.L. n. 83/2012. Il DM 9 giugno 2015 disciplina invece le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Attualmente le cessioni gratuite di beni mobili non d'armamento dichiarati fuori servizio o fuori uso sono previste dall'art. 311 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010) solo per:

- a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione;
- b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.

La disposizione in esame prevede che le cessioni in favore delle Amministrazioni dello Stato operanti nell'ambito di Progetti di riconversione e riqualificazione produttiva di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale si provvede, fatto salvo il parere vincolante delle Commissioni parlamentari permanenti, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e dello sviluppo economico.

Articolo 34 *(Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale)*

Il **comma 1** dell'**articolo 34** modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'**obbligo del pareggio di bilancio** da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria. Il **comma 2** modifica la disciplina di una **quota premiale** nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il **comma 3** concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e **vincolate a determinate finalità**. Il **comma 4** modifica la disciplina sulle **quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA** e sulle relative anticipazioni finanziarie.

Più in particolare, il **comma 1** modifica la norma di deroga⁶⁴ che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, degli impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria finanziati mediante l'attivo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015. La novella estende la deroga, sempre per il 2016, anche ai casi di impiego di attivo della gestione sanitaria relativo ad anni precedenti il 2015. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che le deroghe in oggetto sono intese a consentire il regolare pagamento di debiti commerciali del Servizio sanitario nazionale (mediante gli avanzi di amministrazione vincolati per il finanziamento del medesimo Servizio). Una modifica **inserita dalla Camera** prevede che, in base alle risorse risultanti dalle deroghe in oggetto, la regione possa adottare una corrispondente quota di impegni contabili, relativi all'esercizio 2016, entro i termini stabiliti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.

Il **comma 2** modifica la disciplina di una quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tale quota è relativa alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

La novella proroga per il 2017 una disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2016, relativa ai criteri per il riparto della quota premiale.

⁶⁴ Di cui all'art. 1, comma 712-ter, della stabilità 2016 (legge 208/2015).

La norma transitoria, oggetto della proroga in esame, prevede che, in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime⁶⁵, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Si ricorda che la misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 3** prevede, con riferimento alle quote di finanziamento del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità⁶⁶, che il riparto sia effettuato entro il 31 luglio dell'anno di riferimento (fatti salvi i diversi termini temporali specifici stabiliti dalla legislazione vigente), secondo i criteri e i dati ultimi disponibili, e che, a séguito della relativa intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite altre condizioni specifiche dalle norme vigenti e fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse.

In base a quest'ultimo richiamo, restano, dunque, ferme le norme sull'anticipazione delle risorse alle regioni: per l'attuazione di progetti inerenti a specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale - in base alla relativa disciplina⁶⁷, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento⁶⁸ dell'importo complessivo annuo spettante, a tale titolo, a ciascuna regione, sulla base dell'intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativa alla ripartizione delle quote vincolate in oggetto, ovvero sulla base di un decreto

⁶⁵ Quest'ultima è posta dall'art. 2, comma 67-*bis*, della [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), e successive modificazioni, e dall'art. 15, comma 23, del [D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#); essa fa riferimento ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

⁶⁶ Come riportato dalla RT allegata al disegno di legge di conversione, le quote residuali del finanziamento a cui ci si riferisce, sono le seguenti: finanziamento di borse di studio per la formazione in medicina generale, assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al SSN ex D.Lgs. 286/1998, riqualificazione dell'attività libero-professionale, trasferimento al SSN dell'assistenza sanitaria penitenziaria ex legge 230/1999, finanziamento corrente degli interventi per il superamento degli OPG, screening neonatali, fondo per la compensazione dei minori gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati ai fini del finanziamento del SSN.

⁶⁷ Di cui all'art. 1, comma 34-*bis*, della [L. 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni, e all'art. 27, comma 1-*bis*, del [D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68](#).

⁶⁸ Si ricorda che l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.

ministeriale provvisorio, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento⁶⁹ -; per il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alla medicina penitenziaria - in base alla relativa disciplina⁷⁰, il Ministero dell'economia e delle finanze può concedere anticipazioni⁷¹ anche prima della conclusione dell'intesa -.

La novella - che fa riferimento alle finalità di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - specifica che il nuovo regime di anticipazione concerne anche le somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi, rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e che il medesimo regime possa essere applicato, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche con riguardo ai finanziamenti inerenti all'esercizio per il 2016 o a quelli precedenti, sui quali sia stata raggiunta la relativa intesa.

Sono in ogni caso autorizzati eventuali necessari recuperi, a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti (per il medesimo esercizio o per gli esercizi successivi) alle regioni.

Il **comma 4** modifica - con decorrenza dall'anno 2017, ma con possibilità di applicazione anche con riferimento all'esercizio per il 2016 ed a quelli precedenti - la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.

Riguardo alla misura della quota di compartecipazione, la novella specifica che essa non può essere inferiore, per ciascuna regione, a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e di individuazione delle relative quote di finanziamento.

Si ricorda che:

- quest'ultimo riparto è definito⁷² da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome⁷³, intesa dalla quale si prescinde in caso di mancato raggiungimento della stessa entro il 30 settembre dell'anno di riferimento;

⁶⁹ Quest'ultimo decreto provvede ad assegnare alle regioni il 95 per cento del finanziamento relativo ai progetti in esame. Di conseguenza, in questa fattispecie, la percentuale del 70 per cento si commisura su tale base di calcolo.

⁷⁰ Di cui all'art. 9-*undecies*, commi 1, 2 e 4, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

⁷¹ Tali anticipazioni sono erogate in misura non superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

⁷² Cfr. l'art. 27 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni.

⁷³ La procedura prevede altresì il parere della struttura tecnica di monitoraggio paritetica, istituita - quale struttura tecnica di supporto della suddetta Conferenza - dall'art. 3 dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Intesa sancita dalla relativa Conferenza permanente il 3 dicembre 2009).

- l'aliquota di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA può essere rideterminata⁷⁴ con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- le quote di compartecipazione delle singole regioni a statuto ordinario all'IVA sono stabilite⁷⁵ annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri di cui all'art. 7 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.

La novella, inoltre, come accennato, modifica la disciplina sulle anticipazioni finanziarie alle regioni inerenti alle suddette quote di compartecipazione.

La disciplina finora vigente e oggetto di novella prevede che, nelle more del perfezionamento del riparto delle quote di compartecipazione, le risorse siano corrisposte alle regioni nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario il cui riconoscimento è subordinato, ai sensi della legislazione vigente, alla verifica degli adempimenti regionali. La novella prevede, invece, che le anticipazioni in oggetto (sempre nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) siano erogate sulla base dei valori stabiliti nella suddetta sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e di individuazione delle relative quote di finanziamento. In ogni caso, resta fermo il limite massimo vigente per le risorse complessive erogabili alle regioni in corso di anno, a titolo di anticipazione del finanziamento della quota indistinta del Servizio sanitario nazionale - limite costituito⁷⁶ dal 97 per cento del totale delle somme spettanti a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, ovvero al 98 per cento per le regioni che risultino adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente (obblighi al cui adempimento sia subordinata una quota del finanziamento medesimo)⁷⁷ -.

La novella specifica, inoltre, che sono in ogni caso autorizzati eventuali necessari recuperi, a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti (per il medesimo esercizio o per gli esercizi successivi) alle regioni.

⁷⁴ Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni.

⁷⁵ Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 56 del 2000.

⁷⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 68, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 15, comma 24, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

⁷⁷ Riguardo alla base di calcolo di tale limite, essa è costituita dall'importo dovuto a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta (al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria), quale risulta dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nelle more dell'intesa, l'erogazione delle anticipazioni è commisurata al livello delle erogazioni effettuate "in via anticipata definitiva", a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente quello di riferimento.

Articolo 34-bis
(Programma operativo straordinario Regione Molise)

L'**articolo 34-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, è diretto a consentire l'attuazione dei provvedimenti del Programma operativo straordinario [P.O.S] per la Regione Molise 2015-2018 (allegato all'Accordo Stato-regioni del 3 agosto 2016, e recepito con decreto del Commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016) relativo, fra l'altro, alla riorganizzazione della rete assistenziale regionale e in particolare della rete ospedaliera, come richiesto dal decreto 70/2015 sugli standard dell'assistenza ospedaliera.

Nei confronti della Regione Molise, stante il perdurante inadempimento nell'attuazione degli interventi di risanamento e riqualificazione previsti nell'originario Piano di rientro e nei successivi programmi operativi, sono state attivate (ed alcune sono tuttora operative) tutte le sanzioni previste, quali il mancato accesso della regione al fondo integrativo statale, l'innalzamento *ope legis*, oltre il massimo, delle aliquote IRPEF e IRAP, il commissariamento degli organi istituzionali, il blocco automatico del turn over, il divieto di effettuare spese non obbligatorie.

Nell'anno 2010, dati i persistenti esiti negativi del Servizio sanitario regionale da risanare, è stata attivata la procedura prevista dall'articolo 2, comma 84 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), che si è conclusa nel 2012 con la nomina di un commissario ad acta di comprovata esperienza e professionalità nel settore sanitario.

Il citato comma 84 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 prevede che qualora il commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano, a qualunque titolo nominato, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell' [articolo 120 della Costituzione](#), adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'[articolo 120 della Costituzione](#), sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

Nell'anno 2013 la funzione di commissario ad acta è stata nuovamente assegnata al Presidente della Regione.

Nonostante gli interventi straordinari attuati, la grave situazione in cui continuava a versare il servizio sanitario della Regione ha reso necessario lo stanziamento di risorse straordinarie:

- l'articolo 1, commi 604-605 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha stanziato un ulteriore fondo straordinario, nella misura massima di 40 milioni di euro: tale intervento straordinario è stato formalizzato nel Programma operativo straordinario sopraccitato, allegato all'Accordo Stato-Regioni del 3 agosto 2016.

I citati commi 604 e 605 prevedono che in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.

L'erogazione della somma di cui al comma 604 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 604, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli [articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005](#), sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

Va inoltre ricordato che nel citato Accordo Stato-Regioni del 3 agosto 2016, l'erogazione del contributo statale è scandito come segue:

50% subordinatamente alla verifica annuale positiva dell'attuazione del P.O.S. per l'anno 2016;

30% subordinatamente alla verifica annuale positiva dell'attuazione del P.O.S. per l'anno 2017;

20% subordinatamente alla verifica annuale positiva dell'attuazione del P.O.S. per l'anno 2018.

- La Conferenza Stato-Regioni, in data 23 dicembre 2015, ha preso atto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017;
- La Regione Molise, per far fronte ai debiti sanitari pregressi, ha anche avuto accesso all'anticipazione di liquidità per l'importo complessivo di 254,346 milioni di euro⁷⁸, sottoscrivendo con il MEF i relativi contratti di prestito.

L'articolo 34-bis in esame approva il decreto del Commissario *ad acta* della Regione Molise n. 52 del 12 settembre 2016 - il quale recepisce il suddetto

⁷⁸ Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013 “*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013, e di quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015.

Programma - e prevede che il Commissario *ad acta* dia effettività operativa agli interventi strutturali stabiliti dal medesimo Programma, ferma restando la validità degli atti e provvedimenti già adottati e la salvezza degli effetti e rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione.

Si ricorda che tale Programma ha previsto tra gli interventi prioritari affidati al Commissario: la definizione del fabbisogno sanitario regionale ed i conseguenti interventi sull'offerta; il potenziamento dell'offerta sanitaria extra-ospedaliera e territoriale.

L'**articolo 34-bis** prevede anche che il Commissario adotti i provvedimenti previsti dal citato programma operativo in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del Servizio sanitario regionale ivi programmati siano coerenti – nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza – :

- con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale;
- con gli ulteriori obblighi previsti per le regioni dalla legislazione vigente.

Articolo 35
(Misure urgenti in tema di riscossione)

L'**articolo 35, modificato** nel corso dell'esame parlamentare, prevede che l'ente **Agenzia delle entrate-Riscossione** può svolgere le **attività di riscossione** delle entrate tributarie o patrimoniali di **tutte le amministrazioni locali** e delle **società da esse partecipate**, con l'esclusione delle società di riscossione. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali **possono** deliberare di **affidare** all'Agenzia delle entrate-Riscossione **la sola attività di riscossione**, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione).

Si consente inoltre ai comuni e agli altri enti locali di effettuare il versamento delle entrate tributarie, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche sui conti correnti postali intestati all'ente impositore, oltre che attraverso gli strumenti già previsti.

L'**articolo 35, modificato** nel corso dell'esame parlamentare, prevede che l'ente **Agenzia delle entrate-Riscossione** può svolgere le **attività di riscossione** delle entrate tributarie o patrimoniali di **tutte le amministrazioni locali** (come individuate dall'ISTAT) e delle **società da esse partecipate**, con l'esclusione delle società di riscossione (lettera *a*). La norma previgente fa riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate.

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali **possono** deliberare di **affidare** all'Agenzia delle entrate-Riscossione **la sola attività di riscossione**, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (lettera *b*).

In ogni caso è fatta salva la normativa (prevista dall'articolo 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) che consente al Ministro delle economia e delle finanze di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazioni pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Nel caso in cui il MEF conceda l'autorizzazione, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione che consiste nell'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta (articolo 2, primo comma, regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

La relazione governativa afferma che l'obiettivo della norma in commento è quello di specializzare il nuovo ente pubblico economico nella sola attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di tutte le amministrazioni locali.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata inserita **la lettera b-bis) al comma 1**, che **consente ai comuni e agli altri enti locali** di effettuare il **versamento delle entrate tributarie**, nonché delle entrate riscosse e delle entrate diverse, anche **sui conti correnti postali intestati all'ente impositore**, oltre che attraverso gli strumenti già previsti (versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, F24 o strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori). A tal fine è modificato l'articolo 2-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Si ricorda che il decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto lo **scioglimento di Equitalia** (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e **l'istituzione dal 1° luglio 2017 dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, a cui sono attribuite le funzioni relative alla riscossione nazionale (articolo 1).

Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di **agente della riscossione**, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite **ruolo** (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del **D.P.R. n. 602 del 1973** sulla riscossione). Si consente al **nuovo ente** di svolgere le attività di **riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate**. L'**articolo 2** del decreto-legge n. 193 del 2016 ha **prorogato al 30 giugno 2017** la possibilità per gli **enti locali** di avvalersi di Equitalia per la **riscossione** delle proprie entrate. Il comma 2 dell'articolo 2, modificato dalla norma in esame, prevede che gli enti locali possono **deliberare**, dal **1° luglio 2017** l'affidamento al nuovo ente delle attività di **accertamento, liquidazione e riscossione**, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali; si precisa che detta attività è riferita anche alle entrate delle **società partecipate** dagli enti locali.

Si segnala, infine che nel più aggiornato Elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche pubblicato dall'ISTAT il 30 settembre 2016, fanno parte delle **Amministrazioni locali**:

Regioni e province autonome

Province e Città Metropolitane

Comuni

Comunità montane

Unioni di comuni

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario

Agenzie ed enti per il turismo

Agenzie ed enti regionali del lavoro

Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente

Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN

Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)

Autorità portuali

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

Aziende sanitarie locali

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali

Consorzi di bacino imbrifero montano

Consorzi tra amministrazioni locali

Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette

Consorzi interuniversitari di ricerca

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo.

L'elenco analitico è disponibile a [questa](#) pagina.

Articolo 36

(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)

L'**articolo 36** interviene su alcune disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché l'inserimento dei debiti fuori bilancio nell'ambito dei piani di riequilibrio finanziario per gli enti in pre-dissesto, al fine di **chiarirne** la portata **applicativa**.

In particolare, il **comma 1** riformula il comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 precisando l'**ambito soggettivo** di applicazione della disposizione che consente, in deroga alle norme vigenti, il raggiungimento dell'**equilibrio di bilancio** per gli enti locali in dissesto entro un periodo massimo di **cinque anni** dalla dichiarazione di dissesto.

La norma, coma riformulata, specifica che tale deroga si applica **soltanto** nei casi in cui il riequilibrio del bilancio dell'ente in dissesto sia significativamente **condizionato** dall'esito delle misure di **riduzione** di almeno il 20 per cento **dei costi dei servizi**, nonché dalla **razionalizzazione** di tutti gli organismi e **società** partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente.

In presenza di tali condizioni, è data facoltà agli enti locali di **presentare un'ipotesi di bilancio** che garantisca il raggiungimento dell'equilibrio, in deroga ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 259 del TUEL, **entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione** dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro un **periodo massimo di cinque anni**, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto (termine già stabilito dalla normativa vigente).

L'**articolo 259** del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) prevede che entro tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione che gestisce la procedura di dissesto, il consiglio dell'ente locale interessato presenta al Ministero dell'interno una **ipotesi di bilancio** stabilmente riequilibrato, che deve riferirsi **all'esercizio finanziario successivo** a quello nel corso del quale è stato dichiarato il dissesto, qualora per tale anno sia stato approvato il bilancio di previsione⁷⁹, oppure all'esercizio in corso qualora non sia stato approvato il bilancio di previsione. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto venga adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora deliberato il bilancio di previsione, o sia adottata

⁷⁹ Sul punto si ricorda che l'articolo 246, comma 4, del TUEL prevede che se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

nell'esercizio successivo, l'ipotesi di bilancio deve essere tale da garantire l'effettivo riequilibrio **entro il secondo esercizio**.

Il **comma 1-ter**⁸⁰ di tale articolo, che viene qui novellato, ha previsto (al primo periodo) che nei **comuni** con popolazione superiore a **20.000 abitanti**, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, **l'ente può raggiungere l'equilibrio**, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la **riorganizzazione dei servizi comunali** e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque **entro tre anni**, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il D.L. n. 78/2015 (art. 7, comma 2-*bis*) è successivamente intervenuto sul comma 1-*ter* suddetto, inserendo un secondo periodo nel quale il predetto termine veniva esteso **da tre a quattro anni per tutti gli enti locali** (vale a dire anche a province e città metropolitane nonché ai comuni indipendentemente dalla fascia di popolazione) e poi prolungato fino a **cinque anni** dall'art. 14, comma 1-*ter*, del D.L. n. 113/2016.

La riformulazione della disposizione di deroga risulta necessaria - si precisa nella relazione illustrativa - in quanto le successive modifiche normative apportate al comma 1-*ter* dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000⁸¹ sopra illustrate, avevano ingenerato una interpretazione che consentiva a tutti "gli enti locali in dissesto, indiscriminatamente, di raggiungere l'equilibrio entro i cinque anni dalla dichiarazione di dissesto".

Di conseguenza, anche gli obblighi di relazionare al Ministero dell'interno da parte dell'organo di revisione economica-finanziaria dell'ente sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti in ciascun esercizio finanziario - già previsti dall'ultimo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 259 del TUEL - vengono estesi fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi.

L'ipotesi di bilancio riequilibrato, si ricorda, è il documento con il quale l'amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, in particolare, l'ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.

Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. All'organo straordinario di liquidazione è demandata la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Esso provvede pertanto alla: rilevazione della massa passiva; all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni

⁸⁰ Introdotto dall'articolo dall'art. 3, co. 4, del D.L. n. 16/2014.

⁸¹ Il comma 1-*ter* dell'articolo 259 del TUEL è stato inserito dall'art. 3, co. 4, del D.L. n. 16/2014 e successivamente modificato dapprima dall'art. 7, co. 2-*bis*, del D.L. n. 78/2015 e poi dall'art. 14, co. 1-*ter*, del D.L. n. 113/2016.

patrimoniali; alla liquidazione e pagamento della massa passiva. L'amministrazione locale deve occuparsi esclusivamente del bilancio risanato al fine di non incorrere in un nuovo dissesto.

Si ricorda, infine, che l'istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).

Il **comma 2** riformula le disposizioni vigenti che prevedono, nei comuni e nelle province in stato di dissesto finanziario, che **l'amministrazione dei residui attivi e passivi** relativi ai fondi a gestione vincolata sia di **competenza dell'organo straordinario della liquidazione**, in deroga alle norme di contabilità.

A tal fine, è novellato il comma 457 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che a sua volta sostituisce l'articolo 2-*bis* del D.L. n. 113/2006, recanti la medesima disposizione di deroga, rispettivamente, per i comuni e per le province.

Si ricorda che il citato **comma 457** dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che viene qui novellato, ha introdotto una **deroga** all'articolo 255, comma 10, del TUEL, prevedendo che per i **comuni** in stato di dissesto l'amministrazione dei **residui** attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'**organo straordinario** di liquidazione.

Analoga deroga era già stata disposta per le **amministrazioni provinciali** dall'articolo 2-*bis* del D.L. 24 giugno 2016, n. 113.

L'**articolo 255** del TUEL, nel dettare le regole per l'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell'ente in dissesto da parte dell'organo straordinario di liquidazione, dispone espressamente, al **comma 10**, che **non rientrano** nelle competenze dell'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.

Il comma 457, come ora riformulato, **conferma** per i comuni e le province in stato di dissesto la deroga all'articolo 255, comma 10, del TUEL, ribadendo che **l'amministrazione dei residui** attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata **compete all'organo straordinario** della liquidazione (*nuovo comma 1 dell'articolo 2-bis del D.L. n. 113/2016*).

Rispetto alla disciplina previgente, la norma definisce altresì le modalità contabili della gestione di tali residui, disponendo che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata sia gestita separatamente, **nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione**. Resta peraltro ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori (*nuovo comma 2 dell'articolo 2-bis del D.L. n. 113/2016*).

Il **comma 3 limita** inoltre l'ambito di **applicazione della gestione separata** dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata a **comuni e province** che abbiano deliberato lo stato di **dissesto** finanziario **successivamente** alla data di **entrata in vigore** del "presente decreto legge" nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data **non** sia stata **ancora approvata l'ipotesi di bilancio** stabilmente riequilibrato.

Per gli enti locali che, a tale data, abbiano invece già avuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, resterebbe dunque ferma la gestione dei residui in questione in capo all'amministrazione ordinaria dell'ente.

Il **comma 3-bis**, inserito alla Camera, **fa salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati** prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del citato comma 457 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nel testo vigente prima della medesima data.

*In merito alla data che consente l'individuazione degli enti locali cui si applica la normativa illustrata, posto che il dispositivo è inserito nel comma 3 del novellato articolo 2-bis del D.L. n. 113/2016, essa dovrebbe corrispondere a quella dell'entrata in vigore del medesimo D.L. n. 113, ovvero il **25 giugno 2016**. Sul punto sarebbe, tuttavia, opportuno un chiarimento.*

Il **comma 4** modifica il comma 714-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, concernente la facoltà, per gli enti locali che abbiano presentato il **piano di riequilibrio finanziario** o ne hanno conseguito l'approvazione⁸², di **reformularlo** o **rimodularlo** - con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016, fermo restando la sua durata originaria - per tenere conto dell'eventuale **disavanzo** risultante dal rendiconto approvato o di **debiti fuori bilancio**.

La novella specifica che i **debiti fuori bilancio** che consentono la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale possono essere anche quelli **emersi dopo la approvazione del piano medesimo**, ancorché relativi a **obbligazioni sorte antecedentemente** alla dichiarazione di predissesto.

La disposizione – come sottolineato anche nella relazione illustrativa – è volta a chiarire che la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, in ragione di nuovi e ulteriori disavanzi e debiti fuori bilancio, è consentita agli enti locali indipendentemente dalla data della loro insorgenza, e riguarda, quindi, anche

⁸² L'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) stabilisce che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) approvare un piano di riequilibrio della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Questo deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio, alcune delle quali dettate espressamente dalla norma. Una volta approvato, il piano deve essere trasmesso alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (prevista dall'articolo 155 del TUEL) ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'approvazione dello stesso secondo le procedure stabilite dall'articolo 243-*quater*.

quelli esistenti alla data della riformulazione e rimodulazione ancorché provenienti da periodi antecedenti l'approvazione del piano.

Con la disposizione dei cui al comma 714-*bis*, che viene qui novellato, il ripiano del disavanzo o la copertura dei debiti fuori bilancio può pertanto avvenire in un periodo più ampio rispetto a quanto previsto dagli articoli 188 e 194 del TUEL, ma senza superare la durata del piano.

Si ricorda che l'articolo 188 del TUEL prevede che l'eventuale disavanzo di amministrazione sia immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. L'articolo 194 (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) prevede che per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Il **comma 4-bis**, aggiunto durante l'esame in prima lettura, introduce il comma 714-ter all'articolo 1, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), consentendo alle **province** che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, **di poter provvedere a riformulare il piano** stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.

Si ricorda che l'articolo 243-bis del TUEL prevede che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) approvare un piano di riequilibrio della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario, contenente tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio, alcune delle quali dettate espressamente dalla norma.

Articolo 37, comma 1
(Modifiche all'articolo 1, comma 467 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

L'**articolo 37**, mediante una modifica all'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, prevede la possibilità di **conservare** le risorse **nel fondo pluriennale vincolato** di spesa dell'esercizio 2016 relative alle **opere** per le quali già risulta avviata la procedura di **scelta del contraente**.

In particolare, il citato comma 467 stabilisce che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 anziché confluire nel risultato di amministrazione. Perché ciò sia possibile occorre che l'ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017.

Per effetto della novella recata **dal comma 1** la possibilità di conservare le risorse in esame si estende anche a quelle riferite a opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice di disciplina dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione).

Si rammenta che tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Si ricorda che il principio contabile 5.4 concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 stabilisce che nel caso in cui non vi sia aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011, e rendere evidente la

distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è alimentato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Le risorse del fondo sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, ma possono essere destinate a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Esso – va sottolineato - risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

Articolo 37, comma 1-bis
(Neutralizzazione della componente rifiuti nel riparto del FSC)

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato inserito il **comma 1-bis**, il quale novella la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) al fine di neutralizzare la componente rifiuti.

L'intervento demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il compito di proporre la metodologia che consenta di neutralizzare il peso della componente rifiuti, nell'ambito della procedura diretta a quantificare capacità fiscali e i fabbisogni *standard* dei comuni. Tale quantificazione è finalizzata, ai sensi dell'art.1, comma 449, della legge n.232/2016 al riparto della quota del FSC basata su logiche perequative (ossia sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni *standard*).

Nel predisporre tale nuova metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, la Commissione può orientarsi anche nel senso di escludere tale componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*.

Dal tenore del comma in esame, si evince che i valori della componente rifiuti, che non vengono considerati nella determinazione della quota del FSC effettuata su base perequativa, sono comunque compresi nei fabbisogni *standard* e nelle capacità fiscali.

Il comma aggiuntivo stabilisce infine che detta metodologia è recepita nell'ambito del medesimo DPCM (previsto dal comma 451) con cui sono stabiliti i criteri di riparto del FSC.

L'art.1, comma 451, della legge n.232/2016 stabilisce che il citato DPCM è emanato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il DPCM, in caso di mancato accordo, è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Quanto alla citata Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, essa è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è costituita da 11 componenti, incluso il presidente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri; 3 sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; 3 dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; e 1, ciascuno, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e dall'Istituto nazionale di statistica.

La neutralizzazione della componente rifiuti sulla perequazione delle risorse da assegnare ai comuni dà seguito ad una specifica **richiesta dell'ANCI** e ad un impegno assunto dal Governo in tal senso. Il documento con cui la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, lo scorso 20 ottobre, ha sancito l'intesa sullo schema del decreto del Ministro dell'economia e finanze concernente la

rideterminazione della stima delle capacità fiscali *standard* per singolo comune delle Regioni a statuto ordinario contiene, infatti, un esplicito impegno del Governo "a valutare l'opportunità di interventi utili a garantire dal 2018 la completa neutralizzazione della normativa sulla perequazione".

Articolo 38, comma 1
(Pagamenti dal bilancio dello Stato all'INPS)

La disposizione introdotta dal **comma 1 dell'articolo 38** è volta a **modificare** la tempistica per **l'assunzione di impegni** sui **capitoli** del bilancio dello Stato relativa ad **erogazioni a favore dell'INPS** rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i **pagamenti** da parte del bilancio dello Stato avvengano **sulla base del fabbisogno di cassa effettivo**, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In tal modo, basando i trasferimenti statali all'INPS sul fabbisogno di cassa presentato annualmente, la norma mira a limitare significativamente il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte dell'INPS.

La relazione illustrativa ribadisce la necessità di una **programmazione annuale dei pagamenti** da parte dello Stato che asseconi l'effettivo fabbisogno dell'INPS. La normativa vigente prevede infatti (articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 323/1996⁸³) che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Rientrano in tale regime anche i trasferimenti del bilancio dello Stato a favore dell'INPS di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989, la cui erogazione, diversamente da altri trasferimenti in favore dell'INPS, non prevede alcun tipo di rendicontazione. Il pagamento di tali trasferimenti secondo la modalità delle quote trimestrali comporta una disponibilità di cassa da parte dell'INPS che **non soddisfa**, in alcuni periodi dell'anno e **in particolare nei primi mesi dell'anno**, l'effettivo fabbisogno di liquidità dell'ente, comportando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che, se non regolate mediante restituzione entro lo stesso anno, rischiano di esporre l'ente previdenziale in situazione debitoria nei confronti della tesoreria con conseguente registrazione del debito in bilancio, generando inoltre oneri amministrativi aggiuntivi per la gestione di tali operazioni.

In particolare, la norma in esame integra il citato articolo 3, del decreto-legge n. 323/1996, inserendo dopo il comma 12 (che prevede che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo) il **comma 12-bis**.

Con tale nuovo comma, si autorizza l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente agli oneri relativi:

- alle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale

⁸³ Recante "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica".

di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge n. 88/1989⁸⁴;

- alla quota di ciascuna mensilità di pensione erogata dall'ex INPDAP a carico della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale (articolo 2, comma 4, lett. a), della legge n. 183/2011 – legge di stabilità per il 2012).

A tal fine, l'INPS presenta, **entro il mese di gennaio** di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di **giugno**.

⁸⁴ Recante “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

Articolo 38, comma 2
***(Disposizioni in materia di enti previdenziali e
di gestione degli immobili pubblici)***

L'**articolo 38, comma 2**, modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT.

In particolare, con la modifica in commento è sostituita la disposizione che prevede il conferimento da parte dell'INPS al fondo di investimento immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito (articolo 8, comma 2, lettera *c*) del decreto-legge n. 95 del 2012). In suo luogo si prevede che l'Istituto provvede alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dall'Invimit SGR (istituita ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 98 del 2011), con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica. Tra i vincoli di legge che devono essere rispettati sono espressamente richiamati quelli derivanti dal decreto-legge n. 351 del 2001, il quale tra l'altro prevede in favore dei conduttori degli immobili diritti di opzione e di prelazione per l'acquisto.

La relazione governativa al riguardo afferma che la previsione soppressa si è rivelata inadeguata ad affrontare le complessità derivanti dalla dimensione ed eterogeneità delle caratteristiche del patrimonio immobiliare dell'Istituto. Tale patrimonio, infatti, è fra l'altro caratterizzato dalla presenza di vincoli derivanti dalla provenienza dalle operazioni di cartolarizzazione e dalla sussistenza in capo agli aventi diritto dei diritti di opzione e prelazione riconosciuti agli stessi dal decreto-legge n. 351 del 2001 e oggetto, nel tempo, di contenzioso. La modifica della disposizione assolve all'urgente funzione di consentire l'immediata ripresa delle operazioni di cessione e valorizzazione, bloccate da tempo, superando i limiti stringenti rappresentati dalla sopra citata disposizione.

Si ricorda peraltro che il comma 20-*bis* dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 251 del 2001 (inserito dal **decreto-legge n. 133 del 2014**, art. 20, comma 4) prevede che agli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di conferimenti o trasferimenti a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014 (il quale ha avviato la costituzione di un fondo comune di investimento a cui conferire l'intero patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS) continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai diritti di opzione e prelazione per i conduttori.

Dalle ultime relazioni della **Corte dei Conti** (relative al 2015 e agli anni 2013-2014) sulla gestione finanziaria dell'Inps si evince che nel 2009 è rientrato un massiccio numero di immobili cartolarizzati ma rimasti invenduti, certificando un sostanziale

insuccesso della Scip 2. Nel 2012 il patrimonio immobiliare si è inoltre incrementato del 73 per cento a seguito dell'incorporazione di Inpdap e di Enpals. Nell'intento di dotarsi di una strategia per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, dal 2009 l'Inps si è reso protagonista di una serie di iniziative che vedono nella costituzione di un fondo ad apporto privato a cui devolvere il proprio patrimonio, l'elemento centrale. Se si esclude la costituzione della SGR Invimit spa da parte del Ministero dell'economia, tale processo di valorizzazione e di dismissione degli immobili non ha registrato alcuno sviluppo nel 2013, causa asserito condizionamento dall'attività di valutazione dell'Agenzia del Territorio e del Demanio e dalla programmata costituzione di uno o più fondi immobiliari ad apporto privato a cui confermare o trasferire immobili da reddito. La stessa SGR in data 23 dicembre 2014 ha istituito il **fondo immobiliare i3-Inps** al quale conferire l'intero patrimonio immobiliare da reddito. Nell'anno 2015 è stato pubblicato il decreto di individuazione dei beni di proprietà dell'Istituto (decreto pubblicato sulla GU dell'11 febbraio 2015). La Corte, pur alla luce degli sviluppi che si sono registrati nel 2014, con la costituzione del fondo immobiliare i3-Inps, considera evidente la scarsa consistenza di dismissioni realizzate, nonostante l'alto numero di unità libere.

Ancora per tutto il 2016 non è stato posto in essere alcun passo in avanti per una congrua collocazione del patrimonio immobiliare non strumentale. Né, in tal senso, si è rivelato risolutivo il decreto del Ministro dell'economia 5 febbraio 2014 (in G.U. n. 65 del 19 marzo 2014) che, in ragione di quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, demandava a intese tra l'istituto e InvImIt s.p.a. (società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'art. 33 della l. 15 luglio 2011, n. 111) le modalità di costituzione e partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare. E' da considerare, infatti, come profili di complessità nell'individuazione dei beni da apportare al fondo immobiliare i3-Inps - istituito sul finire del 2014 da InvImIt S.p.A. - in uno con gli stessi vincoli posti dall'art. 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (secondo cui anche in caso di conferimento a fondo immobiliare continuano ad applicarsi le tutele e le garanzie per i conduttori degli immobili cartolarizzati) sono stati di ostacolo al perfezionamento del "Piano di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare 2016-2018", approvato con determinazione presidenziale del 2015. Determinazione presidenziale, dapprima sospesa e, quindi ritirata su richiesta del Civ, nelle more di un intervento normativo volto a fare chiarezza sugli immobili da apportare al fondo, rispetto a quelli alienabili direttamente dall'Inps. Intervento del legislatore ritenuto necessario dallo stesso Istituto, ma che, in atto, non si è concretizzato, di talché anche nel 2016 sono proseguite le attività del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia finalizzate all'individuazione di misure di raccordo normativo, di semplificazione e accelerazione delle procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare. L'invito della Corte agli organi dell'ente è a proseguire nella direzione volta a conferire un assetto congruo ad un patrimonio immobiliare non solo improduttivo dal lato finanziario, ma che determina costi non irrilevanti anche in termini di risorse umane, più utilmente utilizzabili nelle attività istituzionali proprie dell'Inps.

Gli immobili da reddito di proprietà dell'Istituto, costituiti da **circa 30.000 unità**, sono per circa l'89 per cento da ricondurre al patrimonio dei soppressi Inpdap e Inpdai: il valore complessivo ammonta a circa 2,5 miliardi di euro. Si tratta di un patrimonio - la cui consistenza è in prevalenza da riferire alle pregresse operazioni di cartolarizzazione

(circa 25.000 unità) – costituito per il 36 per cento da unità immobiliari a destinazione abitativa, che contribuiscono per il 49 per cento al valore totale; per il 44 per cento da unità secondarie o minori (quali posti auto o cantine), per un 10 per cento del valore; per il 17 per cento con destinazione uffici, commerciale e logistica, con un'incidenza sul valore totale del 37 per cento. E' da sottolineare come il patrimonio immobiliare "di pregio" rappresenti soltanto l'8 per cento del portafoglio complessivo, ovvero circa 2.600 unità immobiliari, di cui 1.272 residenziali.

Dal sito dell'Inps risulta che la gestione del patrimonio immobiliare è così suddivisa:

- il patrimonio originario INPS, nonché quello incorporato per effetto della soppressione di SCAU (Servizio contributi agricoli unificati), SPORTASS (la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli Sportivi) e IPOST (Fondi Gruppo Poste Italiane), è gestito da I.G.E.I S.p.A. in Liquidazione;
- la parte di patrimonio INPS, di provenienza ex INPDAI, è attualmente gestita dalla società risultata definitivamente aggiudicataria della gara indetta dall'INPS nel marzo del 2011, ovvero **Romeo Gestioni**;
- la parte di patrimonio INPS, di provenienza ex INPDAP ed ex ENPALS è tuttora gestita direttamente **a livello regionale**.

Nel corso di un'**audizione parlamentare il 19 aprile 2017** presso la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la **direttrice generale dell'INPS**, Gabriella Di Michele, ha dichiarato che **entro il 30 giugno** sarà pronto il **piano per la vendita del patrimonio immobiliare da reddito** dell'Ente, fra cui anche gli immobili ad uso residenziale. Secondo notizie riportate dalla stampa la direttrice ha dichiarato che il piano individuerà le unità destinate a Invimit e quelle per la vendita diretta.

La norma in esame prevede infine che l'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 38, comma 3 *(Investimenti degli enti previdenziali)*

Il **comma 3 dell'articolo 38** amplia la possibilità di **rimodulare la percentuale** delle risorse **degli enti di previdenza** che possono essere destinate alla sottoscrizione di **fondi immobiliari** anche al fondo di fondi gestito dall'**Invimit SGR S.p.A.**

Il **comma 3 dell'articolo 38** amplia la possibilità di **rimodulare la percentuale** delle risorse **degli enti di previdenza** che possono essere destinate alla sottoscrizione di **fondi immobiliari** anche al fondo di fondi gestito dall'**Invimit SGR S.p.A.**

Si ricorda che l'articolo 1, comma 84, della L. 232/2016 consente di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari, fermo restando il limite complessivo del quaranta per cento fissato dalla legge, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio Invimit. In particolare la norma fa riferimento ai seguenti fondi:

- fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, previsti dal comma 82 (tale riferimento è stato **soppresso** dalla norma in esame);
- fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali (art. 33, comma *8-ter*, del D.L. n. 98 del 2011);
- fondi comuni di investimento immobiliare a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (art. 33, comma *8-quater*, del D.L. n. 98 del 2011).

Il comma 84 della legge di bilancio 2017 è finalizzato a favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal **comma 3 dell'articolo 33** del D.L. 98/2011. Tale disposizione stabilisce la **ripartizione** della quota del piano di impiego dei fondi disponibili da parte degli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale da destinare agli investimenti immobiliari (che ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 153 del 1969 non può superare il 40 per cento) tra i **fondi di fondi** (art. 33, **comma 1**) e i **fondi diretti** (art. 33, **commi 8-ter e 8-quater**): si prevede la **ripartizione del venti per cento tra i due tipi di fondi** per gli anni 2012, 2013 e 2014. Con la norma in esame si consente la rimodulazione di tali quote tenendo conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio (Invimit).

Si ricorda che l'articolo 33 del D.L. n. 98 del 2011 ha disciplinato la creazione di un **sistema integrato di fondi immobiliari**, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti. Il D.L. n. 95 del 2012 ha introdotto ulteriori modalità operative della società di gestione

del risparmio, prevedendo la costituzione di altre tipologie di fondi immobiliari, con l'obiettivo esplicito di conseguire la riduzione del debito pubblico.

Nel marzo 2013 è stata istituita la **Invimit SGR** (Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni) con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione (“**fondi di fondi**”) (art. 33, **comma 1**). Al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico la Invimit SGR può istituire anche fondi a gestione diretta di *asset* pubblici, di enti territoriali e previdenziali (“**fondi diretti**”) (art. 33, **comma 8-ter**). Sono previsti, infine, fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. “fondi difesa”) (art. 33, **comma 8-quater**).

Nel corso del 2014 Invimit ha istituito **un fondo di fondi** (“i3-Core” suddiviso in due comparti: uno denominato “Territorio” e l’altro denominato “Stato”) e quattro **fondi a gestione diretta** (“i3-Inail”, “i3-Inps”, “i3-Regione Lazio”, “i3-Università”) il cui perimetro complessivo è di oltre un miliardo di euro in termini di portafoglio immobiliare. Il fondo “i3-Core” ad oggi è sottoscritto dall’INAIL.

Alla fine del 2015 Invimit ha istituito il Fondo i3 Stato/Difesa grazie all’apporto di un portafoglio immobiliare composto dalle ex caserme di Piazza d’Armi e Magazzini di Baggio a Milano, Palazzo Rinaldi e Caserma Romagnoli a Padova e la Caserma Saluzzo a Torino, conferiti con il D.M. 13 maggio 2016. Il Fondo i3-Stato Difesa è un fondo immobiliare di tipo chiuso, riservato, con un ammontare target di 500 milioni e che prevede il collocamento di quote unitarie di 50mila euro la cui sottoscrizione potrà avvenire entro 24 mesi dall’istituzione del Fondo.

Nel novembre 2015 è stato istituito il **fondo i3 Sviluppo Italia**, un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso multicomparto, riservato ad investitori qualificati. Il Fondo è costituito da **due comparti, 8-ter e 8-quater**. Il Comparto *8-ter* ha un ammontare target di €500 milioni e una durata massima di 20 anni. Scopo del Comparto è l’investimento ed il reinvestimento del patrimonio dello stesso in immobili di proprietà dello Stato e di Enti Territoriali non più utilizzati per finalità istituzionali, nonché di diritti reali immobiliari. Il Comparto *8-quater* ha un ammontare target di €500 milioni e una durata massima di 20 anni. Scopo del Comparto è l’investimento ed il reinvestimento del patrimonio dello stesso in immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della Difesa per finalità istituzionali, nonché di diritti reali immobiliari.

La norma in esame, pertanto, include i **fondi di fondi** gestiti dall’Invimit (art. 33, **comma 1**) tra quelli nell’ambito dei quali possono essere rimodulate le percentuali destinate alla sottoscrizione da parte degli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale, tenendo conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio Invimit.

Articolo 39
(Trasferimenti regionali per funzioni conferite a province e città metropolitane)

L'**articolo 39** prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del **20 per cento del fondo** per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all'erogazione delle **risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite** alle province ed alle città metropolitane.

Il **Fondo nazionale** per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del **trasporto pubblico locale** è stato istituito e finanziato a decorrere dal 2013 dall'art. 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, nel quale si prevede che i criteri e le modalità con cui ripartirne le risorse fra le regioni a statuto ordinario del Fondo siano definiti con D.P.C.M.⁸⁵ su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata.

Detti criteri sono volti a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e favorire un incremento dell'efficienza nella programmazione e gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, puntando su: un efficientamento dell'offerta di servizio intesa a soddisfare la domanda di trasporto pubblico; un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; una progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e un corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; la definizione di livelli occupazionali appropriati; la predisposizione di strumenti di monitoraggio e di verifica.

Va peraltro segnalato che la disciplina ed i criteri per le modalità di riparto del **Fondo** sono oggetto di numerose **modifiche ad opera dell'articolo 27 del decreto-legge** in esame, alla cui scheda nel presente dossier pertanto si rinvia per una più compiuta illustrazione del Fondo medesimo.

L'**articolo 39** in esame dispone al **comma 1** - richiamando le finalità di coordinamento della finanza pubblica - che per il quadriennio **2017-2020**, una **quota del 20 per cento del Fondo** in questione è **riconosciuta alla regione a condizione** che la stessa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato - **mediante intesa** in sede di Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno - l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite, in conformità alla **legge regionale** di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

⁸⁵ Poi intervenuto con D.P.C.M. 11 marzo 2013 "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario", modificato successivamente dal D.P.C.M. 7 dicembre 2015

Si tratta, si rammenta, dell'Accordo intervenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, con cui si è delineato il **quadro attuativo del riordino delle funzioni delle province**, ed in cui si è stabilito che le regioni avrebbero proceduto all'approvazione delle leggi regionali contenenti i criteri e le modalità di trasferimento delle funzioni esercitate dalle province, individuando altresì l'ente cui trasferire le funzioni regionali che erano state delegate alle Province ed impegnandosi inoltre a garantire il criterio di sussidiarietà ed adeguatezza e a curare le modalità di trasferimento del personale e la gestione delle risorse.

Con l'inizio del 2016 **tutte le Regioni** a statuto ordinario **hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni** delle Province in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell'11 settembre 2014.

In particolare, vi hanno provveduto, con i menzionati provvedimenti: la Toscana (legge regionale 3 marzo 2015, n. 22), l'Umbria (legge regionale 2 aprile 2015, n. 10), le Marche (legge regionale 31 marzo 2015, n.13), la Liguria (legge regionale 10 aprile 2015, n. 15), la Calabria (legge regionale 22 giugno 2015, n. 14), la Lombardia (legge regionale 8 luglio 2015, n. 19), l'Emilia Romagna (legge regionale 30 luglio 2015, n. 13), l'Abruzzo (legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32), il Veneto (legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19), il Piemonte (legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23), la Basilicata (legge regionale 6 novembre 2015, n. 49), la Campania (legge regionale 9 novembre 2015, n. 14), il Molise (legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18), la Puglia (legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31). La regione Lazio ha dettato disposizioni sulla materia con gli artt. 7-9 della legge di stabilità regionale 31 dicembre 2015, n. 17.

Alcune leggi regionali prevedono peraltro, in misura più o meno ampia, il mantenimento in capo alle province di funzioni non fondamentali (così, ad esempio, art. 2, comma 1, L.R. Lombardia n. 19/2015; art. 6, comma 1, e titolo II; L.R. Emilia Romagna n. 13/2015; art. 2, comma 1, L.R. Veneto n. 19/2015; art. 2 L.R. Piemonte n. 23/2015).

Per un'analisi delle disposizioni regionali di attuazione della L. 56/2014, si rinvia al *Rapporto 2015-2016 sullo stato della legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati (vol II, p. 241 ss.).

Il **comma 2** prevede che, **in caso di mancata intesa**, il riconoscimento del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale in favore della regione interessata è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Dipartimento per gli affari regionali

Articolo 40
(Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane)

L'**articolo 40**, come **sostituito** nel corso dell'esame parlamentare, **elimina le sanzioni** previste a carico delle **città metropolitane** e delle **province** delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna **che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo** tra le entrate e le spese finali **nell'anno 2016**.

Si rammenta che con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali, in sostituzione del patto di stabilità interno, basata sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le **misure sanzionatorie** per il mancato raggiungimento del saldo obiettivo dell'anno 2016, recate dal comma 723 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, che vengono **disapplicate** per le province e le città metropolitane inadempienti, consistono:

- a) nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue, ed in caso di mancato versamento delle stesse, si prevedono apposite procedure di acquisizione da parte dell'erario degli importi dovuti;⁸⁶
- b) nel divieto di impegnare spese di parte corrente (per le regioni al netto delle spese per la sanità) in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) nel divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- d) nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ovvero di concludere contratti di servizio con soggetti privati che si configurino sostanzialmente come elusivi del divieto di assumere personale);
- e) nella riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014.

Si rammenta che l'articolo, nel testo iniziale, si limitava ad attenuare la sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti inadempienti al vincolo di pareggio nell'anno 2016, prevedendone l'applicazione nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché commisurarla all'effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa vigente.

⁸⁶ per le regioni, si richiede, invece, il versamento al bilancio statale dell'importo corrispondente allo scostamento registrato. In mancanza, lo scostamento è recuperato sulle giacenze regionali depositate presso la tesoreria statale.

Si sottolinea, peraltro, che disposizioni analoghe, volte ad eliminare o quantomeno ad attenuare l'applicazione delle suddette sanzioni per le province e le città metropolitane inadempienti ai vincoli di pareggio - o ai vincoli del Patto di stabilità interno fino al 2015 - sono state già previste negli anni precedenti, in considerazione del processo riordino di tali enti in corso ai sensi della legge n. 56 del 2014.

Per il 2015, il D.L. n. 78/2015 ha introdotto all'articolo 1, comma 7, un limite alla riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio provinciale applicabile agli enti inadempienti al patto 2014 nella misura del 20% dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo finanziario effettivamente conseguito nel 2014 (anziché essere commisurata all'effettivo scostamento tra il risultato e l'obiettivo programmatico predeterminato, come previsto dalla normativa vigente) e comunque entro l'importo massimo corrispondente al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. Per il 2016, il D.L. n. 113/2016, all'art. 7, ha del tutto escluso l'applicazione della sanzione in questione per le province e le città metropolitane inadempienti al Patto di stabilità interno per il 2015.

Articolo 40-bis
(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri)

L'articolo 40-bis autorizza il **Ministero dell'interno**, con il coinvolgimento eventuale di Regioni ed enti locali, a realizzare interventi di tipo strutturale, finalizzati ad assicurare condizioni logistiche idonee e a superare criticità igienico-sanitarie, determinate dall'insorgere di **insediamenti spontanei di stranieri regolarmente soggiornanti** nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento dei lavori stagionali.

Tali interventi in favore degli stranieri in condizioni di marginalità sociale sono realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica alla proposta emendativa (presentata dal Governo nel corso dell'iter di conversione presso la Camera dei deputati) stima interventi per l'esercizio 2017 per circa 15 milioni di euro, i quali troverebbero copertura nelle risorse disponibili sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno (7351/2) relativo agli interventi su immobili e infrastrutture destinate ai centri per gli stranieri e richiedenti asilo.

Articolo 41***(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017)***

L'**articolo 41** prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per il finanziamento degli interventi previsti nel decreto-legge in esame (comma 1), e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2), da destinare a interventi di ricostruzione nei comuni di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189 del 2016 e nei comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché a piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4). **Nel corso dell'esame alla Camera**, è stato inoltre previsto di destinare una ulteriore quota delle risorse del Fondo, fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV) per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale (comma 4-bis).

Il finanziamento degli interventi necessari e l'istituzione del Fondo (commi 1 e 2)

Il **comma 1** prevede lo **stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019** per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, previsti ai successivi commi da 2 a 4 dell'articolo in commento e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 del decreto in esame.

Il **comma 2** prevede l'**istituzione di un Fondo** da ripartire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad accelerare le **attività di ricostruzione** a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, la cui **dotazione** risulta pari, a seguito delle modifiche inserite alla Camera, a **461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019**. Nel corso dell'esame alla Camera, infatti, la dotazione del Fondo è stata ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio al fine di fornire copertura finanziaria agli oneri recati dall'articolo 43-bis, che assegna agli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali.

L'utilizzo delle risorse del fondo è disposto con uno o più **decreti del Ministro dell'economia**, su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del

Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia».

L'articolo 18-*bis* del D.L. 8/17 prevede l'istituzione di un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia. Il comma 2 dispone che la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni di livello non generale, stabilendosi poi ai commi 3 e 4 la copertura della spesa stimata in 1.300.000 euro per l'anno 2017 ed in 2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Con **decreti del Ministro dell'economia** è prevista la possibilità di **rimodulazione** delle **risorse** destinate annualmente alle finalità indicate al successivo comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.

Gli interventi per la ricostruzione e i Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3)

Il **comma 3** prevede che le risorse del predetto Fondo siano destinate al finanziamento di una serie di **interventi** elencati nelle successive **lettere a)-c)**.

Interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189 del 2016 (comma 3, lett. a))

La **lettera a)** prevede che le risorse del Fondo siano destinate a **interventi di ricostruzione** nei **Comuni** interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189 del 2016.

L'articolo 1 del D.L. n. 189 del 2016 (commi 1 e 2) specifica che gli interventi ivi previsti sono rivolti ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati 1, 2 e nell'allegato 2-*bis*, aggiunto successivamente dall'art. 18-*undecies*, comma 1, lett. a), del D.L. n. 8 del 2017.

L'art. 1 del D.L. 189/16 prevede, inoltre, l'applicazione di talune disposizioni del medesimo decreto, nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. E' prevista, altresì, la possibilità di applicazione delle misure previste, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Le risorse per gli interventi di ricostruzione sono destinate:

- al **finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici**, di cui all'articolo 20-bis, comma 4, del D.L. n. 8 del 2017, e alla conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico. Si tratta, dunque, di risorse che si aggiungono a quelle destinate, allo stesso fine, dal comma 1 dello stesso art. 20-bis.

L'articolo 20-bis, co. 4, del D.L. n. 8 del 2017 ha disposto che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 (vedi infra), con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189 del 2016 (cui si aggiungono, in base all'art. 18-undecies dello stesso D.L. n. 8 del 2017, quelli situati nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis) deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

Ai fini delle verifiche di vulnerabilità sismica in questione, nonché alla progettazione dei relativi, eventuali, interventi di adeguamento antisismico, il comma 1 ha destinato le risorse di cui all'art. 1, commi 161 e 165, della L. 107/2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca⁸⁷. Almeno il 20% di tali risorse deve essere destinato agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Nello specifico, le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti Spa previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di una convenzione con il MIUR, con la quale sono disciplinate modalità e procedure di accesso ai finanziamenti. A tal fine, si tiene conto anche dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata, della collocazione nelle zone a maggior pericolosità sismica, nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

In base al comma 3, gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui sopra, o a seguito di precedenti verifiche di vulnerabilità sismica, sono inseriti nella programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica e finanziati con le risorse annualmente disponibili della stessa programmazione, ovvero con altre risorse che si rendono disponibili (quali, appunto, quelle ora previste).

- al **finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici** e alla conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;

L'art. 7 del D.L. 189/16 disciplina gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma avvenuto in Italia centrale e, al comma 1, lett. b), prevede in particolare di riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse

⁸⁷ Si tratta delle risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della L. 107/2015 in relazione ai finanziamenti disposti da varie disposizioni (tra cui, l'art. 11 del D.L. 318/1986 - L. 488/1986, l'art. 1 della L. 430/1991 e l'art. 2, co. 4, della L. 431/1996, che hanno autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui con oneri a carico dello Stato per interventi di edilizia scolastica), destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell'ambito della [programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica](#) (predisposta in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013-L. 128/2013 e adottata, per il triennio 2015- 2017, con [D.M. 322 del 29 maggio 2015](#)), ovvero necessari a seguito di indagini diagnostiche o sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

[Qui](#) la pagina dedicata alle verifiche sismiche sulle scuole e agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico presente sul sito del Dipartimento della Protezione civile.

strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni. Con il D.M. 14 gennaio 2008 (sostitutivo del precedente D.M. 14 settembre 2005) sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni. In tale ambito, sono, tra l'altro, classificati gli interventi di adeguamento, come atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme del D.M. medesimo, e gli interventi di miglioramento, come atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme stesse. Entrambi gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico. L'applicazione di tali norme tecniche (in virtù dell'art. 1-*bis* del D.L. 39/2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

Il D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 (G.U. 252/2003) definisce, per quanto di competenza statale, le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

- al finanziamento degli **interventi di ricostruzione privata**, di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 189 del 2016.

Il comma 2 dell'art. 5 del D.L. 189/16 elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, e localizzate nei territori dei Comuni colpiti (cioè quelli di cui all'articolo 1), che possono beneficiare di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti. Tali tipologie, per comodità di lettura delle disposizioni successive, possono essere classificate in due gruppi:

- interventi "non direttamente assistenziali", cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese (lettere a), b), c), d) e) e g):
 - a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, solidaristiche/sindacali e di servizi (la norma fa riferimento alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari), previa presentazione di perizia asseverata;
 - c) danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell'evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
 - d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
 - e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

- g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche/produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
- interventi “assistenziali diretti”, cioè oneri per la sistemazione di alloggi e traslochi e per interventi a carattere sociale (lettere f), h) e i)):
 - f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
 - h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
 - i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

Per approfondimenti ulteriori si rinvia alla relativa scheda sull'art. 5 del decreto-legge 189/2016

Nell'ambito delle attività di ricostruzione, sono state adottate le **Ordinanze commissariali n. 13 e 19 del 2017** che, rispettivamente, contengono misure, per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, e per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare l'ordinanza n. 13 del 2017 concede contributi per: a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite; b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari; c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio; d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività produttiva. Con l'ordinanza n. 19 del 2017 sono previsti contributi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale. Il contributo a favore dei beneficiari previsti è pari al 100% del costo ammissibile, mentre viene ridotto al 50% nel caso delle seconde abitazioni non ubicate nei centri storici dei comuni esterni al cratere sismico qualora sia dimostrato “un nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici”. Il contributo comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che le compongono e le relative pertinenze ricomprese. Sono ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate esterne all'immobile, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili funzionali all'abitazione o all'unità produttiva. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo previsto (prorogabili per non più di sei mesi).

Interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1 (comma 3, lett. b))

La **lettera b)** prevede che le risorse del Fondo siano destinate a **interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1** (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata in G.U. n. 108 del 2006, recante i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone), diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), per il **finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici** e per i relativi progetti di adeguamento, nonché per le **verifiche di vulnerabilità degli edifici privati**. La norma specifica che a tali attività provvede il Dipartimento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento connesse al progetto «Casa Italia» (vedi *supra*), previa intesa, limitatamente agli interventi sugli edifici scolastici, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il coordinamento dei predetti interventi con quelli già previsti a legislazione vigente.

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova **classificazione sismica del territorio nazionale**; a tale fine è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che detta i principi generali sulla base dei quali le regioni hanno compilato l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. In particolare, la classificazione del territorio nazionale prevede quattro zone a pericolosità sismica decrescente: **zona 1** (la **zona più pericolosa**, in cui possono verificarsi fortissimi terremoti); **zona 2** (in cui possono verificarsi forti terremoti); **zona 3** (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) e **zona 4** (la zona meno pericolosa, in cui i terremoti sono rari).

Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, ai fini dell'individuazione delle zone sismiche e della formazione e dell'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, sono stati approvati i criteri generali e la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale. Il nuovo studio di pericolosità, allegato a tale ordinanza, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio. Nel sito del Dipartimento della Protezione civile è disponibile l'elenco dei provvedimenti di classificazione adottati a livello regionale.

Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3, lett. c))

La **lettera c)** prevede una ulteriore finalizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2, per l'incentivazione di **piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici** attraverso il finanziamento di **dieci cantieri pilota** per un importo fino a **25 milioni di euro per l'anno 2017**, alle cui attività provvede il Dipartimento, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento connesse al progetto «Casa Italia» (di cui all'articolo 18 bis del D.L. 8/17).

Acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4)

Il **comma 4** prevede che una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 2, **fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019**, possa essere destinata, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.

Finanziamento all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV) (comma 4-bis)

Il comma 4-bis, **inserito nel corso dell'esame alla Camera**, consente di destinare una ulteriore quota delle risorse del Fondo, di cui al comma 2 dell'articolo in esame, **fino a 5 milioni di euro**, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV) per le **attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale**.

Per un quadro delle entrate previste per l'esercizio finanziario 2017 si può consultare il Bilancio di previsione del 2017 dell'INGV.

Articolo 41-bis
(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico)

Il nuovo articolo 41-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per contributi ai **comuni** compresi nelle **zone a rischio sismico 1** per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.

Più nel dettaglio il **comma 1** prevede, al fine di favorire gli investimenti, per il **triennio 2017-2019**, l'assegnazione ai **comuni** compresi, alla data di presentazione della richiesta di contributo, nelle **zone a rischio sismico 1**, di **contributi** soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di **progettazione definitiva ed esecutiva**, relativa ad interventi di **opere pubbliche**, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019 (**comma 1**).

Le zone a rischio sismico 1 sono le zone più pericolose, in cui possono verificarsi fortissimi terremoti.

In Italia, per la classificazione sismica si veda l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, di seguito aggiornata con l'adozione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, recante Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, G.U. n. 108/2006.

Contributi (commi 2-6 e 8)

I comuni presentano le **richieste di contributo al Ministero dell'interno**, contenenti le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP), entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019 (**comma 2**).

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 ed il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con **decreto del Ministero dell'interno**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle seguenti **priorità**:

- a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

- d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
- e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici (**comma 3**).

Ferme restando le predette priorità, se l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorse disponibili, **l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio (comma 4).**

In base al **comma 5**, le **informazioni sul fondo di cassa** e sul **risultato di amministrazione** sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione trasmesso ai sensi della normativa vigente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che, in base all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, le amministrazioni pubbliche indicate trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità). Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali

Nel caso di **comuni** per i quali sono sospesi i termini, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 adottato successivamente agli eventi sismici del 24 agosto 2016, le **informazioni** in questione sono **desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo** trasmesso al Ministero dell'interno.

L'articolo 44, comma 3, del D.L. 189/06 stabilisce la sospensione, con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell'interno, per un periodo di dodici mesi per i Comuni presenti negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L.189/06 medesimo, di tutti i termini, anche scaduti, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni.

Non sono considerate le richieste di contributo dei **comuni** che, alla data di presentazione della richiesta medesima, **non** hanno ancora **trasmesso** alla citata banca dati **l'ultimo rendiconto** di gestione approvato.

Il comune beneficiario del previsto contributo **affida la progettazione**, anche con le modalità di cui al successivo comma 8, **entro tre mesi** decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione delle risorse (**comma 6**).

Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni interessati, nell'ambito di una **specifica convenzione**, i medesimi comuni possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi della norma in esame, del supporto della società **Invitalia S.p.A.** o della **Cassa depositi e prestiti** o **società da essa controllate (comma 8)**.

Il recupero del contributo in assenza dell'affidamento della progettazione (comma 6)

In assenza dell'affidamento della progettazione da parte del comune, nei termini previsti dal comma 6 medesimo, il **contributo è recuperato dal Ministero dell'interno** secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) stabiliscono rispettivamente, che dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso e che, in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui sopra, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria (IMU).

Il monitoraggio delle attività di progettazione (commi 7 e 9)

La verifica delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti avviene attraverso il **sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni** ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, che reca norme in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni».

Si ricorda che l'art. 5 del citato D. Lgs. 229 del 2011, in materia di definizione del set informativo, ha previsto che venisse definito il dettaglio delle informazioni che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi in questione. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara.

Il decreto 26 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze ha poi recato tale regolamentazione, indicando la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Sono previsti **controlli a campione** sulle attività di progettazione oggetto del contributo, da parte del Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Priorità ai fini di eventuali finanziamenti e copertura finanziaria (commi 10 e 11)

Gli **interventi** la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono **prioritariamente** considerati ai fini di eventuali **finanziamenti statali** nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate (**comma 10**).

Il **comma 11** reca la **copertura degli oneri** derivanti dall'articolo in esame, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto-legge in esame, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici, alla cui scheda si rinvia.

Articolo 42

(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016 e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione)

L'**articolo 42** prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 (commi 1-3). I commi 3-bis e 3-ter, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, intervengono rispettivamente sulla disciplina vigente concernente l'assegnazione ai comuni delle risorse del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti e l'erogazione delle somme per l'esecuzione di interventi a favore della ricostruzione pubblica e privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

Incremento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 1)

In particolare, il **comma 1** prevede un incremento di **63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019** del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 189 del 2016, anche al fine di far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

L'art. 4 del D.L. 189/16, modificato dall'art. 1, comma 1-*bis*, lettere a) e b) del D.L. 8/17, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge medesimo (commi 1 e 2).

L'articolo 21, comma 2, del D.L. 8/17 ha previsto inoltre che l'importo di 47 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Si ricorda che nel cap. 8006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2017-2019 (L. n. 232 del 2016) sono allocati 200 milioni di

euro per il 2017, 300 milioni di euro per il 2018 e 350 milioni di euro per il 2019 da destinare alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.

Per gli ulteriori stanziamenti previsti attraverso diversi interventi normativi si rinvia alla scheda “Gli eventi sismici di agosto-ottobre 2016 e di gennaio 2017 nel centro-Italia”.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo **stato d'emergenza** per i territori colpiti, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto, e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Successivamente, con la **delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2017** è stato **prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni** in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017.

Finanziamenti per interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dai predetti eventi sismici (commi 2 e 3)

I **commi 2 e 3** autorizzano, per interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dai predetti eventi sismici, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, la spesa di **150 milioni di euro per l'anno 2017**, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e che sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.

Relativamente alle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189 del 2016, si tratta dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati 1, 2 e nell'allegato *2-bis*, aggiunto successivamente dall'art. 18-*undecies*, comma 1, lett. *a*), del D.L. n. 8 del 2017.

L'art. 1, comma 1, del D.L. 189/16 prevede, inoltre, l'applicazione di talune disposizioni del medesimo decreto nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, è prevista, altresì, la possibilità di applicazione delle misure previste, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

L'art. 4, comma 3, del D.L. 189/16 prevede, infine, l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, in cui confluiscono le risorse del Fondo, quelle derivanti dalle erogazioni liberali, nonché possono confluire quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Assegnazione ai comuni delle risorse del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (comma 3-bis)

Il comma 3-bis, **inserito** nel corso dell'esame **alla Camera**, modifica la disciplina concernente l'assegnazione delle risorse del **Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive** relative a calamità o cedimenti, che è stato istituito presso il Ministero dell'interno. In particolare, la norma, che modifica il terzo, quarto e quinto periodo del comma 2 dell'art. 4 del D.L. 113/16, prevede che le **richieste dei comuni** per l'assegnazione delle risorse del Fondo sono **soddisfatte per un massimo del 90%** delle stesse. Si prevede, conseguentemente, che, nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo. La norma vigente, invece, fa riferimento a una percentuale dell'80% delle richieste.

L'articolo 4 del D.L. 113 del 2016 ha istituito il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 21 agosto 2016, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 4 del D.L. 113/16, su cui interviene la norma in esame, disciplina le modalità di domanda e assegnazione delle risorse del Fondo. Gli enti interessati sono tenuti a comunicare, al Ministero dell'interno, con modalità telematiche individuate dallo stesso Ministero la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Successivamente, la ripartizione avviene con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Interno e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro 90 giorni dal termine di invio delle richieste.

Con il D.P.C.M. 4 novembre 2016 (G.U. 284 del 2016) sono stati ripartiti per l'anno 2016, le risorse del suddetto Fondo, con il decreto 30 giugno 2016 (G.U. 160 del 2016) e il decreto 14 febbraio 2017 (G.U. 46 del 2017) sono state disciplinate le modalità per la compilazione dei certificati per l'ottenimento da parte dei comuni per gli anni 2016 e 2017 del contributo.

Si ricorda che nella legge 30/17, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, l'art. 1, comma 2 prevede, tra i principi e i criteri direttivi previsti per l'emanazione dei decreti legislativi delegati, alla lettera e), l'individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alla loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni,

contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Interventi per la ricostruzione pubblica e privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 (comma 3-ter).

Il comma 3-ter, **inserito** nel corso dell'esame **alla Camera**, modifica i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 3 del D.L. 8/17, che disciplinano l'erogazione delle somme per l'esecuzione di interventi a favore della ricostruzione pubblica e privata nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione (previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 2012), e sui finanziamenti agevolati per la ricostruzione (previsti dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

In particolare, la **lettera a)**, che novella il comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. 8/17, prevede che le **risorse** provenienti dal citato Fondo per la ricostruzione - destinate all'esecuzione degli interventi per la ricostruzione pubblica, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale - siano dovute per **lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale e siano erogate**, tra l'altro, **a tutti i fornitori** formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice, e non solo a quelli con posa in opera come prevede attualmente la norma.

La **lettera b)**, che modifica il comma 1-ter dell'art. 3 del D.L. 8/17, prevede - in merito all'esecuzione di interventi che beneficiano dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione privata (previsti dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012), dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato - che **l'istituto di credito prescelto eroghi tali contributi, anche previa disposizione del Commissario delegato**, oltre che per disposizione del comune, **e che tali contributi siano erogati**, tra l'altro, **a tutti i fornitori**, e non solo a quelli con posa in opera come prevede attualmente la norma.

Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare il secondo periodo dei citati comma 1-bis e 1-ter dell'art. 3 del D.L. 8/17, nonché i commi 1-quater e 1-quinquies del medesimo articolo 3 del D.L. 8/17, laddove richiamano i fornitori con posa in opera, con le modifiche in esame che sopprimono il riferimento alla "posa in opera".

I commi da 1-bis a 1-quinquies dell'art. 3 del D.L. 8/17 disciplinano le modalità di erogazione di risorse o contributi - previsti dalla legislazione vigente per interventi relativi agli eventi sismici del 2012 - destinati ad imprese subappaltatrici o fornitori con posa in opera, quando gli interventi siano appaltati ovvero affidati ad imprese che abbiano fatto richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale. In tali casi si prevede che alle imprese subappaltatrici e ai fornitori con posa in opera i benefici siano erogati, su richiesta, direttamente dalla stazione appaltante (nei casi previsti per la

ricostruzione pubblica, dal comma 1-bis) ovvero dall'istituto di credito prescelto (nei casi previsti per la ricostruzione privata, dal comma 1-ter). I commi 1-quater e 1-quinquies recano disposizioni concernenti i pagamenti e le modalità di erogazione dei succitati fondi e contributi.

Il vigente comma 1-bis, che riguarda l'esecuzione di interventi che beneficiano di risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2012 (Fondo previsto dall'articolo 2 del D.L. n. 74 del 2012) e che sono stati appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, prevede che la stazione appaltante eroghi le risorse direttamente alle imprese subappaltatrici ovvero ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. Le risorse sono erogate su richiesta dell'impresa cui sono stati appaltati i lavori e previa comunicazione al liquidatore. Qualora ciò non si verifichi, la stessa richiesta può essere avanzata dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera. Le suddette disposizioni si applicano quando l'impresa realizza interventi per la ricostruzione e il ripristino della funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, nonché interventi su beni del patrimonio artistico e culturale di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2012.

Il vigente comma 1-ter dell'art. 3 del D.L. 8/17, che riguarda l'esecuzione di interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo che beneficiano dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (previsti dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012), dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale da parte delle imprese affidatarie dei lavori, prevede che l'istituto di credito prescelto eroghi i contributi direttamente alle imprese subappaltatrici ovvero ai fornitori con posa in opera. Le risorse sono erogate su richiesta dell'impresa affidataria dei lavori e previa disposizione del Comune inviata al commissario liquidatore. Quando ciò non si verifichi, la stessa richiesta può essere avanzata dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l'impresa affidataria.

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), *b*) ed *f*) del D.L. n. 74 del 2012) destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 siano concessi mediante finanziamenti agevolati; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono, inoltre, di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

Articolo 43, commi 1-5
(Ripresa della riscossione e rateizzazione tributi sospesi)

L'articolo 43, commi 1-5, contiene alcune **proroghe di termini** in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al **16 febbraio 2018** il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la **ripresa della riscossione** dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai **soggetti diversi** da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista la **possibilità di versare le somme** oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, **mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).

In particolare il **comma 1, lett. a)**, estende il **periodo di applicazione della c.d. busta pesante** a tutto l'anno **2017**. L'articolo 48, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016 consente agli interessati residenti nei comuni colpiti dal sisma di richiedere ai propri sostituti di imposta di non operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La norma in esame sposta il termine finale al 31 dicembre 2017.

Si ricorda che con l'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017 la norma è stata modificata consentendo agli interessati di effettuare la richiesta per la c.d. busta pesante indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta. Inoltre è stato precisato che la ripresa del versamento delle ritenute non operate, a seguito della richiesta, può essere disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2017, con il quale si preveda la rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziato nel fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.

Il **comma 1, lett. a-bis)**, inserita nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati**, **proroga** di un anno, fino al 31 dicembre 2018, **l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro** per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 per l'esercizio delle sue funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma (articolo 48, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017).

Il **comma 1, lett. b)**, **proroga** dal 30 novembre fino al **31 dicembre 2017** la **sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari** prevista dal D.M.

1° settembre 2016 (art. 48, comma 10). Da tale proroga sono **esclusi** gli **imprenditori**, i lavoratori **autonomi** e gli **agricoltori**, per i quali l'articolo 11, commi 3-9, del decreto-legge n. 189 del 2016, ha previsto la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017.

Il D.M. 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2017 dal comma 10 dell'articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 e al 30 novembre 2017 dall'articolo 11, comma 1, lett. *d*), del D.L. n. 8 del 2017. È escluso il rimborso di quanto già versato.

Il **comma 1, lett. c)**, proroga da dicembre 2017 a **febbraio 2018** il termine entro il quale devono essere effettuati gli **adempimenti tributari diversi dai versamenti** non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016 (art. 48, comma 12).

Si ricorda che il termine originariamente previsto di ottobre 2017 è stato prorogato a dicembre 2017 dall'articolo 11, comma 1, lett. *g*), del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il **comma 1, lett. d)** inserisce nell'**articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016** due nuovi commi.

Il nuovo **comma 12-bis** autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un'apposita **anticipazione** fino ad un massimo di **17 milioni** di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale (di cui all'articolo 4, comma 3), al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti disposte dal comma 11.

Il nuovo **comma 12-ter** prevede che il Commissario per la ricostruzione deve comunicare entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario (disciplinato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.

In conseguenza della proroga del termine per la sospensione dei versamenti tributari (stabilita dal comma 1, lett. *b*), della norma in esame), il **comma 2** estende la **sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione** delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e

delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali (prevista dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016) **fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti** previste dall'articolo 48 (31 dicembre 2017 per i soggetti diversi dagli imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori).

Il **comma 3** proroga dal 16 dicembre 2017 al **16 febbraio 2018** il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la **ripresa della riscossione** dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai **soggetti diversi** da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre (si veda il successivo comma 4) (modifica all'articolo 48, comma 11).

A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la **possibilità di versare le somme** oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, **mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili** di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Si ricorda che con il decreto-legge n. 8 del 2017 (art. 11, comma 1, lett. *f*) è stato previsto che la **restituzione** delle **ritenute** non operate in caso di opzione per la **c.d. busta pesante** può essere disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2017, con il quale si preveda la **rateizzazione del versamento fino a un massimo di 18 rate mensili**, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212 del 2000.

Il **comma 4**, con modifiche di coordinamento all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, puntualizza che la **ripresa dei versamenti** dei tributi sospesi per gli **imprenditori, i lavoratori autonomi e gli agricoltori** (soggetti che possono accedere al finanziamento agevolato assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017) deve avvenire **entro il 16 dicembre 2017** (termine individuato dall'articolo 11, comma 1, lett. *e*), n. 2), del decreto-legge n. 8 del 2017).

Il **comma 5** prevede che le **maggiori entrate** derivanti dalle disposizioni in commento (ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali), pari a 101 milioni di euro **nell'anno 2018, confluiscono nel fondo rotativo** per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1, comma 430 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Articolo 43, comma 5-bis
(Impianti a fune della regione Abruzzo)

Il comma 5-bis dell'art. 43, introdotto alla Camera, proroga di un anno la vita tecnica degli impianti di risalita, in scadenza nel 2017, limitatamente agli *skilift* siti nella regione Abruzzo, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

La norma prevede una deroga espressa a quanto previsto dal **decreto ministeriale n. 203 del 2015** che contiene le norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie, destinate al trasporto di persone.

Tale decreto ministeriale stabilisce la **vita tecnica di ogni impianto a fune**, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/9/CE - relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone - precisando che spirato il periodo di vita tecnica dell'impianto, cessano gli effetti dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico rilasciato.

La direttiva 2000/9/CE è stata successivamente abrogata e sostituita dal **regolamento UE n. 424 del 9 marzo 2016**, che stabilisce le norme sulla messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune e contiene norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.

Sulla **vita tecnica degli impianti a fune** sono intervenute negli ultimi anni diverse norme legislative:

- il **decreto-legge n. 150 del 2013** , ha disposto una proroga dei termini per la scadenza della vita tecnica degli impianti a fune;
- il **decreto-legge n. 133 del 2014** (art. 31-bis, co. 1) ha **eliminato i termini della vita tecnica complessiva massima degli impianti funicolari aerei e terrestri**, quando gli stessi risultano **positivi** alle **verifiche** effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i **criteri definiti con decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 2 dell'art. 31-*bis*, ha previsto quindi, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, la possibilità di una proroga per gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non sia scaduta, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. In attuazione del comma 2 è stato emanato il **decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/11/2014** che ha confermato la concessione della proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune (Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 2014). Il comma 3 dell'art. 31-*bis* ha esteso i benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due

anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali

- il **decreto-legge n. 185 del 2015** (art. 10, co. 2-bis) ha quindi portato la **proroga**, originariamente di un anno, a **due anni**.

Le disposizioni attuative delle proroghe sono contenute nel decreto direttoriale 25 dicembre 2014 e nel **decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 10 del 2 febbraio 2016** . Le disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone sono state invece recentemente definite con **D.M. 11 maggio 2017**.

Articolo 43, comma 5-ter
(Imprese agricole danneggiate dalle gelate)

Il **comma 5-ter dell'articolo 43**, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che anche le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali che si sono verificate nel mese di aprile 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate possano accedere agli interventi compensativi (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamenti quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) previsti a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Più in particolare, il comma 5-ter, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede due modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 8 del 2017.

Il decreto in esame ha previsto specifici interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed ha disposto, in particolare all'articolo 15, talune disposizioni per le aziende agricole ubicate nei territori colpiti nonché la possibilità per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di gennaio 2017 di accedere agli interventi compensativi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale.

L'intervento in esame aggiunge le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e nevicate eccezionali che si sono verificate nel mese di aprile 2017 tra i soggetti ammessi a beneficiare di tali interventi.

Gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, richiamati dal comma 4 dell'art. 15 del D.L. n.8/2017 hanno carattere di **aiuti compensativi** che intendono favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

In particolare, i predetti aiuti consistono in:

- a) **contributi in conto capitale** fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;
- b) **prestiti ad ammortamento quinquennale** per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
 - 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle suddette zone svantaggiate;

- 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
- c) **proroga** delle operazioni di **credito agrario**, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004;
- d) **agevolazioni previdenziali**, di cui all'articolo 8 dello stesso decreto.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo **contributi in conto capitale** fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.

Sono esclusi dalle suddette agevolazioni - recita il comma 4 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 - **i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.**

Gli interventi **compensativi** sono ammessi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi **non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale**, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali, nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Si ricorda che, nello stato di previsione del MIPAAF, per il **Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori** (cap. 7411) sono iscritte risorse, per il 2017, per 25.108.000 euro; mentre per il Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (cap. 7439) sono stanziati, sempre per il 2017, 40 milioni di euro.

Articolo 43-bis
(Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali colpiti da eventi sismici)

L'**articolo 43-bis** reca disposizioni volte a favorire l'**effettuazione di investimenti** connessi alla ricostruzione da parte degli **enti locali colpiti dagli eventi sismici** del 2016 e 2017 ed, a tale scopo, **assegna agli enti locali** interessati – vale a dire quelli colpiti dai sismi dell'agosto 2016, dell'ottobre 2016 e del gennaio 2017 – **spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali** previsti dall'articolo 10 della legge n.243 del 2012, **in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.**

In particolare **il comma 1** fa riferimento agli enti interessati dai sismi considerati agli allegati da 1 a 2-bis del decreto-legge n.189 del 2016⁸⁸, che fanno rispettivamente riferimento agli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 216 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, prevedendo che ai comuni medesimi siano assegnati gli spazi suddetti.

Si rammenta in estrema sintesi – e rinviando più diffusamente a quanto già esposto a commento del comma 2-ter dell'articolo 25 - che i **patti di solidarietà nazionale** costituiscono uno **strumento di flessibilità** per l'utilizzo delle risorse di bilancio, previsto – unitamente alle intese regionali – **dall'articolo 10 della legge** di attuazione del principio del pareggio di bilancio **n. 243 del 2012**, che ha introdotto tali due istituti al fine di consentire agli enti locali di poter procedere all'effettuazione di investimenti mediante indebitamento ovvero con l'utilizzo di precedenti avanzi di amministrazione, pur non conseguendo il rispetto del proprio equilibrio di bilancio, qualora tale equilibrio sia conseguito su base regionale dal complesso degli enti della regione interessata (regione compresa). Analogamente **questo meccanismo può operare**, per le quote non soddisfatte dalle intese regionali, **a livello nazionale**, con l'istituto del patto di solidarietà nazionale, mediante richieste da un lato di acquisizione e dall'altro di cessione di spazi finanziari, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 243 in commento e dal DPCM 21 febbraio 2017 n.21, attuativo dell'articolo.

Il comma 2 stabilisce che gli enti che effettuano gli investimenti ai sensi della suddetta disciplina, come richiamata dal comma 1, provvedono alla **certificazione** degli stessi ai fini della verifica del rispetto del saldi di equilibrio di bilancio ai sensi del **comma 470** della legge n.232/2016 (legge di stabilità 2017).

Tale comma stabilisce che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei

⁸⁸ Decreto-legge 17 ottobre 2016, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

risultati conseguiti. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio, cui si accompagnano alcune sanzioni previste nel comma medesimo.

In conseguenza dell'assegnazione degli spazi finanziari effettuata dall'articolo in esame nei confronti dei comuni colpiti dagli eventi sismici indicati al comma 1, il comma 3 **elimina il riferimento** ai comuni medesimi **contenuto nel comma 492** della richiamata legge n.232/2016, ove tali comuni erano ricompresi, per primi (lettera 0a), nell'ordine di priorità dell'assegnazione degli spazi finanziari previsti dai commi 485-492 della legge stessa.

In relazione agli effetti onerosi – in termini di maggiore spesa da parte degli enti interessati - che derivano dalla concessione degli spazi finanziari in esame, viene corrispondentemente **ridotto per trenta milioni** di euro in ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, la dotazione finanziaria del **Fondo da ripartire** per le attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici istituito dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge.

Articolo 43-ter
(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

L'**articolo 43-ter**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, **consente ai Presidenti delle Regioni** colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, di **stipulare mutui** per il finanziamento degli interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici, nonché di opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani.

Per gli interventi in questione i Presidenti di Regione, in qualità di Commissari delegati, possono essere autorizzati a stipulare **mutui di durata massima venticinquennale**, nei limiti di spesa di complessivi **200 milioni di euro**, in termini di costo delle opere, e comunque nel rispetto dei **limiti delle disponibilità** annue derivanti dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 – il cui comma 6, si rammenta, autorizza una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per i territori in questione.

Ai mutui si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 3-*bis*. Si dispone inoltre che le rate di ammortamento vengano pagate direttamente allo Stato da parte degli istituti finanziatori, a valere sulle risorse autorizzate dal citato articolo 3-*bis*.

L'**articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012** prevede che i contributi agevolati per la ricostruzione (previsti dall'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012) possono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del **finanziamento agevolato** della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. L'ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 17 dicembre 2012 una convenzione, modificata dagli Addenda del 23 luglio 2013, del 16 maggio 2014 e del 20 ottobre 2015, che definisce le regole per la concessione di finanziamenti agevolati da destinare agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio del 2012.

Il comma 366 della **legge n. 147 del 2013** ha esteso l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall'articolo 3-*bis* del D.L. n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. Essi possono essere concessi: per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e

attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà; a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva. I contributi in esame possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

Si ricorda, inoltre, che il **D.L. n. 78 del 2015** (articolo 13) consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di:

-contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. 74/2012);

- previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);

- contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f), del D.L. 74/2012).

Alla copertura finanziaria delle predette risorse si provvede quanto a 140 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "plafond ricostruzione"); quanto ai restanti 65 milioni, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. "plafond moratoria"), disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 43-quater
(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti nel sisma di agosto 2016)

L'**articolo 43-quater**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 "senza sostituto", anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così il rimborso direttamente dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, l'articolo 43-ter inserisce all'interno dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 (il quale dispone proroghe e sospensioni di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a partire dal 2016) un nuovo **comma 1-quater** con cui si prevede, con riferimento al periodo d'imposta 2016, la possibilità per i titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati (con esclusione delle indennità percepite da membri del Parlamento europeo) residenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 "senza sostituto", anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così il rimborso direttamente dall'Agenzia delle entrate. La norma è volta a superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

L'articolo 51-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 consente ai soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, senza attendere l'esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione. Pertanto possono ricorrere ai CAF anche quei soggetti che nell'anno precedente si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell'anno successivo non risultano più tali e quindi non avrebbero potuto utilizzare un CAF in quanto non sussistendo più il rapporto di lavoro dipendente, non figura più il sostituto di imposta.

Gli effetti della disposizione si concretizzano nella possibilità di ottenere già nell'anno stesso (successivo a quello del rapporto di lavoro dipendente) eventuali **rimborsi** (credito) da parte dell'Amministrazione finanziaria; in caso contrario, effettuando la dichiarazione tramite modello UNICO il rimborso si sarebbe ottenuto dopo alcuni anni.

Articolo 44 **(Proroga incentivi)**

L'**articolo 44** proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2019**, il periodo entro il quale le **imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici** che effettuano investimenti possono beneficiare del **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi**.

L'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e successivamente modificato dall'articolo 7-*quater* del D.L. n. 243 del 2016). In particolare, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese, fino al 31 dicembre 2018 (termine prorogato di un anno dalla norma in esame).

Si applicano, per quanto compatibili, le norme della legge di stabilità 2016; è necessaria la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Gli oneri derivanti dalla misura originaria dell'articolo 18-*quater* sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica - FISPE.

Si ricorda che la **legge di stabilità 2016** (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (originariamente individuate nella Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta era fissato, in origine, in misura pari al 20 per cento per le piccole imprese, al 15 per cento per le medie imprese e al 10 per cento per le grandi imprese. Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma inizialmente prevedeva che l'agevolazione fosse commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato; si fissava un limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (successivamente elevato, come si vedrà in seguito).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente

in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, **a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019**. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

Successivamente, per effetto delle **modifiche apportate dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016**:

- la **Sardegna** è stata inclusa fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato;
- è stato inoltre disposto **l'aumento delle aliquote** applicate al **credito d'imposta sottostante** l'acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la **misura massima consentita** dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020**, ovvero il **25 per cento** per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 **lett. a**) TFUE) e al **10 per cento** per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 **lett. c**) TFUE), individuati dalla Carta degli aiuti e indicati nell'allegato della decisione C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni (paragrafo n. 177 della Carta: maggiorazione delle intensità di aiuto per le PMI);
- è stato elevato l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, da 1,5 a **3 milioni** di euro per le **piccole imprese** e da 5 a **10 milioni** per le **medie imprese**, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese;
- inoltre è stata **soppressa** la disposizione che prevedeva **il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta** per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili;
- il credito d'imposta è stato reso cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

Articolo 44, commi 1-bis e 1-ter
(Imprese nel settore turistico)

I due commi - aggiunti dalla Camera dei deputati - incrementano le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi che potranno essere concessi alle imprese del settore turistico nelle aree colpite dai sismi del 2016.

I **commi 1-bis e 1-ter** incrementano le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi che potranno essere concessi alle imprese del settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, per la ripresa economica e produttiva nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. In particolare, per il 2017, l'attuale importo di 23 milioni di euro viene elevato a 33 milioni di euro; per il 2018 vengono stanziati 13 milioni di euro (co. 1-bis).

Già i primi interventi decretati assunti nel 2016 intesero assicurare la continuità produttiva delle attività agricole che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; a tal fine la destinazione di risorse già prevista dall'articolo 21 comma 2 del decreto legge n. 189 del 2016 operava a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Alla copertura degli oneri, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, per il finanziamento del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art. 3-bis, co.6, del D.L. n. 95/2012) (co. 1-ter).

Articolo 45
(Compensazione perdita gettito TARI)

L'**articolo 45** autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai **comuni** colpiti dagli eventi sismici del 2016 una **compensazione** della perdita del gettito della **TARI** fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

In particolare, la disposizione in esame aggiunge un periodo alla fine del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale ha escluso dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Il comma 16 prevede, inoltre, che gli stessi immobili sono inoltre **esenti dall'IMU e dalla TASI** a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Per usufruire delle esenzioni previste dal comma 16 il contribuente può dichiarare, entro il 30 giugno 2017 (termine così prorogato dal decreto-legge n. 8 del 2017), la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Si prevede inoltre che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione da IMU e TASI. Con **D.M. 21 marzo 2017**, in attuazione di tale norma, ai comuni interessati sono stati attribuiti 12.666.376,79 euro, a titolo di anticipazione del rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Si ricorda che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, il **D.M. 1° settembre 2016** ha **sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari**, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016 (termine prorogato al 30 settembre 2017 dal comma 10 dell'articolo 48, del D.L. n. 189 del 2016, e al **30 novembre 2017** dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017). Si prevede che è escluso il rimborso di quanto già versato.

Con la disposizione introdotta dall'articolo 45 in esame si **autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni**, con propri provvedimenti, un'apposita **compensazione** - fino ad un **massimo di 16 milioni** di euro con riferimento all'anno **2016**, da erogare nel 2017, e di **30 milioni** di euro annui per il triennio **2017-2019** - per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle **minori entrate** registrate a titolo di **TARI-tributo** (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) o di **TARI-corrispettivo** (art. 1, comma 667-668 della stessa legge), al fine di garantire continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 639 a 668) disciplina l'applicazione della **tassa sui rifiuti – TARI** e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi del precedente comma 432 – una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente **natura corrispettiva**, in luogo della TARI, anche tenendo conto dei criteri determinati per il citato metodo normalizzato. La tariffa così determinata è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668).

Gli importi concessi ai comuni a compensazione sono erogati a valere sulle risorse della **contabilità speciale intestata al Commissario** straordinario, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 189/2016.

La norma citata, si ricorda, prevede l'apertura, presso la tesoreria statale, di **contabilità speciali** intestate al commissario straordinario, su cui confluiscono le risorse:

- **provenienti dal Fondo per la ricostruzione** e destinate al finanziamento degli interventi di riparazione/ripristino/ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee, nonché alle spese di funzionamento e per l'assistenza alla popolazione;
- **derivanti dalle erogazioni liberali**, che sono finalizzate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;
- **a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione** dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'art. 1 (per tali risorse la norma non prevede una confluenza obbligatoria, ma solo eventuale, "possono"), **ivi incluse le risorse del**

FSUE (Fondo di solidarietà dell'Unione Europea), **ad esclusione** di quelle finalizzate al **rimborso delle spese** sostenute nella fase di **prima emergenza**.

Articolo 45-bis
(Erogazione ai comuni terremotati del 90% del FSC 2017)

L'**articolo 45-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone l'erogazione ai comuni colpiti da eventi sismici del 90% del Fondo di solidarietà comunale (FSC) al fine di far fronte ai problemi di liquidità.

A beneficiare dell'erogazione sono i comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 29 agosto 2016.

Si tratta dei comuni, inseriti negli elenchi n.1, 2 e 2-*bis* allegati al decreto-legge n.189/2016, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (all.1), del 26 e del 30 ottobre 2016 (all.2) e del 18 gennaio 2017 (all.2-*bis*).

Il Ministero dell'interno provvede al pagamento in favore di tali enti, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del FSC comunale, di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva al 90% dell'importo spettante su base annuale.

Articolo 46
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

L'articolo 46, modificato alla Camera, istituisce e disciplina una **zona franca urbana nei comuni** delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo **colpiti dagli eventi sismici** che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

Destinatarie delle agevolazioni sono le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la **riduzione del fatturato** almeno pari al **25 per cento**, circoscritta– per effetto delle **modifiche** apportate alla Camera - **al periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 e parametrata al corrispondente periodo del 2015.**

Il testo originario della disposizione in esame individuava come destinatarie delle agevolazioni le imprese che avessero subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso.

Dette imprese possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziare (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019).

Sono ricompresi nella ZFU i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Con le **modifiche apportate durante l'esame parlamentare**, le agevolazioni fiscali spettano alle **imprese** aventi sede principale o unità locale in tali comuni e che abbiano subito una **riduzione del fatturato nel periodo dal 1° febbraio al 21 maggio 2017**, in luogo del periodo 1° gennaio - 31 marzo 2017.

Più in dettaglio, il **comma 1** istituisce nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016) una zona franca urbana ai sensi della legge n. 296 del 2006.

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresso. Si tratta di una disciplina introdotta per la prima volta in Francia nel 1996 e finalizzata alla valorizzazione di talune aree urbane svantaggiate.

Per quanto riguarda la normativa italiana, l'istituzione delle ZFU è stata inizialmente prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, il quale ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la

loro definizione all'interno del decreto interministeriale 10 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dall'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179.

Il **comma 2** elenca le **agevolazioni fiscali** e contributive riconosciute alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici una specifica riduzione del fatturato.

Nel testo originario del decreto-legge, tale riduzione doveva essere almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si fosse verificato l'evento. Con le **modifiche apportate alla Camera**, possono godere dei benefici fiscali le imprese che hanno subito, a causa dei predetti eventi, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, nel **periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016**, rispetto al **corrispondente periodo del 2015**.

In particolare tali imprese, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati comuni, possono beneficiare:

- a) dell'esenzione dalle **imposte sui redditi**, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- b) dell'esenzione dall'**IRAP** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) dell'esenzione dalla **imposta municipale propria** per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- d) dell'esonero dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, **a carico dei datori di lavoro**, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Il **comma 3** estende le agevolazioni previste dal comma 2 **anche alle imprese che avviano la propria attività** all'interno della zona franca **entro il 31 dicembre 2017**.

Il **comma 4** prevede che **le suddette esenzioni spettano per due anni**, ovvero per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e per il successivo.

Il **comma 5** prevede che la zona franca comprende anche i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 elencati nell'allegato 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 (Barete; Cagnano Amiterno; Pizzoli; Farindola; Castelcastagna; Colledara; Isola del Gran Sasso; Pietracamela; Fano Adriano). Le esenzioni spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale in tali comuni e – per **effetto delle modifiche parlamentari** - che hanno subito nel

periodo **dal 1° marzo 2017 al 31 maggio 2017** (in luogo del periodo 1° gennaio – 31 marzo 2017, previsto dalla norma originaria) la riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. Tali importi costituiscono il **limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie**.

Il **comma 7** stabilisce che le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

In vigore dal 1° gennaio 2014, il nuovo **Reg. (UE) n. 1407/2013** della Commissione (del 18 dicembre 2013) è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con il nuovo regolamento, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli **aiuti de minimis** - non soggetti a notifica - che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Tra le modifiche introdotte (rispetto al previgente regolamento 1998/2006): le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti *de minimis*; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare - ai sensi del regolamento *de minimis* - di prestiti assistiti fino ad un milione di euro.

Per gli **aiuti de minimis nel settore agricolo**, il **Reg. (UE) 1408/2013** del 18 dicembre 2013, disciplina quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.

Il **comma 8**, infine, dispone che per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Per una ricognizione delle ZFU attualmente previste in Italia si segnala la [pagina](#) presente sul sito del MISE.

Articolo 46-bis
(Imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi 2013-2015)

L'**articolo 46-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, ha previsto che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con i ministeri dell'economia e delle politiche agricole, sono definite le modalità con le quali regolarizzare le istanze presentate dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi relativi agli anni 2013-2015.

L'**articolo 46-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, aggiunge i commi 428-*bis* e 428-*ter* all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, prevedendo che con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata di concerto con i ministeri dell'economia e delle politiche agricole, sono definite le modalità con le quali regolarizzare le istanze presentate dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi relativi agli anni 2013-2015. La regolarizzazione dovrà garantire l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda "C" allegata alle ordinanze di protezione civile adottate, fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari previsti. (comma 428-*bis*).

Si tratta dei contributi previsti dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.208) che ha disposto a tal fine un finanziamento agevolato, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, concesso dalle banche a valere sul *plafond* messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiate da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423).

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Si ricorda, infatti, che a partire dal sisma del 2009 in Abruzzo, allo scopo di far fronte alle esigenze della ricostruzione del patrimonio privato e delle attività economiche e produttive, sono stati previsti contributi, erogati sotto forma di finanziamenti agevolati concessi dalle banche operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici a valere su specifici *plafond* di provvista di scopo messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso l'utilizzo delle risorse della cd. "gestione separata" (risparmio postale). Nello specifico sono stati costituiti presso Cassa il cd. "Plafond ricostruzione Abruzzo", ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 39/2009, e il "Plafond" ricostruzione sisma 2012" ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. 95/2012.

Il comma 428-*ter* prevede che sono riconosciuti, con specifiche delibere del Consiglio dei Ministri, alle imprese agricole di cui al comma precedente i benefici di cui ai commi 422-428 entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal competente Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 46-ter

(Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

L'articolo 46-ter, inserito durante l'esame in prima lettura, introduce, **per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017**, modalità di determinazione del **tributo speciale per il deposito in discarica derogatorie rispetto alla normativa vigente**.

L'articolo 46-ter, inserito durante l'esame in prima lettura, introduce, **per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017**, modalità di determinazione del **tributo speciale per il deposito in discarica derogatorie rispetto alla normativa vigente**, prevedendo che - con riferimento a detti comuni - per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, sia assunto come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.

Si osserva che, mentre la rubrica dell'articolo in esame richiama i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, il testo dell'articolo medesimo fa riferimento ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016 (contenenti gli elenchi dei comuni colpiti dai sismi rispettivamente del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016), e non anche ai comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189/2016 (aggiunto dall'art. 18-undecies, comma 1, lett. f), del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).

La normativa vigente - recata dall'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale) - prevede che per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (art. 3, comma 24, della legge n. 549/95) si assuma come riferimento il valore di raccolta differenziata (RD) raggiunto nell'anno precedente. Prevede altresì che il grado di efficienza della RD sia calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune. Con la disposizione in commento, si prevede - in deroga alla richiamata disposizione - che ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189/2016 (contenenti gli elenchi dei comuni colpiti dai sismi rispettivamente del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016), la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica, con riferimento ai versamenti fino al quarto trimestre 2018, sia effettuata prendendo a riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.

Articolo 46-quater
(Incentivi per l'acquisto di case antisismiche)

L'**articolo 46-quater**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che, qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici tali da determinare il **passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico**, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente **del 75 e dell'85 per cento**, se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le detrazioni spettano all'acquirente dell'unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa di **96.000 euro**, i quali possono optare, in luogo della detrazione, per la **cessione del corrispondente credito** alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Il **comma 1** introduce il nuovo comma *1-septies* all'interno dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, il quale disciplina la proroga delle agevolazioni in tema di detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.

Si ricorda che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 2-3, della legge n. 232 del 2016) ha prorogato la misura delle aliquote agevolate delle detrazioni in caso di ristrutturazioni edilizie e di interventi per il risparmio energetico degli edifici, introducendo diverse modifiche: in particolare sono stati potenziati i bonus per gli interventi antisismici e per le riqualificazioni energetiche degli edifici condominiali. In particolare, con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 è prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) (articolo 16, commi *1-bis* e *1-ter*, del D.L. n. 63 del 2013).

Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una **riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio** inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del **70 per cento** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a **due classi** di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'**80 per cento** (articolo 16, commi *1-quater*).

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del **75 per cento** (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'**85 per cento** (passaggio di due classi). Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a

quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la **classificazione e verifica sismica degli immobili** (articolo 16, commi 1-*quinques* e 1-*sexies*).

Il nuovo **comma 1-septies** dell'articolo 16 prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 (ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n. 3519 del 2006) mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, allo scopo di ridurre il rischio sismico, **anche con variazione volumetrica** rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, **entro diciotto mesi** dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva **alienazione dell'immobile, le detrazioni** dall'imposta previste dal comma 1-*quater* **spettano all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente **nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, **entro** un ammontare massimo di spesa pari a **96.000 euro** per ciascuna unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

I commi da 2 a 4 recano la copertura finanziaria della predetta disposizione.

In particolare il comma 2 prevede che agli oneri si provvede quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici, previsto dall'articolo 41, comma 2, del provvedimento in esame. Quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del FISPE, Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il comma 3 incrementa il FISPE di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6

milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

Il comma 4 dispone che all'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal nuovo comma 1-*septies* dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013.

Articolo 46-quinquies
(Personale uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila e dei comuni del cratere)

L'articolo 46-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sul trattamento economico del personale assunto per gli Uffici speciali per la ricostruzione in relazione agli eventi sismici dell'aprile 2009 nella città de L'Aquila e negli altri comuni del cratere.

Si tratta del personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione assunto nei limiti previsti dall'art. 67-ter, commi 3 e 6, del D.L. 83/2012.

Il richiamato comma 3 ha stabilito che la dotazione di risorse umane dei medesimi Uffici speciali non possa superare il limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio (l'art. 1, c. 454, della L. 208/2015 ha prorogato per un ulteriore triennio la predetta possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato).

Il richiamato comma 6 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal 2013, fino a 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche da assegnare temporaneamente:

- fino a 50 unità ai due sopracitati Uffici speciali;
- fino a 40 unità alle province interessate;
- fino a 10 unità alla regione Abruzzo.

L'articolo in esame dispone che, a decorrere dal 2018:

- il trattamento economico del personale della struttura è **commisurato** a quello corrisposto al **personale** dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore;
- al medesimo personale, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici, sono riconosciuti gli **emolumenti integrativi ed accessori** previsti dal comma 7 dell'articolo 50 del D.L. 189/2016, relativi alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario (nel limite massimo di 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, fino al 31 dicembre 2018) e ad un incremento fino al 30% della retribuzione mensile di posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza;
- allo stesso personale, infine, può essere attribuito un incremento fino al 30% del trattamento accessorio.

Si stabilisce inoltre che la **dotazione organica** di ciascuno dei predetti Uffici può essere potenziata con **una unità di livello dirigenziale** non generale (ai sensi

dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001⁸⁹), al quale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato (ex art. 50, commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, del D.L. 189/2016).

All'**attuazione** dell'articolo in esame si provvede, nel **limite massimo di 2 milioni di euro**, “nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata”.

L'articolo infine definisce **le modalità di corresponsione dei trattamenti economici** da esso **introdotti**, in particolare disponendo:

- che le amministrazioni di provenienza provvedano, con oneri a proprio esclusivo carico, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;
- che qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provveda al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.

⁸⁹ Secondo cui gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione devono essere conferiti entro determinati limiti, quantitativi e temporali, e a personale di particolare e comprovata esperienza professionale

Articolo 46-sexies
(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

L'**articolo 46-sexies**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga **fino al 31 dicembre 2017** le agevolazioni per le **zone franche urbane** nei territori colpiti dagli **eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012** disposte dalla legge di stabilità 2016.

In particolare il **comma 1** proroga fino al 31 dicembre 2017 le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 445-453) ha stabilito l'istituzione di Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della **Lombardia** colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici. Della ZFU istituita, la norma reca anche una perimetrazione esplicita, che comprende i comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca le microimprese con determinate caratteristiche. Le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila euro, esenzione dall'IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) sono concesse per il 2016 (la norma in esame le estende al 2017). Con il provvedimento 6 giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca istituita nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, con relativo ammontare spettante, è stato approvato con decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

Il **comma 2** provvede alla copertura dell'onere derivante dalla proroga disposta dal comma 1, incrementando di **5 milioni di euro** le **risorse destinate alle zone franche urbane** dall'articolo 22-bis del **D.L. n. 66 del 2014**, con la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

Articolo 46-septies
(Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanità)

L'articolo 46-septies, introdotto durante l'esame preso la Camera dei deputati, novella le disposizioni dettate dai commi 530-532 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che hanno definitivamente trasferito alle regioni, a determinate condizioni ed entro certi limiti, le anticipazioni di tesoreria, relative agli esercizi finanziari sino al 2013, concesse alle Regioni a statuto ordinario al fine di assicurare il finanziamento della spesa sanitaria.

Il comma 530 prevede che le anticipazioni di tesoreria concesse alle Regioni a statuto ordinario, relativamente agli esercizi 2013 e precedenti, dall'art. 77-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria, si devono intendere **definitivamente trasferite alle Regioni**, a condizione che le stesse anticipazioni non siano regolate - alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle Regioni per i medesimi esercizi.

In particolare, la norma in esame **modifica il comma 530** per specificare che le somme definitivamente trasferite alle Regioni a statuto ordinario per le suddette anticipazioni di tesoreria **sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016**. Viene contestualmente espunta la norma secondo la quale le somme sono compensate con la cancellazione della corrispondente quota dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.

Si ricorda che l'art. 77-*quater* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disciplina le modalità di trasferimento alle Regioni delle risorse destinate alla sanità. È stabilito (al comma 2), in proposito, che le somme affluite sui conti correnti di tesoreria centrale intestati alle regioni e alle province autonome a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF sono interamente versate (entro il quinto giorno del mese lavorativo successivo) presso il tesoriere regionale o provinciale. Eventuali eccedenze in termini di maggior gettito rispetto alle previsioni ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono riversate allo Stato in sede di conguaglio. Quanto all'IVA, nelle more del riparto della quota di compartecipazione regionale relativa a tale imposta, alle Regioni a statuto ordinario viene corrisposto un importo definito in base all'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario, la cui erogazione è condizionata alla verifica degli adempimenti regionali (comma 4).

Nei casi in cui le somme trasferite a titolo di gettito IRAP, addizionale regionale IRPEF e compartecipazione IVA (e, con riferimento alla Sicilia, ai sensi del comma 5

dell'articolo 77-quater) non siano idonee a coprire il finanziamento della spesa sanitaria delle singole regioni, sono previste anticipazioni di tesoreria su base mensile in favore delle Regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana. Dette anticipazioni sono accreditate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 77-quater, sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme trasferite a titolo di gettito delle richiamate imposte spettanti alle regioni e si dispone in ordine al recupero, in caso di necessità, di tali anticipazioni. La disciplina dettata al comma 3, secondo periodo (aggiunto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), intende garantire che tale recupero non venga comunque effettuato a valere sui proventi derivanti da manovre eventualmente disposte dalla Regione con riferimento ai tributi IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.

Si ricorda, infine, che l'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, in deroga all'art. 77-quater, comma 4, ha autorizzato - nelle more della determinazione della compartecipazione regionale all'IVA - per il 2016, l'erogazione alle Regioni delle quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 (ad esclusione della quota premiale) non ancora trasferite alle stesse Regioni a titolo di anticipazioni di tesoreria.

Viene modificato anche il comma 531, per **rinvviare l'iscrizione delle registrazioni contabili al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017**, in luogo di quello relativo all'esercizio 2016. Il medesimo intervento riguarda anche il comma 532, al fine di rinviare anche da parte delle Regioni le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 530, alle scritture contabili dell'esercizio 2017, invece che in quelle dell'esercizio 2016 come originariamente previsto.

La norma, infine, **sopprime la previsione del comma 532 secondo cui dette sistemazioni contabili non rilevano ai fini del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, vale a dire del saldo richiesto alle regioni dalla disciplina del pareggio di bilancio.**

Si ricorda che il richiamato comma 710 prevede che le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La disciplina del pareggio di bilancio è ora dettata dall'articolo 1, commi 463-482 della legge in esame.

Articolo 46-octies
(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 8 del 2017)

L'articolo 46-octies, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica ed integra le disposizioni recate dall'art. 20-ter del D.L. 8/2017, le quali - al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 - sono volte a consentire l'anticipazione di risorse (a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 181/87), da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE).

Una prima modifica interviene sulla **procedura per la concessione delle anticipazioni**, che nel testo vigente prevede che il MEF disponga le anticipazioni su richiesta del Dipartimento della protezione civile, prevedendo che tale richiesta attesti le esigenze di cassa derivanti dall'effettivo avanzamento delle spese ammissibili al contributo del FSUE.

Una seconda **modifica incrementa di 200 milioni di euro (da 300 a 500 milioni) l'importo massimo delle risorse anticipabili**.

La relazione tecnica sottolinea che tale importo è comunque inferiore a quello (pari ad almeno 700 milioni di euro) che si presume verrà concesso dall'UE a valere sul FSUE.

La stessa relazione giustifica l'incremento in questione alla luce delle nuove esigenze finanziarie rappresentate dalle Regioni colpite (e quantificate, per il periodo maggio-ottobre 2017, in circa 500-600 milioni di euro), che rischierebbero di non venire soddisfatte, dato che la definitiva deliberazione in merito all'assegnazione delle risorse del FSUE non avverrà prima del mese di ottobre.

Viene inoltre aggiunto un nuovo comma 2-bis, che impone al Dipartimento della protezione civile di presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma.

Articolo 46-novies
(Incremento del contingente di personale delle FFAA da destinare alle esigenze di sicurezza del G7)

L'articolo 46-novies - introdotto dalla Camera - incrementa il Piano di impiego delle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di Polizia - di cui al comma 377 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 - di un ulteriore contingente di 2.900 unità a partire dal 1° maggio al 28 maggio 2017, al fine di incrementare la sicurezza in occasione del vertice di Taormina dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7 del 26 e 27 maggio 2017.

La presente disposizione recepisce il contenuto del decreto-legge n. 54 del 29 aprile 2017, attualmente all'esame della Commissione difesa della Camera (A. C. 4451).

Il comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano "strade sicure" che vede impegnato un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia.

Il 26 e 27 maggio 2017 si è svolto a Taormina il Summit della Presidenza Italiana del G7. Il vertice del G7 è un consesso che svolge un ruolo importante nel definire risposte globali a sfide globali, integrando il coordinamento economico globale di cui si occupa il G20. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti. Partecipa alle riunioni G7 anche l'UE⁹⁰.

Il vertice di Taormina segue il vertice del G7 svoltosi in Giappone nel 2016 e il vertice organizzato eccezionalmente dall'UE a Bruxelles nel 2014.

Il tema della presidenza italiana del G7 nel 2017 è "Costruire le basi di una fiducia rinnovata". Il Programma di lavoro si articola intorno a tre pilastri (<http://www.g7italy.it/it>):

1. tutela dei cittadini;
2. sostenibilità economica, ambientale e sociale e riduzione delle disuguaglianze;
3. innovazione, competenze e lavoro nell'era della nuova rivoluzione della produzione.

I lavori del Summit di Taormina sono stati conclusi da un Comunicato finale. A contorno del summit principale, il G7 italiano prevede 11 riunioni Ministeriali che si tengono tra marzo e novembre 2017 in sette diverse regioni italiane.

Le cinque presidenze italiane del summit, precedenti il G7 di Taormina 2017, sono state: G7 Venezia (1980); G7 Venezia (1987); G7 Napoli (1994); G8 Genova (2001); G8 L'Aquila (2009).

⁹⁰ La posizione dell'UE nel forum è del tutto peculiare. Nonostante non risulti formalmente un membro, ha facoltà di contribuire alla redazione dell'agenda, ha i suoi *sherpa* per la preparazione dei summit e partecipa a tutte le discussioni. Inoltre i suoi rappresentanti sono presenti alle riunioni a livello ministeriale (cfr. ISPI (a cura di), Il G7 e il ruolo dell'Italia, in *Osservatorio di politica internazionale. Approfondimenti*, n. 129 (maggio 2017)).

Secondo quanto precisato dal Governo nella relazione tecnica, su 2900 ulteriori unità, 1923 unità sono destinate a svolgere attività di "vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina"; 432 unità sono destinate "al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree a rischio"; infine, 545 unità sono destinate alla sicurezza "degli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale".

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, si rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

- il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
- il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
- nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, **il secondo periodo del comma unico dell'art. 46-*bis*** autorizza la spesa complessiva di euro 5.360.019 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel bilancio per il 2017, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di circa 84 milioni di euro.

L'emendamento in esame fa infine salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti a seguito del richiamato decreto legge n. 54 del 29 aprile 2017.

In relazione al richiamato *piano di impiego* si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per

una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

- fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
- fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");
- fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7;
- fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. "enti territoriali");
- fino al 31 dicembre 2016 dall' articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);
- fino al 31 dicembre 2017, dal comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Articolo 47, commi 1-5
(Interventi per il trasporto ferroviario)

L'**articolo 47** contiene varie disposizioni concernenti la materia ferroviaria. **In particolare i commi 1 – 5** intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale.

L'articolo 47, **comma 1**, prevede nella specie che, sulla base di un'intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sia individuata **quale unico soggetto responsabile** della realizzazione degli interventi tecnologici necessari all'**adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale concessa per sessant'anni** a Ferrovie dello Stato spa, e, successivamente, a Rete ferroviaria italiana dalla data della sua costituzione, sulla base del citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T.

Rete ferroviaria italiana **non gestisce** infatti **tutta la rete ferroviaria**. Su 19.305,05 chilometri di infrastruttura ferroviaria solo 15.764 sono gestiti direttamente da Rete ferroviaria italiana mentre 3.655 chilometri (di cui circa 2000 chilometri interconnessi con l'infrastruttura nazionale) sono gestiti da soggetti pubblici o privati diversi dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

I soggetti gestori di tali reti sono rimasti assoggettati, fino a recenti interventi normativi, a **disposizioni diverse rispetto a quelle cui nel frattempo è stato assoggettato il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale** con riferimento alla sicurezza ferroviaria.

In particolare erano ancora ad essi applicabili le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, e la vigilanza sulla sicurezza ferroviaria di tali reti era rimessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l'esercitava per il tramite degli USTIF.

L'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 162 del 2007 prevede infatti che sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate interessate da traffico merci, indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, l'attuazione delle norme previste dal medesimo decreto legislativo n. 162 (dalla vigilanza dell'Autorità nazionale per la sicurezza delle ferrovie, alle prescrizioni in termini di sicurezza delle reti) fosse prevista solo quando **fossero stati completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale** per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza. La medesima norma prevede che sulle reti regionali, per le quali non risultino completati gli adeguamenti

tecnologici di cui sopra, possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della società che gestisce l'infrastruttura.

Il regime sopra delineato è stato **di recente inciso** dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016 che individua alcune reti ferroviarie, elencate in Allegato A, gestite da soggetti diversi da Rete ferroviaria italiana, prevedendo che le medesime reti **rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112** (spazio ferroviario unico europeo).

Il decreto ministeriale sopra citato stabiliva un percorso in forza del quale gli esercenti, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie avrebbero dovuto adeguare la propria struttura societaria ed organizzativa alle norme del D.Lgs. n. 112/2015 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo prevedendo altresì che i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie sviluppassero un proprio sistema di gestione della sicurezza. Inoltre, entro centottanta giorni, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria avrebbero presentato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. Norme transitorie sono previste per le imprese ferroviarie che già svolgono servizio su tali linee.

Accanto a tale decreto, alcune note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (prot. 7655 del 21 novembre 2016 e prot. 7922 del 2 dicembre 2016) hanno impartito specifiche disposizioni per l'adeguamento dei livelli di sicurezza con riferimento alle reti isolate.

Come risulta dalla relazione che accompagna il decreto-legge nessuna delle imprese gestrici ha ancora completato il percorso per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza.

Alla luce della situazione sopra descritta la norma in commento individua nel gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale il soggetto **più idoneo** a realizzare il percorso di adeguamento delle reti regionali assicurando nel contempo **adeguati livelli di efficienza e sviluppo**.

Il **comma 2** stabilisce che l'attuazione di tali interventi avviene a seguito della stipula di un contratto tra Rete ferroviaria italiana e le regioni interessate. Gli interventi saranno finanziati "nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi" e coerentemente con i piani di adeguamento tecnico presentati dai gestori delle reti regionali sui quali si sia pronunciato il competente organismo preposto alla sicurezza.

I successivi tre commi evidenziano diverse modalità in forza delle quali parte delle reti regionali possono essere a vario titolo affidate al gestore dell'infrastruttura nazionale o, addirittura, inseriti nell'ambito dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il **comma 3** prevede infatti che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, **quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato** per eventuali investimenti sulle linee. I criteri secondo i quali sono individuate tali linee sono i seguenti: esigenze di mobilità dei

viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali.

Il **comma 5, modificato in sede di esame alla Camera dei deputati**, precisa che con uno o più ulteriori decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, **previa intesa con la singola regione interessata** e in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, **tra quelle di cui al comma 3**, le linee che **assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale**. Tali linee sono in tal caso sottoposte ad una sorta di processo di rinazionalizzazione posto che vengono trasferite a titolo gratuito al demanio e al patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato e contestualmente conferite al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T. L'emanazione dei decreti di cui al comma 5 è subordinata alla preventiva individuazione delle risorse da destinare alla gestione delle medesime linee da conferire.

In conclusione il **comma 4** prevede la possibilità che le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee ferroviarie e Rete ferroviaria italiana **concludano accordi o stipolino contratti per il compimento di interventi sulle reti ferroviarie regionali** o per definire il subentro di Rete Ferroviaria italiana nella gestione delle reti stesse, definendo in tal caso le coperture finanziarie e i relativi oneri contrattuali.

Si precisa che in tal caso l'accordo può anche non riguardare le linee classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale.

Articolo 47, comma 6
(Finanziamento Grandi Stazioni)

Il **comma 6 dell'articolo 47**, dispone che il CIPE provveda, previa revoca di risorse a valere su altre delibere, alla **riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail**, al fine di consentire il **completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere.**

Si tratta di opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono. È possibile altresì la contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.

A tal fine il **comma 6** prevede che il **CIPE**, su proposta del MIT, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, **con apposita delibera, individuerà le risorse annuali disponibili**, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti, e provvedendo alla **revoca di fondi dalle seguenti delibere del CIPE:**

- delibera n. 10 del 14 marzo 2003 (per progetti preliminari delle "Infrastrutture complementari agli edifici di stazione" con investimenti per 260.810.000 euro);
- delibera n. 63 del 25 luglio 2003 (autorizzazione a contrarre i relativi mutui);
- delibera n. 129 del 6 aprile 2006 (approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, dei progetti definitivi delle "Infrastrutture complementari agli edifici di stazione" relativi a tutte le 13 stazioni);
- delibera, n. 61 del 22 luglio 2010;
- delibera n.2 del 20 gennaio 2012;
- delibera n. 20 del 23 marzo 2012.

Nella relazione tecnica al decreto si evidenzia che risultano ad oggi impegnati ma non ancora utilizzati fondi statali pari a circa 80 milioni di euro.

Si ricorda che il **Programma Grandi Stazioni** prevede una serie di interventi nelle Grandi Stazioni ferroviarie italiane inseriti a suo tempo nel 1° Programma Infrastrutture Strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001. in parallelo con le risorse dedicate da RFI e Grandi Stazioni per la riorganizzazione e potenziamento dei singoli complessi di stazione.

Le **stazioni italiane di GS Rail** sono: Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze S. Maria Novella, Genova Brignole, Genova Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia S. Lucia, Verona Porta Nuova.

La delibera del Consiglio di Amministrazione di Grandi Stazioni S.p.A. del 30 giugno **2015** aveva previsto la **scissione non proporzionale della società Grandi Stazioni in tre aziende: GS Rail (nuova denominazione di Grandi Stazioni S.p.A., di proprietà al 100% del Gruppo FS Italiane), GS Immobiliare** (focalizzata sulla valorizzazione degli immobili di proprietà detenuti da Grandi Stazioni e di proprietà al 60% di FS ed al

40% di Eurostazioni) e **GS Retail**, da privatizzare completamente, focalizzata sulle attività tipicamente commerciali delle stazioni del network in particolare sulle locazioni commerciali, sui Media&Advertising e sui servizi ai viaggiatori.

Con il Consiglio di Amministrazione di Grandi Stazioni S.p.A. del 16 **novembre 2015** le Ferrovie dello Stato Italiane ed Eurostazioni (gruppo privato) che detenevano rispettivamente il 60% ed il 40% del capitale di Grandi Stazioni, hanno avviato il **processo di privatizzazione** relativo alla vendita dell'intero capitale sociale della nuova **società GS Retail**, derivante dalla scissione di Grandi Stazioni S.p.A., attraverso una procedura competitiva. A giugno 2016 è stata approvata la cessione di GS Retail da parte di Eurostazioni (che ne deteneva il 45%) e da Ferrovie (che ne deteneva il 55%) ad un raggruppamento privato (Fondo infrastrutturale francese Antin, imprenditore italiano Maurizio Borletti e Icamap, gestore di fondi immobiliari).

Articolo 47, comma 7
(Ferrovie Sud Est)

Il **comma 7 dell'articolo 47**, modificato nel corso dell'esame dalla Camera dei deputati, specifica le **modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l.** nelle more del suo commissariamento, ed a seguito del trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane.

La disposizione modifica in particolare l'ultimo periodo dell'articolo 1; comma 867, della legge di Stabilità 2016, disponendo che le risorse pari a **70 milioni di euro** sono trasferite **al patrimonio della società citata e destinate** ad essere utilizzate, nel **rispetto della normativa dell'Unione europea** in materia e nell'ambito del piano di risanamento della società, **esclusivamente a copertura delle passività, anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura**. Si tratta pertanto di un **contributo a fondo perduto** destinato specificamente al comparto infrastruttura (nella formulazione originaria la norma si limitava a sancire che il trasferimento delle risorse suddette fosse effettuato “nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità operativa della predetta società”).

Si conferma inoltre la validità degli atti, provvedimenti e operazioni già realizzati ai sensi del **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016**, con il quale è stato disposto il **trasferimento della Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. a Ferrovie dello Stato S.p.a.** e si precisa che tale trasferimento è realizzato **nell'ambito di una riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore** e in ragione della **sussistenza in capo alla medesima società di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuità del lavoro e del servizio**. Si conferma infine l'impegno di Ferrovie dello Stato italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto ministeriale (articolo 2 comma 4), di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società.

Il **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016** è stato emanato a conclusione di una complessa procedura (v. *sub*), partita con il commissariamento della società e che ha portato all'accertamento che l'entità del patrimonio netto negativo di Ferrovie del Sud est e servizi automobilistici s.r.l. ammontava a circa a 200 milioni di euro. Visto lo stanziamento di 70 milioni di euro della legge di stabilità, ciò ha portato a ritenere che l'operazione straordinaria di trasferimento della società a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. fosse effettuabile sostanzialmente a condizioni di mercato, purché, come precisa la formulazione della norma, la stessa S.p.A. si impegnasse a provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società trasferita.

Il decreto ministeriale prevede in proposito anche che il trasferimento non pregiudichi la disponibilità, da parte di Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l., dello

stanziamento dei 70 milioni di euro. Si prevede che Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. provveda altresì a predisporre apposito piano industriale di rilancio della Società Ferrovie del Sud Est e che la procedura di concentrazione sia conclusa entro il 31 dicembre 2016. La procedura si sostanzia nel passaggio del 100% delle azioni di FSE dal MIT a FSI -come un trasferimento che mira all’*“efficientamento delle partecipazioni pubbliche nell’ambito di una riorganizzazione all’interno di un insieme economico unitario facente capo al medesimo proprietario (Ente Stato)”*. Di fatto l’operazione, come rilevato dall’AGCM, determina una modifica e un allungamento della catena societaria, dal momento che FSE passerebbe dal controllo diretto del MIT al controllo indiretto, per il tramite di FSI, del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il **comma 7** non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse risultano già iscritte, in conto residui, al capitolo 1340 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La società **Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l.** gestiva e manteneva un’infrastruttura ferroviaria di 474 km di proprietà della Regione Puglia sulla base di un contratto di servizio con la Regione stessa, offrendo servizi di trasporto pubblico passeggeri su ferro (circa 3,7 milioni di treni*km/anno) e servizi integrativi/sostitutivi di trasporto su gomma (14 milioni di bus*km/anno) nella regione del Salento. Il fatturato di FSE nel 2014 è stato di oltre 151 milioni di euro.

Il **comma 867** dell’articolo 1 della **legge n. 208 del 2015** (legge di stabilità 2016) ha previsto il **commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici**, con **decreto** da adottare da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale nominare anche il commissario ed eventuali subcommissari. In attuazione di tale norma, il **12 gennaio 2016** sono stati **nominati, con decreto del MIT**, il **commissario e i sub-commissari della società Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici**. Commissario governativo è stato nominato Andrea Viero; sub-commissari sono stati nominati Domenico Mariani e Angelo Mautone.

Il Commissario è stato incaricato di predisporre, entro 90 giorni, un **piano industriale per il risanamento della Società** che preveda, tra l’altro, la riduzione dei costi di funzionamento. E’ stato incaricato inoltre di predisporre, sempre entro novanta giorni, una **relazione sullo stato finanziario e patrimoniale della Società** da pubblicare sul sito web del Mit.

Il decreto ministeriale prevede che il Commissario possa attivare una procedura di ristrutturazione del debito nonché proporre l’eventuale trasferimento o l’alienazione della Società stessa.

Nel decreto vengono precisate anche le **modalità di utilizzo dello stanziamento di 70 milioni di euro per l’anno 2016**, previsto con la Legge di stabilità, al fine di garantire la continuità aziendale e ripristinarne l’equilibrio economico e finanziario

Il Commissario ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il **19 marzo 2016, la relazione sullo stato finanziario e patrimoniale della società** e le cause che ne hanno determinato la grave situazione finanziaria, come previsto dalla legge di Stabilità 2016, con allegata la relazione finale di *due diligence*, anche per consentire al socio unico (ossia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di valutare le condizioni per l’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi dell’articolo 2393 del codice civile. Il comma 867 prevede anche che il Commissario provveda, a seguito della ricognizione contabile, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell’economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione dei

debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e a **proporre eventualmente il trasferimento o l'alienazione della società** secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il dossier relativo alle Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., con la relazione del Commissario e la relazione finale di *due diligence*, è stato ufficialmente trasmesso dal Ministero alla Procura generale della Repubblica di Roma, alla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio e all'Autorità Nazionale Anticorruzione il 22 marzo 2016.

Il **piano industriale per il risanamento della società** è stato inviato, con nota prot. CG/96 del **25 maggio 2016**, dall'organo commissariale di Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e questo prevede, tra l'altro, la **riduzione dei costi di funzionamento della società**, mentre non è stato possibile finalizzare tale piano ai fini dell'applicazione di una procedura di ristrutturazione del debito.

Il **26 luglio 2016** la IX Commissione Trasporti ha svolto **l'audizione** informale del Commissario Viero sull'attività commissariale relativa alla gestione della citata società e sulle prospettive della società stessa.

A seguito dell'interesse manifestato da Ferrovie dello Stato Italiane di procedere ad una operazione straordinaria riguardante le Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l., previo espletamento di una *due diligence*, legale, fiscale, contabile ed industriale, l'Assemblea dei soci di Ferrovie del Sud est e servizi automobilistici s.r.l. il **29 luglio 2016** ha approvato la proposta formulata dall'organo commissariale per il trasferimento della società Ferrovie del Sud est e servizi automobilistici s.r.l. a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

L'entità del patrimonio netto negativo di Ferrovie del Sud est e servizi automobilistici s.r.l. è stato accertato pari circa a 200 milioni di euro.

Con **decreto del MIT 4 agosto 2016** sono state quindi definite le modalità e criteri di **trasferimento della Società Ferrovie del Sud Est S.r.l. a Ferrovie dello Stato S.p.A.**

L'autorità **Antitrust**, con provvedimento n. 26234 del **16 novembre 2016** ha approvato a novembre 2016 l'operazione di concentrazione con Ferrovie dello Stato S.p.A. , deliberando **di non avviare un'istruttoria** in tal senso ritenendo che l'operazione "non determini, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 187/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".

Articolo 47, comma 8
(Prestazione di servizi di trasporto pubblico locale ferroviario nella regione siciliana e servizi interregionali)

L'**articolo 47, comma 8**, autorizza il pagamento a favore di Trenitalia spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l'anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014.

Le risorse sono tratte dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di **servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia nella regione Sicilia e ai servizi interregionali**, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, **nelle more della definizione dei rapporti contrattuali** e si riferiscono alle somme già impegnate, ivi compresi i residui perenti.

L'esercizio 2014 rappresenta **l'ultimo degli esercizi per i quali è prevista la competenza diretta dello Stato** in relazione al pagamento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario resi da Trenitalia nella regione siciliana.

Infatti mediante l'Accordo di programma stipulato in data 26 novembre 2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione siciliana, è stato disciplinato il **trasferimento delle funzioni** e dei compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale alla regione siciliana, che era rimasta l'ultima delle regioni a statuto speciale a non aver ricevuto il trasferimento delle relative funzioni.

In considerazione di tale accordo, con nota prot. 45621 del 29 maggio 2015 la Ragioneria generale dello Stato ha precisato che la Regione siciliana è tenuta al pagamento dei servizi effettuati da Trenitalia già con decorrenza 1° gennaio 2015.

L'articolo 3, comma 1, del citato accordo prevede comunque il trasferimento annuale alla Regione Siciliana a valere sul Fondo per l'attuazione del federalismo amministrativo appositamente istituito nello stato previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di 111.535.920 milioni di euro, risorse ritenute necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualità resa, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione.

Il 22 giugno 2015 la Giunta regionale siciliana ha autorizzato la sottoscrizione di un'apposita intesa tra l'assessore delle Infrastrutture e della Mobilità e Trenitalia, avente ad oggetto la stipula di un contratto di servizio "ponte" biennale (con scadenza 31 dicembre 2016) a copertura anche dei servizi resi, senza soluzione di continuità, a far data dal 1 gennaio 2015 (approvato con ddg il 30 dicembre 2015).

I **servizi ferroviari interregionali** per i quali si autorizza il pagamento dei corrispettivi per gli anni a decorrere dal 2014, sono invece **riferiti ad alcune tratte ferroviarie di media percorrenza, principalmente localizzate nel Nord Est del Paese**. Tali servizi sono, ad oggi, economicamente sostenuti con somme a carico del bilancio dello Stato e sono disciplinati in regime di proroga contrattuale.

Anche in ragione di ciò l'autorizzazione al pagamento è assicurata nelle more della definizione dei rapporti contrattuali e si riferisce alle somme già impegnate a copertura di tali servizi, ivi compresi i residui perenti e le somme stanziare a bilancio sul capitolo 1540 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (come risulta anche dalla relazione tecnica).

Articolo 47, comma 9
(Trasporto ferroviario Torino-Lione)

L'articolo 47, comma 9, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, autorizza le attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ponendo i relativi **oneri a carico delle risorse stanziati** dall'art. 1, comma 208, della L. 228/2012.

Si ricorda che il comma 208 dell'art. 1 della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha autorizzato - per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione - la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

Tali risorse sono state successivamente oggetto di riduzioni (definanziamenti e accantonamenti) per un ammontare di 919 milioni di euro di cui: 639 milioni di euro ai sensi dell'art. 18, comma 13, del D.L. 69/2013; 150 milioni ai sensi dell'art. 1, comma 68, della L. 147/2013; 124 milioni a seguito di ulteriori provvedimenti legislativi; 6 milioni di accantonamenti sul capitolo 7532 del bilancio del MIT.

Sullo stato di attuazione dell'opera si rinvia alla scheda n. 2 del rapporto "Le infrastrutture strategiche - Lo stato di attuazione del programma al 31 dicembre 2016".

Lo stesso comma precisa che l'autorizzazione allo svolgimento delle attività propedeutiche è resa **nelle more del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla sezione transfrontaliera dell'opera e ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera** stessa con le modalità previste dalla **legge n. 1/2017**, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Francia e Italia per l'avvio dei lavori della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

La legge 5 gennaio 2017, n. 1, ha disposto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, del 24 febbraio 2015, e del Protocollo Addizionale dell'8 marzo 2016 con annesso Regolamento dei contratti adottato il 7 giugno 2016.

L'art. 3, comma 1, di tale legge, prevede la **realizzazione dell'opera, per successivi lotti costruttivi non funzionali**, con le modalità previste dall'art. 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente.

Lo stesso comma ha previsto l'adozione, da parte del CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge (vale a dire entro il 12 febbraio 2017), di apposita delibera per l'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente dal succitato art. 1, comma 208, della L. 228/2012.

Relativamente alle modalità realizzative dettate dalla L. 191/2009, si ricorda che il comma 232 ha previsto l'individuazione (con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) di "specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del

progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE".

Nel citato processo di individuazione, le lettere b) e c) del comma 232 richiedono il rispetto delle seguenti condizioni:

b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

Il successivo comma 233 ha invece disposto che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti individuati in base alle disposizioni del comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.

Il comma in esame dispone infine che il **monitoraggio dell'opera** dovrà avvenire ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Si ricorda che il citato decreto ha dato attuazione all'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L'art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate, per ciascuna Amministrazione, come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

Articolo 47, commi 10 e 11
(Fondo per l'ammodernamento dei carri merci)

L'articolo 47, commi 10 e 11, disciplina l'istituzione di un **Fondo per finanziare**, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, **l'ammodernamento dei carri merci**.

L'articolo 47, comma 10, si propone pertanto di agevolare l'attuazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 1304/2014 che disciplina la specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosistema «Materiale rotabile - Rumore» del sistema ferroviario dell'Unione.

Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) stabiliscono per ogni sottosistema (o parte di esso) il livello ottimale di specifiche armonizzate al fine di garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario.

Tale nuova STI richiede la realizzazione di interventi significativi alle imprese ferroviarie, con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore del trasporto delle merci.

A tale scopo il Fondo istituito avrebbe una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, e sarebbe diretto a promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci al fine di assicurare l'abbattimento del rumore.

Sono rimesse ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 11, le modalità secondo le quali le somme sopra indicate sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari. Tali modalità dovranno tenere conto di quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione.

Tale Regolamento di esecuzione è diretto a incoraggiare e favorire l'ammodernamento dei carri ferroviari con la tecnologia di sistema frenante a bassa rumorosità più vantaggioso economicamente disponibile. A tale scopo il regolamento citato consente il rimborso dei costi sostenuti per l'installazione di freni a ceppi costituiti da materiali compositi in luogo dei più rumorosi ceppi in ghisa. Il Regolamento definisce un quadro normativo adeguato per consentire l'introduzione e l'applicazione da parte dei gestori dell'infrastruttura, di un regime sui canoni differenziati per l'accesso alle linee ferroviarie sulla base del rumore prodotto con la possibilità di assicurare bonus agli operatori ferroviari che introducono mezzi a bassa rumorosità.

Il decreto ministeriale, rientrando la misura appena descritta nell'ambito della nozione di aiuto di Stato, sarà sottoposto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che sono comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

La copertura finanziaria dell'intervento è effettuata a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 che destina, nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge" che sono conseguentemente decurtate del corrispondente importo di 20 milioni di euro.

Articolo 47, commi 11-bis
(Collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il Continente)

L'**articolo 47, comma 11-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, stabilisce **che il collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il continente**, previsto dalla concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al DM 138-T del 2000, possa essere effettuato anche tramite **navi veloci** (oltre che con le navi traghetto già utilizzate a questi fini), il cui impiego sia **strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario** da e per la Sicilia.

L'assetto del sistema ferroviario italiano è caratterizzato, in linea con quanto previsto dalle disposizioni europee, da una situazione di **separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio**, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno dell' Holding Ferrovie dello Stato Spa, tra RFI S.p.A., società titolare della concessione (ai sensi del decreto ministeriale n. 138/T del 2000) della rete, e Trenitalia S.p.A., società affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci.

Con l'**atto di concessione sessantennale** di cui al **decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T**, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata **Rete Ferroviaria Italiana Spa**.

La **società RFI**, controllata al 100% dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, a sua volta controllato al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto. A decorrere da questa data RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con il decreto ministeriale n. 138-T del 31 ottobre 2000 a Ferrovie dello Stato Spa per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La possibilità di utilizzo di navi veloci per il collegamento ferroviario via mare tra la Sicilia e il continente è consentita nell'ambito delle risorse già stanziare a tale scopo nell'**ambito del vigente contratto di programma, parte servizi**, tra Rete ferroviaria italiana e lo Stato, fermi restando i servizi di trasporto ivi già stabiliti.

Lo schema di contratto di programma, parte servizi, 2017 -2021 ha ad oggetto la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, i servizi di *safety, security* e navigazione ferroviaria e prevede per questi ultimi servizi uno stanziamento complessivo di 85 milioni di euro. Secondo quanto riportato nella relazione sullo stato di attuazione - al 31 dicembre 2015 - dei Contratti di programma, parte investimenti e parte servizi (Doc. CXCIX) le risorse assegnate per la navigazione sono passate dai 53 milioni di euro del 2012, ai 47 milioni di euro del 2013, fino ai 36 milioni di euro per il 2014 e ai 35 milioni per il 2015.

Lo schema di contratto di programma ha formato oggetto di esame della Commissione VIII del Senato della Repubblica, che ha espresso il parere favorevole con osservazioni

su tale schema nella seduta del 31 gennaio 2017 e della Commissione IX della Camera dei deputati, che ha anch'essa espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta dell'8 febbraio 2017.

Articolo 47, commi 11-ter e 11-quater
(Trasporto merci in ambito ferroviario e portuale)

L'**articolo 47, commi 11-ter e 11 quater**, introduce disposizioni per la promozione del **trasporto merci in ambito ferroviario e portuale**. Il comma **11-ter** concerne le modalità di attribuzione delle risorse per il trasporto ferroviario delle merci individuate a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria mentre il comma **11-quater** prevede un meccanismo di promozione e incentivo del trasporto ferroviario delle merci in ambito portuale.

Il **comma 11-ter** stabilisce che le risorse relative agli anni 2018 e 2019 di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n.190 destinate al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, siano attribuite, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie alle stesse condizioni e modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185.

Il comma 294 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), come da ultimo modificato dal D.L. 185/2015 (conv. L. 9/2016) prevede che, a partire dal 2015, le risorse - pari a 100 milioni di euro annui- destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci, e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, ma con l'esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale compensazione viene determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate.

Il comma 294, nella sua formulazione originaria, limitava a 100 milioni di euro annui, a partire dal 2015, le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro e disponeva che non venisse rinnovato il contratto nazionale di servizio per il trasporto ferroviario merci, in scadenza il 31 dicembre 2014 con Trenitalia S.p.a., attribuendo conseguentemente le risorse per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel settore direttamente al gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI S.p.A.). Il comma prevedeva quindi che il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI S.p.A.), a partire dal 2015, provvedesse a destinare le somme ricevute, alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La compensazione, determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie- si

sarebbe dovuta applicare entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

In proposito, è opportuno altresì ricordare che con lettera del febbraio 2015 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva notificato - strumentalmente alla verifica della compatibilità e sostenibilità della disposizione con il diritto dell'Unione- alla Commissione europea tale misura di sostegno al trasporto merci sostenendo che non si trattasse di un aiuto di Stato. A seguito di tale notifica nel mese di aprile 2015 la DG COMP ha trasmesso alle Autorità italiane una prima richiesta di informazioni, chiedendo di chiarire una serie di questioni, fra le quali: se la norma si configurasse come aiuto di Stato; se la misura si configurasse come obbligo di servizio pubblico e in che modo le regioni del Mezzogiorno sarebbero state favorite rispetto a quelle del Nord d'Italia (**Caso SA 40887**).

L'interlocuzione con la Commissione è poi proseguita con un'ulteriore richiesta di informazioni nell'ottobre 2015. Nelle more di tale processo di verifica l'originario comma 294 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015 è stato oggetto di modifica da parte dell'art. 11 del D.L. 25 novembre 2015, n. 185 (convertito con modificazione dalla legge n. 9 del 2016). Anche sulla nuova formulazione della misura di sostegno la Commissione europea ha richiesto approfondimenti con una nota di fine gennaio 2016.

L'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185 prevede il seguente meccanismo di attribuzione delle risorse:

- in primo luogo esse sono destinate a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
- la quota che eventualmente dovesse residuare è destinata al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale.

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014 occorre tenere presente anche quanto previsto dall'articolo 47-bis, comma 6, del decreto-legge (sul quale si veda *supra*) che prevede che le somme che dovessero eventualmente residuare dopo la distribuzione eseguita ai sensi delle disposizioni appena descritte possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura a investimenti per il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive di manovra.

Il comma **11-quater** introduce uno strumento di promozione del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale rimettendo a ciascuna Autorità di sistema portuale la possibilità di riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di concessione fissati da decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, **una progressiva diminuzione dei canoni di concessione delle aree destinate ad attività terminalistiche**, in funzione del raggiungimento di **specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale** generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile.

Gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, e l'entità e le modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

L'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 prevede che le Autorità di sistema portuale diano in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della medesima legge. Le concessioni sono affidate, **previa determinazione dei relativi canoni**, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Il medesimo decreto prevede la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario nonché i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare e che vengono fatti salvi dalla disposizione in commento.

Articolo 47, comma 11-quinquies
(Formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria)

L'articolo 47, comma 11-quinquies, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, istituisce un Fondo di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzato a finanziare la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria e, in particolare dei macchinisti del settore merci.

Le risorse sono assegnate con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **alle imprese ferroviarie** in relazione alle attività di formazione svolte e a condizione che venga assunto almeno il 70 per cento del personale formato e che per la formazione stessa **il personale non abbia sostenuto alcun esborso**. Si prevede che possano essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi.

I corsi possono essere svolti anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché da organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Con riferimento alla formazione dei macchinisti occorre segnalare il decreto legislativo n. 247 del 2010, con cui si è data attuazione alla direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione europea e che disciplina, a livello omogeneo in tutta l'Unione, i requisiti (fisici e professionali) che devono possedere i macchinisti, disciplinando altresì le modalità di formazione degli stessi.

Tale decreto legislativo, all'articolo 22, prevede che la contrattazione collettiva individui, tramite appositi accordi integrativi, le misure affinché gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastrutture non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, nel caso in cui, nell'arco temporale stabilito nell'accordo stesso necessario per ammortizzare l'investimento formativo, ricorrano entrambe le seguenti condizioni: il lavoratore decida di lasciare volontariamente l'impresa o il gestore che ha sostenuto gli oneri della formazione e venga utilizzato con la funzione di macchinista da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.

La norma ha previsto che, in caso di mancata stipula degli accordi sopra descritti, le sopra indicate misure siano individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto ministeriale 30 novembre 2011, emanato ai sensi della citata disposizione, indica i costi medi della formazione ed individua una procedura di indennizzo (di norma a carico dell'impresa che acquisisce le prestazioni del macchinista) a beneficio dell'impresa che ha svolto l'attività di formazione e le condizioni del medesimo.

La **copertura finanziaria** è prevista mediante una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 162 del 2007, concernente le risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Per il funzionamento della ANSF lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede, al capitolo 2127, una uscita di 6.809.851 euro per il 2017.

La stessa Agenzia, secondo quanto risulta dal consuntivo 2015, riceve contributi per circa 14 milioni di euro per trasferimenti correnti da imprese: si tratta di somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 162/2007. Tale norma stabilisce che al funzionamento dell'Agenzia si provveda, fra l'altro, mediante l'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI SpA.

L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia. L'Agenzia ha introitato, nel 2015, anche altre entrate derivanti, per lo più, dalla vendita di beni e servizi o aventi natura di partite di giro nell'ambito della p.a. (fisco e contributi sulle retribuzioni corrisposte).

Dall'ultimo bilancio pubblicato, a fronte di entrate per quasi 28 milioni, risulta un ammontare delle spese pari a poco più di 17 milioni ed un avanzo di amministrazione di circa 10,8 milioni di euro.

Dal sito dell'Agenzia risulta inoltre che, alla data del 1° giugno 2016, la dotazione organica effettiva dell'ente si compone di 112 unità di personale di cui 9 con la qualifica di dirigente.

Articolo 47-bis
(Disposizioni in materia di trasporto su strada)

Il nuovo articolo 47-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di caratteristiche e di obblighi relativi alla comunicazione preventiva di distacco nel settore del trasporto su strada.

Più nel dettaglio il **comma 1** -modificando gli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 136 del 2016 di attuazione della direttiva 2014/67/UE relativa al distacco dei lavoratori nel settore dei servizi- definisce le caratteristiche e gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva di distacco nel settore del trasporto su strada. Tale comunicazione deve avere durata trimestrale e, in questo periodo, deve coprire tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa indicata nella comunicazione stessa. La suddetta comunicazione deve riportare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda (in euro) del conducente distaccato, nonché le modalità di rimborso delle spese sostenute. Una sua copia deve trovarsi a bordo del veicolo per essere esibita agli organi di polizia stradale durante un controllo su strada e un'altra copia deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante. Gli organi di polizia stradale, in occasione di un controllo su strada, verificano la presenza a bordo della documentazione, in lingua italiana, relativa al contratto di lavoro (o altro documento) contenente le informazioni normativamente previste, nonché ai prospetti paga (**lettera a**).

La disposizione prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di mancanza o non conformità della suddetta documentazione, nonché delle disposizioni relative ai veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa di cui all'articolo 207 del Codice della strada (**lettera b**).

Il citato articolo 207 prevede che quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del codice della strada da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, ovvero alla violazione consegua una sanzione amministrativa accessoria, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di

contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore.

Il **comma 2** modifica il comma 651 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che riconosce (a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni), a domanda, un esonero pari all'80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi I.N.A.I.L.), ai conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada. La disposizione precisa che tale esonero è erogato "entro i limiti e secondo le previsioni del Regolamento UE 1407/2013", ossia secondo il regime di aiuti "*de minimis*" che prevede che L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR e che non si utilizzino aiuti «*de minimis*» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Ciò al fine di evitare, vista la selettività della misura, il rischio che tale intervento possa essere considerato un aiuto di Stato incompatibile con i principi europei.

Il **comma 3** apporta varie modifiche al codice della strada.

Più nel dettaglio la disposizione interviene sull'articolo 7, comma 1 in materia di poteri di ordinanza del sindaco nella regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Viene sostituito il contenuto della lettera g) che prevede, nella formulazione vigente, che con ordinanza del sindaco possano prescriversi orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose. Si precisa che tale potere è riferito ai veicoli di categoria N, ossia i veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote così definiti dal comma 2 lettera c) dell'articolo 47 (**lettera a**). La disposizione modifica conseguentemente l'articolo 158, comma 2, che disciplina i casi di sosta vietata, prevedendo che rientri in tale fattispecie anche la sosta in aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci nelle ore stabilite, e l'articolo 201, comma 1-bis, lettera g) in tema di esonero dalla contestazione immediata dell'infrazione al codice della strada al fine di ricomprendere nelle ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata anche quella di accesso di veicolo non autorizzato alle piazzole di carico e scarico merci (**lettere c) ed e**).

Il comma modifica poi l'articolo 10, comma 3, al fine di includere tra i trasporti in condizioni di eccezionalità effettuati da veicoli isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato, oltre all'ipotesi, già prevista di trasporto di contenitori o casse mobili di tipo unificato

anche quella di traino di rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, fatto salvo, anche in questa ultima ipotesi, il principio per cui non devono essere superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 del codice della strada. L'obiettivo della disposizione è quello di consentire la circolazione senza autorizzazione per trasporto eccezionale anche per questa tipologia di mezzi (**lettera b**).

Infine il comma 3 interviene sull'articolo 180, comma 4, che prevede, tra l'altro che per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. Tale ultima possibilità viene estesa anche ai rimorchi e ai semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Lo scopo della norma è agevolare la circolazione di questa tipologia di veicoli, specie nel caso, tipico nel trasporto intermodale, che essi siano trasportati non accompagnati dall'autista (**lettera d**).

Il **comma 4** dell'articolo in commento rfinanzia alcuni fondi per il settore dell'autotrasporto. In particolare vengono rfinanziate:

- con 55 milioni di euro per l'anno 2017 l'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 451 del 1998 e successivamente rinnovata, a beneficio del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori finalizzata ad interventi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, nonché a finanziare un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale;
- con 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le agevolazioni riconosciute dal commi 103 (possibilità di compensare le somme a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli) e 106 (deduzione forfetaria di spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti) della legge n. 266 del 2005.

Il **comma 5**, ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica, prevede:

- un rfinanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 che prevede l'erogazione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei

servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

- un rifinanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge n. 208 del 2015 che prevede la possibilità di concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Il **comma 6** prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 294 della legge n. 190 del 2014, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo della citata disposizione e dell'articolo 11, comma *2-ter* del decreto-legge n. 185 del 2015 possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura a investimenti per migliorare le connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionali ai poli di generazione e attrazione di traffico ovvero al rinnovo delle locomotive di manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma, parte investimenti tra rete ferroviaria italiana e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

Il **comma 7** infine, modifica l'autorizzazione di spesa di cui al comma 651, della legge n. 208 del 2015, che riconosce (a titolo sperimentale e per il triennio 2016-2018), a domanda, un esonero pari all'80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi I.N.A.I.L.), ai conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada.

Articolo 48

(Misure urgenti per la promozione della concorrenza, la lotta all'evasione tariffaria e il miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale)

L'**articolo 48**, come modificato dalla Camera dei deputati, reca, da un lato, disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio e, dall'altro, misure volte a contrastare l'evasione tariffaria e a migliorare la qualità del servizio.

Il settore del trasporto pubblico locale è stato caratterizzato da un complesso rapporto tra normativa settoriale - contenuta in disposizioni europee, nazionali e regionali - e disciplina generale in materia di servizi pubblici locali. Le disposizioni di settore trovano applicazione sia ai trasporti regionali sia a quelli locali e riguardano i trasporti in qualsiasi modalità esercitati (gomma, ferro, vie navigabili, etc.) e in qualsiasi modalità affidati.

Per quanto concerne la disciplina europea, il **regolamento (CE) n. 1370 del 2007**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ha provveduto: a definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano più numerosi e di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire; a stabilire le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Per quanto riguarda la disciplina nazionale di settore, il principale punto di riferimento normativo rimane la riforma operata con il **decreto legislativo n. 422 del 1997** (di attuazione della legge n. 59 del 1997), che ha trasferito la competenza in materia di trasporto pubblico locale alle regioni. Il citato decreto legislativo distingue i servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale da quelli di rilevanza regionale e locale, definiti come "l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale". Il decreto legislativo n. 422 del 1997 "individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale".

Sempre in tema di riparto di competenze, è intervenuto l'**art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012**, il quale, novellando l'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha previsto che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento assegnate alle regioni, sia attribuita ai comuni la funzione fondamentale di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.

Con l'**art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 è stata istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, con competenze "nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione".

Con specifico riferimento **al tema dell'organizzazione del servizio**, si rammenta che l'art. 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997 attribuisce alle regioni i compiti di programmazione in materia di trasporti locali, consistenti: 1) nella definizione degli indirizzi per la pianificazione dei trasporti e in particolare per i piani di bacino (piani di attuazione di competenza delle province); 2) nella redazione dei piani regionali dei trasporti (e loro aggiornamenti), "tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale"; 3) nell'approvazione di programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale (che individuano, tra l'altro, la rete e l'organizzazione dei servizi e le modalità di determinazione delle tariffe); 4) nella definizione, d'intesa con gli enti locali, dei cd. servizi minimi, "qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni" (art. 16).

Ancora, l'art. 3-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011 ha attribuito alle regioni i compiti di definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e conferito unicamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra cui il trasporto pubblico locale.

In materia di bacini di gara per il trasporto pubblico regionale e locale, è intervenuta poi con alcuni pronunciamenti l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Tra questi, si richiamano, in particolare, le osservazioni rese con riferimento alla regione Liguria in data 6 marzo 2014. In tale occasione l'Autorità ha avuto modo di rilevare l'inidoneità dello strumento legislativo ai fini della determinazione del bacino di TPL, trattandosi di una scelta che deve essere basata su analisi economiche più che su valutazioni politiche, nonché di censurare la scelta operata (con legge) dalla regione Liguria di organizzare il servizio sulla base di un unico lotto regionale, dal momento che nel trasporto locale "la definizione di ambiti/bacini territoriali troppo ampi e integrati gomma/ferro può presentare un forte impatto concorrenziale nella misura in cui è suscettibile di ostacolare la partecipazione alle gare anche degli operatori di grandi dimensioni" e "le economie di scala dal lato dell'offerta si raggiungono con dimensioni piuttosto contenute". E' opportuno ricordare infine la deliberazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 46 del 2014, con la quale l'Autorità, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze in materia di individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei modi più efficaci per finanziarli, ha ritenuto necessario acquisire in modo sistematico notizie e dati rilevanti dalle Amministrazioni competenti, tenuto conto del fatto che le scelte di pianificazione e programmazione attinenti all'assetto della rete di trasporto, al dimensionamento dei lotti di gara e alle modalità di svolgimento del servizio - le quali coinvolgono diversi livelli territoriali - hanno un impatto rilevante sull'entità delle compensazioni da mettere a gara, sulle condizioni di partecipazione e, dunque, sugli esiti delle gare stesse.

Nell'Allegato A alla deliberazione n. 46 del 2014, tra l'altro, l'Autorità richiama l'attenzione sulla situazione in cui vi sia un'unica offerta o che una sola offerta sia valida e raggiunga il punteggio minimo previsto negli atti di gara, e sulla opportunità, in dette ipotesi, di procedere all'aggiudicazione della gara.

I commi da 1 a 8 dell'articolo in esame intervengono in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale.

Tali commi ricalcano in larga parte il contenuto degli artt. 14 e 17 dell'AG 308-Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (si veda il [dossier n. 339](#)).

Più nel dettaglio il **comma 1** prevede l'istituzione di specifici bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei relativi enti di governo, determinati dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 2** prevede che i richiamati bacini abbiano un'utenza minima di 350.000 abitanti. E' ammessa un'utenza inferiore a tale soglia minima soltanto nel caso in cui i bacini coincidano con il territorio di "enti di area vasta o di città metropolitane".

La nozione di area vasta è contemplata dalla legge n. 56 del 2014 (art.1, commi 2 e 3) e si riferisce alle città metropolitane e alle province.

Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tale ipotesi gli enti di governo devono procedere alla costituzione di società interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.

La determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero a una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale che si intende soddisfare, avvalendosi sia di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, sia delle informazioni a disposizione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche di trasporto pubblico locale. Gli operatori già attivi nel bacino debbono fornire le informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e

non oltre sessanta giorni dalla richiesta di Regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le Regioni possono fare salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, solo se questi risultino coerenti con i criteri dettati dalla disposizione in esame (**comma 3**).

L'Osservatorio è stato istituito, ai sensi dell'art.1, comma 300, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), presso il Ministero dei trasporti, "al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma". All'Osservatorio partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale (la Relazione per l'anno 2015, Doc. CCXXII, n. 2, è stata trasmessa alle Camere in data 5 gennaio 2016).

Il **comma 4** prevede che - ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale - gli enti affidanti articolino i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio salvo eccezioni motivate disciplinate con delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Tali eccezioni devono essere giustificate sulla base di economie di scala proprie di ciascuna modalità e di altre ragioni di efficienza economica.

Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorità può prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più Regioni, previa intesa tra le regioni interessate.

Il **comma 5** detta una disciplina transitoria prevedendo che, nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, è comunque possibile per i singoli enti locali affidare i servizi di trasporto pubblico - per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero scadrà tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo - nel rispetto della normativa vigente.

Il **comma 6** novella l'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 (vedi *infra*), demandando all'Autorità di regolazione dei trasporti il compito di definire regole generali riferite alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Più nel dettaglio le lettere a) e b) modificano il comma 2, lettera f), del richiamato art. 37 al fine di attribuire all'Autorità i seguenti compiti:

- definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione", tenendo conto a tal fine della domanda effettiva e di quella potenziale, nonché delle economie di scala e di integrazione tra servizi;

- definire gli schemi dei contratti di servizio per quelli esercitati *in house* da società pubbliche o a partecipazione maggioritaria pubblica, nonché per quelli affidati direttamente;
- determinare, sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente la “tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare”, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario.

Il **comma 7** attribuisce all’Autorità di regolazione dei trasporti, in tema di procedure per l’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, il potere di intervenire, con attività di regolazione generale:

- imponendo che le procedure di selezione del contraente prevedano che la riscossione diretta dei proventi da traffico sia a cura dell’affidatario, secondo logiche di assunzione del rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l’integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara (**lettera a**);
- richiedendo, per la partecipazione a dette procedure, il possesso di un patrimonio netto pari almeno al 20% del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché i requisiti di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di assicurare la sussistenza, in capo all’affidatario, della necessaria capacità economica e finanziaria (**lettera b**)⁹¹;
- richiedendo l’adozione di misure in grado di garantire all’affidatario l’accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali necessari all’effettuazione del servizio, anche relative all’acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d’uso a carico dell’ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni (**lettera c**);
- introducendo, in alternativa a quanto previsto alla lettera *c*), limitatamente all’affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, la facoltà per l’ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali⁹² a soggetti societari, a capitale privato ovvero

⁹¹ L’articolo 18, comma 2, lettera *a*), stabilisce che alle gare per la scelta del gestore del servizio possono partecipare i soggetti in possesso “dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viaggiatori su strada. Le società, nonché le loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione non si applica alle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale (...)”.

⁹² Nell’Allegato A alla deliberazione n. 49/15, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha individuato le seguenti categorie di beni immobili strumentali all’effettuazione del servizio di TPL: "a) Reti, impianti e infrastrutture. Sono ricompresi i binari (per il trasporto ferroviario, metropolitano e tramviario) e le relative stazioni passeggeri, le autostazioni, gli spazi di fermata, le fermate attrezzate e i sistemi

- a capitale misto pubblico-privato, specializzati nell'acquisto di beni strumentali da locare ai gestori di servizi di trasporto pubblico (**lettera d**);
- richiedendo che nei bandi di gara sia previsto il trasferimento del personale dipendente non dirigenziale dal gestore uscente al subentrante e la conservazione, fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, del trattamento economico e normativo derivante esclusivamente dal contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente. (**lettera e**).

L'Autorità è chiamata dal **comma 8** ad assolvere alle illustrate funzioni facendo ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita, nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013 sono stati nominati i componenti dell'Autorità, che è entrata nella piena operatività dal 16 gennaio 2014, con l'approvazione del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei soggetti portatori d'interesse (deliberazione n. 5/2014).

tecnologici di controllo per la sicurezza che insistono sulle predette reti, impianti e infrastrutture e diversi da quelli di cui alla successiva lettera c). Nelle stazioni passeggeri ed edifici loro connessi per le diverse modalità di trasporto sono inclusi gli spazi comuni e le strutture aperte al pubblico, nonché le biglietterie e altre strutture inclusi i sistemi di informazione di viaggio e spazi adeguati per i servizi di biglietteria connessi con il servizio di trasporto pubblico locale e i sistemi accessori. Per il servizio ferroviario, metropolitano e tramviario, sono incluse le aree e gli impianti di smistamento e di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra, le aree, gli impianti e gli edifici (immobili) destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile, i centri di manutenzione, ad eccezione, per il servizio ferroviario, dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati. Per il settore del trasporto su gomma, sono considerati depositi o rimesse e ogni altro bene immobile, impianto o altra dotazione patrimoniale assimilabile. b) Materiale rotabile (o carrozzabile). Sono inclusi tutti i mezzi dotati di ruote di qualsiasi tipo per trasportare persone o cose, quali veicoli, carrozze e carri, motrici, locomotive, locomotori, automotrici e ricambi di prima scorta tecnica e altre dotazioni patrimoniali strettamente pertinenti allo stesso trasporto. c) Altri beni mobili: sistemi *hardware*, *software* e altri sistemi tecnologici per il controllo e il rilevamento delle prestazioni e della flotta (incluso i sistemi *Automatic Vehicle Monitoring*: AVM), il funzionamento degli impianti, la gestione dei dati e dei ricavi da bigliettazione e ogni altro sistema assimilabile strettamente funzionali ai servizi oggetto di gara". L'Autorità distingue, inoltre, la nozione di beni essenziali (beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni: a) condivisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili; d) dominanza) da quella di beni indispensabili (beni strumentali per i quali sono verificate cumulativamente le seguenti condizioni: a) non condivisibilità; b) non sostituibilità; c) non duplicabilità a costi socialmente sostenibili), nonché da quella di beni commerciali né essenziali né indispensabili (i beni strumentali per i quali non ricorrono cumulativamente le caratteristiche sopra enumerate e che sono reperibili nel mercato o duplicabili a prezzi o costi socialmente sostenibili).

Le funzioni dell'Autorità sono enumerate al richiamato art. 37, comma 2, la cui lettera f), oggetto di modificazione da parte del comma 6 della disposizione in esame, prevede che l'Autorità provveda a "a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio". Lo stesso art. 37, comma 2, prevede, inoltre, che l'Autorità provveda:

- alla lettera a), "a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti";
- alla lettera b), "a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori".

Il comma 3 del richiamato art. 37, alla lettera a), dispone che l'Autorità "può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici".

Si rammenta che la regione Veneto ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 1 del 2012 (che ha sostituito i commi 1 e 2 del richiamato art. 37), censurando, tra l'altro, le disposizioni di cui alle citate lettere b) ed f) dell'art. 37 comma 2, relative alle competenze conferite all'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di trasporto pubblico locale: dette disposizioni avrebbero, a giudizio della ricorrente, determinato una interferenza con le competenze della Regione, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. La **Corte costituzionale (sent. n. 41 del 2013)** ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto le disposizioni impugnate, "pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguono precipuamente una finalità di promozione della concorrenza e quindi afferiscono alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (*ex plurimis*, sentenza n. 325 del 2010), dato che l'istituzione dell'Autorità indipendente è (...) funzionale alla liberalizzazione dei pubblici servizi in tutti i comparti del trasporto, da quello ferroviario a quello aereo, da quello marittimo a quello autostradale. (...) La Corte ha più volte affermato che l'esercizio della competenza esclusiva e trasversale per la «tutela della concorrenza» può intersecare qualsivoglia titolo di potestà regionale, seppur nei limiti necessari ad assicurare gli interessi cui essa

è preposta, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità (*ex plurimis*, sentenze n. 325 del 2010, n. 452 del 2007, n. 80 e n. 29 del 2006, n. 222 del 2005).

Con specifico riguardo alla competenza a definire gli schemi di bandi gara (di cui al citato art. 37, comma 2, lett. f)), la Corte ha precisato che "l'Autorità è investita della competenza a definire gli schemi, senza sostituirsi alle amministrazioni competenti nell'elaborazione in dettaglio dei bandi, delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e delle concessioni".

Si segnala che il Consiglio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con deliberazione n. 6 del 16 gennaio 2014, ha avviato un'indagine conoscitiva sui servizi di trasporto passeggeri con particolare riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e a quelli diretti ad assicurare la continuità territoriale. Con la già menzionata deliberazione n. 46 del 19 giugno 2014, l'Autorità - ai sensi della citata lettera f) dell'art. 37, comma 2, nonché nell'esercizio delle ulteriori competenze di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 2 - ha avviato il procedimento per l'adozione di misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici. Con l'Allegato A alla deliberazione n. 46, è stato sottoposto a consultazione un documento sulle questioni di regolazione relative all'assegnazione in esclusiva dei servizi nel settore del trasporto pubblico locale. All'esito del procedimento è stata approvata la deliberazione n. 49 del 2015 recante "Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento".

I commi da 9 a 13 recano misure volte a potenziare **gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale**.

Tali commi ricalcano sostanzialmente il contenuto dell'art. 26 del citato AG 308.

In particolare, si impone a tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, di munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati (**commi 9 e 10**).

Si introduce, poi, una sanzione pecuniaria per l'assenza di valido titolo di viaggio che, nelle more della quantificazione demandata alle leggi regionali, è pari a 60 volte il costo del biglietto (e comunque non superiore a 200 euro) (**comma 11**). La Camera dei deputati è intervenuta sul comma in questione, precisando, con una correzione formale, il riferimento ai commi 9 e 10 (in luogo dei commi 1 e 2) ai fini dell'individuazione degli obblighi, riguardanti il possesso e la convalida del titolo di viaggio, la cui violazione comporta sanzioni.

La Camera ha altresì inserito un ulteriore comma dopo il comma 11 (comma 11-*bis*) il quale prevede che, nel caso di mancata esibizione del titolo di viaggio agli agenti accertatori, la sanzione comminata al viaggiatore è annullata nel caso in cui questi possa dimostrare, con idonea documentazione, il possesso del titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.

Il **comma 12** novella l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, disponendo - in funzione di contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria - che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori, anche non appartenenti ai propri organici, ai quali sono riconosciuti, tra l'altro, i poteri di identificazione dei trasgressori e gli atti di accertamento delle violazioni previsti dalla normativa vigente (art. 13 della legge n. 689 del 1981). Inoltre, si prevede che il Ministero dell'interno possa mettere a disposizione unità di polizia giudiziaria a supporto degli agenti accertatori con copertura dei costi a carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori a trentasei mesi. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito un ulteriore periodo al comma 12, che interviene sulla disciplina degli agenti accertatori ai quali le società di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio. La nuova disposizione riconosce agli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, la qualità di pubblico ufficiale e prevede la possibilità che i citati agenti accertino e contestino anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico, indicate dal titolo VII del decreto n. 753 del 1980, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

La Camera ha altresì inserito due ulteriori commi (i commi 12-*bis* e 12-*ter*), i quali prevedono norme a tutela dell'utenza nel settore del trasporto pubblico locale.

Tali disposizioni riproducono i contenuti dell'articolo 27 dell'AG. 308 (decreto Madia sui servizi pubblici locali).

In particolare il comma 12-*bis* introduce un procedimento di verifica della qualità dei servizi di trasporto mediante facoltà delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale di trasmettere, con cadenza semestrale, le segnalazioni di disservizio di maggiore rilevanza e frequenza, pervenute dall'utenza, all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007. L'Osservatorio, a sua volta, provvede a informarne le amministrazioni competenti, le quali sono tenute a dar conto delle iniziative per risolvere le criticità segnalate (ed entro i successivi novanta giorni dell'efficacia delle stesse), e l'Autorità di regolazione dei trasporti, per le iniziative di competenza. L'Osservatorio deve evidenziare nella propria relazione alle Camere i disservizi di maggiore rilevanza e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni per la soluzione dei medesimi.

Il comma 12-ter prevede che, in caso gravi disservizi che conducono alla cancellazione del servizio di trasporto ovvero un ritardo superiore ai sessanta minuti (o, nel caso di servizi in ambito urbano, ai trenta minuti), i passeggeri hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il rimborso è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fatte salve le regole di validazione dello stesso previste dal gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.

E' infine previsto che, per l'individuazione di trasgressori che si rifiutino di fornire le proprie generalità, si possa ricorrere - come mezzo di prova - ai filmati ottenuti dai sistemi di videosorveglianza presenti sui mezzi di trasporto e sulle banchine di fermata (**comma 13**).

Articolo 49 ***(Disposizioni urgenti in materia di riordino di società)***

L'**articolo 49** prevede lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10% (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018 (comma 1).

Viene quindi previsto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS (comma 2).

L'articolo detta altresì le condizioni per il trasferimento delle quote societarie (comma 3) e disciplina gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie (commi 4 e 5).

Vengono altresì dettate disposizioni: per l'abrogazione di norme precedenti, che risultano superate (commi 6, 9 e 10); per la definizione del contenzioso (commi 7 e 8), anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro; per la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa (comma 11); nonché per l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale (comma 12).

Il **comma 12-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera**, modifica la destinazione delle risorse attribuite all'ANAS in seguito alla soppressione (operata dal comma 1025 della L. 296/2006) del Fondo centrale di garanzia, stabilendo che le stesse non siano più destinate agli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, bensì ad integrazione delle risorse già stanziata e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020.

Obiettivi strategici dell'integrazione Anas-FS (comma 1)

Il comma 1 prevede lo **sviluppo, da parte di ANAS S.p.A.**, di opportune **sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato**, anche attraverso appositi contratti e convenzioni, al fine dichiarato nella norma di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale. L'obiettivo di tali operazioni deve essere quello, tra l'altro, di realizzare un **incremento degli investimenti di almeno il 10%** (rispetto al 2016) **nel 2017** ed un ulteriore incremento di almeno il 10% **nel 2018**.

Nel documento consegnato dal Presidente dell'ANAS S.p.A. nel corso della sua audizione informale presso l'8^a Commissione del Senato, tenutasi in data 9 novembre 2016, tra i vantaggi dell'operazione, vengono indicati: l'armonizzazione degli investimenti grazie ad una visione integrata; la realizzazione per ANAS di meccanismi di autonomia finanziaria; la gestione integrata dei processi di approvvigionamento;

l'eliminazione di sovrapposizioni tra processi e integrazione di *know-how*; una strategia di sviluppo integrato sui mercati esteri.

Trasferimento delle quote societarie (comma 2)

Il comma 2, al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in ambiti industriali omogenei, prevede il **trasferimento** - da parte del MEF, nel rispetto della disciplina dell'UE – **alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A.**, mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento **in natura**.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato precisato che tale trasferimento dovrà avvenire **entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni, fissate** per il trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A., dal successivo comma 3.

L'**aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a.** è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della società e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento.

Nel bilancio 2015 di ANAS S.p.A. risulta che il patrimonio netto è pari a circa 2,9 miliardi di euro.

Il comma 2 dispone altresì che all'operazione di trasferimento **non si applicano** le seguenti **norme del codice civile**:

- l'**art. 2343**, relativo alla disciplina della stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti; la disposizione prevede una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale a tutela sia dei terzi che della società stessa, per evitare una sopravvalutazione dei beni e quindi l'emissione di azioni per un valore superiore a quelle dei beni effettivamente ottenuti;
- l'**art. 2343-ter**, che disciplina le diverse ipotesi in cui il conferimento di beni in natura o di crediti è possibile senza la citata relazione di stima;
- l'**art. 2343-quater**, che riguarda la verifica, da parte degli amministratori, del ricorrere di fatti eccezionali o comunque rilevanti -successivi al conferimento senza valutazione di stima ex art. 2343-ter – che abbiano inciso sulla valutazione dei beni;
- l'**art. 2441** sul diritto d'opzione che, tra l'altro, dispone che le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni debbano essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute; esso disciplina anche i casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Tutti gli **atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento** di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono **esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse**.

Condizioni per il trasferimento (comma 3)

In base al comma 3, il trasferimento delle quote societarie di ANAS S.p.A. dovrà avvenire rispettando le seguenti condizioni:

- **perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS**, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 870, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015);

Con i commi da 868 a 874 della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) è stato operato un importante intervento di riordino della disciplina relativa alla gestione, nel bilancio dello Stato, delle risorse relative all'ANAS, nonché ai rapporti tra ANAS e Ministero delle infrastrutture dei trasporti (MIT).

In particolare il comma 870 stabilisce, tra l'altro, che il contratto di programma tra Anas e MIT:

- ha durata quinquennale;
- riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce su tutto il territorio nazionale;
- definisce il corrispettivo annuale in favore dell'ANAS⁹³;
- è basato su un piano pluriennale;
- stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere, nonché le priorità, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del MIT.

- **acquisizione di una perizia giurata di stima** da cui risulti l'**adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS**, anche considerato quanto disposto dai successivi commi 7 e 8, rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si fa notare che il riferimento ai commi 7 e 8 è il risultato di una modifica operata nel corso dell'esame alla Camera: il testo iniziale del decreto-legge fa infatti riferimento al comma 5, ove però non sono presenti disposizioni relative al contenzioso, ma si disciplina la preventiva autorizzazione del MEF - d'intesa con il MIT – su qualsiasi deliberazione o atto aventi ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della società.

I commi 7 e 8 riguardano invece la definizione del contenzioso mediante accordi e/o transazioni e le risorse ad essa destinati, appare quindi più opportuno.

⁹³ Nel [documento consegnato dal Presidente dell'ANAS S.p.A. nel corso della sua audizione informale presso l'8ª Commissione del Senato](#), tenutasi in data 6 dicembre 2016, il Presidente segnala “la principale innovazione del contratto di programma di quest'anno e segnatamente la previsione del corrispettivo. Nell'ambito del processo mirato all'integrazione di Anas nel gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per costituire una grande realtà multimodale, logistica e infrastrutturale, è necessario dotare Anas di un meccanismo di autonomia finanziaria. E' stato proposto nell'ambito del Contratto di programma un meccanismo di corrispettivo in rispondenza ai criteri Eurostat che porterà a una esclusione del bilancio Anas dal consolidato ISTAT. Il meccanismo di corrispettivo proposto nell'ambito del partenariato pubblico privato (PPP): definisce un corrispettivo che fornisce risorse in grado di finanziare il piano investimenti in autofinanziamento per l'azienda; sposta gli introiti Anas da logica di contributo a logica di corrispettivo, con effettivo spostamento del rischio in capo al concessionario”.

Nel bilancio 2015 di ANAS S.p.A. si legge che la società ha adottato nuove procedure “al fine di consentire una più rapida deflazione del vasto contenzioso pendente per ulteriori lavori, che ammonta a circa 9 miliardi di euro, di cui circa 4,3 miliardi di euro relativi a riserve”.

▪ **l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea.**

Tale condizione, già presente nel testo iniziale del comma in questione, è stata ricollocata (nel corso dell'esame alla Camera) all'interno della nuova lettera *b-bis*) del medesimo comma. Nel corso dell'esame alla Camera la disposizione è stata inoltre integrata al fine di stabilire che l'assenza di effetti negativi sui saldi dovrà essere **verificata dal MEF**.

Effetti del trasferimento su atti e operazioni societarie (commi 4 e 5)

Successivamente al trasferimento delle quote societarie:

- **restano in capo ad ANAS S.p.A.** le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e **tutti gli altri provvedimenti amministrativi** comunque denominati (comma 4);
- **qualsiasi deliberazione o atto** avente ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della società è oggetto di **preventiva autorizzazione del MEF d'intesa con il MIT** (comma 5).

Abrogazioni di norme (commi 6, 9 e 10)

I commi 6, 9 e 10 provvedono ad abrogare disposizioni che risultano superate alla luce dell'operazione societaria prevista dall'articolo in esame.

In base al **comma 6**, alla data del trasferimento viene **abrogato il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 138/2002**, che attualmente disciplina l'attribuzione delle azioni di ANAS S.p.A.

Il citato comma 6 dispone che le azioni dell'ANAS sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Viene inoltre **soppresso, al comma 4 del medesimo articolo 7, il riferimento a future modifiche dello statuto dell'ANAS.**

Il **comma 9** dispone l'**abrogazione dei commi 115-119 dell'art. 3 della legge 662/1996**, che hanno disciplinato il trasferimento del patrimonio in seguito alla trasformazione dell'ANAS (disposta dal D.P.C.M. 26 luglio 1995, in attuazione del D.Lgs. 143/1994) da azienda autonoma ad ente pubblico economico.

Il **comma 10** dispone l'**abrogazione della disciplina per la dismissione delle case cantoniere** dettata dall'art. 44, comma 5, della legge 449/1997.

Il citato comma 5 dispone che il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua annualmente, con proprio decreto, le case cantoniere non più

utili per i fini istituzionali dell'ANAS. Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa del Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dimissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.

Definizione del contenzioso (commi 7 e 8)

I commi 7 e 8 sono finalizzati a ridurre il contenzioso pendente.

A tale finalità il **comma 8 destina** la quota dei **contributi** quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 (relative all'autostrada Salerno-Reggio Calabria), non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, **nel limite complessivo di 700 milioni di euro** (v. *infra*), con esclusione delle somme cadute in perenzione.

Si fa notare che, nel corso dell'esame alla Camera, il comma 8 è stato oggetto di alcune modifiche formali, per lo più finalizzate a precisare gli estremi di pubblicazione delle citate delibere del CIPE.

Lo stesso comma 8 affida al CIPE il compito di individuare le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alla predetta finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Nei limiti delle risorse citate, il **comma 7 autorizza l'ANAS S.p.A.**, per gli anni 2017, 2018 e 2019, **a definire le controversie con le imprese appaltatrici** derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento.

Si ricorda nuovamente che nel bilancio 2015 di ANAS S.p.A. si legge che la società ha adottato nuove procedure "al fine di consentire una più rapida deflazione del vasto contenzioso pendente per ulteriori lavori, che ammonta a circa 9 miliardi di euro, di cui circa 4,3 miliardi di euro relativi a riserve".

Nel documento consegnato dal Presidente dell'ANAS S.p.A. nel corso della sua audizione informale presso l'8^a Commissione del Senato, tenutasi in data 6 dicembre 2016, si legge che "ad oggi Anas ha 134 contenziosi oggetto di procedura di accordo bonario (per un *petitum* complessivo di circa 1,7 miliardi di euro a fronte di un importo lavori di 3,2 miliardi di euro)" e che i gruppi istruttori, istituiti per il componimento del contenzioso, "hanno esaminato ad oggi 46 contenziosi (per un *petitum* complessivo di circa 0,5 miliardi di euro su 1,2 miliardi di lavori). Di questi, 29 sono stati esaminati anche dal Comitato valutatore composto da esterni all'azienda. Per quanto riguarda i casi di contenzioso giudiziale, quelli attivi ad oggi sono 411 per un *petitum* complessivo di circa 5,2 miliardi di euro; di questi, 45 contenziosi giudiziali sono stati assegnati all'esame dei Gruppi Istruttori, per un *petitum* complessivo di circa 3,6 miliardi, pari a circa il 70% dei contenziosi giudiziali. Naturalmente, per poter proporre transazioni alle imprese è necessario che Anas sia dotata di risorse finanziarie sufficienti. A tal fine, abbiamo identificato le risorse necessarie per avviare il processo e risolvere gran parte del problema. Si tratta dei 700 milioni di euro già stanziati in favore di Anas con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi previsti da tali delibere. Si tratta di contributi quindicennali assegnati per la realizzazione di alcuni macrolotti dell'Autostrada

Salerno-Reggio Calabria che, in un arco temporale fino al 2022, presentano un surplus di risorse stanziato di circa 700 milioni di euro rispetto al costo degli interventi. Tale eccedenza di risorse deriva da un metodo di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dal CIPE diverso rispetto a quanto inizialmente previsto, che ha determinato una significativa riduzione dell'esigenza finanziaria per interessi”.

La definizione delle controversie dovrà avvenire:

- mediante la sottoscrizione di **accordi bonari e/o transazioni** giudiziali e stragiudiziali;

- **laddove sussistano i presupposti** e le condizioni previsti dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi previste;

L'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) disciplina l'accordo bonario per i lavori pubblici qualora (in base al comma 1), in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. Il comma 2 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica.

L'art. 208 del medesimo Codice dispone, al comma 1, che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Il successivo comma 2 stabilisce che, ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. Lo stesso articolo (al comma 4) richiede, per la transazione, la forma scritta a pena di nullità.

- **previa valutazione della convenienza economica** di ciascuna operazione da parte della Società stessa, **nonché** apposito **preventivo parere dell'ANAC**.

Si fa notare che il preventivo parere dell'ANAC è stato inserito nel corso dell'esame alla Camera, in luogo della preventiva informativa all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), prevista dal testo iniziale del decreto-legge.

Disapplicazione di norme sul contenimento della spesa (comma 11)

In base al comma 11, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento delle quote societarie previsto dal comma 2, le norme di

contenimento della spesa⁹⁴ previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Lo stesso comma dispone che rimane **fermo l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti** all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tale obbligo, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame alla Camera, rimane fermo solamente **finché l'ANAS risulti compresa nel suddetto elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche**.

Il richiamato comma 506 disciplina le modalità del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione di norme che prevedono riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni, con riferimento agli enti che assumono veste societaria. Per tali enti, il versamento in questione è da intendersi come versamento da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, qualora nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. A tal fine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione, ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente. In tal modo viene limitato il versamento dei risparmi nei casi in cui non ci sia l'utile, o lo stesso non sia capiente, evitando così alle società esposizioni finanziarie aventi natura onerosa.

Utilizzo di risorse nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020 (comma 12)

Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, il comma 12 **consente al MIT di autorizzare l'ANAS S.p.A. ad effettuare:**

- **la progettazione di interventi, nel limite del 5%** delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla legge n. 208 del 2015;
Si ricorda che con i commi da 868 a 874 della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) è stato operato un importante intervento di riordino della disciplina

⁹⁴ Per quanto concerne le **misure di contenimento delle spese** attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della **spesa per consumi intermedi** delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l'introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle **spese per immobili** (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle **spese per organi collegiali** ed altri organismi, nonché per i **costi di personale**. Una **disamina delle norme di contenimento della spesa pubblica** è contenuta nell'Allegato 1 alla circolare del 7 dicembre 2016, n. 26, recante istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 degli enti ed organismi pubblici, integrata poi dalla Circolare del 13 aprile 2017, n. 18, per tenere conto della legge di bilancio 2017, del decreto-legge n. 244/2016 (cd. "proroga termini"), e di altre norme settoriali di contenimento della spesa varate alla fine del 2016.

relativa alla gestione, nel bilancio dello Stato, delle risorse relative all'ANAS, nonché ai rapporti tra ANAS e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

In particolare il comma 868 è volto a convogliare (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo dello Stato di previsione del MIT (c.d. Fondo unico ANAS). Viene inoltre stabilito (dal comma 869) che le risorse del Fondo sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella "parte investimenti" del contratto di programma, sulla base dell'avanzamento del cronoprogramma delle stesse. La nuova disciplina del contratto di programma è invece delineata dal successivo comma 870, ove si prevede, tra l'altro, che il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale.

Il comma 870 prevede che lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, ma non fissa alcun termine per l'approvazione. I successivi commi prevedono però che entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 870, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi (comma 871) e che, entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma (comma 872).

Si ricorda altresì che finalità analoghe, vale a dire quelle di migliorare e incrementare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, sono perseguite dai commi 9-*quater* e 9-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. 244/2016. Il primo di tali commi prevede la non applicazione al Gruppo Anas, per il triennio 2017-2019, delle norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico degli interventi stradali. Il successivo comma 9-*quinquies* prevede invece, per le medesime attività, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di propria competenza, la non applicazione per il triennio 2017-2019 al Gruppo Anas delle norme inerenti vincoli e limiti assunzionali, con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo.

- attività di **manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, nel limite di un ulteriore 15%**.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato chiarito che tale percentuale fa riferimento alle medesime risorse, vale a dire a quelle complessivamente finalizzate al contratto di programma ANAS dalla legge n. 208 del 2015.

Nel corso del medesimo esame, è stato inserito un periodo volto a disporre che, **nell'ambito delle attività di manutenzione** citate, l'ANAS S.p.A. ha **particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di**

opere per la **messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari**.

Con riferimento all'attività di manutenzione, nel documento consegnato dal Presidente dell'ANAS S.p.A. nel corso della sua audizione informale presso l'VIII Commissione (Ambiente), tenutasi in data 26 aprile 2017, si legge che “la spesa complessiva per manutenzione consuntivata nel 2016 è stata pari a 630 milioni di euro. La sola manutenzione straordinaria raggiungerà nel 2017 un volume di spesa di oltre 400 milioni, circa il doppio della spesa media annua registrata negli ultimi 5 anni. Complessivamente, per il quinquennio 2016-2020, su 23 miliardi di euro di finanziamenti previsti, quasi 11 miliardi (il 46%) sono destinati alla manutenzione e all'adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale, dal corpo stradale alle opere d'arte, dalle barriere guard-rail alla segnaletica orizzontale e verticale, dall'illuminazione agli impianti elettrici”.

Tali dati sono stati confermati nel documento consegnato dal Presidente dell'ANAS nel corso dell'audizione tenutasi al Senato, in data 2 maggio 2017, e vertente sui recenti crolli di viadotti nella rete stradale nazionale.

Nella relazione illustrativa si segnala che “la norma si rende necessaria per consentire l'immediato avvio della progettazione e della manutenzione straordinaria utilizzando quota parte delle risorse finalizzate al contratto di programma dalla legge di stabilità per il 2016 (nell'importo complessivo di circa 6,5 miliardi di euro per nuove opere)”.

Si ricorda che, in attuazione delle disposizioni dettate dai commi 868 e seguenti della L. 208/2015, è stato istituito, nel bilancio dello Stato, all'interno dello stato di previsione del MIT, il c.d. fondo unico ANAS, allocato nel capitolo 7002, in cui confluiscono tutte le risorse destinate all'ANAS.

Le risorse allocate nel capitolo 7002, come risulta dalla tabella E della legge di stabilità 2016, sono complessivamente pari a circa 10,2 miliardi di euro (circa 2 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 e circa 4,1 miliardi per gli anni successivi).

La legge di bilancio 2017 conferma lo stanziamento di poco più di 2 miliardi per ogni anno del triennio 2017-2019: 2,16 miliardi per il 2017, 2,14 miliardi per il 2018 e 2,07 miliardi per il 2019 (v. decreto di ripartizione in capitoli – tabella relativa al MIT).

Il comma 12 dispone altresì che le **attività** svolte devono essere **distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020** e le relative spese sostenute devono essere **rendicontate secondo le modalità previste per il “Fondo Unico ANAS”**.

Al riguardo, andrebbe valutato se fare riferimento alle attività svolte ai sensi del “presente comma”, anziché alle “attività svolte ai sensi del presente articolo” come prevede attualmente la norma.

La disposizione in commento è stata oggetto di una modifica formale nel corso dell'esame alla Camera, finalizzata a chiarire che le modalità “del” Fondo unico ANAS (a cui fa riferimento il testo vigente) sono quelle “previste per il” medesimo Fondo unico.

In base al comma 869 della L. 208/2015, le risorse del c.d. fondo unico ANAS (istituito dal comma 868 della medesima legge) confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS. In base allo stesso comma le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per

il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma - parte investimenti, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Viene altresì disposto che gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, e viene demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità di attuazione del medesimo comma, “anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione”.

Utilizzo delle risorse del soppresso Fondo centrale di garanzia (comma 12-bis)

Il comma 12-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, modifica la destinazione delle risorse attribuite all'ANAS in seguito alla soppressione (operata dal comma 1025 della L. 296/2006) del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

Rispetto al testo vigente, che prevede che tali risorse siano utilizzate per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, il comma in esame dispone che siano destinate **ad integrazione delle risorse già stanziata e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020**.

La relazione governativa, di cui era corredato l'emendamento presentato presso la V Commissione (Bilancio), sottolinea che “a seguito dell'attività di *project review* dell'autostrada in parola, la riserva prevista dalla norma modificata è superata, in quanto sono state individuate soluzioni progettuali alternative, con una sensibile riduzione di tempi e costi di realizzazione”.

Articolo 50 **(Alitalia)**

L'articolo 50, nel testo modificato dalla Camera, sostituisce interamente l'articolo 50 del testo originario, introducendovi le norme attualmente contenute nel decreto legge n. 55 del 2017, relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A.

L'articolo 50, nella sua originaria formulazione autorizzava il Ministero dell'economia e delle finanze ad un aumento del capitale sociale di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017 finalizzato a favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri.

Il **nuovo testo dell'articolo 50**, ai **commi 1 e 2**, riproduce invece i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55/2017, che hanno disposto un **finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro**, da parte del MISE, della **durata di sei mesi, a favore di Alitalia - Società Aerea Italiana, S.p.A.**, a seguito della l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria avvenuta con decreto MISE 2 maggio 2017 e la nomina del collegio commissariale della società.

In considerazione dell'avvenuta **pubblicazione**, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55, **dell'invito alla manifestazione di interesse, l'art. 50** si limita - riprendendo il contenuto della seconda parte del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 - a prescrivere che le **procedure** conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, si svolgano assicurando il **rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione** e siano **espletate entro sei mesi** dalla concessione del finanziamento.

Per quanto riguarda [l'invito alla manifestazione di interesse](#), i .soggetti interessati avranno tempo **fino al 5 giugno 2017** per presentarle. Le procedure sono state definite nel relativo **bando**.

Con [decreto del MISE 12 maggio 2017](#) (GU 30/5/2017), è stata disposta inoltre l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del collegio commissariale, anche per la società "Alitalia-Cityliner S.p.A", controllata interamente da Alitalia, a seguito della sentenza dell'11 maggio 2017, con la quale il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato lo stato di insolvenza di tale società.

Per approfondimenti sull'evoluzione normativa, dal 2008 ad oggi, riguardante la società Alitalia, si può consultare il Dossier di documentazione del Servizio Studi della Camera relativo al D.L. n. 55/2017: <http://www.camera.it/temiap/d/leg17/TR0456>.

Relativamente alla **copertura finanziaria** viene conseguentemente modificato **l'art. 66 del decreto-legge in commento**, contenente le disposizioni finanziarie.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n.55 del 2017 la copertura finanziaria era effettuata per 300 milioni di euro € a valere sulle risorse del testo originario del decreto legge n. 50 del 2017 e per 300 milioni di euro mediante riduzione del Fondo, istituito dall'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato.

Tale ultima copertura, per 300 milioni di euro, risulta confermata ed introdotta all'articolo 66 (comma 3, lettera *b-bis*), mentre gli altri 300 milioni di euro vengono coperti ai sensi del comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge.

Si ricorda infine che l'articolo 1, comma 3, della legge di conversione del decreto-legge abroga il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, conferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.

Articolo 51 *(Contenimento dei costi del trasporto aereo)*

L'**articolo 51**, non modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, autorizza l'ENAV a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile.

L'articolo, più nel dettaglio, al fine di contenere i costi dei servizi di navigazione aerea forniti dall'Enav negli aeroporti a basso traffico, - ossia Inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo IFR (con IFR si intende il volo strumentale - *Instrumental Flight Rules*) annui- come definiti nel contratto di programma 2016-2019, consente all'ENAV di destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza, riscosse e consuntivate per l'anno 2014, pari a 26.000.000 di Euro.

L'ENAV S.p.A. è la società cui lo Stato ha demandato la gestione e il controllo del traffico aereo civile in Italia, nonché gli altri servizi essenziali per la navigazione, nei cieli italiani e negli aeroporti civili nazionali.

La società è stata oggetto, secondo quanto disposto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Maggio 2014, di un processo di privatizzazione che ha portato alla cessione fino al 49 per cento del proprio capitale. Dal 26 luglio 2016 l'Enav è infatti quotata in Borsa, passando dallo *status* di società con socio unico a società partecipata. Il MEF detiene il 53,4% di Enav.

I servizi di traffico aereo garantiti da ENAV si suddividono in:

- servizi di rotta, relativi al sorvolo dello spazio aereo italiano;
- servizi di terminale, riconducibili al controllo del traffico aereo in fase di avvicinamento, decollo e/o atterraggio.

L'art. 9 della legge n. 665 del 1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 679 della legge n. 208 del 2015, disciplina il Contratto di programma tra MIT ed ENAV.

Tale disposizione prevede una durata quinquennale (prima era triennale) del contratto di programma in linea con i periodi di validità degli obiettivi prestazionali definiti dall'art. 8 del Regolamento UE n. 390/2013.

Il contratto è stipulato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Circa la procedura di approvazione del Contratto, la disposizione prevede l'obbligo di sottoscrizione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento. A tal fine entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, deve trasmettere uno schema di contratto di programma al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro della difesa i quali si dovranno esprimere entro il 30 settembre del medesimo anno in modo da consentire la sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre dello stesso anno. Si prevede una clausola di proroga dell'applicazione del contratto relativo al periodo di riferimento

precedente qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto. Sullo schema non è più contemplato il parere delle competenti commissioni parlamentari.

In sede di prima applicazione la durata del contratto di programma è però fissata in quattro anni, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda infine il contenuto, il contratto di programma:

- a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione. Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013 [javascript:wrap.link_replacer.scroll\('10'\);](#)
- b) definisce gli obiettivi e gli *standard*, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standard è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;
- c) definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; l'Ente fino alla definizione del contratto di programma non assume impegni che vincolino l'applicazione del medesimo;
- d) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza.

Articolo 52 **(Ciclovie turistiche)**

L'**articolo 52** interviene sullo sviluppo delle **ciclovie turistiche**, prevedendo **ulteriori interventi finanziabili sul territorio nazionale** che si aggiungono a quelli già previsti dal comma 640 della legge di Stabilità 2016.

In particolare, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, vengono aggiunte all'elenco delle ciclovie finanziabili le seguenti:

- **ciclovìa del Garda;**
- **ciclovìa Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia;**
- **ciclovìa Sardegna;**
- **ciclovìa Magna Grecia(Basilicata, Calabria, Sicilia);**
- **ciclovìa Tirrenica;**
- **ciclovìa Adriatica.**

E' inserita la clausola di neutralità finanziaria per cui dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Si ricorda in proposito che, nel **DEF 2017**, una delle novità più rilevanti contenuta nell'allegato "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture" è rappresentata **dall'inserimento dei percorsi ciclistici nell'ambito delle infrastrutture di primo livello del nuovo SNIT** (sistema integrato di infrastrutture dei trasporti). Il documento ha anche dato conto del fatto che ulteriori ciclovie (Ciclovìa Sarda; Ciclovìa Magna Grecia; Ciclovìa Tirrenica; Ciclovìa Adriatica e Ciclovìa Trieste – Venezia) sono in fase di progettazione.

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 640, della legge di stabilità 2016** ha assegnato **17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018** per lo sviluppo delle ciclovie, in particolare individuando quattro interventi connotati da priorità e precisamente:

- la ciclovìa del Sole Verona-Firenze;
- la ciclovìa VenTo Venezia Torino;
- il Grab Roma;
- la Ciclovìa dell'acquedotto pugliese da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia.

L'**articolo 1, comma 144 della legge di bilancio 2017** ha poi attribuito **ulteriori risorse** per la progettazione e la realizzazione di un **sistema nazionale di ciclovie turistiche**, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, pari a **13 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018** e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, disponendo (comma 145) **l'individuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dei progetti finanziati a valere su tali risorse.**

Il 4 maggio 2016, era stato presentato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, un *masterplan* per dare vita ad una rete infrastrutturale italiana delle ciclovie turistiche.

Il **27 luglio 2016** sono stati sottoscritti i **primi tre protocolli d'intesa** tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo e le regioni competenti, per la progettazione e la realizzazione delle ciclovie turistiche nazionali citate. I tre protocolli d'intesa riguardano in particolare la progettazione e la realizzazione della **Ciclovia Ven-To**, da Venezia (VE) a Torino (TO); la **Ciclovia del Sole**, da Verona (VR) a Firenze (FI) e la **Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese**, da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE).

Il **21 settembre 2016** è stato sottoscritto il **protocollo d'intesa per il "GRAB"**, il Grande Raccordo Anulare delle Bici, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il sindaco di Roma Capitale, che avvia il percorso amministrativo per la progettazione e la realizzazione delle opere relative alla citata ciclovia.

Il **13 febbraio 2017** il MIT ha annunciato che **l'anello ciclabile del Garda** è entrato nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche e l'assegnazione di nuove risorse statali, tra quelle previste per le ciclovie nella legge di bilancio 2017. Il progetto è stato presentato il 1° febbraio dalle tre Regioni coinvolte: Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento.

Con il **decreto ministeriale n. 85 del 14 marzo 2017** è stato costituito presso la Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali **un gruppo di lavoro** finalizzato a definire **gli standard e i requisiti minimi** che le ciclovie devono possedere su tutto il territorio nazionale.

I protocolli d'intesa sottoscritti prevedono che i soggetti interessati assumano le decisioni necessarie per la progettazione, la predisposizione delle gare e la realizzazione degli interventi ed individuano anche un cronoprogramma che, dopo la sottoscrizione dei protocolli e lo stanziamento dei fondi per la progettazione, preveda la progettazione dei tracciati, la stipula di accordi di programma con gli enti locali interessati dai percorsi, le prime gare per la realizzazione delle ciclovie e l'apertura dei primi cantieri entro l'anno 2017. La chiusura dei primi cantieri è prevista per l'anno 2018. In tale anno dovrebbero essere effettuate ulteriori gare per la realizzazione delle ciclovie con l'apertura e la chiusura degli ultimi cantieri.

Lo **schema di decreto del MIT per il riparto delle risorse, pari complessivamente a € 12.348.426 euro**, tra le Regioni e le Province autonome, destinate al cofinanziamento di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali nelle aree urbane e delle ciclovie turistiche, ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata a **gennaio 2017** ed è alla registrazione della Corte dei Conti. Le risorse, che saranno dedicate ad interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, verranno stanziati in tre anni: 9,89 mln per l'esercizio finanziario 2016, 1,23 mln per il 2017 e 1,22 mln per il 2018. La ripartizione è la seguente:

Piemonte 796.364,20 euro; Valle d'Aosta 169.417,87 euro; Lombardia 1.942.672,04 euro; P.A. Bolzano 251.090,70 euro; P.A. Trento 225.749,03 euro; Veneto 1.036.746,66 euro; Friuli-Venezia Giulia 379.197,18 euro; Liguria 500.165,68 euro; Emilia-Romagna 1.281.571,97 euro; Toscana 1.033.950,34 euro; Umbria 276.229,99 euro; Marche 422.659,74 euro; Lazio 1.080.972,70 euro; Abruzzo 298.480,99 euro; Molise 173.391,60 euro; Campania 601.164,41 euro; Puglia 525.056,62 euro; Basilicata

191.236,55 euro; Calabria 272.477,05 euro; Sicilia 576.181,48 euro; Sardegna 313.649,20 euro.

Con specifico riferimento alla materia della mobilità ciclistica si ricorda che è in fase di avanzata istruttoria in sede referente in Commissione IX la proposta di legge De Caro, A.C. 2305 e abbinata.

Articolo 52-bis
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma)

L'**articolo 52-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, prevede che tra i **contenuti essenziali del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica** sia prevista anche l'**identificazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica, pubbliche e private**, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione.

I contenuti essenziali del **Piano nazionale** infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sono stati definiti dal comma 4 dell'articolo 17-*septies* del decreto-legge n. 83 del 2012, che viene pertanto qui novellato, introducendo al comma 4 una **nuova lettera a-bis**) nel senso sopra esposto.

L'**articolo 17-*septies*, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012** prevede in dettaglio che il Piano nazionale definisca le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Elenca quindi, nelle lettere da a) ad e) i **contenuti del piano**:

- a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;
- b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici;
- c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti;
- d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
- e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Si ricorda che il **Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica**, è stato **approvato**, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014**. Per la sua attuazione sono previsti accordi di programma approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata. Con il D.M. 7 novembre 2014 (G.U. del 10 marzo 2015) si è provveduto all'assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, a valere sull'apposito Fondo istituito a tal fine dal comma 8 dell'articolo 17-*septies*. Il

CIPE, nella seduta del **23 dicembre 2015** ha quindi approvato l'**aggiornamento annuale del Piano** (in Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2016 è pubblicato [l'aggiornamento 2015 del Piano](#)). Si ricorda che il Piano dà priorità nel breve periodo (1-2 anni) all'infrastrutturazione delle aree urbane, per ampliare l'attenzione sulle aree extraurbane e autostradali nel medio-lungo periodo (3-5 anni), anche con la dotazione di punti di ricarica veloce, sia in ambito pubblico che presso i distributori di carburante.

In materia è poi recentemente intervenuto l'**articolo 4 del D.Lgs n. 257 del 2016**, di attuazione della **direttiva 2014/94/UE** sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che ha previsto disposizioni specifiche per la **fornitura di elettricità per il trasporto**, tra cui l'**installazione entro il 31 dicembre 2020 di un adeguato numero di punti di ricarica**, tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici **negli agglomerati urbani e suburbani**, in altre **zone densamente popolate** e nel reticolo di determinati ambiti. La loro individuazione avviene progressivamente secondo i criteri di accessibilità al pubblico suddivisi in tre categorie, sulla base delle attuali e previste autonomie dei veicoli elettrici. Si prevede di procedere per aree concentriche: prima le aree urbane e metropolitane, successivamente le aree urbane periferiche collegate principalmente da strade extraurbane e statali e infine le grandi arterie statali extraurbane e autostradali. La norma consente poi (comma 2) di designare località, per i punti di ricarica, a seconda delle esigenze di mercato, mentre il comma 3 dà rilievo alle stime di immatricolazione dei veicoli elettrici, alle esigenze particolari del trasporto pubblico ed alle *best practices* europee.

In proposito si rammenta che il par. 2 dell'art. 4 della **direttiva 2014/94/UE** preannuncia modifiche europee per garantire un ulteriore numero di punti di ricarica entro il 2025, almeno sulla rete centrale della TEN-T, negli agglomerati urbani/suburbani e nelle zone densamente popolate.

Si ricorda infine che con il D.M. Ambiente 2 febbraio 2016, n. 65 è stato integrato l'elenco dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul c.d. Fondo rotativo di Kyoto (istituito dall'articolo 1, comma 1110, della L. 296/2006), al fine di includervi quello delle "infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile".

Articolo 52-ter **(Pareri dell'ANAC)**

L'**articolo 52-ter**, che integra l'articolo 211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) in materia di pareri di precontenzioso dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), legittima l'ANAC ad agire in giudizio per l'impugnazione di atti e provvedimenti viziati da violazioni della normativa in materia di contratti pubblici e attribuisce all'ANAC il potere di adottare pareri motivati, qualora reputi che la stazione appaltante abbia adottato provvedimenti viziati da gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, il nuovo comma 1-*bis* legittima l'ANAC ad agire in giudizio per l'**impugnazione dei bandi**, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai **contratti di rilevante impatto** di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.

Il nuovo comma 1-*ter* prevede, inoltre, che l'ANAC adotti un **parere motivato**, qualora ritenga che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati.

Il medesimo comma 1-*ter* prevede, altresì, che **se la stazione appaltante non si conforma** al parere motivato dell'ANAC, entro il termine assegnato dall'ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l'ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare **ricorso presso il giudice amministrativo**.

In tale caso, la norma prevede l'applicazione dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

L'art. 120 del Codice del processo amministrativo reca disposizioni specifiche relative ai giudizi amministrativi riguardanti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, prevedendo al comma 1 che tali atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Con il comma 2 dell'art. 120 si stabilisce che, nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni (previsti dallo stesso comma 2) oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

Il nuovo comma 1-*quater* prevede, infine, che l'ANAC possa individuare con proprio regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Le disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici. Con riguardo all'adozione di atti di raccomandazione vincolante, il Consiglio di Stato, nel parere n. 855 del 2016 sullo schema di decreto legislativo del Codice (A.G. 283), nel segnalare talune criticità (vertenti sia sul piano della compatibilità con il sistema delle autonomie sia sul crinale della ragionevolezza e della presunzione di legittimità degli atti amministrativi), aveva suggerito due proposte alternative (vedi *infra*) di riformulazione del testo trasmesso dal Governo, il cui contenuto è ripreso nelle disposizioni in esame.

L'art. 211, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/16), abrogato dall' art. 123, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 56/17, prevedeva che l'ANAC, qualora ritenesse sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara, invitasse mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato era punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione, che incideva altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, era impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.

Nel [parere n. 855 del 2016](#), il Consiglio di Stato (CdS), in merito al comma 2 dell'art. 211, rilevava, in primo luogo, che “è da preferire allora una riformulazione in chiave di controllo collaborativo, ispirata alla disciplina dettata dall'art. 21-bis della legge n. 287/1990 (che assegna all'AGCOM determinati poteri sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza), compatibile con i principi costituzionali e con i limiti della legge delega, che parla di “controllo” al fine di giustificare il potere dell'ANAC, usando una locuzione coincidente con la qualificazione usata dalla Consulta con riguardo alla legittimazione processuale conferita dall'art. 21 bis cit. all'Autorità garante della concorrenza e del mercato [Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 20]”.

Nel parere, inoltre, si rilevava che “nell'attuale formulazione del codice, il meccanismo opera per qualsivoglia atto di gara” e che “valuterà il Governo se non sia preferibile limitarne l'operatività ai soli atti più importanti, quali i bandi, gli altri atti generali, nonché atti di gara per appalti di particolare rilevanza”. Si segnalava, altresì, che “in caso di opzione per un potere di impugnazione generalizzato, va comunque considerata la facoltà dell'ANAC di selezionare le procedure su cui intervenire. Tale potere selettivo potrebbe essere, se del caso, ulteriormente definito in apposite linee guida dell'ANAC di individuazione ex ante, in via di autolimitazione, delle tipologie di casi in cui il potere di raccomandazione viene esercitato.”

Nel succitato parere, infine, il CdS suggeriva quindi le seguenti due formulazioni alternative, la prima più restrittiva e la seconda più generale:

“1) L'Anac è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, di qualsiasi stazione appaltante

che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (comma 1). L'Anac, se ritiene che un atto del comma 1 sia affetto da un vizio di legittimità emette, entro sessanta giorni, un parere motivato nel quale indica gli specifici profili della violazioni riscontrate. Se la stazione appaltante non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere l'Autorità può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Ai giudizi di cui al periodo precedente si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo (comma 2)".

2) L'Anac è legittimata ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti di qualsiasi stazione appaltante che violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (comma 1). L'Anac, se ritiene che un atto del comma 1 sia affetto da un vizio di legittimità emette, entro sessanta giorni, un parere motivato nel quale indica gli specifici profili della violazioni riscontrate. Se la stazione appaltante non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere l'Autorità può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Ai giudizi di cui al periodo precedente si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo (comma 2). L'Anac con proprie linee guida può individuare i casi, o le tipologie di provvedimenti, di cui al comma 1 in relazione ai quali esercitare i poteri di cui al comma 2 (comma 3)."

Nel **parere** sullo schema di decreto correttivo **n. 782/2017** (A.G. 397), il Consiglio di Stato ha ricordato che "nel parere n. 855 del 2016 sul codice dei contratti pubblici e nel parere n. 2777 del 2016 sullo schema di regolamento in materia di attività di vigilanza dell'ANAC, ha già espresso motivate riserve sull'introduzione del nuovo istituto, che qui si intendono integralmente richiamate".

Articolo 52-quater
(Organizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione)

Secondo la legge n. 481 del 1995 (istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) le medesime Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo (entro limiti numerici definiti dalla normativa di legge), l'ordinamento delle carriere.

Lungo questa falsariga l'articolo aggiuntivo in esame riconosce all'**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di definire con propri regolamenti l'organizzazione, il funzionamento e "l'ordinamento giuridico" del proprio personale** (sulla base dei principi della legge n. 481 citata).

Si tratta dell'Autorità radicata nell'ordinamento con la legge n. 190 del 2012, che attribuì alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, sorta nel 2009) la funzione di Autorità nazionale anticorruzione, indi con la legge n. 125 del 2013 (invero per il limitato riguardo della denominazione) e con il decreto legge n. 90 del 2014, il quale sopprime l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) traslandone le funzioni ed il personale presso l'Autorità anticorruzione.

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione - prevede l'articolo aggiuntivo in esame - continua a trovare applicazione il d.P.C.m. 1 febbraio 2016.

Esso reca il Piano di riordino dell'Autorità (in attuazione dell'articolo 19, commi 3 e 4 del citato decreto-legge n. 90 del 2014), privo di natura di atto di delegificazione, e dunque ricognitivo delle disposizioni allora vigenti (cfr. l'articolo 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale conferiva una autonomia organizzativa regolamentare circa l'organizzazione ed il funzionamento, non anche il trattamento economico e giuridico del personale).

Il trattamento economico del personale dell'Autorità come determinato in attuazione del Piano di riordino permane la soglia non superabile pur in sede di auto-regolamentazione da parte della medesima Autorità.

Articolo 52-quinquies
(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25)

L'articolo 52-quinquies, introdotto dalla Camera dei deputati, al fine dell'immediato avvio dei lavori di **messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25**, prevede la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione - previsto dalla vigente Convenzione - da parte della società concessionaria Strada dei Parchi.

La società Strada dei Parchi è concessionaria del collegamento autostradale A24 Roma-L'Aquila-Teramo e del tronco A25 Torano-Avezzano-Pescara (per un totale di km 281,4). La convenzione stipulata il 18 novembre 2009 tra ANAS S.p.A e la società Strada dei Parchi disciplina il rapporto concessorio per la gestione della rete autostradale A24-A25, già assentita in concessione mediante convenzione stipulata il 20 dicembre 2001.

Il D.L. n. 262/2006, art. 2, commi 82 e seguenti, ha introdotto una nuova disciplina sul regime delle concessioni autostradali. Tali norme, oltre a dettare specifiche prescrizioni applicabili a tutte le convenzioni, stabilivano che il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurasse che tutte le clausole convenzionali in vigore (nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione delle stesse) fossero inserite in una "Convenzione unica". La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi. Negli anni successivi ANAS ha quindi operato la revisione degli atti convenzionali, sottoscrivendo gli schemi di Convenzione unica con le società interessate, sottoposti all'esame del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 83, del D.L. n. 262/2006. I suddetti schemi recepiscono le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

A tale proposito si segnala la deliberazione CIPE n. 20 del 13 maggio 2010 concernente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Strada dei Parchi S.p.a.

Gli atti convenzionali prevedono particolari tipi di corrispettivi: in particolare la Società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. è tenuta a corrispondere annualmente un importo pari a circa 55 milioni di euro sulla base delle pattuizioni definite in sede di gara, il cui versamento viene effettuato direttamente ad ANAS SpA.

Per un approfondimento, si veda il Tema web *ANAS e concessioni autostradali*.

Nel dettaglio, la norma in esame prevede, al fine dell'immediato avvio dei lavori di **messa in sicurezza antisismica** delle autostrade A24 e A25, la **sospensione del versamento delle rate** del corrispettivo della concessione previsto dalla vigente Convenzione (art. 3, lett. c della Convenzione, stipulata il 18 novembre 2009) relative agli anni 2015 e 2016. La norma indica per ciascuna delle rate,

oggetto di sospensione, l'importo di 55.860.000 euro, comprendente gli interessi di dilazione.

Si prevede che la **sospensione** del versamento delle rate del corrispettivo della concessione avvenga **previa presentazione** di un **piano di convalida per interventi urgenti. Tale piano:**

- è presentato dal concessionario entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dalla disposizione in esame;
- è da approvare **entro il 31 agosto 2017** con un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, che definisce altresì le modalità di attuazione della disposizione in esame e la regolazione del periodo transitorio.

La disposizione dispone che 'tale importo ' sia destinato **all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.**

La norma dispone poi che restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante ad ANAS S.p.A.

La norma in esame prevede che il versamento da parte del concessionario **ad ANAS S.p.A.** delle rate sospese del corrispettivo della concessione - tutte di spettanza ANAS S.p.A., in base alla formulazione della norma - per **complessivi 111.720.000 euro**, sia corrisposto **in tre rate**, per un importo per ciascuna rata pari a 37.240.000 euro, da corrispondersi alla scadenza del 31 marzo di ciascuno degli anni del periodo 2028, 2029 e 2030, con una **maggiorazione degli interessi maturati** calcolati al tasso legale.

La relazione tecnica precisa che l'importo sospeso risulta attualmente accantonato e non corrisposto ad ANAS nei tempi stabiliti, da parte del concessionario, in conseguenza di un ricorso giudiziario attivato dalla stessa società vertente sulla titolarità del credito definito in Convenzione.

Quanto al contenzioso in essere tra Anas e la concessionaria Strada dei Parchi, il bilancio integrato ANAS 2014 rileva come sia stato definito transattivamente il contenzioso dinanzi al Tribunale di Roma, nel quale ANAS era parte attiva e che costituiva il prosieguo del ricorso instaurato in data 4 luglio 2012 dalla concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.. Lo stesso documento segnala che la concessionaria Strada dei Parchi, con nota 30 marzo 2015, ha successivamente comunicato di aver sospeso l'obbligazione di pagamento del canone concessorio relativo all'anno 2014, in scadenza al 31 marzo 2015, e altresì accantonato il relativo importo su un apposito conto. Dal bilancio integrato 2015 dell'ANAS si apprende che il 29 aprile 2016 è stato notificato un atto di citazione dalla concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. con il quale sono stati rappresentati presunti profili di danno subiti e da questa ritenuti imputabili ad inadempimenti di ANAS alla Convenzione Unica di concessione del 18 novembre 2009. Sulla base di tale rilievo è stata sospesa la corresponsione del rateo di corrispettivo concessorio relativo all'anno 2015, in scadenza il 31 marzo 2016.

In particolare, l'intervento normativo in esame risulta previsto:

- nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 183 della legge di stabilità 2013 (L. 228/12), che in conseguenza degli eventi sismici del

2009 in Abruzzo ha disposto specifiche misure, per consentire la **messa in sicurezza dei viadotti, l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria e le ulteriori opere di adeguamento** delle autostrade A24 e A25, in quanto opere strategiche per le finalità di protezione civile;

- tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in **sicurezza antisismica** le Autostrade A24 e A25;
- nelle more della definizione degli **strumenti di pianificazione tecnica ed economica** dell'intero impianto infrastrutturale.

Il comma 183, art. 1, della legge di stabilità 2013, prevede che il Governo possa procedere, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, ad una rinegoziazione con la società concessionaria delle autostrade A24-A25, delle condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza. La stessa norma prevede, come condizione necessaria per procedere alla citata rinegoziazione, che i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei seguenti interventi (previsti dalla normativa vigente) siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa:

- adeguamento sismico e messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti dell'ordinanza di protezione civile n. 3274/2003, come modificata e integrata dall'ordinanza n. 3316/2003. Si ricorda che l'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/2003 (recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica») ha previsto l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto 21 ottobre 2003 che ha individuato quali infrastrutture da sottoporre a verifica tutte le autostrade.
- adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del D.Lgs. 264/2006. L'art. 10 del citato decreto prevede l'adeguamento delle gallerie autostradali ai criteri fissati dalla direttiva 2004/54/CEE (di cui il D.Lgs. 264/2006 consente il recepimento nell'ordinamento nazionale) entro il 30 aprile 2019.
- adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale.
- lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade.
- realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009.

Riguardo agli aspetti ambientali derivanti dall'adeguamento infrastrutturale delle autostrade A24 e A25, ai sensi legge finanziaria per il 2013, si veda la Relazione dell'Amministratore Delegato di Strade Parchi S.p.A. in occasione dell'audizione svoltasi il 25 ottobre 2016 presso la 13^a Commissione del Senato.

Per i profili connessi agli adeguamenti tariffari, si veda la nota depositata in occasione dell'audizione informale dell'Amministratore delegato della Strada dei Parchi S.p.A. svolta il 3 febbraio 2016 presso l'8° Commissione del Senato.

Nell'interrogazione a risposta in Commissione ambiente alla Camera 5/09603, svolta il 6 ottobre 2016, il Governo ha richiamato l'iter avviato per i profili di messa in sicurezza sismica dell'infrastruttura delle autostrade A24 e A25.

In particolare, si dà conto della elaborazione da parte della Società Strada dei Parchi del programma degli investimenti per l'adeguamento dei viadotti, rispetto al quale i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno eccepito la permanenza di carenze derivanti, tra l'altro, dalla presenza di misure compensative non contemplate dalla normativa vigente e dalla presentazione di un programma d'investimenti non sostenibile sotto il profilo tecnico, amministrativo, giuridico ed economico-finanziario, in ragione sia della tipologia degli investimenti, comportanti una previsione di spesa di circa 6 miliardi di euro, sia della richiesta di proroga della concessione pari a 45 anni. In merito al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si rileva che, con parere n. 68/2014, reso dall'Assemblea Generale nell'adunanza del 30 gennaio 2015, il Consiglio si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, unicamente sulla coerenza dei principi generali della metodologia di calcolo dell'indice di rischio sismico e non ha validato il Piano economico proposto con le varianti al tracciato. Proprio a seguito di tale parere, sono state quindi richieste modifiche per i calcoli dei tempi di intervento con i conseguenti riflessi sul programma degli investimenti. Nel marzo 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto una nuova proposta che tenesse conto di un programma d'investimenti distinto in stralci funzionali per dare priorità all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, da individuare congiuntamente. Ad agosto 2015, seppur rappresentando la non condivisione delle richieste effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al riguardo, la Società ha inoltrato una ulteriore proposta di PEF che tuttavia ancora non recepiva quanto convenuto, secondo quanto risultante dalla risposta all'interrogazione, e successivamente in data 22 ottobre 2015, la società ha sottoposto una versione di PEF cosiddetto stralcio con, nel dicembre 2015, l'aggiornamento sotto l'aspetto **sismico**; il 1° luglio 2016 ha avanzato una ulteriore proposta, che il 1° agosto 2016 è stata rigettata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ribadendosi l'esigenza degli interventi di messa in sicurezza. Secondo quanto evidenziato in risposta alla interrogazione, "è stato sempre riscontrato che la originaria proposta e le successive integrazioni contemplano un programma d'investimenti non limitato alle opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura, di cui alla legge n. 228 del 2012, bensì includono interventi in variante di tracciato, che determinano, tra l'altro, un significativo incremento di spesa, sino all'importo massimo di 6,9 miliardi di euro. L'equilibrio economico delle proposte presentate è raggiunto con una consistente estensione della durata di concessione (oltre 45 anni), incrementi tariffari per tutto il periodo della concessione, la corresponsione di un valore di subentro e il riconoscimento di misure compensative. Le varianti – come più volte rappresentato – non possono essere incluse nell'aggiornamento del Piano economico finanziario in quanto estranee all'ambito applicativo della predetta legge n. 228 del 2012. Per tali ragioni, si è resa necessaria l'individuazione degli investimenti strettamente riconducibili al dettato normativo afferente l'adeguamento sismico con la messa in sicurezza dei viadotti sul tracciato autostradale esistente, l'adeguamento degli impianti

di sicurezza in galleria, l'adeguamento alla normativa in materia d'impatto ambientale e i lavori di manutenzione straordinaria. Tale programma, per una spesa stimata di 1.200 milioni di euro, risulta maggiormente coerente con il dettato convenzionale e con ipotesi maggiormente in linea in termini di estensione della concessione e di variazioni del valore di subentro rispetto alla normativa comunitaria. "

Dopo aver riferito dell'ulteriore proposta presentata dalla Società l'8 settembre 2016, si riferisce inoltre che, per tali investimenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato le interlocuzioni con i Servizi dell'Unione Europea secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla legge n. 228 del 2012, per la parte in cui afferma che il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.

Articolo 53 **(APE)**

L'**articolo 53**, attraverso un'**interpretazione autentica**, definisce le caratteristiche che devono avere determinate **attività lavorative ai fini della corresponsione** della cd **APE sociale** e dei benefici in favore dei cosiddetti **lavoratori precoci**.

L'**articolo 53**, attraverso un'**interpretazione autentica**, definisce le caratteristiche che devono avere determinate **attività lavorative ai fini della corresponsione** dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd **APE sociale**), nonché **della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva** in favore dei cosiddetti **lavoratori precoci**.

Inoltre, il medesimo articolo prevede la possibilità di **cessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo** appositamente costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. **APE**)

Più nel dettaglio, il **comma 1** specifica che le **attività lavorative gravose** - che, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale (*ex art. 179, lett. d*), della L. 232/2016) - **si considerano svolte in via continuativa** quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato C della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Il **comma 2** specifica che le **attività lavorative** - il cui svolgimento da almeno sei anni comporta una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica (*ex art. 199, lett. d*), della L. 232/2016) - **si considerano svolte in via continuativa** quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato E della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Il **comma 3** consente di **cedere i finanziamenti garantiti dal Fondo** appositamente costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. **APE**), in tutto o in parte, **all'interno del gruppo del soggetto finanziatore** o a **istituzioni finanziarie nazionali**, comunitarie e internazionali (anche ai sensi della L. 130/1999, che reca la disciplina delle cartolarizzazioni),

senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la **cessione del credito**.

In tale ipotesi, conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE)

L'APE, introdotta dall'art. 1, c. 166-178, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) soggetti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
- b) età anagrafica minima di 63 anni;
- c) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- d) anzianità contributiva di 20 anni;
- e) pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
- f) non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Il soggetto richiedente presenta **domanda all'INPS di certificazione del diritto all'Ape**. L'INPS verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo dell'Ape ottenibile.

Una volta ottenuta dall'INPS la certificazione del diritto, il soggetto presenta, utilizzando appositi modelli, **domanda di Ape e di pensione** (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), **indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa** (per la copertura del rischio di premorienza).

La domanda di Ape e di pensione **non sono revocabili** (fatto salvo il **diritto di recesso**).

I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli **accordi-quadro** da stipularsi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.

Con gli accordi-quadro sono definiti anche il **tasso di interesse** e la misura del **premio assicurativo**.

Le **informazioni precontrattuali e contrattuali** (previste dalla legislazione vigente) sono fornite ai soggetti richiedenti dall'INPS per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa (sulla base della documentazione da questi fornita).

L'attività svolta dall'INPS non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

Il comma 173 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito **Fondo di garanzia** per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per il 2017.

Esso è alimentato dalle disponibilità del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente in busta paga le quote di TFR maturando con risorse proprie, istituito dall'articolo 1, comma 32 della legge 29 dicembre 2014, n. 190. Dette disponibilità sono pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017 ed, a tale scopo, viene istituito un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato.

Il fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al fondo che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato – sul conto corrente sopradetto - per la successiva riassegnazione al Fondo.

La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento dell'anticipo finanziario di cui al comma 166 e dei relativi interessi e, precisa la norma, è “a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa”. Essa è a sua volta assistita, con riguardo agli interventi da effettuare, dalla ulteriore garanzia dello Stato, che ne ha le medesime caratteristiche, quale “garanzia di ultima istanza”. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, ed il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio medesimo.

Il comma 173 dispone, altresì, che:

- la garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge n. 196/2009;
- il finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

La gestione del Fondo è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione.

La definizione delle ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

APE sociale

L'APE sociale, introdotta dall'art. 1, c. 179-186, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

L'APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalideria civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose"⁹⁵ da almeno sei anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

- mancata cessazione dell'attività lavorativa;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale⁹⁶;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione.

L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

L'importo dell'indennità non è soggetto a rivalutazione.

L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

⁹⁵ Le professioni (indicate nell'apposito Allegato cui la norma rinvia) sono le seguenti:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Professori di scuola pre-primaria
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Il comma 185 prevede, poi, che con successivo DPCM si proceda alla determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative.

⁹⁶ L'indennizzo per cessazione di attività commerciale è stato istituito dal decreto legislativo n. 207/1996. L'indennizzo spetta in caso di cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche

La definizione delle modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Accesso al pensionamento per i cd. lavoratori precoci

La Legge di bilancio per il 2017 (art. 1, c. 199-205, della L. 232/2016) ha disposto in favore di alcune categorie di soggetti, a decorrere dal 1° maggio 2017, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne) utile ai fini del pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Il requisito così ridotto è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici, con decorrenza dal 2019 e, successivamente, con cadenza biennale, ex art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011.

I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996.

Le suddette fattispecie specifiche sono le seguenti (individuate dalle lettere da *a*) a *d*) del richiamato comma 199):

- stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L.604/1966), risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate nell'allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (la determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative è demandata ad apposito D.P.C.M.);
- soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall'art. 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011 (come modificato, da ultimo, dal comma 206 della richiamata legge 232/2016).

Per completezza, si ricorda che il trattamento pensionistico liquidato in base al predetto requisito ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento e che il medesimo beneficio non è cumulabile con altre maggiorazioni contributive previste per le attività di lavoro in oggetto, ad esclusione della maggiorazione stabilita in favore degli invalidi e dei sordomuti (ex art. 80, c. 3, della L. 388/2000).

Articolo 53-bis
(Prepensionamento dei giornalisti)

L'articolo 53-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, autorizza una specifica spesa per il sostegno degli oneri derivanti dal rifinanziamento per l'accesso alla **pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti** dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale interessati di piani di gestione degli esuberi.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 53-bis, con il quale viene autorizzata una specifica spesa per il sostegno degli oneri derivanti dal rifinanziamento per l'accesso alla **pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti** dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 69/2017.

Il comma 1, dell'articolo 3, del D.Lgs. 69/2017 ha disposto che ai fini della liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di gestione degli esuberi relativi alla ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell'articolo 1, commi 226-232, della L. 232/2016) i cui accordi non siano stati recepiti in sede dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera *b*), della L. 416/1981⁹⁷), alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 (e cioè il 24 aprile 2017), si applichino i seguenti requisiti:

- un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;
- un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, commi 226-232, della L. 232/2016, nelle more dell'esercizio della delega (di cui all'articolo 2, comma 4, della L. 198/2016) prevista per rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, hanno disposto che il suddetto rifinanziamento sia pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, a 5 mln di euro per il 2020 e a 1,5 mln di euro per il 2021. Tale intervento è aggiuntivo al rifinanziamento già disposto dall'articolo 1-bis del D.L. 90/2014 (in relazione a ciò, sono aumentati i limiti spesa all'uopo stabiliti dall'articolo 41-bis, c. 7, del D.L.

⁹⁷ L'articolo 37, comma 1, lettera *b*) della L. 416/1981 ha disposto che i lavoratori interessati (giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale) possano optare, entro 60 giorni dall'ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per una liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia a 58 anni, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI dello specifico requisito contributivo previsto (360 contributi mensili accreditati).

207/2008, che ha stanziato 10 milioni di euro a decorrere dal 2009 per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti). I prepensionamenti sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio, anche nel caso in cui sia esperito il loro termine di durata. Il finanziamento è revocato nel caso in cui i giornalisti interessati instaurino rapporti di lavoro (dipendente o autonoma anche sotto forma di collaborazione) ovvero sottoscrivano contratti per la cessione del diritto d'autore.

Per il finanziamento di tali oneri è autorizzata (**comma 1**) la spesa di **6 milioni** di euro per il **2017**, **10 milioni** di euro per il **2018**, **11 milioni** di euro per il **2019**, **12 milioni** di euro per il **2020** e **6 milioni** di euro per il **2021**, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del D.L. 207/2008.

Allo stesso tempo, è prevista la **facoltà**, per i giornalisti effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di gestione degli esuberi, di **optare** per la **liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia** entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame ovvero, nel caso di giornalisti coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, entro 60 giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, a condizione di possedere un'anzianità contributiva pari ad almeno **25 anni interamente accreditati** presso l'INPGI, e di un'età anagrafica pari, nel **biennio 2017-2018**, ad almeno **58 anni** (per le **donne**) e a **60 anni** (per gli **uomini**).

L'INPGI prende in considerazione le domande di liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa richiamati (**comma 2**).

All'onere derivante dall'attuazione delle richiamate disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della L. 198/2016⁹⁸, per il quinquennio 2017-2021 (**comma 3**).

Infine, all'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata concorre il contributo aggiuntivo da versare all'INPGI da parte dei datori di lavoro per l'onere eccedentario (di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, secondo periodo, del D.L. 207/2008) nel caso in cui i datori di lavoro interessati presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori a specifici importi (**33 milioni** di

⁹⁸ Per una completa disamina del richiamato Fondo si rinvia alla scheda sull'articolo 57, comma 3-*bis*.

euro per il **2017, 30,8 milioni** di euro per il **2018, 23 milioni** di euro per il **2019 e 20 milioni** di euro annui dal **2020) (comma 4)**.

L'articolo 41-*bis*, comma 7, del D.L. 207/2008 ha disposto un ulteriore intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della L. 416/1981. Tale intervento, stanziato in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 19, commi 18-*ter* e 18-*quater*, del D.L. 185/2008, consiste in una riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009), per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Lo stesso comma ha previsto altresì (**secondo periodo**) che, nel caso in cui i datori di lavoro delle aziende in precedenza richiamate presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni (10 milioni derivanti dalle disposizioni di cui ai richiamati commi 18-*ter* e 18-*quater* e 10 dalle riduzioni alla tabella C della L. 203/2008) di euro annui, sussista l'obbligo di introdurre, con specifico decreto interministeriale, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell'onere eccedente.

Articolo 53-ter
(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

L'**articolo 53-ter - inserito dalla Camera** - consente la destinazione, da parte delle regioni, di alcune risorse finanziarie alla corresponsione di **trattamenti di mobilità in deroga**.

I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa (riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico⁹⁹) e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473¹⁰⁰.

La regione può destinare al fine in oggetto le risorse finanziarie stanziare per il 2016 ed il 2017¹⁰¹ per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, come già ripartite tra le regioni e nei limiti della quota non ancora utilizzata.

⁹⁹ Ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.

¹⁰⁰ Quest'ultimo ha disciplinato i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. In particolare, si stabilisce che la CIG in deroga possa essere concessa ai lavoratori in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della stessa CIG in deroga, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.

¹⁰¹ Ai sensi dell'art. 44, comma 11-*bis*, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

Articolo 54
(Documento unico di regolarità contributiva)

L'**articolo 54** modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La modifica concerne i soggetti che abbiano presentato domanda di definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina transitoria, concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, posta dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni.

Si prevede che, in tale fattispecie, il DURC sia rilasciato a séguito della presentazione della suddetta domanda, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina - di cui all'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 - ai fini del rilascio del DURC. Si introduce, dunque, una deroga al principio generale, in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi¹⁰², il DURC è rilasciato solo successivamente all'adozione di un provvedimento di rateizzazione¹⁰³, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell'INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata¹⁰⁴.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui sia stato dilazionato il pagamento delle somme dovute nell'ambito della suddetta definizione agevolata, il DURC è annullato dagli enti preposti alla verifica. Questi ultimi rendono disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei documenti annullati per tale motivo. La relativa informazione è consultabile da parte dei soggetti che abbiano posto la medesima richiesta di verifica di regolarità contributiva nonché da parte di ogni soggetto che, avendone interesse, avesse già consultato (con registrazione dei propri dati nel servizio "Durc On Line") il DURC in questione.

Ai fini in oggetto, l'agente della riscossione comunica agli enti summenzionati il regolare versamento delle rate.

Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del **presente articolo** con le risorse umane, strumentali e finanziarie

¹⁰² Si ricorda che, ai sensi del citato art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015: la verifica della regolarità riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operino nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese precedente quello in cui la verifica sia effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive; il DURC è in ogni caso rilasciato qualora lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile, risulti pari o inferiore a 150,00 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge.

¹⁰³ Per ulteriori ipotesi in cui si ritiene comunque sussistente la regolarità contributiva, cfr. il comma 2 del citato art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015.

¹⁰⁴ Cfr. la circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015 e gli atti ivi citati.

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 54-bis
(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto famiglia. Contratto di prestazione occasionale)

L'**articolo 54-bis** - **inserito dalla Camera** - introduce una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di **prestazioni occasionali**. Tali norme operano una distinzione di base, rilevante, tra l'altro, per i profili del compenso minimo, della contribuzione previdenziale e dei limiti di ammissibilità del ricorso a tali prestazioni, tra i casi in cui queste ultime siano utilizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o di impresa e gli altri casi (**comma 6**); nell'ambito di questi ultimi, un'ulteriore distinzione riguarda le ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione (**comma 7**). Un'altra distinzione concerne i casi in cui il prestatore di lavori occasionali rientri in una delle categorie di soggetti di cui al **comma 8**, per le quali si applicano limiti quantitativi più ampi per il ricorso a tali prestazioni. Si ricorda che la previgente disciplina sul lavoro accessorio è stata abrogata dall'art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito, senza modificazioni, dalla L. 20 aprile 2017, n. 49. Più in particolare, in base al **comma 1** del presente articolo **54-bis**, le attività lavorative occasionali sono costituite da quelle che danno luogo (in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a:

- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (**comma 4**). In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o in caso di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro (ad esclusione delle ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione) si trasforma a tempo pieno e indeterminato (**comma 20**); per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra la soglia suddetta dei 2.500 euro e la retribuzione oraria di cui al **comma 16**.

Ai fini del computo del summenzionato limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi di alcune categorie di prestatori sono considerati nella misura del 75% del loro importo (**comma 8**). Tali categorie sono costituite da:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);

- persone disoccupate (*ex* articolo 19 del D.Lgs. 150/2015);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente **articolo 54-bis**).

Il prestatore di lavori occasionali ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) (**comma 2**). Trovano applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (*ex* articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui al richiamato art. 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni) (**comma 3**).

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (**comma 5**).

Per gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, è previsto l'obbligo di registrazione (con relativi adempimenti) in un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accredito dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico (**comma 9**); i pagamenti possono altresì essere effettuati mediante il modello di versamento F24 (con esclusione di ogni forma di compensazione). La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i patronati esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia.

Per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, è possibile il ricorso a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia (**commi 6 e 10**), costituito da un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento; ciascuno di essi ha un valore nominale di 10 euro ed è utilizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore ad un'ora (**comma 11**). Per ogni titolo di pagamento si applica una contribuzione, pari a 1,65 euro e a 0,25 euro, interamente a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla suddetta Gestione separata INPS e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; *almeno in base alla formulazione letterale della norma, tale contribuzione sembrerebbe aggiuntiva rispetto all'importo suddetto di 10 euro*. Una quota di risorse, pari a 0,10 euro per ogni titolo di pagamento, è destinata al finanziamento degli oneri gestionali;

potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tali risorse siano a valere sull'importo del titolo o se siano un onere aggiuntivo a carico dell'utilizzatore.

Il **comma 10** specifica che le prestazioni occasionali tramite il Libretto Famiglia costituiscono lo strumento per usufruire del finanziamento statale - previsto attualmente fino al 2018¹⁰⁵ - per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da parte delle madri lavoratrici (ivi comprese le lavoratrici autonome e le imprenditrici) - finanziamento che nella disciplina fino ad ora vigente è usufruibile mediante il ricorso al lavoro accessorio¹⁰⁶ -.

Gli utilizzatori del Libretto Famiglia devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione (**comma 12**); il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

Per i casi di ricorso a prestazioni occasionali diversi da quelli consentiti tramite il Libretto Famiglia, si richiede la stipulazione di uno specifico contratto di prestazione occasionale (**comma 13**).

Quest'ultimo non è ammesso (**comma 14**): per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti summenzionati di cui al **comma 8**, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per le pubbliche amministrazioni, il ricorso al contratto in esame è consentito - sempre che sussistano esigenze temporanee o eccezionali - nei casi individuati dal **comma 7** (non trova applicazione il suddetto requisito inerente al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato). Resta fermo il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese per il personale.

Per l'attivazione del contratto in oggetto, ciascun utilizzatore (**comma 15**) deve versare (attraverso la piattaforma informatica INPS) le somme dovute, secondo specifiche modalità (definite al **comma 9**).

La misura minima del compenso orario è pari a 9 euro; per il settore agricolo essa è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (**comma 16**). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS (pari al 33% del compenso) e il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (pari al 3,5% del compenso).

¹⁰⁵ Cfr. l'art. 1, commi 356 e 357, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

¹⁰⁶ In relazione alla suddetta abrogazione di quest'ultimo istituto, una nota dell'INPS del 30 marzo 2017, emanata previa intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha affermato che resta possibile il ricorso al lavoro accessorio ai fini esclusivi di usufruire del finanziamento statale - previsto attualmente fino al 2018 - per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* da parte delle madri lavoratrici (ivi comprese le lavoratrici autonome e le imprenditrici).

L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali (**comma 15**); *sembrerebbe opportuno chiarire se la base di calcolo di tale percentuale sia costituita dagli importi al netto della contribuzione suddetta.*

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la congruità di un minore importo minimo - pari, come detto, a 9 euro - per la generalità delle prestazioni occasionali rispetto all'importo previsto per i titoli del Libretto Famiglia - pari, come detto, a 10 euro, qualora sia confermata l'interpretazione secondo cui la contribuzione sia un onere aggiuntivo rispetto all'importo del titolo -.

In base alla formulazione del **comma 17, lettera e)**, *sembrerebbe che la piattaforma informatica INPS (a cui occorre accedere in via preventiva, cfr. *infra*) non accetti un ricorso a prestazioni occasionali (nell'ambito del contratto in esame) con un compenso inferiore a 36 euro (relativo anche a più giornate e fatto salvo il suddetto importo orario specifico per il settore agricolo) né di durata superiore a 4 ore continuative (nell'arco di una giornata). *Potrebbe essere ritenuta opportuna una formulazione più chiara al riguardo.**

Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione (nell'ambito del contratto in esame), l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, fra l'altro, le seguenti informazioni (**comma 17**):

- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, secondo le modalità ed entro i termini di cui al **comma 18**, la revoca della dichiarazione. In mancanza della suddetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Per le prestazioni rese sia nell'ambito del Libretto Famiglia sia nell'ambito del suddetto contratto di prestazione occasionale l'INPS provvede al pagamento del compenso entro il giorno 15 del mese successivo (nei limiti delle somme previamente ricevute a tale scopo), secondo le modalità di cui al **comma 19**. L'INPS provvede altresì ad accreditare i relativi contributi previdenziali e a trasferire all'INAIL sia i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia i dati inerenti alle prestazioni di lavoro occasionale. È prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulti accertata la violazione

dell'obbligo di comunicazione di cui al **comma 17** o la violazione di uno dei divieti di cui al **comma 14** (non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004) (**comma 20**). Non sono previste sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal **comma 12** per l'impiego del Libretto Famiglia.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali di cui al **presente articolo (comma 21)**.

Articolo 55 ***(Premi di produttività)***

L'**articolo 55** modifica, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

L'attuale disciplina generale (per il settore privato) - stabilita dall'art. 1, commi da 182 a 189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dal D.M. 25 marzo 2016 - prevede un regime tributario specifico (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore), consistente in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, e concernente esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L'ambito dei soggetti ammessi al regime in esame è costituito dai titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

I limiti massimi di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto sono pari, nella disciplina finora vigente, a 3.000 euro lordi, ovvero a 4.000 euro lordi per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Riguardo a queste ultime e limitatamente ai contratti collettivi summenzionati sottoscritti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la novella di cui al **presente articolo** sopprime il massimale più elevato, con la conseguente applicazione del limite generale di 3.000 euro, ed introduce, con riferimento ad una quota degli emolumenti in oggetto non superiore a 800 euro, le seguenti misure aggiuntive: una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell'aliquota contributiva pensionistica a carico del datore di lavoro; l'esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente; la corrispondente riduzione dell'aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico (nell'ambito del sistema cosiddetto contributivo).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del citato D.M. 25 marzo 2016, il coinvolgimento paritetico è riconosciuto qualora i contratti collettivi summenzionati prevedano, in merito, strumenti e modalità "da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di

gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione" - con esclusione dei gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione - e la costituzione di "strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti".

Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il dipendente possa rinunciare alla riduzione in oggetto della contribuzione, tenuto conto che la disciplina risultante dalla novella prevede letteralmente un diritto alla rinuncia solo per il regime tributario summenzionato.

Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe opportuno far riferimento ai contratti sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - anziché "successivamente" -, tenuto conto che la norma prevede l'applicazione del vecchio regime per i contratti sottoscritti "anteriormente" alla medesima data di entrata in vigore.

Articolo 55-bis
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

L'articolo 55-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, incrementa di 58 milioni per il 2017 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI).

L'articolo 13 della L. 68/1999 ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, al fine di incentivare l'assunzione delle persone disabili.

Le risorse del Fondo¹⁰⁷ finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, effettuano assunzioni di lavoratori con disabilità e, nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, le sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 (in materia di aiuti di Stato compatibili), ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

- nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (ex DPR 915/1978);
- nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle richiamate tabelle;
- nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto

L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della L. 68/1999, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.

¹⁰⁷ Per la ripartizione delle risorse di cui si veda, per il 2016, il D.M. 24 febbraio 2016 e, per il 2017, il D.M. 16 marzo 2017.

Articolo 55-ter
***(Disposizione interpretativa relativa agli interventi del fondo bilaterale
costituito nel settore della somministrazione di lavoro)***

L'**articolo 55-ter - inserito dalla Camera** - reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi effetto retroattivo) relativa al possibile ambito degli interventi del fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro (contratto sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

Tale norme interpretativa chiarisce che rientrano nel possibile ambito degli interventi - finanziati dal fondo tramite la contribuzione obbligatoria prevista¹⁰⁸ a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro - anche tutte le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di *welfare* (anche attraverso la bilateralità del settore).

¹⁰⁸ Ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Articolo 55-quater
(Trattamenti di integrazione salariale in deroga)

L'articolo 55-quater, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, detta disposizioni in merito ai tempi entro cui, a pena di decadenza, devono essere effettuati il conguaglio o la richiesta di rimborso per i **trattamenti di integrazione salariale in deroga** corrisposti ai lavoratori.

L'articolo 55-quater, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, integrando l'articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015 (attuativo del cd. *Jobs act*), prevede che, per i **trattamenti di integrazione salariale in deroga**, il **conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori** devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o del provvedimento di concessione (se successivo). Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i 6 mesi decorrono da tale data.

Il comma 6-bis dell'art. 44 del richiamato D.Lgs. 148/2015 (introdotto dal D.Lgs. 185/2016, primo decreto correttivo del *Jobs act*), riconosce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la possibilità, per il 2016, di concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga agli articoli 2 e 3 del DM n. 83473 del 1° agosto 2014 (che disciplinano i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente), in misura non superiore al 50% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione (ai sensi dell'art. 1, c. 253, della L. 228/2012).

Si segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 34 del 2016, ha previsto che, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite nei limiti del 50%, la predetta possibilità sia riconosciuta anche dopo la data del 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, per la concessione di trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga che hanno avuto inizio entro la fine del 2016 (sul punto si veda anche la circolare INPS n. 217 del 2016).

Merita ricordare, altresì, che gli articoli 2 e 3 del richiamato DM n. 83473 del 1° agosto 2014 stabiliscono, tra l'altro, che la CIG in deroga possa essere concessa ai lavoratori in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della stessa CIG in deroga, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per determinate cause (art. 3) e che le Regioni e le Province autonome competenti per territorio possono concedere, con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati.

Articolo 55-quinquies
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri)

L'**articolo 55-quinquies**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai **lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera**.

In particolare il **comma 1**, integrando l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, dispone che la **ritenuta unica del 5% sulle rendite** corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, **venga applicata** dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPPT). Tra le somme sono altresì ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma).

Si ricorda che l'articolo 76 citato prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, in considerazione dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.

Il **comma 2** prevede che l'**esonero** dall'obbligo della **dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività**, per i soggetti residenti in Italia che prestino la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa) **si applichi** (con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito di stipendi o altri emolumenti dalle attività lavorative svolte all'estero e limitatamente a tali somme) anche al **coniuge e ai familiari di 1° grado** eventualmente cointestatari o beneficiari di **procure o deleghe** sullo stesso conto corrente (nuovo comma 13.1 dell'articolo 38 del D.L. 78/2010).

Articolo 56 (Patent Box)

L'**articolo 56** modifica la **disciplina del *patent box***, escludendo i **marchi dal novero dei beni agevolabili** ed includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti **dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarità**, a specifiche condizioni di legge (**comma 1**).

E' precisata (**comma 2**) la decorrenza dell'applicazione delle nuove norme per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e per i soggetti, invece, che non ricadono in tale novero. Esse si applicano, in sostanza, a decorrere dal **terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**.

Il **comma 3** contiene la cd. clausola di *grandfathering*, che consente di conservare i benefici del *patent box* secondo la disciplina originaria relativamente alle **opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta**, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2021**. Il **comma 4** demanda a provvedimenti di rango secondario la disciplina attuativa.

Scopo delle disposizioni in esame, secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa, è di **allineare la vigente disciplina del *patent box*** di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) alle **linee guida OCSE** e, in particolare, alle raccomandazioni contenute nel documento OCSE *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report*.

L'Agenzia delle entrate, nella Circolare 7 aprile 2016, n. 11 rammenta che le norme attuative della disciplina di rango primario (DM 30 luglio 2015) richiamano, nei considerando iniziali, la medesima *Action 5* e in particolare *l'Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes*. L'Italia e alcuni Stati membri della Comunità Europea hanno, infatti, introdotto propri regimi di *patent box* ispirati ai citati principi OCSE. Tutti i Paesi che hanno adottato regimi di *patent box*, nessuno escluso, hanno personalizzato tale agevolazione generando, di fatto, regole e benefici differenti anche in termini di aliquote fiscali. Al fine di eliminare i fenomeni distorsivi - che possono assumere le caratteristiche di concorrenza fiscale dannosa - l'OCSE non consente che, dopo la data del 30 giugno 2016, ci siano nuove ammissioni che possano beneficiare di regimi di *patent box* basati su regole e contenuti difforni da quelli indicati nell'*Azione 5*.

La predetta *Action 5* - che contiene le linee guida che i Paesi OCSE sono invitati a seguire per disciplinare i propri regimi - prevede **l'esclusione dal regime agevolato dei marchi e del *know-how***, facendo salva la possibilità di garantire fino al 2021 il regime previgente a chi abbia esercitato l'opzione entro fine giugno 2016 (cd. *grandfathering*). Più in dettaglio, ai sensi del **paragrafo 63** del predetto documento, dopo il 30 giugno 2016 non dovrebbero essere consentite nuove ammissioni a regimi di *patent box* ove

non conformi alle regole contenute nel medesimo documento; dette regole (paragrafo 34 e seguenti) consentono infatti di detassare solamente brevetti (compresi i modelli di utilità) e *software* protetto da *copyright*. La normativa italiana antecedente alle modifiche in esame non appare coerente con le regole Ocse nella misura in cui consentiva di agevolare il reddito dei **marchi commerciali** (*marketing-related patents*, esclusi dall'Action 5, paragrafo 38) e del *know how* (ammesso, ai sensi del paragrafo 37 dell'Action 5, solo a determinate condizioni).

Il regime di patent box

Il regime di cd. *patent box*, che consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra cui marchi e brevetti, è stato introdotto dall'articolo 1, commi 37-45 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) e successivamente modificato dal decreto-legge n. 3 del 2015 e dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015).

Più in dettaglio, l'agevolazione consente di escludere dal reddito:

- il 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti);
- le plusvalenze derivanti dalla loro cessione, a condizione che il 90 per cento del relativo corrispettivo sia reinvestito.

L'opzione per detto regime dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e può essere esercitata anche da parte di società non residenti in Italia, purché site in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni (comma 38 della legge di stabilità 2015).

Essa è valida anche a fini IRAP (comma 43, legge di stabilità 2015).

Le agevolazioni

In primo luogo, in caso di esercizio dell'opzione sono esenti da tassazione, per il cinquanta per cento dell'ammontare, i redditi d'impresa che derivano dall'utilizzo di *software* protetto da *copyright* (così come previsto dall'articolo 1, comma 148 della legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 2015), da brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

In caso di utilizzo diretto di tali beni, il contributo economico dei medesimi alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo sottoscritto con l'amministrazione finanziaria secondo le procedure di *ruling* (comma 39).

L'esercizio dell'opzione per il *patent box* consente di escludere da tassazione anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali agevolati; l'agevolazione opera purché almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. In tal caso si applicano le disposizioni relative al *ruling* (comma 40).

Condizione per accedere ad entrambe le agevolazioni è che le imprese svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle del gruppo (e cioè diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa), ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto di agevolazione (comma 41).

Determinazione della quota di reddito agevolabile

Ai sensi del comma 42, la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:

- i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale agevolabile;
- i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

In particolare, i costi di attività di ricerca e sviluppo sono aumentati di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene e stipulati con società infragruppo, fino al trenta per cento di tale ammontare (comma 42-*bis*).

Ove più beni tra quelli indicati al comma 39 (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del *patent box* (comma 42-*ter*, abrogato dalle norme in esame).

Applicazione e regime transitorio

Il regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d'imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Le disposizioni attuative sono contenute nel **D.M. 30 luglio 2015**. Il predetto decreto in particolare ha individuato puntualmente:

- i soggetti titolari di reddito di impresa, persone fisiche e giuridiche, cui spetta l'agevolazione. Si chiarisce che l'opzione può essere concretamente esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali sottoposti ad agevolazione;
- i soggetti esclusi dal beneficio, tra cui le società assoggettate a procedure di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- le fonti (norme nazionali, norme internazionali ed UE, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione) per individuare i beni immateriali soggetti ad agevolazioni;
- la definizione di attività di ricerca e sviluppo cui è condizionata l'agevolazione;
- l'individuazione puntuale dei criteri per individuare la quota di reddito agevolabile, con particolare riferimento all'individuazione dei costi da computare a tale scopo.

Si segnala che l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sul tema con la Circolare n. 36 del 2015 e successivamente con la Circolare n. 11 del 2016. Inoltre, la medesima Agenzia ha emanato due provvedimenti in materia di *patent box*, uno concernente la procedura di *ruling* e l'altro recante il modello per l'esercizio dell'opzione.

Con le **modifiche** apportate dal **comma 1, lettera a)** all'articolo 1, comma 37 della legge n. 190 del 2014, si intende **eliminare i marchi d'impresa dai beni immateriali** per i quali è possibile fruire del regime agevolativo.

Viene invece introdotta un'altra categoria di beni sottoposti a regime agevolato: si tratta dei redditi derivanti **dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà**, ai fini della realizzazione di un **prodotto** o di **una famiglia di prodotti** o di un **processo** o di un **gruppo di processi**, a condizione che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi solo quelli indicati dal primo periodo del comma 39 (*software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).

Come chiarito dal Governo, si intende ricomprendere nell'ambito dell'agevolazione beni tali da **non poter essere**, in sostanza, **separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene**.

Viene dunque **abrogato (comma 1, lettera c)** dell'articolo in esame) il successivo **comma 42-ter** della legge n. 190 del 2014: come si è visto, detta norma prescrive che, ove più beni agevolabili siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, essi possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina del *patent box*.

La **lettera b) del comma 1**, modificando l'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, apporta alcune **modifiche di coordinamento**, dovute all'aggiunta di un periodo al comma 39.

Il **comma 2** disciplina la **decorrenza delle nuove disposizioni** e stabilisce, in sostanza, che le stesse si applichino a decorrere dal **terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014**.

Scopo delle norme, chiarisce la relazione illustrativa, è quella di uniformare i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare con quelli per cui non si avvera tale condizione.

Si rammenta che, a legislazione vigente, il regime di *patent box* si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d'imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

Ai sensi del **comma 2** in esame, più in dettaglio, le nuove disposizioni si applicano:

- a) per i soggetti con **esercizio coincidente con l'anno solare**, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni per il *patent box* (di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;

b) per i soggetti con esercizio **non coincidente con l'anno solare**, a decorrere dal **terzo periodo d'imposta** successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le predette opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Il Governo nella relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che il riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 è necessario per sottolineare che le nuove disposizioni non hanno effetto per le opzioni presentate nei primi due periodi d'imposta di applicazione della disciplina, per i quali si beneficia del regime previgente per tutto il quinquennio di validità dell'opzione.

Il **comma 3** disciplina il cosiddetto *grandfathering*, ovvero il periodo durante il quale è possibile conservare i benefici secondo la disciplina originaria. In sostanza, restano efficaci le disposizioni previgenti alle modifiche in esame, relativamente alle **opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta**, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Si affida (**comma 4**) a un **decreto** di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di adottare le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 (che ha attuato, come visto *supra*, la normativa sul *patent box*) per coordinare la normativa secondaria con le novità in commento. Detto decreto stabilisce le modalità per effettuare **lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa**.

Articolo 56-bis
(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)

L'articolo attiene alla razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, propiziata mediante un rifinanziamento del relativo Fondo con 5 milioni annui.

L'articolo aggiuntivo - introdotto dalla Camera dei deputati - rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera – di cui all'art. 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006 – di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.

Il regolamento n. 319/2006 aveva previsto una specifica forma di aiuto, per un massimo di cinque anni consecutivi, destinata ad ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno rinunciato ad almeno il 50% della propria quota produttiva: in tali Stati è concesso un aiuto temporaneo nazionale ai produttori di barbabietole da zucchero rimasti attivi. Il quinquennio di validità dell'aiuto decorre dall'anno in cui è stata raggiunta la riduzione del 50%, ma può essere erogato al più tardi nella campagna di commercializzazione 2013/2014. L'Italia ha posto in atto un processo di ristrutturazione concordato in sede di tavolo di filiera bieticolo-saccarifera, e formalizzato nell'accordo sottoscritto in data 8 febbraio 2006. Con tale accordo sono stati definiti gli impegni alla riconversione degli stabilimenti e si è giunti alla dimissione di 15 dei precedenti 19 impianti attivi, con una riduzione della produzione nazionale del 70%. Nel dettaglio, le risorse dedicate nell'ultimo quindicennio alla materia facevano riferimento ai seguenti provvedimenti:

- L. n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che, con l'articolo 69, comma 9, ha disposto le autorizzazioni di spesa per il 2003 necessarie all'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero;
- D.L. n. 2/2006, che, con l'articolo 2, ha finanziato gli interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero¹⁰⁹;

¹⁰⁹ Per consentire la riconversione degli stabilimenti, in gran parte rivolti alla produzione di energia, l'articolo 2 del D.L. n. 2/2006 ha anche disposto: la istituzione di un Comitato interministeriale, allargato a tre presidenti regionali, con il compito di approvare il Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di coordinare le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione del settore e di formulare direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione (commi 1 e 2); la presentazione, da parte delle imprese saccarifere, di progetti di riconversione, soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (comma 3). Va anche notato che la legge n. 98 del 2013, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto che, per i progetti ammessi, il requisito dell'interesse nazionale (anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio) sia sostituito da quello dell'interesse strategico; la conseguenza è stata che i progetti ammessi riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse, in nuove attività di natura industriale.

- L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che, con l'articolo 1, comma 405, ha incrementato il Fondo bieticolo nazionale;
- L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che, con l'articolo 1, comma 1063, ha attribuito nuove risorse al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
- L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, con l'articolo 2, comma 122, ha ulteriormente incrementato il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera.

La relativa copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di conto capitale di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 57 **(Attrazione per gli investimenti)**

Il **comma 1 dell'articolo 57 estende alle PMI** costituite sotto forma di **S.r.l.** le **disposizioni** derogatorie alla disciplina civilistica **già previste** dal D.L. n. 179/2012 **per le startup innovative** costituite sotto forma di **S.r.l.**, concernenti:

- la **libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci**, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi;
- la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante *equity crowdfunding*;
- la **deroga al divieto di compiere**, da parte della società, **operazioni sulle proprie partecipazioni** qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni (novella ai commi 2,5 e 6 dell'articolo 26 del D.L. n. 179/2012).

Il comma 2, modificato durante l'esame parlamentare, alle lettere a) – c), modifica la disciplina che dispone la **detassazione** dei redditi derivanti da **investimenti a lungo termine** nel **capitale delle imprese** effettuati da casse previdenziali e fondi pensione. E' modificato il **regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio**; sono introdotti **obblighi informativi e documentali** per gli investitori; è disciplinato il **regime di plusvalenze e minusvalenze**. Le **lettere d) –f)** modificano la vigente disciplina dei **PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine**, allungando i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; prevedono ulteriori **obblighi documentali e informativi** rispetto a quelli vigenti.

Con le modifiche apportate durante l'esame parlamentare:

- si consente **l'investimento nei PIR** – piani individuali di risparmio, anche alle **casse di previdenza** e ai **fondi pensione**, con l'applicazione del regime fiscale agevolato che ne prevede la detassazione;
- si prevede che, per i **predetti enti**, gli **investimenti** nei PIR **non sono sottoposti ai limiti quantitativi previsti dalla legge** (destinazione agli investimenti qualificati in strumenti finanziari delle imprese di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro).

Infine, il **comma 3 estende da quattro a cinque anni il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle startup innovative**, contenute nell'articolo 28 del D.L. n. 179/2012 (novella al comma 1 del medesimo articolo 26).

Il comma 1, in particolare, estende alle **PMI** costituite in forma di società a responsabilità limitata:

- la **possibilità che il relativo atto costitutivo preveda categorie di quote societarie fornite di diritti diversi** e, nei limiti imposti dalla legge, con contenuti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, cc. (novella all'articolo 26, comma 2 del D.L. n. 179/2012).

L'articolo 2468 c.c. dispone, al **secondo comma**, che i diritti sociali spettano ai soci di una S.r.l. in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Ai sensi del **terzo comma**, resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

La **relazione tecnica** afferma che la deroga alle predette disposizioni comporta che possano essere costituite, come per le S.p.A.¹¹⁰, categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione.

- la possibilità che le **quote di partecipazione** nelle predette s.r.l. possano, in deroga al codice civile (articolo 2468, primo comma) **costituire oggetto di offerta al pubblico** di prodotti finanziari, anche **attraverso i portali per la raccolta di capitali** di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali (novella all'articolo 26, comma 5 del D.L. n. 179/2012).

L'articolo 2468, **primo comma** c.c. dispone che le partecipazioni dei soci di una S.r.l. non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Come evidenzia la relazione tecnica, la misura in esame va letta in combinato con quanto disposto dalla Legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016): l'articolo 1, comma 70 di tale legge – con una modifica al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha già esteso - **a tutte le piccole e medie imprese - l'operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali**, che era in precedenza riservata dalla legge alle *start-up* innovative e alle PMI innovative.

- la **non applicazione del divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito** dal codice civile (articolo 2474) qualora l'operazione sia compiuta dalla PMI in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (novella all'articolo 26, comma 6 del D.L. n. 179/2012).

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame prescinde dal trattamento fiscale delle *stock option*, essendo limitata alla possibilità civilistica che la S.r.l. emetta *stock option*¹¹¹.

L'articolo 2474 c.c. stabilisce il divieto per la S.r.l. di acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

In via generale si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla **definizione delle microimprese, piccole**

¹¹⁰ Cfr., per le S.p.a., art. 2351, primo comma cc.

¹¹¹ Per la disciplina delle stock option delle S.p.a., cfr- art. 2358, comma 3, c.c.

e **medie imprese** (2003/361/CE)¹¹² la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce micro impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

La relazione illustrativa e tecnica affermano che il comma 1 è complessivamente finalizzato ad agevolare l'autonomo finanziamento delle PMI mediante capitale di rischio raccolto tramite privati, senza gravare sulle banche e sullo Stato, consentendo di dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2017, che ha consentito l'*equity crowdfunding* per tutte le PMI.

Il **comma 2**, modificato durante l'esame alla Camera, alle **lettere 0a) – c)**), modifica la speciale disciplina agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2017 (commi 88-99 e della legge n. 232 del 2016), che dispone la **detassazione** per i redditi derivanti dagli **investimenti a lungo termine** (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, se effettuati dalle **casse previdenziali o da fondi pensione**, nel limite del 5 per cento dei loro *asset*.

I richiamati **commi 88 e 89** della legge di bilancio 2017 consentono agli enti di previdenza obbligatoria (**Casse di previdenza private**) di effettuare **investimenti**, fino al **5 per cento** del loro **attivo** patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, in **azioni o quote di imprese** residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo; **azioni o quote di OICR** (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera *a*). Ai sensi del **comma 90** i redditi generati dai suddetti **investimenti** sono **esenti** da imposizione (purché, secondo la formulazione originaria del comma, modificata dalle norme in esame, non si trattasse di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni). Il **comma 91** prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per **almeno cinque anni**. Ove ceduti **prima** dei cinque anni, la formulazione originaria della norma (modificata anch'essa dal comma in esame, per cui si veda più diffusamente in seguito) sottoponeva i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento ad **imposizione secondo le regole ordinarie**, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento va effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o scadenza dei

¹¹² La medesima raccomandazione considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite vanno reinvestite negli strumenti finanziari citati entro 90 giorni. Il **comma 92** consente alle **forme di previdenza complementare (fondi pensione)** di destinare somme, fino al **5 per cento** dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, negli investimenti qualificati indicati. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno **cinque anni (comma 93)**. Il **comma 94** prevede che i redditi generati dai suddetti investimenti sono **esenti** e pertanto non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 20 per cento (prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005) sempre che non si tratti di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione, i redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. **In caso di cessione** degli strumenti finanziari oggetto di investimento **prima dei cinque anni** i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del periodo precedente durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti ad **imposta sostitutiva del 20 per cento**, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento, unitamente agli interessi, va effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari individuati dal comma 89 entro 90 giorni dal rimborso.

Il **comma 95** prevede che **la ritenuta sui dividendi** (articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973) e **l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato** presso la Monte Titoli S.p.A. (27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) **non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione** istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo **derivanti dagli investimenti qualificati** di cui al comma 89 **fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente detenuti per cinque anni.

Il **comma 96** dispone la **soppressione del credito d'imposta** per le casse previdenziali e i fondi pensione per **investimenti infrastrutturali**, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 91 a 94).

Con una **prima modifica, introdotta durante l'esame alla Camera, (comma 2, lettera 0a)**, che novella il **comma 88** della legge di bilancio 2017) si consente alle **casse previdenziali** di destinare somme (nel limite del 5 per cento dell'attivo patrimoniale) ai **piani di risparmio a lungo termine (cfr. infra)**.

Con una seconda novella (**comma 2, lettera a**), che modifica il **comma 91** della legge di bilancio 2017) si **dispone** che, qualora le Casse di previdenza private cedano gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato **prima** del periodo di cinque anni richiesto dalla legge, i **redditi realizzati attraverso la cessione** e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad **imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie**, in luogo di disporre l'imposizione secondo le regole ordinarie.

Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che la disposizione è volta a consentire il recupero a tassazione, mediante l'applicazione di una imposizione sostitutiva, dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari ceduti prima del quinquennio percepiti *medio tempore*, per i quali le regole ordinarie prevedono il concorso alla formazione del reddito imponibile.

La **lettera a-bis) del comma 2, introdotta anch'essa durante l'esame parlamentare**, modifica il citato 92 della legge di bilancio 2017, per **consentire l'investimento nei PIR** da parte dei **fondi pensione**, coi già rammentati limiti (5 per cento dell'attivo patrimoniale).

Di conseguenza, per effetto delle **modifiche parlamentari**, anche fondi pensione e casse di previdenza potranno accedere a tali strumenti ed alla relativa detassazione.

La **lettera b) del comma 2** apporta una novella al **comma 94**, eliminando dal comma il riferimento ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate.

Al riguardo, il Governo afferma, nella relazione illustrativa, che tale modifica discende dal vigente divieto (posto dall'articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) per i fondi pensione di investire le disponibilità di competenza in azioni o quote con diritti di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento o al 10 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla stessa società, a seconda se la società stessa sia quotata o non quotata, né, in ogni caso, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare direttamente un'influenza dominante sulla medesima società. Inoltre l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 settembre 2014 n. 166 vieta ai fondi pensione di investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo. Tale modifica intende dunque, a parere del Governo, evitare un aggravio dei costi amministrativi collegati all'applicazione della disposizione fiscale.

La **lettera c) del comma 2** introduce i **commi da 95-bis a 95-quater** all'articolo 1 della richiamata legge n. 232 del 2016.

In particolare:

- il **nuovo comma 95-bis** dispone che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni agevolative per gli investimenti qualificati delle Casse previdenziali e dei fondi pensione, il soggetto percettore del reddito è tenuto a produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (investimento non superiore al cinque per cento dell'attivo patrimoniale), nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate;

- **il nuovo comma 95-ter** prescrive alle Casse previdenziali e ai fondi pensione che effettuano investimenti qualificati di dare **separata evidenza delle somme** destinate a detti investimenti;
- **l'introdotta comma 95-quater** disciplina il regime delle **minusvalenze e delle perdite** relative agli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato: dette componenti negative - realizzate mediante **cessione a titolo oneroso** ovvero **rimborso** degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati - sono **deducibili** dalle plusvalenze o dai proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi, **non oltre il quarto**; ovvero, possono essere portate in deduzione ai sensi delle norme generali sulle plusvalenze contenute all'articolo 68, comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (ai sensi del quale plusvalenze e relative minusvalenze, alle condizioni di legge, sono sommate algebricamente; nel caso di componenti negative superiori alle positive, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate). Per le forme di previdenza complementare, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20 per cento, prevista dall'articolo 17 del D.lgs. n. 252 del 2005.

Il comma 2, alle lettere da d) a f), interviene sulla disciplina dei **PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine**, anch'essa introdotta dalla legge di bilancio 2017 (commi 100-114 della legge n. 232 del 2016).

In estrema sintesi, i predetti commi stabiliscono un regime di **esenzione** fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli **investimenti** effettuati in **piani di risparmio a lungo termine**. I piani individuali di risparmio (c.d. **PIR**) per beneficiare dell'esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi, nei limiti di 30mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150mila euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

Con la **lettera d)** si corregge un riferimento interno al comma 101, che rinviava erroneamente alle disposizioni sugli investimenti qualificati degli enti di previdenza complementare.

Si ricorda che il predetto comma 101 dispone tra l'altro che il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori per **un importo non superiore**, in ciascun anno solare, **a 30.000 euro** ed entro un limite complessivo non superiore **a 150.000 euro**.

Con le modifiche apportate durante l'esame parlamentare, è stato aggiunto un periodo alla fine del comma 101, al fine di chiarire che agli investimenti delle

casce previdenziali (di cui al comma 88) e dei **fondi pensione** (comma 92) in PIR **non si applicano i predetti limiti quantitativi** di 30.000 e 150.000 euro.

La **lettera e)** modifica il **comma 106, ultimo periodo**. Nella formulazione originaria, nel caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, si disponeva che il controvalore così conseguito fosse reinvestito in strumenti finanziari contenuti nei piani di risparmio a lungo termine entro trenta giorni dal rimborso. Con le modifiche in esame il termine per il reinvestimento qualificato è allungato da trenta a **novanta giorni**.

Infine la **lettera f)** sostituisce il **comma 113** della legge di bilancio 2017, disponendo che l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tengano separata evidenza, oltre che delle somme destinate nel piano in anni differenti, anche **degli investimenti qualificati effettuati**.

Sul tema dei PIR e degli investimenti agevolati da parte delle Casse previdenziali e dei fondi pensioni si segnala **l'interrogazione n. 5-11105** (Giacomoni) svolta presso la Commissione finanze della Camere il 20 aprile, mirante ad estendere le agevolazioni fiscali relative ai piani individuali di risparmio a lungo termine. Nella risposta il Governo afferma di ritenere utile prevedere la possibilità di introdurre nuove norme che stabiliscano nuovi strumenti finanziari per Casse di previdenza private e Fondi pensione, secondo il meccanismo dei predetti PIR, che potrebbero altresì essere ridenominati come Piani istituzionali di risparmio.

Infine, il **comma 3 estende** da quattro a **cinque anni** dalla data di costituzione di una *startup* innovativa **il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro** nelle società in questione, contenute nell'articolo 28 del D.L. n. 179/2012 (novella al comma 1 del medesimo articolo 28).

L'**articolo 28 del D.L. 179/2012** contiene alcune disposizioni relative al rapporto di lavoro subordinato nelle imprese *start-up* innovative, così come definite dall'articolo 25, comma 2, dello stesso D.L. 179/2012.

In particolare, per un periodo di 4 anni dalla data di costituzione di una impresa start-up innovativa, ovvero per il più limitato periodo previsto dall'articolo 25, comma 3, del richiamato D.L. 179/2012 per le società già costituite¹¹³, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 28 del D.L. 179/2012.

Più specificamente, la retribuzione dei lavoratori assunti da una cd. start-up innovativa è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, composta dalle voci collegate all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri parametri concordati tra le

¹¹³ In tal caso, la disciplina trova applicazione per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012 se la start-up innovativa è stata costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se è stata costituita entro i 4 anni precedenti.

parti (incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni).

Ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è affidata la possibilità di definire (in via diretta o delegata) i criteri per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai lavoratori assunti da una società start-up. Più specificamente, i contratti collettivi possono definire:

- i criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile;
- le disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

Infine, gli interventi e le misure in esame sono oggetto di monitoraggio in relazione agli effetti in materia di promozione delle start-up innovative

Particolare rilevanza assume la disciplina dei contratti a tempo determinato per le *startup*. Attualmente, l'articolo 21, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 dispone che i limiti previsti per le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine (disciplinati nello stesso articolo 21¹¹⁴) non si applichino alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del D.L. 179/2012, per un periodo di 4 anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le società già costituite.

In precedenza, la disciplina era contenuta nei commi da 2 a 6 dell'articolo 25 del D.L. 179/2012, successivamente abrogati dall'articolo 55, comma 1, lettera *i*), dello stesso D.Lgs. 81/2015.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, commi 82-83, della L. 232/2016, ha disposto che l'INAIL possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di start up innovative, ovvero costituire e partecipare - anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri - a start up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici. I singoli atti di sottoscrizione di quote dei fondi suddetti o di costituzione e partecipazione alle società summenzionate sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle richiamate attività, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

¹¹⁴ Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi, e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi (a prescindere dal numero dei contratti). Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Il successivo comma 2 dispone che nel caso in cui il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, (ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi), il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

La relazione illustrativa afferma che il comma 3 dell'articolo in esame opera in coerenza con quanto disposto per le *startup* innovative dall'articolo 4, comma 11-*ter*, del D.L. n. 3/2015.

La disposizione citata ha esteso per le predette società da quattro a cinque anni (dalla data di iscrizione nel registro delle imprese) il periodo di esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Articolo 57, comma 3-bis
(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

Il **comma 3-bis dell'articolo 57**, introdotto durante l'esame in prima lettura, aumenta, per il 2017 e il 2018, l'importo massimo della quota delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI da far confluire nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

In particolare, per ciascuno degli anni suddetti, il suddetto importo massimo è aumentato (da € 100 mln) a **€ 125 mln**.

A tal fine, novella l'art. 1, co. 2, lett. c), della L. 198/2016 e l'art. 1, co. 160, lett. b), della L. 208/2015, come sostituito dall'art. 10, co. 1, della stessa L. 198/2016.

L'**art. 1 della L. 198/2016** ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, destinato al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, che ha sostituito, fra l'altro, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui l'art. 1, co. 160, lett. b), della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) aveva previsto l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico (destinandolo solo al sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale).

Nel Fondo confluiscono:

- a) le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale;
- b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico¹¹⁵;
- c) quota parte – fino ad un importo massimo di **€ 100 mln annui** per il periodo **2016-2018** – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal **canone RAI** (a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dalla legge di stabilità 2016);
- d) le somme derivanti dal gettito annuo di un **contributo di solidarietà**, pari allo **0,1 per cento** del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (art. 73 del DPR 917/1986), a carico:
 - dei **concessionari della raccolta pubblicitaria** sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
 - delle **società** operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione **che svolgono raccolta pubblicitaria diretta**¹¹⁶;
 - degli altri soggetti che esercitano l'attività di **intermediazione nel mercato della pubblicità** attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.

¹¹⁵ Già fatte confluire dall'art. 1, co. 162, della L. 208/2015 nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'art. 1, co. 160, lett. b), della stessa legge.

¹¹⁶ In tal caso, la percentuale è calcolata sulla parte di reddito complessivo corrispondente ai ricavi derivanti da tale attività.

Il Fondo è **ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico**, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei **criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stabilita annualmente con (altro) DPCM.

Già la legge, peraltro, ha previsto che le risorse derivanti dal canone RAI e dal contributo di solidarietà sono ripartite al 50% fra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico, mentre i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse tengono conto delle proporzioni (all'epoca) esistenti fra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

Il Fondo è allocato sul **cap. 2196** dello stato di previsione del MEF e per il 2017, in base al [Decreto 102065 del 27 dicembre 2016](#) - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017–2019 presenta una disponibilità di **€ 196.223.143**.

Articolo 57, comma 3-ter
(Start-up)

Il comma - aggiunto dalla Camera dei deputati - innalza a 5 anni la durata delle agevolazioni normative di cui godono le *start up* innovative.

Il **comma 3-ter** modifica l'art. 31, co. 4, del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), ampliando la durata del regime agevolativo previsto per le *start-up* innovative, di cui all'art. 25, co. 2, del D.L. n. 179/2012, da quattro anni a cinque anni dalla data della costituzione delle stesse.

Si ricorda che con le disposizioni richiamate e quelle di cui agli articoli da 26 a 32 del citato decreto-legge n. 179/2012 sono state disciplinate le *c.d. start up* innovative caratterizzate da taluni requisiti, tra i quali, l'oggetto sociale costituito, in via esclusiva o prevalente, dallo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, l'impiego significativo di personale altamente qualificato ovvero l'effettuazione di una data percentuale di spese per ricerche e sviluppo. Alle *start up* innovative la legge associa talune agevolazioni (crediti di imposta, detrazioni fiscali, esonero dal pagamento di imposta di bollo e altri diritti previsti in favore delle camere di commercio ecc.; cfr. artt. 26, comma 8 e 27-bis).

Si prevede, infatti, fatto salvo il diverso termine previsto dal co. 3 del medesimo art. 25, se applicabile (quattro anni dalla data di entrata in vigore del D.L., se la *start-up* innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti; tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti), la cessazione dell'applicazione del regime agevolativo previsto per le *start-up* innovative, nel caso in cui esse perdano uno dei requisiti previsti dal citato art. 25, co. 2, prima della scadenza del termine di 5 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine.

Secondo quanto emerso alla Camera dei deputati, non sono interessate dall'estensione temporale in questione le imprese costituite prima dell'entrata in vigore della L. n. 221/2012, le quali rimangono quindi assoggettate ai limiti temporali di cui all'art. 25, co. 3. Per il resto, lo scopo di individuare una durata temporale uniforme - per il regime agevolativo in questione - si fonda sui dubbi interpretativi derivanti dalla modifica, ad opera dell'art. 57, co. 3, del D.L. n. 50/2017, del solo art. 28, co. 1 del D.L. n. 179/2012. Ne deriva, pertanto, l'estensione da quattro anni a cinque anni della durata del regime agevolativo anche con riferimento alle altre norme della Sezione IX del D.L. n. 179/2012, recante misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, nelle quali ancora permane il limite temporale di quattro anni.

Articolo 57, comma 3-quater
(Piano Industria 4.0)

Il comma - aggiunto dalla Camera dei deputati - conferisce un totale di 30 milioni nel biennio per il finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione.

Il **comma 3-quater** autorizza - per il finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0¹¹⁷, di cui all'art. 1, co. 115, della L. n. 232/2016 - l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui tali somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'art. 1, co. 851, della L. n. 296/2006 (il quale dispone la riassegnazione allo stato di previsione del MiSE, per la parte eccedente l'importo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2013, delle somme derivanti dal pagamento dei diritti sui brevetti per invenzione industriale, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa).

Il comma 115 della L. n. 232/2016 ha previsto il finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0, entro il limite di spesa di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018, demandando la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento degli stessi ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è emerso che le risorse saranno assegnate in bilancio, previo accertamento all'entrata delle somme rivenienti dall'art. 1, co. 851, della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.

L'art. 1, co. 851, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006), come modificato dal co. 12 dell'art. 24 del D.L. n. 83/2012 (recante misure urgenti per la crescita del Paese), relativo al contributo, tramite credito di imposta, per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, ha disposto che le somme derivanti dal pagamento dei

¹¹⁷ Il Piano Nazionale Industria 4.0, approvato con la legge di bilancio 2017, si articola in una serie di misure a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività dei prodotti, al fine di sfruttare le opportunità offerte da questa nuova rivoluzione industriale. I super-ammortamenti già introdotti con la Legge di Stabilità 2016 sono stati confermati e potenziati. Inoltre si è introdotto un ampio pacchetto di provvedimenti: misure di stimolo agli investimenti innovativi e rafforzamento delle competenze (Scuola Digitale ed Alternanza Scuola Lavoro), nonché misure di finanza per la crescita. L'indagine trimestrale più recente svolta dalla Banca d'Italia (relativa al primo trimestre del 2017) rileva che gli incentivi del Piano Industria 4.0 sono ritenuti di un qualche rilievo nelle decisioni di investimento dal 66,1% delle imprese dell'industria e dei servizi (81,5% fra le grandi). Secondo l'ultimo DEF questi risultati sono incoraggianti in termini di probabile andamento degli investimenti ad alto contenuto tecnologico nel prosieguo dell'anno e nella prima metà del 2018. Il Capitolo II del Programma Nazionale di Riforma presenta la valutazione econometrica degli effetti del Piano Industria 4.0 sulle principali variabili macroeconomiche dell'Italia (PIL, consumi e investimenti), che mostra gli effetti espansivi della misura.

diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, allo stato di previsione del MiSE, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

**Articolo 57, comma 3-quinquies
(Incentivi ai bioliquidi sostenibili)**

Il comma - aggiunto dalla Camera dei deputati - consente una rimodulazione degli incentivi ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili.

Il **comma 3-quinquies** interviene sulla norma (comma *7-bis* dell'articolo 5 del D.L. n. 69/2013) che consente ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili, di optare - in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi riconosciuti alla data di entrata in esercizio dell'impianto - per una rimodulazione degli incentivi stessi, con un incremento di questi per i primi due anni (+20 per cento per un anno a decorrere dalla data indicata dal GSE e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013 e + 10 per cento per il successivo anno) ed una riduzione per i successivi tre (- 15 per cento per i successivi tre) fino a concorrenza di una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. Si introduce in sostanza una ulteriore modalità di riduzione rispetto a quella prevista a legislazione vigente, consentendo al produttore di chiedere al GSE, entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a decorrere dal 1 luglio 2016.

In particolare, il comma *7-bis* dell'articolo 5 del D.L. n. 69/2013, come da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), consente ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.

Il GSE ha pubblicato le istruzioni operative per l'applicazione della rimodulazione di cui all'art 5 comma *7-bis* del D.L. n. 69/2013 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'esercizio dell'opzione per gli impianti incentivati con la

tariffa omnicomprensiva (“TO”) di cui al DM 18/12/2008 e con i Certificati Verdi (“CV”)¹¹⁸.

¹¹⁸ Si ricorda al riguardo che dal 2016, come previsto dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, il meccanismo dei "Certificati Verdi" (CV) è sostituito da una nuova forma di incentivo. I soggetti che hanno già maturato il diritto ai CV conservano il beneficio per il restante periodo agevolato, ma in una forma diversa. Il nuovo meccanismo, infatti, garantisce sulla produzione netta di energia la corresponsione di una tariffa in euro da parte del GSE aggiuntiva ai ricavi derivanti dalla valorizzazione dell'energia.

Articolo 57-bis

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione)

L'**articolo 57-bis**, introdotto durante l'esame in prima lettura, disciplina la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e reca misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.

Con le previsioni introdotte si disciplinano gli ambiti oggetto della **delega** recata dall'**art. 2, co. 2, lett. h), i) ed n)**, della **L. 198/2016**, per la quale i termini di esercizio sono scaduti.

Nello specifico, si prevede, innanzitutto, l'attribuzione di un **credito di imposta**, a decorrere dal **2018**, in favore di **imprese e lavoratori autonomi** che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie** sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi **almeno dell'1% quelli**, di analoga natura, **effettuati nell'anno precedente**.

Il credito d'imposta – che è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria -, è pari al **75% del valore incrementale degli investimenti** effettuati, **innalzato al 90%** nel caso di **piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative**.

La definizione delle modalità e dei **criteri di attuazione** è demandata ad un **DPCM**, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al [Registro nazionale degli aiuti di Stato](#), provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Si rammenta che in attuazione dell'art. 14, co. 2, della L. 57/2001 è stato realizzato presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema informativo denominato Banca Dati Anagrafica delle agevolazioni.

Successivamente, la L. 234/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, all'art. 52, co. 1, ha stabilito che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto art. 14, co. 2, della L. 57/2001, che ha così assunto la denominazione di: "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

Il credito di imposta è concesso nel **limite massimo di spesa** stabilito annualmente con il **DPCM** che ripartisce le risorse del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, co. 4, primo periodo, della L. 198/2016 (v. *ante*, scheda art. 57, co. 3-*bis*). Con il medesimo DPCM si stabiliscono, altresì, i **criteri di ripartizione** dell'onere a carico di ciascuna amministrazione.

Le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF e trasferite sulla **contabilità speciale n. 1778** "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio" per la regolazione contabile delle compensazioni.

La contabilità speciale n. 1778 ha come finalità precipua quella di assicurare flessibilità e celerità delle compensazioni dei crediti e debiti tributari in favore dei contribuenti, assolvendo così tipicamente alla funzione di garantire il soddisfacimento di diritti soggettivi "perfetti" non connessi ad una formale autorizzazione di spesa, e garantendo, al tempo stesso, sul piano contabile, la compensazione delle relative minori entrate riflesse nel bilancio dello Stato. La contabilità speciale n. 1778, risponde quindi funzionalmente a queste finalità, alimentando e sostenendo finanziariamente il meccanismo compensativo del sistema tributario volto al ripianamento dei crediti chiamati a compensare. In questa logica detta contabilità viene continuamente alimentata dal bilancio e attinta ogni volta si renda necessario procedere a regolazioni contabili.

Inoltre, si prevede l'emanazione – con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – di un **bando annuale** per l'assegnazione di **finanziamenti** alle **imprese editrici di nuova costituzione**, il cui scopo è quello di favorire la realizzazione di **progetti innovativi**, anche per rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali.

I finanziamenti sono concessi nel **limite massimo di spesa** stabilito annualmente con il **DPCM** che definisce la ripartizione delle risorse del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i diversi interventi di competenza (art. 1, co. 6, della L. 198/2016).

Per lo svolgimento delle **attività amministrative** inerenti entrambe le previsioni, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 57-ter

(Modifica in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili)

L'articolo 57-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, proroga dal 31 dicembre 2016 **al 31 dicembre 2017** il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi disposto dalla legge di stabilità per il 2016, **devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE** del relativo **regime di aiuto**, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.

La **legge di stabilità 2016**, come recentemente modificata dal D.L. n. 243/2016, riconosce alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta - in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi (norma questa mai attuata) - un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2021 di un incentivo all'energia prodotta.

L'incentivo è pari all'80% degli incentivi di cui all'articolo 19, comma 1, primo capoverso, del [D.M 6 luglio 2012](#), cioè secondo le modalità di calcolo per l'importo degli incentivi per gli impianti già esistenti a fonti rinnovabili che - avendo maturato il diritto a fruire dei certificati verdi - sono beneficiari per il residuo periodo successivo al 2015 di un incentivo sulla produzione netta incentivata¹¹⁹.

L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Entro il **31 dicembre 2016**, i produttori interessati devono fornire al MISE gli **elementi per la notifica** alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01) (commi 149-151 dell'articolo 1).

¹¹⁹ L'incentivo è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto D.M. 6 luglio 2012, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Articolo 57-quater
(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici)

L'articolo *57-quater*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina dei **controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico**, introducendo a tal fine quattro nuovi commi, da *4-bis* a *4-quinquies* nell'articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011, **e di incentivi nel settore eolico**, introducendo a tal fine nel medesimo articolo 42 un nuovo comma *4-sexies*. Gli interventi, finalizzati alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici, operano, per determinate fattispecie di violazioni, una sostanziale **deroga alla disciplina vigente**.

Si ricorda che, **ai sensi della disciplina vigente** sugli incentivi alle fonti rinnovabili - contenuta nel comma 3 del succitato articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011 -, nel caso in cui le **violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE** o dai soggetti da questo preposti - siano **rilevanti** ai fini dell'erogazione degli incentivi stessi, **il GSE dispone** il rigetto dell'istanza di incentivo ovvero la **decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate**, e trasmette all'AEEGSI l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni previste (si tratta delle sanzioni di cui all'art. 2, co. 20, lett. c) della legge n. 481/1995).

Ai sensi del **nuovo comma 4-bis, agli impianti di potenza superiore a 3 kw** nei quali, a seguito di verifica o di indagine, **risultano installati moduli non certificati o non rispondenti** alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso **azioni consentite dalla legge** nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del soggetto beneficiario, una **decurtazione del 20% della tariffa incentivante base** per l'energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE.

Non si applica comunque:

- **la maggiorazione del 10%** della componente incentivante della tariffa, prevista dal D.M. 5 maggio 2011 (art. 14, co. 1, lett. *d*) cd. "**Quarto conto energia**") per gli impianti il cui costo di investimento (esclusa la componente lavoro), sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della UE;
- **la maggiorazione** prevista dal D.M. 5 luglio 2012 (art. 5, co. 2, lett. *a*)), cd. "**Quinto conto energia**" per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/ Spazio Economico Europeo - SEE.

Tale maggiorazione, ai sensi della sopra citata norma è pari a 20 euro/MWh se l'impianto è entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 10 euro/MWh se entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 5 euro/MWh se entrato in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Il **nuovo comma 4-ter** dispone un **dimezzamento della** suddetta **decurtazione** qualora il **beneficiario** dell'incentivo **dichiari spontaneamente**, al di fuori di un procedimento di verifica o di indagine, la mancanza della certificazione o che la certificazione non risponde alla normativa di riferimento.

Il **nuovo comma 4-quater** dispone che, **il GSE**, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dai commi 4-bis e 4-ter (rispettivamente, decurtazione del 20% o decurtazione del 10%), **accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti** secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, **la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati** ai requisiti tecnici e la loro **perfetta funzionalità e sicurezza**.

Infine, il **nuovo comma 4-quinquies** fa **salvo il diritto di rivalsa del beneficiario** nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. **Restano ferme eventuali diverse responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni** ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento del diritto agli incentivi.

La relazione illustrativa all'emendamento governativo, che, nel corso dell'esame alla Camera, ha introdotto le disposizioni in esame, a motivazione dell'intervento contenuto nel nuovo comma 4-bis, afferma che una decurtazione maggiore del 20% potrebbe compromettere irreparabilmente il conto economico dell'impianto e che il perimetro interessato dalla misura è già stato interessato dalla rimodulazione della tariffa incentivante (prevista dal D.L. n. 91/2014).

Mentre, relativamente al comma 4-ter, la relazione afferma la previsione di un trattamento sanzionatorio meno penalizzante per coloro che dichiarano spontaneamente l'inidoneità dei moduli. La relazione inoltre segnala che la proposta normativa non andrebbe ad impattare sulle graduatorie già formate in quanto non incide sui criteri utilizzati dal GSE per la formazione delle stesse (l'utilizzo di componenti made in UE costituiva criterio di priorità solo nel Quinto conto energia, il cui contingente non è stato saturato, pertanto il requisito in questione non è stato determinante, secondo la relazione, ai fini dell'accesso agli incentivi).

L'urgenza della norma discenderebbe – sempre secondo il Governo - dalla numerosità dei contenziosi sul tema, stimati in qualche centinaia, e dalle conseguenti incertezze, che possono compromettere la funzionalità degli impianti, con la perdita di produzione di energia da fonti rinnovabili, necessaria ai fini del raggiungimento degli obblighi assunti in sede europea.

Infine, **il comma 4-sexies** dispone che **tutti gli impianti eolici già iscritti** in posizione utile nel **registro EOLN-RG2012**, ai quali è stato **negato l'accesso** agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 **a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo** in sede di registrazione dell'impianto al **Registro EOLN-RG2012**, **sono riammessi agli incentivi** previsti dalla normativa per tale registro.

La riammissione avviene a **condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio** in relazione alla sua posizione in graduatoria.

Si ricorda che il **D.M. 6 luglio 2012**, di disciplina degli incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ha disposto, all'articolo 9, che, **per l'accesso ai meccanismi di incentivazione** ivi previsti (tra i quali appunto quelli per l'**eolico on-shore**), il soggetto responsabile degli impianti stessi deve presentare richiesta al GSE di iscrizione al **registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza** dell'impianto. Il medesimo articolo ha previsto che il GSE pubblicasse il bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro stesso.

Con il **[Bando dell'8 settembre 2012](#)**, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del citato D.M. 6 luglio 2012 il GSE ha reso noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e ha indicato le risorse disponibili nel periodo di riferimento. Per l'**eolico on-shore**, il codice identificativo del Registro è stato appunto **EOLN_RG2012**.

L'ammissione in graduatoria – avvenuta, per l'**eolico on-shore**, a gennaio 2013 (cfr. **[sito istituzionale del GSE](#)**) -, non ha di per sé garantito l'accesso agli incentivi, che sono rimasti subordinati alla **verifica del rispetto degli altri requisiti** previsti dal D.M. 6 luglio 2012 e dal quadro normativo di riferimento, nonché alla verifica dell'assenza delle condizioni generali di cui all'art. 23 e 24 del D.Lgs. 28/11 (gli incentivi sono rivolti agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012). Per quanto riguarda gli impianti esclusi, si rinvia al **[sito istituzionale del GSE](#)**. Sulle esclusioni sono in corso dei contenziosi.

Articolo 58

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve IRI presenti al momento della fuoriuscita dal regime)

L'articolo 58 disciplina il **trattamento tributario** spettante alle **somme prelevate da riserve IRI** in caso di **fuoriuscita dal regime** (anche a seguito della cessazione dell'attività). Dette somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata al 24 per cento, **concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci**; tuttavia, ai medesimi soggetti è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 24 per cento**, al fine di evitare doppie imposizioni.

L'imposta sul reddito d'impresa - IRI

La disciplina della **nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI)** è stata introdotta dai **commi 547 e 553** della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Detta imposta, da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa, si applica agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).

Più in dettaglio per effetto delle richiamate norme della legge di bilancio (che hanno introdotto **l'articolo 55-bis** nel Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. no. 917 del 1986) il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l'aliquota prevista dall'articolo 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24% (articolo 1, comma 61 della L. n. 28/12/2015, n. 208). Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci (comma 1).

La tassazione è ordinaria allorché gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell'IRI sono prelevati dall'imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone (comma 3 dell'articolo 55-bis); gli imprenditori e le società di persone possono optare per l'applicazione della nuova IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata; l'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi (comma 4).

Per gli imprenditori individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 5 del TUIR, limitatamente all'imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione (comma 5). Inoltre, le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell'IRI (comma 6).

Le nuove disposizioni (**comma 551** della citata legge di bilancio) si **applicano** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal **2016**.

Più in dettaglio, le norme in esame aggiungono il **comma 6-bis all'articolo 55**, disponendo che le **somme** prelevate a carico delle **riserve di utili**, formate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI e nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, al momento di **uscita dal regime** – anche per cessazione dell'attività - concorrono a **formare il reddito complessivo** dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è tuttavia riconosciuto un **credito d'imposta** in misura pari al 24 per cento, ossia all'aliquota IRI.

Dette riserve sono tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione e ai soci viene riconosciuto il credito d'imposta; in sostanza si intende ripristinarne l'originario trattamento tributario, ossia quello applicabile in mancanza dell'opzione IRI, al fine di evitare una doppia imposizione. Come chiarisce la relazione illustrativa, il credito spetta ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.

Articolo 59 (Transfer pricing)

L'**articolo 59** adegua la disciplina nazionale in materia di **prezzi di trasferimento** alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cd. **progetto BEPS**) per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere.

In particolare (**comma 1**) si introduce quale parametro per la determinazione dei redditi derivanti da tali operazioni, in luogo del criterio del "valore normale", il riferimento al principio della **libera concorrenza** e l'indicazione del valore delle **transazioni tra soggetti indipendenti**, nel caso di operazioni che comportano un aumento del reddito.

Lo stesso criterio trova applicazione nel caso di **diminuzione del reddito derivante dalle operazioni con le società estere collegate**; tuttavia sono specificamente **elencate** nella **norma di rango primario** le ipotesi di riconoscimento di variazioni in diminuzione (**comma 2**).

Le indicazioni OCSE e il progetto BEPS

In sintesi, si ricorda che il **progetto BEPS - Base Erosion and Profit Shifting** è stato avviato dall'OCSE nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. Esso si basa su un *Action Plan* costituito da 15 *keys*.

Scopo del progetto è coadiuvare i governi nell'ottica di proteggere la base imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al legittimo esercizio di attività di natura transnazionale.

I Paesi del G20, riuniti a Brisbane nel novembre 2014, hanno fornito il proprio appoggio alle misure di contrasto all'evasione fiscale transfrontaliera, in particolare al *Common Reporting Standard* internazionale sullo scambio automatico di informazioni fiscali su base reciproca (AEOI), impegnandosi ad iniziare lo scambio informativo dal 2017 o 2018, in relazione al completamento del necessario iter legislativo.

Il **5 ottobre 2015** l'OCSE ha presentato il **Rapporto finale del progetto BEPS**: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10% del totale delle imposte sulle società.

Il **23 maggio 2016** il Consiglio dell'OCSE ha approvato modifiche al document *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* (*Transfer Pricing Guidelines*), come emanate nel report del 2015 sulle azioni *Actions 8-10* del progetto, dal titolo "*Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation*" e nel report del 2015 sulla *Action 13* del progetto, dal titolo "*Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*". Dette modifiche intendono apportare ulteriore chiarezza e certezza giuridica sullo status delle modifiche BEPS alle

linee guida in tema di *transfer pricing*, approvate dal Consiglio il 1° ottobre 2015, dai Ministri delle finanze del G20 l'8 Ottobre 2015 e dai leader del G20 il 15-16 Novembre 2015.

Si ricorda inoltre che la **legge di stabilità 2016** ha introdotto l'obbligo per le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese (*Country-by-Country Reporting*), che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva (articolo 1, commi 145 e 146, legge 208/2015), rimettendo a un successivo decreto del ministro dell'Economia e delle finanze il compito di dettare le relative disposizioni attuative. Il **Dm 23 febbraio 2017**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 marzo 2017, stabilisce, appunto, le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate. In tal modo, il legislatore ha proseguito nel percorso di adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale nonché alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). In particolare, rileva il predetto rapporto conclusivo Ocse sulla Action 13.

Con le modifiche apportate dal **comma 1** viene adeguata alle indicazioni OCSE la formulazione dell'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), norma che disciplina i metodi di calcolo dei **prezzi di trasferimento infragruppo** (cd. *transfer pricing*), ovvero le modalità di determinazione delle componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato con cui vi è un rapporto di controllo (più precisamente, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa).

In particolare, le norme in esame dispongono che tali valori, se ne deriva un **aumento del reddito**, sono determinati con riferimento alle **condizioni e ai prezzi** che sarebbero stati pattuiti **tra soggetti indipendenti** operanti in **condizioni di libera concorrenza** e in **circostanze comparabili**, in luogo di utilizzare il previgente criterio del “valore normale” dei beni o dei servizi oggetto di tali operazioni.

Per la determinazione del **valore normale** dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, il comma 2 del richiamato articolo 110 fa riferimento, ove non diversamente disposto, alle disposizioni dell'articolo 9 del TUIR; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data.

Il richiamato articolo 9 definisce “valore normale” il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo

conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. Sono dettate specifiche norme per gli strumenti finanziari.

Sono così introdotti nella norma il riferimento al principio di **libera concorrenza** (c.d. *arm's length principle*, illustrato dalle citate Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento) nella determinazione del valore delle operazioni delle imprese associate e la definizione di **oggetti indipendenti** (tratta dall'articolo 9 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni).

Per effetto delle modifiche in commento, tale disposizione si applica anche se ne deriva una **diminuzione del reddito**, secondo le modalità e alle condizioni indicate **dall'articolo 31-quater** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal successivo comma 2 delle norme in esame. Detto articolo 31-quater, come si vedrà dettagliatamente in seguito, disciplina casi in cui l'impresa può effettuare una rettifica in diminuzione del reddito a seguito di operazioni con società collegate estere.

Secondo la previgente formulazione del comma 7 invece, ove vi sia diminuzione del reddito continua ad applicarsi il criterio del valore normale, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. Inoltre, ai sensi della previgente disciplina il valore normale si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato, per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. Nella formulazione originaria, l'articolo 110, comma 7 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di determinare, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione di tali norme.

Il comma 2, come anticipato, introduce l'**articolo 31-quater** al D.P.R. n. 600 del 1973, che prevede i **casi tassativi** in cui possono essere riconosciute le **variazioni in diminuzione** del reddito derivanti dall'applicazione del principio di libera concorrenza, di cui al secondo periodo del modificato articolo 110, comma 7 TUIR.

Più in dettaglio, la **rettifica in diminuzione** può essere riconosciuta:

- a) in esecuzione degli **accordi conclusi** con le **autorità competenti degli Stati esteri** a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, ovvero dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate;
- b) a conclusione dei **controlli** effettuati nell'ambito di **attività di cooperazione internazionale** i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- c) a seguito di **istanza da parte del contribuente**, da presentarsi secondo le modalità e i termini la cui determinazione è affidata a un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, a fronte di una rettifica in aumento

definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle **procedure amichevoli**, ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 60
(Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori)

L'**articolo 60** reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di *advisor*).

Il **comma 1** stabilisce che i proventi derivanti dalla partecipazione alle società, enti o agli organismi di investimento collettivo del risparmio (in costanza di partecipazione o in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote) da parte di dipendenti e amministratori, costituiscano in ogni caso reddito di "capitale" o redditi "diversi", rispettivamente, ai sensi dell'articolo 44 e 67 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), allorché: l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporti un esborsi effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) o del patrimonio netto in caso di società o enti (*lettera a*); nel caso in cui i proventi delle azioni o quote maturino solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito ad un rendimento minimo previsto dallo statuto, ovvero, in caso di cambio di controllo, a condizione che gli altri soci o partecipanti all'OICR abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito, e al rendimento minimo previsto (*lettera b*); le azioni, le quote e gli strumenti finanziari recanti i diritti patrimoniali "rafforzati" de quo siano detenuti dai soggetti in questione (dipendenti o amministratori) per un periodo non inferiore a 5 anni, oppure, se anticipato al citato limite, fino alla data di cambio di controllo del soggetto incaricato della gestione (*lettera c*).

Gli strumenti finanziari di partecipazione al capitale dei fondi di investimento da parte di gestori e dipendenti, denominati *carried interest*, si associano ad una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, a ragione dell'assenza di diritti amministrativi, all'esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità, ovvero alla postergazione nella distribuzione degli utili, in quanto è normalmente stabilito che essi potranno assumere rilevanza concreta solo se gli investimenti daranno luogo a risultati economici al di sopra di determinate soglie. Le azioni, quote o strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati possono essere detenute anche da altri investitori, dalla stessa società di gestione o dai relativi soci. La finalità del *carried interest* è quella di allineare il più possibile gli interessi e i rischi dei gestori con quelli degli investitori, i quali normalmente richiedono che tali meccanismi vengano attivati. Per questo motivo i diritti patrimoniali "rafforzati" sono di norma accompagnati da condizioni e clausole che garantiscono un certo ritorno minimo agli

altri investitori ed un differimento nel tempo della distribuzione degli utili a tali soggetti¹²⁰.

Ai **commi 2 e 3** si prevede che, ai fini della determinazione dell'esborso effettivo previsto dal comma 1, lettera a), utile per il raggiungimento della soglia minima complessiva di capitale (pari all'1% del capitale) nella titolarità di dipendenti e/o amministratori, ai fini della qualificazione dei relativi redditi, quali redditi di "capitale" o redditi "diversi", si debba tenere comunque conto anche dell'ammontare dei redditi eventualmente riconosciuti ai soggetti *de quo*, che siano però da assoggettarsi a tassazione quali redditi di "lavoro dipendente" (o assimilato) (articolo 49 e 52 T.U.I.R.) o di lavoro autonomo (articolo 53 del T.U.I.R.), nonché, nel caso si tratti di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato soggetto comunque a tassazione nel caso in cui i medesimi fossero stati residenti in Italia. (comma 2); inoltre, ai fini indicati, si prevede che dovrà comunque tenersi conto anche dell'ammontare sottoscritto in azioni e quote che non sia stato espressamente associato al riconoscimento di diritti patrimoniali "rafforzati" (comma 3).

Il **comma 4** prevede infine che le disposizioni previste dall'articolo si applichino solo ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società o enti che siano comunque residenti o istituiti nel territorio dello Stato, ovvero, anche in quelli residenti in altri Stati, ma a condizione che questi ultimi consentano un adeguato scambio di informazioni con le autorità italiane.

L'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo n. 58/1998, qualifica gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) come organismi con forma giuridica variabile che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori, operando secondo il principio della ripartizione dei rischi, identificando gli organismi di investimento collettivo del risparmio nei fondi comuni di investimento e nelle SICAV, cioè le società di investimento a capitale variabile. L'attività della gestione collettiva del risparmio è un servizio che si realizza attraverso: la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili (Capo II-ter- Capo II-quinquies del medesimo decreto legislativo).

¹²⁰ All'assenza di una chiara qualificazione normativa sulla natura giuridico-tributaria di reddito di "capitale" ai fini delle imposte dirette dei proventi derivanti dai diritti patrimoniali "rafforzati" percepiti dai manager e dai dipendenti titolari di quote o azioni della società, si è fatto fronte con il chiarimento pubblicato in via di prassi dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 103/E/2012), dove si è affermato che i proventi *de quo* devono configurarsi quali redditi di "capitale" rispetto alla varia tassonomia delle fattispecie reddituali espressamente indicate nel T.U.I.R., ai fini della formazione della base imponibile IRPEF, ma solo allorché la partecipazione agli utili mediante tali investimenti non sia subordinata all'esistenza del rapporto di lavoro con l'investitore, dal momento che è ben ipotizzabile che in tal caso il beneficiario potrebbe continuare a mantenere il possesso della partecipazione, anche in caso di "cessazione" del rapporto di lavoro.

Il **comma 5** stabilisce che il trattamento fiscale previsto dal comma 1 si applicherà solo ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che siano corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.

Articolo 60-bis
(Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

L'**articolo 60-bis**, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, estende l'ambito di applicazione del fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.

Il fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sostiene, per il triennio 2016-2018, le piccole e medie imprese che sono entrate in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici, i cui titolari siano accusati di alcuni reati (estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta o falso in bilancio). Rispetto alla normativa vigente, che consente l'accesso solo alle imprese che risultavano parti offese in un procedimento penale in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), la novella all'art. 1, comma 200, della stessa legge elimina quel riferimento temporale, **estendendo così la platea dei possibili beneficiari del fondo**. Non vengono peraltro modificate le disposizioni che circoscrivono l'operatività del fondo al triennio e che fissano a 10 milioni di euro le dotazioni del fondo stesso.

Si ricorda che l'art. 1, comma 199, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) istituisce presso il MiSE un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato "Fondo", conferendovi 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, attinti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 200 correda la finalità di sostegno alle piccole e medie imprese - che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici - con il requisito che esse risultino parti offese in un procedimento penale in corso, a carico delle aziende debentrici: esse devono risultare imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Il comma 201 attribuisce ad un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, la determinazione dei criteri e le modalità per il sostegno, che avrà la forma di finanziamenti agevolati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato. In attuazione di quanto disposto dal presente comma è stato emanato il D.M. 17 ottobre 2016, recante "Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti". Il comma 202 prevede che l'assoluzione dalle predette imputazioni comporta l'obbligo, per i beneficiari, del rimborso delle somme erogate.

Articolo 60-ter ***(Semplificazione per progetti di Social Innovation)***

L'**articolo 60-ter**, introdotto durante l'esame in prima lettura, reca disposizioni di semplificazione per i progetti di *Social Innovation* promossi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In particolare, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a **trasferire alle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle regioni meno sviluppate**, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la **proprietà intellettuale dei progetti di Social Innovation**, nonché la **proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature** realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi, e la relativa **gestione e utilizzazione**.

Nell'[accordo di partenariato Italia-Commissione europea che disciplina l'uso dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020](#), [le regioni meno sviluppate sono le 4](#) regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e la Basilicata.

Lo scopo dichiarato è quello di consentire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti.

Per i medesimi fini, dispone, altresì, che il MIUR prosegue, previa verifica, nell'erogazione delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati.

Infine, prevede che le disposizioni attuative dei previsti trasferimenti, emanate dal MIUR, devono ispirarsi a principi di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti, nonché regolamentare in termini più efficaci e celeri le modalità e i termini di conclusione e gestione degli stessi progetti.

Con [Decreto del Direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca 2 marzo 2012](#) – al quale, secondo la relazione illustrativa che accompagnava l'emendamento, lo stesso si riferiva – è stato emanato un Avviso per la presentazione di idee progettuali per “Smart Cities communities and Social Innovation”.

L'art. 8 del D.D. ha messo a disposizione **€ 40 mln** a carico dell'Asse III del **Pon Ricerca e sviluppo 2007-2013**, con copertura per il 50% a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale e per il 50% a valere sul Fondo di rotazione, destinati al **sostegno di “progetti di innovazione sociale”**, orientati alla messa a punto di soluzioni tecnologicamente innovative negli ambiti individuati dall'art. 2 (Smart mobility, Smart health, Smart education, Cloud computing technologies per smart government, Smart culture e turismo, Renewable energy e smart grid, Energy efficiency e low carbon technologies, Smart mobility e last-mile logistic, Sustainable natural resources).

Le risorse sono state destinate alle **4 regioni dell'Obiettivo convergenza** (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), nella misura di **€ 10 mln a regione**.

I progetti dovevano essere proposti da soggetti ivi residenti, di **età non superiore a 30 anni** (anche costituiti in entità no-profit senza particolare vincolo di forma giuridica),

presentati entro il 30 aprile 2012, e dovevano prevedere il **completamento delle attività entro il 30 maggio 2015**.

Sempre l'art. 8 ha previsto che i progetti che avessero conseguito, all'esito della valutazione di un panel di esperti, il punteggio minimo indicato, sarebbero stati approvati con decreto ministeriale entro il 30 maggio 2012.

Infine, ha disposto che ai progetti approvati sarebbe stato riconosciuto un **cofinanziamento pari all'80% dei costi** giudicati ammissibili, corrispondendo il **50%** dello stesso **all'avvio delle attività** e le **successive quote dietro presentazione e approvazione, da parte del MIUR, di stati di avanzamento lavori**, secondo regole e tempistiche indicate nel decreto ministeriale di approvazione del progetto. Lo stesso decreto doveva, inoltre, contenere modalità e regole per la verifica e il monitoraggio delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Con [D.D. Prot. n. 256/Ric. del 30 maggio 2012](#) è stata approvata la graduatoria finale con i relativi [punteggi](#). In particolare, sono stati ammessi a finanziamento i soggetti che avevano conseguito un punteggio minimo di almeno 60 punti.

Articolo 60-quater
(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali
dell'Amministrazione della giustizia)

L'articolo 60-quater, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, a fini di celerità nelle procedure di assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso l'amministrazione giudiziaria, consente di procedere alla costituzione di sottocommissioni di esame anche per gruppi di 250 candidati.

Più nel dettaglio la disposizione, al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale presso l'amministrazione giudiziaria prevede che a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non possa essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unità.

Si tratta di una previsione derogatoria rispetto a quella generale fissata dall'articolo 9 (comma 3) del Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al d.P.R.489/1994, il quale prevede che le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni e che a ciascuna di esse non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

I commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, (conv. L. 161/2017) autorizzano il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il personale sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e potrà essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi sia attingendo a graduatorie ancora valide. Tale aumento di personale è destinato a sostenere i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato - avviato il 1° settembre 2015 - dell'obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni.

Il comma 372 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie ancora valide.

Articolo 60-quinquies
(Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in)

L'articolo 60-quinquies, introdotto alla Camera, dispone che sulle **somme di denaro** (la liquidità) e sugli strumenti finanziari **dei fondi pensione** depositate, a qualsiasi titolo, presso un soggetto depositario, non sono ammesse **azioni dei creditori del soggetto depositario** e del **sub-depositario** (o nell'interesse degli stessi).

Più in dettaglio, le norme in esame modificano l'articolo 7 del D.Lgs. n. 252 del 2005, che disciplina la gestione delle risorse dei fondi pensione presso un soggetto depositario (banche o altri soggetti autorizzati).

In particolare, viene introdotto nel predetto articolo 7 il **comma 3-quater**, ai sensi del quale **non sono ammesse azioni dei creditori del depositario e del sub-depositario** (o nell'interesse degli stessi) sulle **somme di denaro** (la liquidità) e **sugli strumenti finanziari** dei fondi pensione depositate a qualsiasi titolo.

In tal modo, si estende alla liquidità dei fondi pensione quanto già previsto per la liquidità dei fondi comuni di investimento, la quale (come chiarito dalla Banca d'Italia), se affidata a un depositario sottoposto a risoluzione, **non può essere assoggettata a bail-in ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 180 del 2015**.

Al riguardo la [Covip](#) aveva espresso la propria posizione, sollecitando un intervento legislativo. Le disposizioni vigenti, a parere della predetta Commissione, non garantiscono la tutela delle risorse dei fondi pensione dati in gestione alle banche, in caso di procedure di risoluzione delle medesime che implicano il *bail-in*.

Si ricorda che la disciplina di recepimento delle norme europee sulla **risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento**, contenuta nella direttiva 2014/59/UE, è stata affidata ai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015 hanno recepito la direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

In particolare, il **decreto legislativo n. 180 del 2015** reca la **disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione**, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. ***bail-in***, ossia la procedura che consente di

svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Articolo 60-sexies
(Cartolarizzazione di crediti)

L'articolo 60-sexies, introdotto alla Camera, reca disposizioni complessivamente volte alla **velocizzazione del mercato dei crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari**, permettendo in particolare alle società cessionarie di tali *asset* di **concedere finanziamenti** volti a migliorare le prospettive di **recupero dei crediti deteriorati** medesimi e a **favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto**. In tale caso, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi è affidata a una banca o un intermediario finanziario autorizzato.

Si prevede che, nell'ambito di accordi o procedure volti al **risanamento ed alla ristrutturazione**, le **società di cartolarizzazione** possono acquistare **azioni, quote o altri titoli e strumenti** partecipativi derivanti dalla **conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti** volti tra l'altro a **rimettere in bonis i debitori ceduti**. Le somme derivanti da tali azioni o strumenti partecipativi sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al **soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi** nonché al **pagamento dei costi dell'operazione**. In tale ipotesi, la società di cartolarizzazione deve individuare un soggetto con i necessari requisiti di competenza e le autorizzazioni di legge, cui sono conferiti i compiti di gestione o amministrazione e i poteri di rappresentanza; tale soggetto va individuato altresì nel prospetto informativo ove previsto dalla legge.

Si consente di costituire una **società veicolo** avente, come unico oggetto sociale, il compito di **acquisire, gestire e valorizzare**, nell'esclusivo interesse dell'operazione di cartolarizzazione, **i beni posti in garanzia** dei crediti cartolarizzati. Anche le somme rinvenienti dalla gestione di tali beni o diritti hanno destinazione vincolata.

Nel caso di cessione di beni unitamente ai relativi contratti di **locazione finanziaria**, la società veicolo deve essere **consolidata nel bilancio di una banca** e deve essere **costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione**. A tale società veicolo, cessionaria dei contratti, dei rapporti e dei beni oggetto di locazione finanziaria, si applica la disciplina fiscale che opera per le società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili operate da tale società si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

È previsto uno specifico **regime di pubblicità** per le **cessioni di crediti** effettuati da banche e intermediari finanziari **ai sensi delle norme introdotte**, non individuati in blocco.

La norma in esame si inquadra nel contesto più ampio della **gestione e dello smaltimento dei crediti deteriorati – non performing loans (NPL) di banche e intermediari finanziari**.

Come rilevato dalla [Banca d'Italia](#) in occasione del Seminario istituzionale sui *non performing loans*, svoltosi nel mese di maggio 2017 presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, nel dicembre 2016 i crediti deteriorati delle banche italiane ammontavano a 173 miliardi al netto delle rettifiche di valore (il 9,4 per cento del complesso dei prestiti), a fronte del valore massimo di 200 miliardi nel giugno del 2015. Al lordo delle rettifiche, i crediti deteriorati erano pari a 349 miliardi alla fine 2016. Dei 173 miliardi di crediti deteriorati netti, 92 facevano riferimento a situazioni per le quali è ancora possibile il ritorno alla regolarità dei pagamenti mentre nel periodo di riferimento le cosiddette “sofferenze”, ovvero la componente più rischiosa, si attestavano a 81 miliardi, il 4,4 per cento dei prestiti totali. A fronte delle sole esposizioni in sofferenza le banche detengono garanzie reali per 92 miliardi e personali per 36 miliardi.

Accanto all'attività di rafforzamento della vigilanza sugli intermediari, svolta da parte delle preposte Autorità nazionali ed europee, si ricorda in questa sede che il legislatore italiano ha varato numerose misure per evitare che il peso degli NPL gravi sulla ripresa dell'economia. Anzitutto è stata rimossa la penalizzazione nel trattamento fiscale delle perdite su crediti, eliminando il disincentivo per le banche ad effettuare rettifiche sui prestiti. Accanto alle misure fiscali, negli ultimi due anni sono state varate riforme volta ad accelerare i tempi di recupero dei crediti, in particolare quelli relativi alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore delle riforme medesime. Tra di esse si ricordano: le misure finalizzate a ridurre la durata delle procedure esecutive e dei fallimenti e a facilitare le ristrutturazioni dei debiti aziendali; le misure di natura sostanziale volte a favorire il recupero dei crediti per via stragiudiziale (“patto marciano” per imprese e consumatori); gli interventi di natura strumentale per accrescere l'efficacia dei recuperi e lo sviluppo del mercato dei crediti deteriorati (il Portale delle vendite pubbliche, il Registro delle procedure esecutive e fallimentari). La maggioranza delle misure introdotte sono già in vigore.

Più in dettaglio, le norme in esame inseriscono (**articolo 60-sexies, comma 1, lettera b)**) l'**articolo 7.1** nella **legge n. 130 del 1999** sulla cartolarizzazione dei crediti.

Detto **articolo 7.1 (al comma 1)** introduce una **specifico disciplina** valevole per le **cessioni di crediti** qualificati come **deteriorati** in base alle disposizioni dell'Autorità competente, ove **ceduti da banche e intermediari finanziari** autorizzati (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario – TUB, D.lgs. n. 385 del 1993) aventi **sede legale in Italia**.

Si permette alle **società di cartolarizzazione, cessionarie di crediti deteriorati** di banche e intermediari, di **concedere finanziamenti** volti a migliorare le **prospettive di recupero di tali crediti** e a **favorire il ritorno in bonis** del debitore ceduto (comma 2 dell'articolo 7.1). I finanziamenti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1-ter della medesima legge n. 130 del 1999.

Il richiamato comma 1-ter consente alle società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese purché:

- a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato;
- b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati;
- c) la banca o l'intermediario finanziario di cui *supra* trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

In tale caso, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi è affidata a una banca o un intermediario finanziario autorizzato (**comma 7 dell'articolo 7.1**).

Si prevede che (**comma 3 dell'articolo 7.1**) le società di cartolarizzazione possono:

- **acquistare azioni, quote o altri titoli e strumenti partecipativi** derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente;
- **concedere finanziamenti** al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno *in bonis* del debitore ceduto.

Le predette **operazioni di acquisto** e di **concessione di credito** possono esser svolte nell'ambito di:

- **piani di riequilibrio economico e finanziario** concordati con il soggetto cedente;
- **accordi previsti dalla legge fallimentare** (in seno alla procedura di concordato preventivo, ex articoli 124 e 160 L.F.; accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-*bis* L.F.; concordato con continuità aziendale, ex articolo 186-*bis* L.F.);
- **analoghi accordi o procedure** volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge.

Le **somme derivanti** da azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono **assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti** agli effetti della disciplina delle cartolarizzazioni. Esse sono **destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione**.

In tale ipotesi (**comma 8 dell'articolo 7.1**), la società di cartolarizzazione deve individuare un **soggetto** con i necessari requisiti di competenza e le necessarie autorizzazioni di legge, cui sono conferiti - nell'interesse dei portatori dei titoli - i **compiti di gestione o amministrazione** e i **necessari poteri di rappresentanza**.

Tale soggetto va individuato altresì nel **prospetto informativo (articolo 60-bis in esame, comma 1, lettera a))**, nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali.

Ove il soggetto individuato sia una **banca**, un **intermediario autorizzato**, una **SIM o una SGR**, è tenuto a verificare la conformità dell'attività e delle operazioni compiute dalla società di cartolarizzazione sia rispetto alla legge, sia con riferimento a quanto previsto nel prospetto informativo (ultimo periodo del **comma 8 dell'articolo 7.1**).

Le norme in esame consentono (**comma 4 dell'articolo 7.1**) di costituire una **società veicolo** avente forma della società di capitali e come unico oggetto sociale il compito di **acquisire, gestire e valorizzare**, nell'esclusivo interesse dell'operazione di cartolarizzazione, **i beni** (immobili e mobili registrati, nonché altri beni e diritti) **posti in garanzia** dei crediti cartolarizzati. Il novero di tali beni comprende anche quelli oggetto di contratti di **locazione finanziaria**, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti.

Le **somme** rinvenienti dalla gestione di tali beni o diritti sono assimilate, analogamente a quanto previsto per le somme derivanti da strumenti partecipativi, ai **pagamenti dei debitori**, con **destinazione vincolata**.

Più precisamente, le somme rinvenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione, sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

Nel **caso di cessione di beni unitamente ai relativi contratti di locazione finanziaria**, ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la predetta **società veicolo** (**comma 5 dell'articolo 7.1**) deve essere **consolidata nel bilancio di una banca**, ancorché non faccia parte di un gruppo bancario, e deve essere **costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione**, destinata alla liquidazione una volta conclusa l'operazione. In tale caso le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria.

A tale **società veicolo**, cessionaria dei contratti, dei rapporti e dei beni oggetto di locazione finanziaria, si applica la **disciplina fiscale** che opera per le società che esercitano **attività di locazione finanziaria**. Alle cessioni di immobili operate da tale società si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in **misura fissa** pari a **200 euro** (articolo 35, comma 10-ter.1 del D.L. n. 223 del 2006).

In merito si ricorda che la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010, articolo, commi 15 e 16) ha apportato da ultimo modifiche alla tassazione dei **trasferimenti di immobili strumentali oggetto del contratto di locazione finanziaria**, prevedendo che il prelievo fiscale si concentri nella fase **dell'acquisto del bene da parte della società di leasing**.

Prima dell'entrata in vigore della legge 220/2010, le imposte ipotecaria e catastale per l'acquisto dei beni da concedere o concessi in locazione erano infatti versate, con aliquote ridotte alla metà, in ciascuna delle due fasi giuridiche che caratterizzano l'operazione di leasing (l'acquisto del bene effettuato dalla società di leasing, e quello

effettuato dall'utilizzatore in fase di riscatto del bene). Dal 1° gennaio 2011, invece, l'acquisto dell'immobile strumentale da parte della società di *leasing*, se la cessione rientra nel campo di applicazione Iva, è soggetto a imposta ipotecaria del 3 per cento e a imposta catastale dell'1 per cento. Per quanto riguarda le cessioni di fabbricati abitativi, se non rientranti nell'ambito applicativo Iva oppure se effettuate in regime di esenzione, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute rispettivamente nella misura del 2 e dell'1 per cento.

Coerentemente con queste modifiche, le cessioni derivanti dall'esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'utilizzatore scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Tale trattamento fiscale trova applicazione sia con riferimento ai trasferimenti di immobili strumentali e abitativi a seguito dell'esercizio da parte dell'utilizzatore del diritto di riscatto, sia con riferimento alle cessioni di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per effetto di inadempimento dell'utilizzatore.

È previsto uno specifico **regime di pubblicità (comma 6 dell'articolo 7.1)** per le **cessioni di crediti** effettuati da banche e intermediari finanziari ai sensi delle norme introdotte, non individuati in blocco: le cessioni effettuate, se riguardano **crediti non individuati in blocco**, sono **rese pubbliche** mediante **iscrizione nel registro** delle imprese e **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione**. Detto avviso reca indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito *internet* in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.

Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione, essa ha effetto nei confronti del debitore ceduto (articolo 1264 c.c.); le **eventuali garanzie** prestate, nonché le trascrizioni degli atti di acquisto dei beni in locazione finanziaria compresi nella cessione, **conservano la propria validità e grado** a favore del cessionario senza formalità o annotazioni. Resta ferma la disciplina speciale, anche processuale, per i crediti ceduti.

Articolo 61
(Eventi sportivi di sci alpino)

L'articolo 61, modificato in più punti dalla Camera dei deputati, prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021.

Si prevede la nomina di appositi commissari del Governo

- per l'attuazione degli interventi relativi alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno;
- per la realizzazione degli interventi viari, ferroviari.

Sono altresì previste disposizioni per l'*iter* di autorizzazione delle opere e vengono stanziare apposite risorse per il finanziamento degli interventi che saranno individuati in appositi piani predisposti dai commissari.

Il comma 1, al fine di organizzare gli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo (finali di Coppa del Mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021"), prevede la **nomina di un commissario** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo.

Il commissario nominato ai sensi del **comma 1** è chiamato a predisporre **un piano di interventi** con le seguenti finalità:

- progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;
- progettazione e realizzazione di nuovi collegamenti (nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti) tra gli impianti a fune, ivi compresi collegamenti viari diversi dalla viabilità statale;
- progettazione e realizzazione di nuove piste di sci da discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;
- progettazione e realizzazione di opere connesse alla riqualificazione turistica della provincia di Belluno, con particolare riguardo al comune di Cortina d'Ampezzo.

Riguardo al punto d), la norma ricomprende negli interventi per il settore turistico la creazione di infrastrutture e servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva. Al commissario non sono attribuiti **compensi, gettoni di presenza o indennità comunque denominate** e gli eventuali rimborsi delle spese sono posti a carico dei singoli interventi.

Per la promozione ed organizzazione dei **Campionati mondiali di sci alpino** che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021, nonché delle manifestazioni e delle **gare di Coppa del mondo di sci alpino** che potranno essere eventualmente assegnate a partire dalla stagione 2016/2017, organizzate presso la stessa località di Cortina d'Ampezzo, ivi comprese le **finali** di Coppa del mondo di sci alpino della stagione 2019-2020, sino alla data di svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino 2021, in data **30 dicembre 2015**, è stata costituita la **Fondazione "Cortina 2021"**.

Con D.D. n. 26 del 5 settembre 2016 le è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

In base allo Statuto, la Fondazione "Cortina 2021" **non ha fini di lucro**.

Sono **membri fondatori ordinari** la **Federazione Italiana Sport Invernali**, il **comune di Cortina d'Ampezzo**, la **provincia di Belluno**, nonché la **Regione Veneto**.

Sono **membri fondatori onorari** – e, dunque, non partecipano alla costituzione del patrimonio della Fondazione – il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** (che partecipa esclusivamente per apportare le proprie conoscenze e competenze in ambito tecnico-sportivo nell'organizzazione di manifestazioni sportive) e la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (che partecipa esclusivamente per apportare le proprie competenze in ambito politico-amministrativo e istituzionale)¹²¹.

Il **patrimonio iniziale** è costituito dal fondo di dotazione iniziale costituito da Comune di Cortina d'Ampezzo, Provincia di Belluno e FIS, pari a € 50.000, di cui € 15.000 costituiscono il fondo patrimoniale di garanzia, e dall'apporto iniziale della Regione Veneto, pari a € 5.000.

Il **fondo di gestione**, da utilizzare per la realizzazione dello scopo della Fondazione, è costituito, in particolare, da un apporto iniziale della Regione Veneto di € 95.000, dalle risorse derivanti dal contratto con FIS per l'organizzazione dei Campionati mondiali di sci 2021, da rendite e proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione.

Il fondo patrimoniale e il fondo di gestione possono essere incrementati, altresì, da contributi concessi dalla Federazione Internazionale di Sci, dalla Federazione Italiana Sport Invernali, dallo Stato, dal Comune di Cortina d'Ampezzo o da altri soggetti pubblici e privati, nonché da eventuali contributi o elargizioni dell'Unione europea o di organismi ed enti internazionali.

In base a quanto previsto dal **comma 2**, il commissario è tenuto a predisporre un piano degli interventi, previsti dalle lettere *a)-d)* sopra richiamate, entro **sessanta** giorni dalla nomina - termine così **modificato dalla Camera dei deputati**, rispetto agli organi trenta giorni inizialmente previsti dalla disposizione -, **sentito il comitato organizzatore locale**, secondo quanto aggiunto dalla Camera dei deputati. Il piano è predisposto nel limite delle risorse stanziato dal **comma**

¹²¹ Su domanda, possono far parte della Fondazione, acquisendo la qualifica di membri sostenitori, anche enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, e persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, che condividono lo scopo della Fondazione e che contribuiscono mediante apporti in denaro ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

12 (*cf.* oltre) e tiene conto dei progetti già eventualmente approvati dagli enti territoriali interessati nonché delle risorse messe a disposizione dagli enti stessi e dal comitato organizzatore locale. Il piano è trasmesso dal commissario al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport nonché, secondo quanto **aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, anche al **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** e alle **Camere** per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti; l'ampliamento del novero dei soggetti cui il piano è inviato è parallelamente fatto anche al comma 3 della disposizione.

Il piano contiene: la **descrizione** di ogni singolo intervento, la **durata** e le **stime dei costi**. Viene fatta salva la possibile rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili.

Il **comma 3** introduce alcune misure in materia di **procedure amministrative** di approvazione dei progetti contenuti nel piano delle opere elaborato dal Commissario. In base alla legge sul procedimento amministrativo (in particolare: art. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990) viene posto in capo al Commissario la potestà di convocare **una o più Conferenze di servizi**: secondo quanto **modificato dalla Camera**, si è infatti prevista la possibilità anche di più Conferenze - a cui debbono prendere parte i diversi rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti tenuti ad esprimere atti di intesa, concerto o a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni o null'osta. Il termine la convocazione è fissato in **quarantacinque giorni - a seguito della modifica apportata dalla Camera**, anziché nei trenta giorni originariamente previsti - **dalla trasmissione del piano degli interventi ai soggetti già indicati nel comma 2**. Le eventuali modifiche al piano sono trasmesse senza indugio ai medesimi soggetti destinatari della prima trasmissione e sottoposti, **entro i successivi dieci giorni**, alla Conferenza di servizi medesima. Il comma in questione, inoltre, prevede un dimezzamento dei termini previsti e prevede che **'ogni Conferenza'** si svolga in maniera **simultanea e sincrona** - in sede **unificata** se del caso - alla Conferenza che si occupa della valutazione di impatto ambientale. Riguardo alla conferenza simultanea, è individuato nel commissario il soggetto con funzioni di rappresentanza previsto dal comma 4 del medesimo articolo 14-ter.

Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 ha interamente riscritto la disciplina gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990 concernenti la conferenza di servizi. La nuova disciplina distingue **due modelli di conferenza** decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento: la **conferenza cd. semplificata**, in modalità "asincrona", che rappresenta la modalità ordinaria di conferenza; la **conferenza cd. simultanea** ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-ter della L. n. 241/1990. Tale modalità si svolge nei soli casi indicati dalla legge. In particolare, l'amministrazione procedente può convocare direttamente la conferenza simultanea ove necessario, nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, ovvero può procedere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (art. 14-bis, co. 7). Fuori da tali

ipotesi, la conferenza si svolge in modalità simultanea qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale (art. 14-bis, co. 6).

In particolare, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, in caso di partecipazione alla conferenza di amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, le singole amministrazioni statali potendo comunque intervenire ai lavori in funzione di supporto. Ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, comma 1, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere (entro 10 giorni dalla comunicazione relativa alla determinazione motivata di conclusione della conferenza) al suddetto rappresentante il proprio dissenso al fine di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri.

All'esito della Conferenza, **il piano è approvato con decreto del commissario**. Il decreto (ed ogni eventuale sua modifica ed integrazione) è **pubblicato** nella Gazzetta Ufficiale e sui siti *internet* del MIT, del Ministro dello sport, e, secondo quanto previsto dalla **Camera dei deputati**, del **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo**, nonché del comitato organizzatore. Il decreto sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso e può costituire adozione della variante dello strumento urbanistico comunale. Qualora il decreto costituisca variante urbanistica e in sede di Conferenza la Regione abbia già espresso il proprio parere positivo, il decreto stesso è **inviato al sindaco** interessato per l'approvazione da parte del consiglio comunale alla prima seduta utile (**comma 4**).

Per le varianti agli strumenti urbanistici la procedura di approvazione è la stessa di quella con cui sono stati approvati gli strumenti originari. La legge urbanistica nazionale lo prevede espressamente sia per il piano regolare (art. 10, comma 9), sia per i piani attuativi (art. 16, comma 11, per i piani particolareggiati). Sulla materia sono successivamente intervenute le diverse legislazioni regionali in materia di governo del territorio e ulteriori disposizioni statali, che hanno attribuito il carattere di variante agli strumenti urbanistici a strumenti diversi quali, a titolo esemplificativo, l'approvazione di progetti di opere pubbliche, l'accordo di programma, il rilascio di titoli autorizzatori. La normativa vigente già prevede che l'esito della conferenza di servizi possa comportare la variazione dello strumento urbanistico all'articolo 8 del regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, di cui al D.P.R. 160/2010, che disciplina i casi in cui, nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi, in seduta pubblica; in tal caso, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 10 del testo unico sugli espropri (D.P.R. 327/2001) dispone, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, che il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto,

ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

Il **comma 5** conferisce al Commissario l'esercizio di **poteri sostitutivi** per risolvere situazioni ostative alla realizzazione degli interventi contenuti nel piano delle opere da realizzare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali, nonché nei limiti delle risorse stanziato. Tali poteri possono essere esercitati "anche" attraverso l'emanazione di ordinanza urgente e contingibile, analiticamente motivata, immediatamente efficace. Tali poteri possono essere esercitati nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente fissati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della Regione Veneto.

In base a quanto previsto dal **comma 6**, gli interventi, una volta sottoposti a collaudo tecnico, dovranno essere comunque realizzati entro il **31 dicembre 2019**. Le eventuali opere, connesse (materialmente o sul piano finanziario) agli interventi previsti dal piano, che non siano strettamente necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, **possono essere ultimate oltre il suddetto termine** ma devono essere necessariamente **indicate nel piano stesso**.

Ai sensi del **comma 7**, gli interventi previsti dal piano, come approvato, sono:

- dichiarati di pubblica utilità e urgenza;
- qualificati come interventi di preminente interesse nazionale;
- inseriti automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini dell'armonizzazione con le iniziative ivi previste e per l'individuazione delle priorità.

Il **comma 8** reca norme sui poteri del commissario. In particolare il commissario può:

- **affidare ad altri soggetti, mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante**, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del Codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016);

Gli **articoli 37 e 38 del Codice** dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Essi prevedono l'istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza (art. 38) e modalità di acquisizione di forniture e servizi differenziate, in particolare per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione (art. 37). Sono, altresì, individuati i compiti delle centrali di committenza e disciplinata l'esecuzione congiunta di appalti e concessioni da parte di due o più stazioni appaltanti che si "uniscono" per ottenere, in via cumulativa, la necessaria qualificazione. Per quanto riguarda il sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti, lo stesso articolo 38 stabilisce che la qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo e ha durata quinquennale. L'**articolo 39** dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'art. 38.

- fare ricorso alle **procedure di scelta del contraente**, anche semplificate, previste dagli articoli 59 e seguenti del Codice degli appalti;

Gli **articoli da 59 a 65** del Codice recano le procedure di scelta per il contraente nei settori ordinari. Tali norme disciplinano la scelta delle procedure (articolo 59), la procedura aperta (articolo 60), la procedura ristretta (articolo 61), la procedura competitiva con negoziazione (articolo 62), l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63), la disciplina del dialogo competitivo (articolo 64) e del partenariato per l'innovazione (articolo 65).

- fare ricorso alle forme di **partenariato pubblico privato** previste dagli articoli 180 e seguenti del Codice;

La **definizione del contratto di partenariato pubblico privato** è riportata nella lettera *eee*) dell'articolo 3. Ai sensi di tale lettera *eee*), è un contratto di PPP un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore". L'articolo 180 reca la disciplina del PPP; in particolare, il comma 8 provvede a identificare, infine, le tipologie di contratti che rientrano nell'ambito del PPP. Si rammenta solamente che l'articolo 181 prevede che la scelta dell'operatore economico nei contratti di PPP avviene con **procedure ad evidenza pubblica**, anche mediante dialogo competitivo, e che, fatta eccezione per i casi di affidamento aventi ad oggetto anche l'attività di progettazione, si provvede all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

- **individuare il responsabile del procedimento** tra persone in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti e dotate di adeguata professionalità.

Il medesimo **comma 8** dà facoltà al Commissario di affidare specifiche funzioni a **soggetti di alta e riconosciuta professionalità** nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche. Il conferimento delle funzioni è operato con atto motivato e nel rispetto della disciplina prevista per l'affidamento di appalti di

servizi recata dal Codice degli appalti. Per quanto concerne i compensi di tali esperti viene autorizzata la spesa massima di 200.000 euro l'anno, entro le risorse disponibili.

Il **comma 9** stabilisce che il commissario **cessa dalle sue funzioni alla consegna delle opere** previste nel piano di cui al comma 4.

Il **comma 10** pone in capo al commissario l'obbligo di inviare alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari (secondo quanto **specificato nel corso dell'esame presso la Camera**), al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dello sport e, in base a quanto **aggiunto dalla Camera**, al **Ministero dei beni e delle attività culturali**, una relazione sulle attività corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, con cadenza annuale e al termine dell'incarico.

Il **comma 11** stabilisce che gli enti territoriali coinvolti, previa intesa, mettano a disposizione del commissario locali e risorse umane e strumentali necessari per lo svolgimento delle attività, nei limiti di quanto previsto a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 12**, infine, **autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020, di 5 milioni per il 2021** per la realizzazione degli interventi. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per il 2017 del Fondo speciale di conto capitale relativo al MEF. Al commissario non sono attribuiti **compensi, gettoni di presenza o indennità comunque denominate** e gli eventuali rimborsi delle spese sono posti a carico dei singoli interventi. Tali risorse finanziarie si andranno ad aggiungere a quelle rese disponibili dal comitato organizzatore dell'evento, dal fondo dei comuni di confine, dalla Regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal Comune di Cortina d'Ampezzo.

Il **comma 13**, al fine di **potenziare le infrastrutture legate alla viabilità stradale nella provincia di Belluno**, conferisce al **presidente pro tempore dell'Anas S.p.A.** l'incarico di **commissario** del Governo per la realizzazione delle opere di competenza, nel suddetto territorio, della società stessa. Al commissario non sono attribuiti **compensi, gettoni di presenza o indennità comunque denominate** e gli eventuali rimborsi delle spese sono posti a carico dei singoli interventi.

Il **comma 14** precisa che il commissario potrà avvalersi non solo delle strutture di Anas S.p.A., ma anche delle strutture delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti territoriali interessati. Viene inoltre inserita una clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 15 affida il compito al Commissario di predisporre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, **un piano di tutti gli interventi necessari all'adeguamento della rete viaria** con:

- la descrizione dei singoli interventi;
- la durata degli interventi stessi;
- la menzione delle singole stime di costo, fatte salve eventuali rimodulazioni e comunque nel limite delle risorse previste.

Tale piano, approntato nel limite delle risorse fissate dal **comma 23** (*cf.* oltre), dovrà essere trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, nonché - secondo la modifica apportata dalla Camera dei deputati - anche al **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo** e alle **Camere** per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 16 stabilisce **l'applicabilità delle procedure di semplificazione stabilite dai commi 3 e 4** in relazione al piano di adeguamento degli impianti e della riqualificazione turistica (*cf.* sopra). **Il comma 17**, in analogia a quanto previsto nei commi precedenti per il piano di adeguamento degli impianti sportivi e di riqualificazione turistica, stabilisce che il piano degli interventi per la rete viaria sia approvato con **decreto del commissario** all'esito della **Conferenza di servizi**.

Quanto alla pubblicità del piano, i decreti di approvazione del commissario dovranno essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui siti internet del MIT, del Ministro dello sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (quest'ultimo, secondo quanto **aggiunto dalla Camera**) e di ANAS S.p.a. (**comma 17**).

Il comma 18 richiama il precedente **comma 5** nel conferire al Commissario l'esercizio di **poteri sostitutivi** per risolvere situazioni ostative alla realizzazione degli interventi contenuti nel piano delle opere da realizzare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali, nonché nei limiti delle risorse stanziare.

Ai sensi del **comma 19**, **la Società ANAS svolge le funzioni di stazione appaltante ed è individuata quale soggetto attuatore degli interventi**.

Ai sensi del **comma 20**, gli interventi previsti dal piano, come approvato, sono:

- dichiarati di pubblica utilità e urgenza;
- qualificati come interventi di preminente interesse nazionale;
- inseriti automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini dell'armonizzazione con le iniziative ivi previste e per l'individuazione delle priorità.

Il commissario **cessa dalle funzioni con la consegna delle opere** previste dal piano. La consegna dovrà avvenire, svolto il collaudo tecnico, **entro il 31 dicembre 2019** (**comma 21**).

Il **comma 22** pone in capo al commissario l'obbligo di inviare alle Camere - per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto **specificato nel corso dell'esame presso la Camera** - , al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport, nonché - secondo la **modifica apportata dalla Camera dei deputati** - anche al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una **relazione** sulle attività corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, con **cadenza annuale** e al **termine dell'incarico** e comunque (a differenza di quanto previsto dal comma 10) **non oltre il termine del 30 giugno 2020**.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie, il **comma 23** rinvia alle risorse già autorizzate dall'articolo 1, comma 604, della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016). Tale comma **prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021**, al fine di finanziare i lavori di adeguamento della rete viaria in vista degli eventi sportivi in oggetto. Al fine di assicurare un rapido utilizzo delle risorse finanziarie per fronteggiare le eventuali temporanee esigenze finanziarie, consente al Commissario di provvedere, in via di anticipazione, sulle risorse del fondo relativo alle risorse iscritte nel bilancio dello Stato a qualunque titolo destinate all'ANAS S.p.a.

Il fondo è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'articolo 1, comma 868, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 208 del 2015). Tale comma dispone la confluenza delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi del successivo comma 869, le risorse del fondo confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa.

Il **comma 24** stabilisce che le **stazioni appaltanti sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione di urgenza** nel territorio della Regione Veneto nel quadro degli interventi previsti dall'articolo in esame. La disposizione si riferisce, quindi, sia alle stazioni appaltanti che hanno stipulato apposita convenzione, ai sensi del comma 8, in relazione agli interventi previsti dal piano su impianti sportivi e riqualificazione turistica, sia all'ANAS individuata dal comma 19 quale soggetto che svolge funzioni di stazione appaltante. Tali soggetti possono quindi procedere all'occupazione temporanea e d'urgenza (qualora si verifichino i presupposti) di immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi. L'occupazione dovrà rendersi necessaria per integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti ovvero soddisfarne le esigenze future, prevedibili e ragionevoli, anche ai fini della realizzazione di infrastrutture temporanee ovvero per l'allestimento di impianti destinati allo svolgimento delle attività sportive.

Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà mediante decreto, con il quale si determina anche, in via provvisoria, l'indennità di occupazione spettante ai proprietari ai sensi dell'articolo 50 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica (D.P.R. n. 327 del 2001). L'art. 50 prevede che, nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Per la determinazione dell'indennità definitiva decide, ai sensi dell'articolo 41 dello stesso T.U. la commissione all'uopo costituita, in ogni provincia, dalle Regioni.

Sono quindi dettate, dal medesimo comma 24, alcune disposizioni di carattere procedurale:

- l'**avviso** contenente l'indicazione del luogo, del giorno, della data e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di occupazione temporanea è notificato ai proprietari (secondo le risultanza catastali) **almeno 15 giorni prima**;

Si ricorda che la disciplina in materia di espropriazione per pubblica utilità, contenuta nel T.U. di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, prevede in materia di partecipazione degli interessati, all'art. 11 che al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio vada inviato l'avviso dell'avvio del procedimento: nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale; b) nei casi di vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali previsti, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. Inoltre, si prevede che l'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto e che, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, avviso che deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

- lo stesso avviso è pubblicato, **entro lo stesso termine**, nell'albo del comune (o dei comuni) e nel sito istituzionale dell'ente (o degli enti) in cui è situato l'immobile **per almeno 15 giorni**;
- in caso di **irreperibilità del proprietario** la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica;
- le indennità fanno carico alle **stazioni appaltanti** nella misura accertata definitivamente all'esito delle controversie giudiziarie.

Al termine delle manifestazioni sportive le opere relative agli impianti a fune, alle piste da sci e alla riqualificazione turistica della provincia di Belluno rimangono nel patrimonio della Regione Veneto ovvero degli altri enti locali

territorialmente competenti; le opere relative all'adeguamento viario rimangono acquisite al patrimonio di ANAS (**comma 25**).

Il **comma 26** stabilisce che le imprese affidatarie dei lavori siano tenute a costituire una **garanzia** pari al 20% dell'importo dei lavori (ulteriore rispetto a quanto previsto dal Codice degli appalti), destinata a garantirne l'ultimazione secondo quanto stabilito nel bando e comunque **non oltre il 31 dicembre 2019**.

Si ricorda che gli **articoli 103 e 104 del Codice degli appalti** intervengono sul sistema delle garanzie nell'esecuzione dei contratti pubblici.

In particolare, l'articolo 103, prevede:

- la costituzione di una garanzia fideiussoria, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, che è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Tale svincolo automatico si applica anche agli appalti di forniture e servizi;
- la costituzione anche di una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza di cui all'articolo 35, la stipula di una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

L'articolo 104 reca ulteriori disposizioni per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, che prevede una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione".

Il **comma 27** interviene in materia di **controversie**. Vi si prevede l'applicazione delle disposizioni processuali per le controversie relative a **infrastrutture strategiche** previste dall'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010). Le controversie sono devolute alla competenza del TAR del Lazio, sede di Roma e riguardano l'approvazione dei piani, le procedure di espropriazione (esclusa la determinazione delle indennità) le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi.

Si ricorda, in particolare, che l'**art. 125**, in vigore dal 8 dicembre 2011, recante *Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche*, stabilisce che nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, oltre alle disposizioni del Capo in parola, con esclusione dell'*articolo 122*, si applicano le norme previste (comma 1). In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini

dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure (comma 2). La disciplina prevede, ferme le norme richiamate, che al di fuori dei casi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente, specificandosi poi le relative controversie cui si applica l'*articolo 34*, comma 3, in base al quale quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori (commi 3 e 4). Si ricorda che la disciplina concernente le infrastrutture strategiche è stata abrogata dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 62 *(Costruzione di impianti sportivi)*

L'**articolo 62** opera una serie di interventi sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014.

Un primo ed articolato intervento è finalizzato a disciplinare i contenuti e le modalità di predisposizione dello studio di fattibilità, precisando, tra l'altro, le tipologie di immobili che è possibile costruire e ribadendo il divieto di realizzare nuovi complessi di edilizia residenziale. Sono altresì disciplinati i possibili interventi edilizi sugli impianti sportivi esistenti (comma 1).

Un secondo gruppo di norme riguarda l'esame delle istanze concorrenti nell'ambito della Conferenza di servizi preliminare (comma 1, periodi settimo e ottavo), i contenuti del progetto definitivo (comma 2), nonché lo svolgimento e gli effetti del verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'approvazione del progetto medesimo (comma 2-*bis*).

Disposizioni di carattere commerciale riguardano il riconoscimento di una "esclusiva", per le attività commerciali svolte nei pressi dell'impianto sportivo, in favore della società sportiva utilizzatrice dell'impianto medesimo (comma 3), nonché la disciplina degli spazi interni all'impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi (comma 5-*bis*).

Ulteriori disposizioni riguardano i requisiti del soggetto proponente (comma 4) e, nel caso di grandi impianti sportivi pubblici, l'applicazione delle norme del Codice del processo amministrativo alle controversie sui verbali conclusivi delle conferenze di servizi e sull'aggiudicazione della concessione (comma 5).

Contenuti e modalità di predisposizione dello studio di fattibilità (comma 1, periodi dal primo al sesto)

Il comma 1 interviene sui contenuti dello studio di fattibilità previsto dall'art. 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nonché, in base ad una integrazione apportata nel corso dell'esame alla Camera, sulle modalità da seguire per la sua predisposizione.

Immobili che è possibile costruire (primo periodo)

Il primo periodo del comma 1 dispone che lo studio di fattibilità può comprendere la costruzione di **immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva**, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo.

Tale disposizione, nel corso dell'esame alla Camera, è stata integrata al fine di precisare che la citata possibilità viene riconosciuta **ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio** in termini sociali, occupazionali ed economici.

Nella stessa sede è stato altresì precisato che dalla citata costruzione di immobili con destinazione d'uso diversa da quella sportiva è **esclusa la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale**.

Si fa notare che le modifiche testé commentate riproducono (e ampliano) quanto già previsto dal secondo periodo della lettera a) del comma 304, ove si dispone che lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Per questo motivo, il nuovo comma 5-ter dell'articolo in esame provvede, a fini di coordinamento normativo, a sopprimere il secondo periodo del comma 304.

Si ricorda che i commi 304-305 della legge di stabilità 2014 hanno introdotto una specifica procedura per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli interventi. E' delineata una procedura articolata, in estrema sintesi, nelle seguenti fasi: presentazione di uno studio di fattibilità (Sdf), corredato da un piano economico-finanziario (PEF) e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente; convocazione di una conferenza di servizi preliminare sullo Sdf da parte del comune, al fine di dichiarare, entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione, l'eventuale pubblico interesse della proposta motivando l'eventuale non rispetto della realizzazione prioritaria mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate; nel caso di esito positivo della fase preliminare, presentazione del progetto definitivo al comune da parte del soggetto proponente. Il comune convoca una conferenza di servizi decisoria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Nel caso in cui il progetto determini la necessità di interventi regionali, la conferenza di servizi è convocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presentazione del progetto.

In particolare, il richiamato comma 304 della legge di stabilità 2014 ha introdotto una disciplina in materia di impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, finalizzata a consentire, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di garanzia¹²² (di cui all'art. 90, comma 12, della L. 289/2002) nonché a favorire l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento.

La lettera a) - richiamata dalla norma qui in esame - ha previsto che il soggetto che intende realizzare l'intervento presenti al comune interessato uno studio di fattibilità, a

¹²² Si ricorda che l'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come risultante a seguito delle modifiche dell'art. 65, comma 3-ter, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, rifinanziato dal comma 303 della citata legge di stabilità 2014, ha istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.

valere quale progetto preliminare, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. In base alla disposizione richiamata, lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 (che assegna priorità al recupero di impianti esistenti o a impianti localizzati in aree già edificate) ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto.

Possibili interventi edilizi sull'impianto sportivo (quarto periodo)

In base alla disposizione contenuta nel quarto periodo del comma 1, lo studio di fattibilità può prevedere:

- la **demolizione** dell'impianto da dismettere;
- la sua **demolizione e ricostruzione**, prevedendosi che questa possa avvenire **anche con diverse volumetria e sagoma**; in base a tale previsione, ciò avviene ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) e f), del T.U. in materia edilizia, rispettivamente relative a "interventi di ristrutturazione edilizia" e a "interventi di ristrutturazione urbanistica".

Si ricorda che, ai sensi delle citate disposizioni del testo unico dell'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), si intendono per:

- "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente (lettera d);

Al riguardo, appare opportuno richiamare come la giurisprudenza amministrativa abbia di recente ribadito come l'art. 3, comma 1, lett. d), del T.U. dell'edilizia riconduca la nozione di ristrutturazione edilizia alla finalità di recupero del patrimonio esistente: per cui, nei casi in cui ricorra la demolizione parziale o totale dell'edificio, la ricostruzione che voglia ascrivere nelle ipotesi di ristrutturazione edilizia deve rispettare le linee essenziali della sagoma; l'identità della complessiva

volumetria del fabbricato, e la copertura dell'area di sedime, senza alcuna variazione rispetto all'originario edificio. Qualora tali parametri non risultino rispettati, l'intervento deve essere qualificato come nuova costruzione e sottoposto alla disciplina prevista in materia di nuove edificazioni (Cons. Stato Sez. IV, 29 marzo 2017, n. 1433).

Gli interventi di ristrutturazione edilizia “che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono assoggettati a permesso di costruire o alla c.d. super-SCIA (SCIA alternativa al permesso di costruire), ai sensi, rispettivamente, dell’art. 10, comma 1, lettera c), e dell’art. 23, comma 01, lettera a), del T.U. edilizia. Tali interventi sono qualificati – dalla sezione II (Edilizia) della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (c.d. decreto SCIA2) – come interventi di **ristrutturazione edilizia pesante**.

La stessa sezione II (Edilizia) della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 utilizza invece l’espressione di “interventi di **ristrutturazione edilizia c.d. semplice o leggera**” nei casi in cui siano rispettati tutti i requisiti dettati dalla definizione di “ristrutturazione edilizia” dettata dall’art. 3, comma 1, lettera d), del T.U. in materia edilizia (v. *supra*). Per tali interventi, in base a quanto stabilito dall’art. 22, comma 1, lettera c), del T.U. edilizia, è sufficiente la presentazione della SCIA.

- "interventi di **ristrutturazione urbanistica**", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (lettera f).

Per quanto riguarda il titolo abilitativo richiesto per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, si ricorda che per la loro realizzazione è necessario il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del T.U. edilizia. In alternativa al permesso di costruire è possibile presentare la c.d. super-SCIA, ma solo in presenza delle condizioni dettate dall’art. 23, comma 01, lettera b), del medesimo testo unico. Tale disposizione prevede infatti che gli interventi di ristrutturazione urbanistica siano eseguibili mediante super-SCIA qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.

- la sua riconversione o riutilizzazione.

Nel corso dell’esame alla Camera è stato precisato che la riconversione/riutilizzazione dell’impianto deve comunque essere **a fini sportivi**.

Disciplina degli immobili con destinazione d'uso non sportiva (periodi secondo e terzo)

Nel corso dell'esame alla Camera, il testo del comma 1 è stato integrato da due periodi aggiuntivi (il secondo e il terzo), volti a disciplinare la realizzazione degli immobili di cui al primo periodo del medesimo comma (cioè degli immobili, non residenziali, con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo).

La nuova disciplina prevede che tali immobili siano **ricompresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento** di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo.

Viene altresì prevista la **possibilità di realizzare, all'interno dell'impianto sportivo, qualora abbia una capienza superiore a 5.000 posti, alloggi di servizio strumentali** alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, **nel limite del 20% della superficie utile**.

Tali immobili, **nel caso di impianti sportivi pubblici**, sono **acquisiti al patrimonio pubblico comunale**.

Usufrutto e diritto di superficie (periodi quinto e sesto)

Il **quinto periodo** del comma 1 prevede la possibilità, **in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, che lo studio di fattibilità contempra, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto:

- delle citate aree di proprietà pubblica o degli impianti pubblici esistenti su cui verte l'intervento;

Tale specificazione è il risultato di una modifica operata **nel corso dell'esame alla Camera**. Nel testo iniziale del decreto-legge si fa infatti riferimento alla cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo.

- di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione.

Si fa altresì notare che **nel corso dell'esame alla Camera** è stata **soppressa** la parte della norma ove si precisa che la cessione dei citati diritti avvenga **a titolo oneroso**.

Il **sesto periodo** del comma 1 stabilisce che il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere **durata** superiore a quella della concessione come disciplinata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di **novanta** anni e **trenta** anni.

Si ricorda che l'articolo 168 del D.Lgs. 50/2016, prevede che la durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario, ed è commisurata al valore della concessione nonché alla complessità organizzativa

dell'oggetto della stessa. In particolare, poi, il **comma 2** - richiamato dalla norma in esame - dispone che la **durata massima della concessione** non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Si ricorda che il diritto di superficie è un diritto reale di godimento che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui e di acquistarne la proprietà della costruzione o dell'opera (all'articolo 952 c.c.), mentre il diritto di usufrutto è un diritto reale di godimento che assicura ad un soggetto (l'usufruttuario) il diritto di utilizzare e godere di bene che è di proprietà altrui (l'art. 981 c.c.). In base alle disposizioni civilistiche, l'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni (art. 979 c.c.). In relazione al diritto di superficie, le norme civilistiche dispongono che se la costituzione del diritto sia stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (art. 953 c.c.).

Modalità di predisposizione dello studio di fattibilità (primo periodo)

Nel corso dell'esame alla Camera, il comma 1 è stato inoltre integrato al fine di precisare le modalità di predisposizione dello studio di fattibilità. Il nuovo testo dispone infatti che lo studio in questione deve essere predisposto ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 23, commi 5, 5-bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che disciplinano le fasi di redazione del **progetto di fattibilità tecnica ed economica**.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

Conferenza di servizi preliminare - Esame delle istanze concorrenti (comma 1, periodi settimo e ottavo)

Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati aggiunti, alla fine del comma 1, due nuovi periodi (settimo e ottavo) volti a disciplinare il caso di istanze concorrenti per la realizzazione di **impianti sportivi pubblici**.

In tale caso viene previsto che la **conferenza di servizi preliminare** (disciplinata dalla lettera a) del comma 304), nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), **provvede all'esame comparativo** delle eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da **ammettere alla conferenza decisoria** (disciplinata dalla lettera b) del medesimo comma 304). In tale caso, il **verbale conclusivo** della conferenza di servizi preliminare è **pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione**.

Contenuti del progetto definitivo (comma 2)

Il testo del comma 2 è stato sostituito **nel corso dell'esame alla Camera**. Il nuovo testo però non modifica le disposizioni contenute nel testo vigente (che confluiscono, con alcune modifiche di cui si dà conto nel seguito, nel nuovo comma 2-*bis* dell'articolo in esame), ma disciplina i contenuti del progetto definitivo (che, in base alla lettera b) del citato comma 304, dovrà essere esaminato dalla conferenza di servizi decisoria).

In base alle nuove disposizioni del comma 2, il progetto definitivo:

- **tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare**, potendo **discostarsene solo motivatamente**;
- è redatto nel **rispetto delle norme di attuazione del Codice dei contratti pubblici** (D.Lgs. 50/2016);
- comprende, ove necessaria, la **documentazione per i progetti sottoposti a VIA** (valutazione di impatto ambientale);

Informazione a corredo del progetto definitivo

Lo stesso comma disciplina l'informazione a corredo del progetto definitivo che, in sintesi, deve includere un **piano economico-finanziario e una bozza di convenzione**. Nel dettaglio vengono previste due differenti discipline:

- nel caso di **interventi su impianti sportivi privati** l'informazione a corredo deve includere:
 - una bozza di convenzione (predisposta ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, del T.U. edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, che disciplina il permesso di costruire convenzionato), nella quale sia anche prevista la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
 - un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, della effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
- nel caso di **interventi su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, l'informazione a corredo deve includere un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria, per la concessione di costruzione o di gestione, che specifica:
 - l'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione;
 - le caratteristiche dei servizi e della gestione;
 - la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto.

Conferenza di servizi decisoria che approva il progetto definitivo (comma 2-bis)

In base alle modifiche approvate **nel corso dell'esame alla Camera**, le disposizioni del vigente comma 2, attinenti la conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo, confluiscono nel nuovo comma 2-*bis* ed integrate da una serie di norme, che riguardano gli effetti del verbale conclusivo della conferenza e le modalità di pubblicazione del verbale medesimo.

Il primo periodo del comma in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame alla Camera, dispone che la **conferenza di servizi decisoria** (prevista dall'art. 1, comma 304, lettera b), della L. 147/2013), si svolge **in forma simultanea, in modalità sincrona e**, se del caso, in sede **unificata a quella avente ad oggetto la VIA**.

Si ricorda che la lettera b) della disposizione richiamata di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che, sulla base dell'approvazione del progetto di fattibilità di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima.

Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha interamente riscritto la disciplina gli articoli da 14 a 14-*quinqüies* della L. n. 241/1990 concernenti la conferenza di servizi. La nuova disciplina distingue **due modelli di conferenza** decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento: la **conferenza cd. semplificata**, in modalità "asincrona", che rappresenta la modalità ordinaria di conferenza; la **conferenza cd. simultanea** ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-*ter* della L. 241/1990.

Disposizioni relative al verbale conclusivo della Conferenza decisoria

Rispetto al testo vigente, che si limita, con riferimento al verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria, a stabilire che esso può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale (e, in tale ipotesi, ne prevede la trasmissione al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile), il nuovo testo, approvato nel corso dell'esame alla Camera, distingue due casi:

- **nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche**, il nuovo comma 2-*bis* dispone che il verbale conclusivo di approvazione del progetto:
 - è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune e sul bollettino ufficiale della regione;

- costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore;
- costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale (ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico sugli espropri di cui al D.P.R. 327/2001).

In base all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 327/2001, se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

Il successivo articolo 16 disciplina le modalità procedurali che precedono l'approvazione del progetto definitivo e stabilisce, tra l'altro, che il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.

- **nel caso di impianti sportivi privati**, viene previsto che il verbale conclusivo costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

Si fa notare che la disciplina dettata per tale secondo caso riproduce quanto previsto, in via generale, dal testo vigente, ad eccezione della disposizione (**soppressa nel corso dell'esame alla Camera**) in base alla quale la trasmissione al sindaco avviene qualora sussista **l'assenso della regione espresso in sede di conferenza**.

Esclusiva per le attività commerciali nei pressi dell'impianto sportivo alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto medesimo (comma 3)

Il comma 3 consente di **riservare l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo** (il testo vigente utilizza il termine "stadio", che è stato sostituito, nel corso dell'esame alla Camera, con il termine di portata generale "impianto sportivo").

La norma stabilisce che lo studio di fattibilità può prevedere tale riserva a far tempo **da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione**.

Il testo vigente, che detta una disciplina generale applicabile in tutti i casi in cui l'impianto abbia una capienza superiore a 20.000 posti, è stato modificato nel

corso dell'esame alla Camera, al fine di abbassare la soglia da 20.000 a 16.000 posti, e integrato al fine di disciplinare il caso di impianti con una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti.

In quest'ultimo caso, la **zona riservata** (che la norma vigente limita, in via generale, entro i **300 metri**) viene ristretta a **150 metri**.

Un'ulteriore differenza rispetto alla disciplina relativa agli impianti con oltre 16.000 posti risiede nel **diverso trattamento previsto per le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate**: mentre per gli impianti con oltre 16.000 posti ne viene prevista la sospensione (da parte del testo vigente), per gli impianti aventi capienza compresa tra 5.000 e 16.000 ne viene lasciata ferma e impregiudicata la validità e l'efficacia.

La seguente tabella riepiloga i diversi regimi risultanti dall'applicazione della disposizione in esame:

	Impianti con oltre 16.000 posti	Impianti con capienza tra 5.000 e 16.000 posti
Zona riservata	300 metri	150 metri
Autorizzazioni/concessioni già rilasciate	restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo (da 5 ore prima a 3 ore dopo), con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva	restano ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate

Requisiti del soggetto proponente (comma 4)

Il comma 4 stabilisce che, **in relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti**, il proponente deve essere in possesso dei **requisiti di partecipazione** previsti dall'art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in materia di **finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti**.

Si fa notare che il riferimento al soggetto proponente è stato inserito **nel corso dell'esame alla Camera**: nel testo vigente, infatti, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dalla società o dall'associazione sportiva.

Sempre nel corso dell'esame alla Camera è stato precisato, relativamente alla possibilità di associare o consorzare altri soggetti (al fine di conseguire il possesso dei citati requisiti), che tale facoltà ricorre **laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto**.

E' stata altresì apportata una modifica di carattere formale, relativa al campo di applicazione del comma in esame, volta a sostituire il rinvio agli interventi di cui all'art. 1, comma 304, lettera d), della L. 147/2013, con l'esplicitazione degli interventi a cui tale lettera fa riferimento, vale a dire gli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti.

Si ricorda che, in base alla indicata lettera d), della L. 147/2013, in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice in materia di finanza di progetto; nella norma è richiamato l'abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo.

In base al richiamato art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ammissione alla procedura delineata in materia di finanza di progetto è prevista solo per i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Codice.

Applicazione del Codice del processo amministrativo (comma 5)

Il comma 5 prevede l'applicazione dell'art. 125 del Codice del processo amministrativo (relativo alle controversie relative a infrastrutture strategiche) **alle controversie sul verbale conclusivo** della conferenza di servizi e **sull'aggiudicazione della concessione, nel caso di impianti sportivi pubblici** omologati per una **capienza superiore** ad una certa soglia.

Tale soglia, che nel testo vigente è di 20.000 posti, è stata abbassata a **16.000 posti** nel corso dell'esame alla Camera.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato altresì precisato che il riferimento al verbale della conferenza di servizi riguarda **sia il verbale della conferenza preliminare** (che in base al nuovo testo del comma 1 deve essere svolta in caso di istanze concorrenti), **sia il verbale della conferenza decisoria** che approva il progetto definitivo.

Si ricorda, in particolare, che il D.Lgs. 104/2010, attuativo dell'art. 44 della legge n. 69/2009 (delega al governo per il riordino del processo amministrativo) reca all'Allegato I, artt 1-137, le nuove norme del processo amministrativo. In particolare, l'**art. 125**, recante *ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche*, stabilisce che nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, oltre alle disposizioni del Capo in parola, con esclusione dell'*art. 122*, si applicano le seguenti norme (comma 1). In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili

conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure (comma 2). La disciplina prevede, ferme le norme richiamate, che al di fuori dei casi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente, specificandosi poi che si applica l'*articolo 34*, comma 3, in base al quale quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori. Si ricorda che la disciplina concernente le infrastrutture strategiche è stata abrogata dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

**Spazi interni all'impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi
(comma 5-bis)**

Il nuovo comma 5-bis, **inserito nel corso dell'esame alla Camera**, prevede che, in caso di ristrutturazione o nuova costruzione di **impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto**, è consentito destinare all'interno dell'impianto sportivo, **in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti** delle regioni e degli enti locali:

- **fino a 200 mq.** della superficie utile ad **attività di somministrazione di alimenti e bevande**, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali;
- e **fino a 100 mq.** al **commercio di articoli e prodotti** strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.

**Coordinamento con le norme del comma 304 della L. 147/2013
(comma 5-ter)**

Il comma 5-ter provvede ad abrogare il secondo periodo del comma 304, dato che le disposizioni in esso contenute vengono riprodotte nel nuovo testo del primo periodo del comma 1 dell'articolo in esame.

Articolo 63 **(Misure per la Ryder Cup 2022)**

L'**articolo 63, integrato durante l'esame parlamentare**, prevede la concessione a favore di *Ryder Cup Europe LLP* della garanzia dello Stato per un ammontare fino a € 97 mln, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto *Ryder Cup 2022* relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato.

La relazione illustrativa rinviene il carattere di straordinaria necessità ed urgenza di tale disposizione nel fatto che l'ultima proroga concessa dall'organizzatore della manifestazione golfistica (*Ryder Cup Europe*) all'Italia è subordinata all'ottenimento, entro il mese di aprile 2017, della garanzia statale da parte della Federazione italiana golf (FIG), a pena della risoluzione del contratto sottoscritto tra la FIG e la stessa *Ryder Cup Europe*.

Per quanto riguarda la parte non coperta dai contributi dello Stato, la relazione tecnica chiarisce che la garanzia è concessa per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione italiana golf (FIG) in relazione al Progetto *Ryder Cup 2022*, nel periodo 2017-2027, non coperti dal **contributo statale introdotto con la legge di bilancio 2017** (sezione seconda), e non già garantiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata dall'Istituto per il credito sportivo.

Si ricorda infatti che lo stanziamento relativo alla "Somma da erogare per il finanziamento del CONI" - iscritto nel cap. 1896 del bilancio del MEF ([Tabella n. 2](#)) - comprende anche lo stanziamento di € **5,4 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2017 al 2027** "per lo svolgimento della *Ryder Cup* nel 2022" previsto dalla seconda sezione della legge di bilancio per il 2017.

La relazione tecnica, considerate le diverse fonti di reddito di cui dispone la FIG, ritiene l'escussione della garanzia a basso rischio. Pertanto, la stessa può essere iscritta "per memoria", senza dover prevedere un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente per provvedere agli oneri derivanti dalle garanzie dello Stato. Nella relazione illustrativa vengono inoltre approfonditi i dettagli relativi ai costi per la realizzazione dell'evento sportivo, stimati in 150 milioni, e dei ricavi, quantificati in circa 170 milioni. La relazione parte in fatti dai 60 milioni stanziati con la legge di bilancio per il 2017, a cui vanno aggiunti 4 milioni stanziati dal Coni nei prossimi tre anni, le sponsorizzazioni (stimate tra 2,5 e 4,5 milioni), i contributi degli enti locali (300 mila euro), commercializzazione dei diritti audiovisivi (stimata in 41 milioni), aumento dei ricavi derivanti dall'incremento del numero di tesserati. In ogni caso, precisa la relazione, la garanzia dello Stato non potrà coprire i costi relativi agli interventi su infrastrutture private, compresi i campi da golf, né alcun altro costo sostenuto da soggetti diversi dalla FIG.

Si prevede che la garanzia sia elencata nell'allegato allo stato di previsione del MEF di cui all'articolo 31 della L. 196/2009, il quale prevede appunto che in

allegato allo stato di previsione della spesa del MEF sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Si tratta del cap. 7407 dello stato di previsione del MEF (Tabella n. 2) “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative”, mentre l’elenco delle singole garanzie prestate dallo Stato è contenuto nell’allegato n. 18 allo stato di previsione.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.

La [Federazione italiana golf](#) (FIG) provvede, ai sensi del **comma 2**, a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF una relazione sulle attività svolte, accompagnata da un'analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi erogati dallo Stato.

Durante l’esame presso la Camera il comma 2 è stato integrato con la previsione che tale Relazione sia **presentata** anche alle **Commissioni parlamentari competenti**.

Articolo 64
(Servizi nelle scuole)

L'**articolo 64** autorizza le istituzioni scolastiche ed educative statali - nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip - a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.

Il **comma 1** autorizza le istituzioni scolastiche ed educative statali - nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip - a proseguire, **fino al 31 agosto 2017**, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura. Ciò al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'a.s. 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie.

In data 2 dicembre 2016, la Consip ha comunicato la risoluzione delle Convenzioni relative ai lotti n. 2 - regione Emilia Romagna, n. 8 - regioni Lombardia, Trentino Alto Adige e n. 9 - regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto (attive dal 25 novembre 2013 e scadute il 24 novembre 2016), nonché delle Convenzioni relative ai lotti n. 1 - regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, n. 4 - regioni Sardegna e Lazio (province di Rieti, Viterbo e Roma) e n. 10 - regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise (attive dal 15 gennaio 2014 e scadute il 1° dicembre 2016).

Si ricorda il parere che l'Autorità nazionale anticorruzione ha espresso su richiesta del MIUR l'8 febbraio 2017, «in merito ai contratti di pulizia nelle scuole e alla prosecuzione del progetto “Scuole belle” a seguito della risoluzione di Convenzioni Consip».

In particolare, l'Autorità - nel rispondere ai quesiti posti dal MIUR - ha conclusivamente rilevato che la risoluzione delle convenzioni disposta dalla Consip ai sensi dell'art. 1456 c.c. produce effetti anche rispetto agli atti contrattuali attuativi, siano essi ordinativi di fornitura o contratti aggiuntivi, cui deve ricollegarsi il perfezionamento dell'appalto come espressione di una fattispecie contrattuale a formazione progressiva; inoltre la situazione venutasi a creare nei lotti in cui la convenzione Consip è stata risolta non è normativamente equiparabile alla situazione presente nelle aree geografiche dove la convenzione sia scaduta o non sia stata mai attivata, dovendo l'art. 2 del D.L. 58/2014 essere interpretato restrittivamente; infine le vicende del contratto di appalto risolto incidono sulle vicende del subappalto in quanto rapporto derivato con la conseguenza che la risoluzione dell'uno determina lo scioglimento del secondo.

In base al **comma 2**, l'acquisizione dei predetti servizi avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), e di cui all'articolo 1, comma 379, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip.

L'articolo 58, comma 5, D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che deve avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 119/2009. In relazione a questi ultimi, ha disposto anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 449, della L. n. 296/2006, richiamato nel testo del comma 5, ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP.

In relazione all'esternalizzazione dei servizi nelle scuole, l'articolo 4 del D.P.R. n. 119/2009 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale.

In particolare, la relazione illustrativa e la relazione tecnica all'A.C. 1248 chiarivano che l'importo a base di gara previsto per "la stipulanda convenzione Consip" per i servizi esternalizzati – di cui si prevedeva l'attivazione per il mese di settembre 2013 – sarebbe stato pari alla spesa che si sarebbe sostenuta per assumere un numero di collaboratori scolastici pari a quanti sono i posti accantonati in organico.

Il limite di spesa annuale è stato stimato in circa 280 milioni di euro - derivanti dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell'a.s. 2012/2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro - a fronte di una spesa di 390 milioni di euro. Pertanto, la relazione tecnica all'A.C. 1248 stimava il risparmio complessivo derivante dalle disposizioni recate dal comma 5 pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e a 36,6 milioni di euro nel 2013.

L'articolo 1, commi 379-380, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), ha stanziato ulteriori € 128 mln per il 2017 per la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle), sia nei territori in cui è stata attivata, o è scaduta, la Convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, sia in quelli in cui la stessa Convenzione non è ancora stata attivata.

Si veda, più approfonditamente, il Dossier Legge di bilancio 2017, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Volume II, dicembre 2016.

In base al **comma 3**, al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, la Consip - nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari prima indicati (da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2018/2019) e nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione - svolge, per conto del MIUR, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui al già richiamato articolo 58, comma 5, D.L. 69/2013, anche utilizzando lo strumento previsto dall'articolo 55, comma 14, del Nuovo codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d.lgs. 50/2016), e prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche.

A tal fine, il MIUR, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio del proprio stato di previsione, comunica alla Consip i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalità occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto-quadro mediante il quale le predette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

L'articolo 55, comma 14, del d.lgs. 50/2016 prevede che il MEF, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

Il **comma 4** prevede che l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avvenga nei limiti di spesa previsti dal già citato articolo 58, comma 5, D.L. 69/2013, **incrementati dell'importo di € 64 mln per il 2017**.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a € 64 mln per il 2017, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione - per il 2017 - del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della L. 107/2015.

Articolo 64, comma 5-bis (Mense biologiche)

Il comma 5-bis - aggiunto dalla Camera dei deputati - istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche, attribuendogli una dotazione di 4 milioni nell'anno in corso e di 10 milioni di euro a regime.

Il **comma 5-bis** istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche – al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Il Piano d’azione per il futuro della produzione biologica nell’Unione europea COM (2014) 179 *final* del 24 marzo 2014, tra le 10 azioni previste, colloca anche "Azione 4 - Biologico e *Green Public Procurement* - Stimolare l’utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l’applicazione del metodo biologico anche nella gestione del verde delle aree pubbliche"¹²³.

Un decreto, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è chiamato a definire le percentuali minime di utilizzo del biologico che dovranno essere previste dalle stazioni appaltanti nonché i requisiti e le specifiche tecniche affinché le mense possano fregiarsi del nome biologico.

Il suddetto Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole, ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata, sulla base del numero dei beneficiari del servizio.

¹²³ Tratto dal Comunicato stampa del MiPAAF del 25 marzo 2016. V. anche:

- il decreto del MiPAAF del 12 marzo 2014 (GU n. 99 del 30/4/2014) recante “*Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni*”;

- il Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, che è stato predisposto dal MiPAAF ed approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016;

- l’Atto Senato n. 2811 (*Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico*), il cui articolo 5 prevede che il MiPAAF adotti, con cadenza triennale, il Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica ed i relativi prodotti, contenente interventi, tra l’altro, per incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure.

La copertura degli oneri viene individuata, per la parte prevalente (4 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018, 8 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2020), sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e, per la parte residuale (2 milioni di euro per il 2019), sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Articolo 64-bis
(Sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica)

L'**articolo 64-bis**, introdotto durante l'esame in prima lettura, interviene sul sistema di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica, apportando alcune modifiche alla disciplina recata dal d.lgs. 170/2001, che viene novellato.

Con gran parte delle previsioni introdotte si disciplinano alcuni degli ambiti oggetto della **delega** recata dall'**art. 2, co. 2, lett. l)**, della **L. 198/2016**, per la quale i termini di esercizio sono scaduti.

In particolare, confermando l'attuale articolazione del sistema sul territorio nazionale in punti vendita esclusivi (che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici) e punti vendita non esclusivi (che possono vendere, a determinate condizioni, quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci¹²⁴):

- **elimina** la previsione di rilascio dell'**autorizzazione** da parte dei comuni per l'esercizio dell'attività di vendita da parte dei punti vendita esclusivi e non esclusivi.
- Conseguentemente, **sopprime** anche gli **specifici obblighi di programmazione e pianificazione**, in capo alle regioni, chiamate, a legislazione vigente, ad emanare indirizzi in materia, e in capo ai comuni, chiamati, sempre a legislazione vigente, nel rispetto dei predetti indirizzi, a dotarsi di appositi piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, sulla base dei quali rilasciare poi le singole autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.
- Al riguardo si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con [segnalazione AS1137 - proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014](#), del luglio 2014, aveva rilevato la necessità di superare ogni discriminazione non giustificata che fosse idonea a tradursi in un ostacolo allo sviluppo dell'industria editoriale. L'Autorità aveva proposto di **superare il regime autorizzatorio** previsto dal d.lgs. 170/2001, che dispone "la predisposizione di piani comunali di localizzazione **elaborati secondo criteri che prescindono dalle dinamiche di mercato** (densità della

¹²⁴ In base all'art. 2, co. 3, del d.lgs. 170/2001 si tratta di: rivendite di generi di monopolio; rivendite di carburanti e di oli minerali; bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; strutture di vendita definite dall'art. 4, co.1, lett. e), f) e g) del d.lgs. 114/1998, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 metri quadrati (si tratta delle medie strutture di rivendita, delle grandi strutture di rivendita e dei centri commerciali); esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 170 metri quadrati; esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

popolazione, numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, ecc.), senza che dette restrizioni trovino una giustificazione in effettive esigenze di tutela di interessi imperativi”. Il mancato adeguamento dell’offerta alle effettive esigenze della domanda, secondo l’Autorità, “comporta un peggioramento della qualità dei servizi forniti a danno dei consumatori”.

A tali fini, **novella** l’art. 2, co. 1 e 3, e **abroga** l’art. 1, co. 2, l’art. 2, co. 2, 4, 5 e 6, e l’art. 6 del citato d.lgs. 170/2001.

Si segnala la necessità di abrogare anche l’art. 3 del citato d.lgs., che stabilisce i casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione (in quanto superato dalla nuova disciplina).

Nella rubrica dell’art. 1 del d.lgs. occorre, inoltre, sopprimere le parole “e definizioni”, poiché le definizioni sono ora presenti nell’art. 2;

- definisce una **nuova disciplina per l’apertura di nuovi punti vendita** (esclusivi e non esclusivi), anche a carattere stagionale, stabilendo, innanzitutto, in linea generale, che essa avviene mediante la **segnalazione certificata di inizio attività** (Scia), di cui all’art. 19 della L. 241/1990.
- Al contempo, prevede che, in **determinate zone** – individuate dai comuni in relazione al numero di punti vendita già esistenti, alla domanda, anche stagionale, e alle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità, nonché di tutela e salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale –, l’apertura di nuovi punti vendita è **regolamentata** sulla base delle **disposizioni delle regioni e delle province autonome** in materia, nonché di **criteri e parametri qualitativi** stabiliti con intesa in sede di **Conferenza unificata**, recepita con **decreto del Ministro** dello sviluppo economico. Tali criteri e parametri devono essere volti a garantire una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio, anche nelle zone periferiche, in modo da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto delle esigenze stagionali.
- A tali fini, **introduce** il nuovo **art. 4-bis** nel d.lgs. 170/2001 (v. **co. 1-3** dello stesso);
- stabilisce che, con intesa in sede di **Conferenza unificata** (di cui non si prevede il recepimento con decreto del Ministro), sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di concorrenza, **criteri omogenei** per la **liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura** dei punti vendita, la **rimozione degli ostacoli** che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di **ampliare le categorie di beni e i servizi** offerti al pubblico, e la possibilità di svolgere l’**intermediazione di servizi** a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle ASL, delle aziende di trasporto pubblico e

delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.

- A ciò, dispone il **co. 4** del nuovo **art. 4-bis** del d.lgs. 170/2001.

Si suggerisce di collocare tali previsioni in un ambito diverso, dal momento che le stesse hanno valenza generale, mentre la rubrica del nuovo art. 4-bis si riferisce ad “Apertura di nuovi punti vendita”;

- introduce, tra i principi che regolano la vendita di quotidiani e periodici, ulteriori disposizioni volte a regolare i **rapporti tra distributori e rivenditori** di prodotti editoriali.
- In particolare, stabilisce che le imprese di distribuzione garantiscono a tutti i rivenditori l'**accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali** e che **la fornitura non può essere condizionata** a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore.
- Dispone, altresì, che le imprese di distribuzione assicurano ai punti vendita **forniture di quotidiani e periodici adeguate** (per tipologia e quantità) a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le **forniture in eccesso** rispetto a tali esigenze, o quelle che **non sono oggetto di parità di trattamento** (ai sensi dell'art. 8 della L. 198/2016¹²⁵) **possono essere rifiutate o restituite** anticipatamente dai rivenditori senza alcuna limitazione temporale.
A tal fine, aggiunge le **lett. d-sexies) e d-septies)** nell'**art. 5, co. 1**, del d.lgs. 170/2001.

Sembrerebbe opportuno coordinare tali previsioni con quanto già dispone, nello stesso ambito, l'art. 5, co. 1, lett. b) e d-quater), del d.lgs. 170/2001.

L'**art. 5, co. 1**, del **d.lgs. 170/2001** stabilisce che la **vendita** di quotidiani e periodici deve essere effettuata **nel rispetto dei seguenti principi**:

- a) il **prezzo** di vendita stabilito dal produttore **non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita**, esclusivi o non esclusivi, che effettuano la rivendita;

¹²⁵ L'**art. 8** della **L. 198/2016** ha limitato, a decorrere **dal 1° gennaio 2017**, la previsione relativa alla **garanzia della parità di trattamento delle diverse testate** da parte dei punti vendita esclusivi alle (sole) **pubblicazioni regolari** – intendendo per tali quelle che: sono registrate presso il tribunale; sono diffuse al pubblico con periodicità regolare; rispettano tutti gli obblighi previsti dalla L. 47/1948 (tra cui, il possesso, da parte del proprietario o della persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario, dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche e la pubblicazione di rettifiche); recano stampati sul prodotto, in posizione visibile, la data, la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato –, e in occasione della loro **prima immissione nel mercato**. Ha disposto, inoltre, che le **imprese di distribuzione si adeguano** a tali previsioni, nell'adempimento dell'obbligo, indicato dall'art. 16, primo comma, della L. 416/1981, in base al quale le stesse imprese devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

b) le condizioni economiche e le **modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni** devono essere **identiche per le diverse tipologie di esercizi**, esclusivi e non esclusivi;

c) i punti vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un **adeguato spazio espositivo** per le testate poste in vendita;

d) è comunque **vietata** l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e **materiale pornografico**;

d-bis) gli edicolanti possono **vendere** presso la propria sede **qualunque altro prodotto** secondo la vigente normativa;

d-ter) gli edicolanti possono **praticare sconti** sulla "**merce venduta**" e **defalcare il valore del materiale** fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, **a compensazione** delle successive anticipazioni al distributore;

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la **fornitura ingiustificata per eccesso** o difetto, **rispetto alla domanda** da parte del distributore costituiscono casi di **pratica commerciale sleale**;

d-quinquies) le clausole **contrattuali** fra distributori ed edicolanti, contrarie alla previsioni precedenti, sono **nulle per contrasto con norma imperativa di legge** e non viciano il contratto cui accedono.

- introduce la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di svolgere un'**attività addizionale di distribuzione**, previa Scia.
- In particolare, dispone che i punti vendita esclusivi possono rifornire, sulla base di **accordi di fornitura**, i **punti vendita** delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, e gli **esercizi commerciali** che facciano richiesta di fornitura di **pubblicazioni periodiche attinenti** la tipologia del bene o servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività – che tengono conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita esclusivo nella sua attività addizionale – sono definite con **accordo su base nazionale** tra le associazioni di categoria più rappresentative di editori e rivenditori di quotidiani e periodici.
- A tal fine, **aggiunge** il nuovo **art. 5-bis** nel d.lgs. 170/2001.

Infine:

- estende alle violazioni delle disposizioni previste dal d.lgs. 170/2001 le **sanzioni** previste dall'art. 22 del d.lgs. 114/1998 (che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale).
 - A tal fine, inserisce il **co. 1-bis** nell'art. 9 del medesimo d.lgs. 170/2001;
- **abroga** le disposizioni recate dall'**art. 4, co. 1**, del **d.lgs. 170/2001**, che prevedono che, nella vendita di quotidiani e periodici, i **punti vendita esclusivi** assicurano **parità di trattamento alle diverse testate**.

L'abrogazione appare collegata alla nuova disciplina sulla parità di trattamento recata dall'art. 8 della L. 198/2016, di cui *ante* si è detto.

Articolo 65
(Finanziamento dell'Autorità di regolazione del settore postale)

L'**articolo 65** prevede che **a decorrere dal 2017**, si debba provvedere alle **spese di funzionamento** dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**) in relazione ai compiti di autorità nazionale di **regolamentazione del settore postale**, esclusivamente con i **criteri** di determinazione del contributo annuale che sono **già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità**.

Si tratta delle **modalità previste dai commi 65 e 66, secondo periodo**, dell'articolo 1 della **legge 23 dicembre 2005, n. 266**, per i mercati delle comunicazioni elettroniche, dei servizi media audiovisivi e dell'editoria, **facendo però riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale**.

L'**art. 1, comma 65** richiamato prevede che a decorrere dall'anno 2007 le **spese di funzionamento** delle Autorità indipendenti, tra cui **l'AGCOM siano finanziate dal mercato di competenza**, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione dall'Autorità nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, e versate direttamente alle medesime Autorità. Il successivo **comma 66, secondo periodo**, prevede che dal 2007 **l'Autorità possa "adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»"**

Con **l'art. 65** viene pertanto **uniformata la contribuzione dei vari settori sottoposti a vigilanza AGCOM** con l'applicazione dell'aliquota che sarà fissata anche per il settore postale, con il **limite massimo del due per mille dei ricavi dell'ultimo bilancio**, anziché dell'uno per mille, come attualmente previsto e applicato fino al 2016 per il settore postale in base all'articolo 2, **comma 14, lett. b), del D.Lgs. n. 261/1999**.

L'**art. 65, secondo periodo**, provvede infatti contestualmente ad **abrogare** l'articolo 2, **commi da 6 a 21, e l'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261**, che disciplinavano il finanziamento della soppressa Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, i cui compiti, a seguito del trasferimento di competenze intervenuto con il decreto-legge n. 201/2011, sono ora svolti dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Si ricorda che il **sistema di contribuzione fissato dall'art. 2, co. 14, lett. b)** richiamato e che ora viene abrogato, prevede che agli oneri derivanti dal funzionamento **dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale** si provveda con:

- a) apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

- b) **un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale**, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. **La misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.**

Fino al 2016 si è applicata tale disposizione per il versamento del contributo a carico degli operatori postali, come previsto dall'**art. 15, comma 2-bis**, del decreto legislativo n. 261 del 1999, in base al quale "il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera b), del presente decreto". Con il **decreto del MISE 10 marzo 2016 è stato fissato il contributo provvisorio per il 2016.**

Come indicato nella Relazione al decreto, con l'**art. 65** si pone rimedio alle **criticità emerse** nell'applicazione delle norme che disciplinano le modalità di **finanziamento dell'AGCOM**, a seguito di alcune recenti **pronunce del Giudice amministrativo** che hanno dichiarato illegittime le procedure sinora seguite per determinare i contributi dovuti dagli operatori del settore postale.

Si ricorda in proposito con il decreto del MISE, di concerto con il MEF, del 26 gennaio 2015, erano state definite la misura e le modalità del versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore postale all'AGCOM per gli anni 2012, 2013 e 2014. Con la **sentenza n. 1933/2016 il TAR del Lazio - Sez. I**, depositata il 10 febbraio 2016, ha annullato tale decreto. Nelle more dell'adozione del decreto MISE/MEF di cui all'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per gli anni 2015 e 2016, l'Autorità non era in grado di far fronte alle spese di funzionamento definite nel bilancio di previsione 2016 (delibera AGCOM n. 688/15/CONS, del 16 dicembre 2015, di approvazione dell'esercizio provvisorio). Il **MISE con decreto 10 marzo 2016** ha quindi stabilito che "nelle more dell'adozione del decreto di determinazione del contributo per gli anni 2015 e 2016, gli **operatori postali** di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, **debbono versare per l'anno 2016, un importo pari allo 0,68 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio** di esercizio relativo all'anno 2014, **salvo conguaglio** sul valore del contributo come determinato dal suddetto decreto ministeriale." L'aliquota si applica sui ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 261/99, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni). Per il fornitore del servizio universale l'ammontare dei ricavi del settore postale di cui alla voce A1 del conto economico è determinato al netto dell'onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva.

Con **Delibera AGCOM n.463 del 19 ottobre 2016** (G.U. del 2-2-2017) sono state invece definite la misura e le modalità di versamento del **contributo** dovuto all'Autorità per l'anno **2017** dai **soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche**

e dei servizi media. Per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2017 è stata così fissata:

- a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (titolari di autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche), nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorità (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.), nella misura dell'1,9 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'**articolo 65** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la corresponsione del contributo a favore dell'AGCOM avviene da parte dei soggetti privati sottoposti all'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità.

Articolo 65-bis
(Interventi di restauro e di risanamento conservativo)

L'**articolo 65-bis - inserito dalla Camera** - modifica il Testo unico in materia edilizia, in materia di definizione degli interventi edilizi di restauro e di risanamento conservativo, al fine di prevedere che tali interventi consentono, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il **mutamento delle destinazioni d'uso**, purché con tali elementi compatibili nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

La disposizione modifica il comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del D.P.R. 380/01, recante il **Testo unico in materia edilizia**, che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli "**interventi di restauro e di risanamento conservativo**".

Con la novella, si prevede che tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere - ne **consentono**, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, **anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili**, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

La disciplina vigente prevede che gli "interventi di restauro e di risanamento conservativo" consentono, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, destinazioni d'uso con essi compatibili.

In particolare, si ricorda che la lettera c), oggetto di novella, definisce "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Si segnala che con la recente sentenza n. 6873/2017 la Cassazione penale, nel cassare la sentenza di merito e rinviare alla Corte d'appello, si è pronunciata sulla materia in questione, enunciando tra l'altro come il cambio di destinazione d'uso di immobili, a prescindere dei lavori, e dunque anche per interventi modesti, configura in ogni caso una ristrutturazione edilizia 'pesante', che richiede il relativo titolo edilizio, quale permesso di costruire.

Più nel dettaglio, la Corte di cassazione (punto 6.6.2. della sent. Cit.) ha rilevato che < "la categoria "ristrutturazione edilizia" a fronte del piu' ristretto ambito di quelle del "risanamento conservativo" e del "restauro" come configurate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, (comporta) la radicale ed integrale trasformazione dei componenti dell'intero edificio,

con mutamento della qualificazione tipologica e degli elementi formali di esso, comportanti l'aumento delle unita' immobiliari nonche' l'alterazione dell'originale impianto tipologico - distributivo e dei caratteri architettonici">, ricordando che <"Quanto al mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, deve ricordarsi che, qualora esso venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione fornita dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del cit. T.U., in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di entita' modesta, porta pur sempre alla creazione di "un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente" >, per cui l'intervento rimane assoggettato al previo rilascio del permesso di costruire (con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione) (punto 6.6.3).

Inoltre, dopo aver evidenziato come non abbia rilievo l'entita' delle opere eseguite, considerando che la necessita' del permesso di costruire permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (articolo 3, comma 1, lettera b, del cit. T.U.); - di **restauro e risanamento conservativo**, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioe' di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (articolo 3, comma 1, lettera c, T.U. edilizia), ha affermato che < Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e, cit. T.U.. > (punto 6.6.4 sent. Cit.); per cui, ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative e penali richiamate dalla stessa Corte.

La corte ha poi affermato (punto 6.7. sent. cit.) che <La imprescindibile necessita' di mantenere l'originaria destinazione d'uso caratterizza ancor oggi gli "interventi di manutenzione straordinaria" >, non avendo alcun rilievo l'eventuale frazionamento degli interventi- anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico- e affermato che ciò vale anche per gli interventi di "**restauro e risanamento conservativo**" (punto 6.8 sent. in parola).

Infine, in ordine al concetto di restauro, la Corte ha ricordato (si veda, più ampiamente, il punto 6.9 della sent. cit) la funzione essenzialmente conservativa e ripristinatoria rispetto al bene da restaurare (richiamando, sul punto, Sez. 3, n. 1978 del 18/06/2014, secondo cui nella categoria degli "interventi di restauro o di risanamento conservativo", per i quali non occorre il permesso di costruire, possono essere annoverate soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell'edificio). La pronuncia afferma quindi che, in ogni caso, gli interventi di restauro e risanamento conservativo richiedono sempre il permesso di costruire quando riguardano immobili ricadenti - in zona omogenea A, nel caso di specie all'esame della Corte - dei quali venga mutata la destinazione d'uso anche all'interno della medesima categoria funzionale.

Articolo 65-ter
(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 65-ter**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una clausola di salvaguardia secondo la quale l'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è subordinata alla loro compatibilità con i rispettivi statuti e norme di attuazione.

Le disposizioni del DL non possono incidere sulle discipline, e quindi sul quadro delle competenze, definite dagli statuti, e dalle relative norme di attuazione, per il principio di gerarchia delle fonti, in quanto gli statuti stessi sono adottati con legge costituzionale.

Si tratta di una clausola costantemente inserita in tutti i provvedimenti che possono potenzialmente incidere sulle competenze delle regioni a statuto speciale e costituisce uno dei parametri su cui si fondano i giudizi della Corte costituzionale sulle questioni che le vengono poste.

L'articolo specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale stabilisce la possibile applicazione alle regioni a statuto speciale delle disposizioni della legge medesima (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie). Evidentemente per le parti in cui tali disposizioni prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite e comunque fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

Si tratta di una clausola di maggior favore che consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nella materia oggetto della questione assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

Articolo 66 **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo 66 reca ai **commi 1 e 2 il rifinanziamento**, rispettivamente del **Fondo** per far fronte ad **esigenze indifferibili in corso di gestione** e del **Fondo per interventi strutturali** di politica economica (FISPE).

Il comma **2-bis** interviene sul limite di giacenza da detenere sul conto corrente di tesoreria gestito dalla cassa per i servizi energetici e ambientali.

Il **comma 3** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri recati dal provvedimento.

I **commi 4-6** prevedono la **destinazione** degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a **3,1 miliardi** di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il **raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica** indicati nel DEF 2017.

In particolare, il **comma 1** reca un **rifinanziamento del Fondo** per far fronte ad **esigenze indifferibili in corso di gestione**, di 12 milioni di euro per l'anno 2017, di **109 milioni** di euro per l'anno **2018**, 39,5 milioni per l'anno 2019, 40,5 milioni per l'anno 2020, 9,5 milioni per l'anno 2021, 19,5 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel bilancio per il 2017, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di circa 84 milioni di euro.

Il **comma 2 incrementa** la dotazione finanziaria del **Fondo per interventi strutturali** di politica economica (FISPE), di **14 milioni per l'anno 2017**, di **86,2 milioni** di euro per l'anno **2018**, 85,5 milioni per l'anno 2019, 135 milioni per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni a decorrere dal 2022.

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Il Fondo presenta una dotazione nel bilancio per il 2017-2019 (cap. 3075) pari a 195,5 milioni per il 2017, 356,4 milioni per il 2018 e a 333,8 milioni per il 2019.

Il **comma 2-bis**, aggiunto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, aggiunge un periodo all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9

giugno 2016, n. 98 recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

La disposizione sulla quale si interviene disciplina **la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria** alimentato con le somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali ed appunto verte su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. In proposito, si prevede che la giacenza da detenere a fine anno sul medesimo conto corrente di tesoreria sia ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Il **comma 3** dispone la **copertura finanziaria** degli **oneri** recati dal provvedimento – derivanti, nello specifico, dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo – quantificati pari a **1.627,9 milioni** di euro per l'anno **2017**, a **5.196,7 milioni** per l'anno **2018**, a **5.543 milioni** per l'anno **2019**, a 4.263,5 milioni per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026.

In merito all'elencazione delle norme da cui derivano gli oneri finanziari, si rileva che dal comma 3 andrebbe espunto l'articolo 45, in quanto gli oneri derivanti da tale articolo (che prevede la compensazione per i comuni colpiti dal sisma della perdita del gettito derivante dalla TARI) sono posti a carico delle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, come esplicitato nella disposizione medesima.

In base al comma 3, la copertura finanziaria è posta a valere:

- a) a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente **utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto**;
- b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari** non previsti a legislazione vigente.
- b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La

lettera è stata inserita nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, al fine di riportare nell'articolo la copertura finanziaria per la copertura degli oneri connessi all'introduzione nel D.L. in esame le disposizioni **attualmente contenute nel decreto legge n. 55 del 2017** relative alla **continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A.**

Il comma 3 del D.L. n. 55/2017 prevedeva una copertura di 300 mln € a valere sulle risorse dell'art. 50 (qui sostituito dall'emendamento in commento) e di 300 mln € mediante riduzione del Fondo, istituito dall'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato. Tale ultima copertura, per 300 mln €, risulta confermata ed introdotta pertanto all'art. 66 in commento.

I **commi 4-6** prevedono la **destinazione** degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a **3,1 miliardi** di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il **raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica** indicati nel DEF 2017.

Sulla base dei risultati derivanti dalle norme contenute nel decreto-legge, come esposti in relazione tecnica nella tabella riepilogativa degli effetti del provvedimento, il **comma 4** dispone che gli effetti migliorativi che lo stesso determina per il 2017, pari a **2.415 milioni** di euro in termini di **saldo netto da finanziare** ed in **3.100 milioni** in termini di **indebitamento** netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza 2017.

In tale Documento – si rammenta – il Governo ha confermato il percorso di consolidamento dei conti pubblici già in atto sulla base dei precedenti documenti programmatici, volto al conseguimento di un saldo di indebitamento pari a zero nel 2020 ed al raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale nel 2019. A tal fine nel DEF medesimo viene previsto una **correzione dell'indebitamento** netto di **0,2 punti** percentuali nel **2017**, posizionando pertanto tale saldo al livello programmatico del **2,1** per cento del PIL, rispetto al 2,3 per cento previsto nello scenario tendenziale.

Conseguentemente il **comma 5** **sostituisce l'allegato 1** alla legge di bilancio 2017, che riporta il quadro dei risultati differenziali di bilancio relativi al saldo netto da finanziare ed al ricorso al mercato, come riporta la tabella che segue, che per ragioni di sintesi si riporta limitatamente al solo 2017, atteso che per il biennio successivo i saldi rimangono identici a quanto già previsto nell'allegato della legge di bilancio 2017.

RISULTATI DIFFERENZIALI anno 2017		
<i>(milioni di euro)</i>	Legge di bilancio 2017	Decreto-legge n. 50/2017
<i>competenza</i>		
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-38.601	-56.186
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	293.097	310.682
<i>cassa</i>		
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-102.627	-120.212
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	356.551	374.136

Nell'allegato si precisa che il saldo netto da finanziare è coerente con un livello di indebitamento netto pari a -2,3% del PIL nel 2017.

Il peggioramento dei saldi 2017 esposto in tabella, pari a 17.585 milioni di euro, è riconducibile al risultato complessivo che si determina sul saldo netto da finanziare (e che in termini identici si riflette poi nel ricorso al mercato) a seguito da una parte dell'effetto migliorativo del minor indebitamento e, dall'altra, dagli effetti peggiorativi dovuti agli interventi di sostegno del sistema bancario, come esposti nella Relazione al Parlamento presentata dal Governo nel dicembre 2016 (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio n. 243/2012) al fine di ottenere l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.

Articolo 67
(Entrata in vigore)

L'**articolo 67** dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto-legge, ossia il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta nel giorno della emanazione: **24 aprile 2017** (*Gazzetta Ufficiale* n. 95, *Supplemento ordinario* n. 20).